



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza civile della
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

GENNAIO 2022



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA	24
SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA	63
SEZIONE TERZA E SESTA TERZA	99
SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO	119
SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA	135
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI	168
RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	215

GENNAIO 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezioni unite



SEZIONI UNITE

Sez. U - , Sentenza n. 2849 del 31/01/2022 (Rv. 663784 - 01)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA. Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

F. (VACIRCA SERGIO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/02/2020

092087 GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI NATO - Personale a statuto locale - Condotta antisindacale - Azione ex art. 28 st.lav. - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Fondamento.

175008 TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - N.A.T.O. In genere.

In tema di rapporti di lavoro prestato in Italia da cittadini italiani in favore degli organi militari e degli uffici civili dei Paesi aderenti alla NATO, l'art. 9 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, resa esecutiva in Italia con l. n. 1355 del 1955, prevede che le condizioni di impiego e di lavoro delle persone assunte per i bisogni locali di manodopera - in particolare per quanto riguarda il salario, gli accessori e le condizioni di protezione dei lavoratori - al fine del soddisfacimento di esigenze materiali (cd. personale a statuto locale), sono regolate conformemente alla legislazione in vigore nello Stato di soggiorno. Ne consegue che sussiste la giurisdizione del giudice italiano a conoscere dell'azione intrapresa dal sindacato ai sensi dell'art. 28 st.lav., considerato che le "condizioni di protezione" presidiate dall'art. 9 della Convenzione sono appunto garantite dalla presenza sindacale attiva nei luoghi di lavoro, in applicazione degli artt. 2 e 39 Cost., che riconoscono l'azione sindacale come proiezione del riconoscimento e delle garanzie dei diritti inviolabili dei lavoratori, a ciò non ostando né che all'epoca della sottoscrizione e ratifica della predetta Convenzione non esistesse ancora lo Statuto dei lavoratori (venendo in rilievo un rinvio formale e non recettizio) né la configurabilità della responsabilità penale per il caso di inottemperanza al decreto ex art. 28 st.lav. (ipotesi rientrante nella disciplina prevista dalla medesima Convenzione).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Costituzione art. 39, Tratt. Internaz. 19/06/1951 CORTE COST., Legge 30/11/1955 num. 1335 CORTE COST., Tratt. Internaz. 28/08/1952, Legge 30/11/1955 num. 1338, Tratt. Internaz. 26/07/1961, DPR 18/09/1962 num. 2083, Tratt. Internaz. 02/12/2004 art. 11 com. 2 lett. C, Legge 14/01/2013 num. 5 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8228 del 2019 Rv. 653282 - 01, N. 16248 del 2011 Rv. 618506 - 01, N. 29556 del 2021 Rv. 662539 - 01, N. 28180 del 2020 Rv. 659910 - 02, N. 6489 del 2012 Rv. 622216 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 2878 del 31/01/2022 (Rv. 663785 - 01)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: MANZON ENRICO. Relatore: MANZON ENRICO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

C. (VISCARDINI DONA' WILMA) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/06/2018

148054 RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI Danni cagionati nell'esercizio di funzioni giudiziarie - Decisioni di ultima istanza contrastanti con il diritto dell'Unione europea - Azioni risarcitorie intraprese anteriormente all'entrata in vigore

SEZIONI UNITE

della l. n. 18 del 2015 - Rito applicabile - Individuazione - Rito ordinario ex art. 2043 c.c. - Esclusione - Contrasto con i principi unionali di equivalenza ed effettività della tutela - Insussistenza - Ragioni.

In materia di danni cagionati nell'esercizio di funzioni giudiziarie, l'azione di responsabilità fondata su una decisione di ultima istanza asseritamente contrastante con il diritto dell'Unione europea, ove esperita anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 18 del 2015, è soggetta al rito speciale previsto dalla l. n. 117 del 1988 nel testo originario, il quale è l'unico applicabile a tutte le azioni risarcitorie per i danni suddetti, senza che residuino ipotesi di applicabilità del rito ordinario ex art. 2043 c.c.; peraltro, la scelta del legislatore nazionale di assoggettare l'azione ad un rito processuale speciale non è incompatibile con il diritto dell'Unione, ed in particolare con i principi di equivalenza ed effettività della tutela, atteso che né l'uno né l'altro sono compromessi dalle norme processuali vigenti prima della modifica normativa introdotta dalla citata legge del 2015.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 com. 2 CORTE COST., Legge 27/02/2015 num. 18 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 258 del 2017 Rv. 642354 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25216 del 2015 Rv. 638090 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 2878 del 31/01/2022 (Rv. 663785 - 02)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: MANZON ENRICO. Relatore: MANZON ENRICO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

C. (VISCARDINI DONA' WILMA) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/06/2018

148054 RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
Danni cagionati nell'esercizio di funzioni giudiziarie - Azioni risarcitorie - Termine di decadenza biennale ex art. 4, comma 2, della l. n. 117 del 1988 (nel testo anteriore all'entrata in vigore della l. n. 18 del 2015) - Contrasto con i principi unionali di equivalenza ed effettività della tutela - Insussistenza - Ragioni.

In materia di danni cagionati nell'esercizio di funzioni giudiziarie, il termine decadenziale biennale prescritto dall'art. 4, comma 2, ultimo periodo, della l. n. 117 del 1988 (nel testo anteriore all'entrata in vigore della l. n. 18 del 2015) non si pone in contrasto con i principi di equivalenza ed effettività della tutela derivanti dal diritto dell'Unione europea, atteso che la norma, oltre ad assicurare un periodo di tempo più che ragionevole e sufficiente per approntare adeguatamente l'azione, costituisce espressione del principio di ragionevole durata del processo, rilevante ai sensi sia dell'art. 111 Cost., che dell'art. 6 della CEDU.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 com. 2 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 258 del 2017 Rv. 642354 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 16935 del 2002 Rv. 558816 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 2258 del 26/01/2022** (Rv. **663727 - 01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

P. (RINALDI EMILIO) contro C. (ARANGIO FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/07/2018

100011 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Nullità della citazione per vizi della "vocatio in ius"- Poteri del giudice d'appello - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Rinnovazione degli atti compiuti in primo grado - Necessità - Compimento delle attività precluse - Rimessione in termini dell'appellante contumace - Condizioni - Fattispecie.

133056 PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA COMPARIZIONE) - RIMESIONE IN TERMINI In genere.

Nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla "vocatio in ius" (nella specie, per inosservanza del termine a comparire), ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e il processo sia proseguito in assenza di costituzione in giudizio del convenuto, alla deduzione della nullità come motivo di gravame consegue che il giudice di appello, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti nel grado precedente, mentre l'appellante, già dichiarato contumace, può chiedere di essere rimesso in termini per il compimento delle attività precluse se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo, ai sensi dell'art. 294 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 12156 del 2016 Rv. 640296 - 01, N. 18168 del 2013 Rv. 627294 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15414 del 2016 Rv. 640945 - 01, N. 10744 del 2019 Rv. 653561 - 02

Massime precedenti Difformi Sezioni Unite: N. 122 del 2001 Rv. 544958 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 1996 del 24/01/2022** (Rv. **663726 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **CRUCITI ROBERTA**. Relatore: **CRUCITI ROBERTA**. P.M. **SALVATO LUIGI**. (Conf.)

I. (GRANARA DANIELE) contro I. (TODARELLO FABIO)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 15/05/2019

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Sentenza resa dal Consiglio di Stato - Violazione del diritto dell'Unione europea - Sindacato di cassazione - Esclusione - Compatibilità tra la disciplina nazionale e quella europea - Sussistenza - Fondamento.

La non sindacabilità da parte della Corte di cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., delle violazioni del diritto dell'Unione europea e del mancato rinvio pregiudiziale ascrivibili alle sentenze pronunciate dagli organi di vertice delle magistrature speciali (nella specie, il Consiglio di Stato), è compatibile con il diritto dell'Unione, come interpretato della giurisprudenza costituzionale ed europea, in quanto correttamente ispirato ad esigenze di limitazione delle impugnazioni, oltre che conforme ai principi del giusto processo ed idoneo a garantire l'effettività

SEZIONI UNITE

della tutela giurisdizionale, tenuto conto che è rimessa ai singoli Stati l'individuazione degli strumenti processuali per assicurare tutela ai diritti riconosciuti dall'Unione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Costituzione art. 117 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 32622 del 2018 Rv. 652234 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 1995 del 24/01/2022 (Rv. 663725 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **CRUCITTI ROBERTA.** *Relatore:* **CRUCITTI ROBERTA.**

C. (PAOLINO GAETANO) contro C. (DE ROSA ETTORE)
Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 26/06/2020

052011 CONSORZI - AGRICOLTURA - CONSORZI DI BONIFICA Posizione giuridica identica - Giurisdizione di giudici diversi - Ammissibilità - Condizioni - Riparto - Criteri - Fattispecie.

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA In genere.

Una identica posizione giuridica può essere oggetto di più forme di tutela, azionabili sia davanti al giudice amministrativo, qualora venga in contestazione un atto amministrativo a monte, adottato nell'esercizio di un potere discrezionale, ovvero davanti al giudice ordinario o tributario, qualora si discuta dell'atto conclusivo a valle, ad esempio, una sanzione o una richiesta di pagamento quantificata sulla base dei criteri anteriormente fissati nell'atto amministrativo; in queste ipotesi, il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo che la legge riconosce al secondo giudice, sollevando così l'interessato dall'onere d'impugnarlo separatamente, non preclude comunque il ricorso alla giurisdizione amministrativa contro i provvedimenti a monte. (Nella specie, la giurisdizione del giudice tributario, ritenuta insussistente dalla S.C., era stata eccepita con riferimento a controversie in cui i proprietari di fondi ubicati in un comprensorio consortile di bonifica ricadenti nel Piano di classifica, ne avevano chiesto l'annullamento, perché adottato dal Commissario straordinario in carenza di potere, sul rilievo che il Piano costituisse il presupposto della richiesta dei contributi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 7, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 CORTE COST., Legge Reg. Campania 25/03/2003 num. 4

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4309 del 2017 Rv. 642855 - 01, N. 7665 del 2016 Rv. 639286 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 1779 del 20/01/2022 (Rv. 663723 - 01)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **COSENTINO ANTONELLO.** *Relatore:* **COSENTINO ANTONELLO.**

T. (CARRUBBA CORRADO) contro P. (PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI)

Rigetta, CORTE CONTI III SEZ.GIURISD. CENTR.ROMA ROMA, 28/06/2019

040003 CIRCOLAZIONE STRADALE - AUTOMOBILE CLUB ITALIANO (A.C.I.) Automobil Club d'Italia (ACI) e Automobil Clubs provinciali - Natura di enti pubblici non economici - Fondamento

SEZIONI UNITE

- Conseguenze - Doveri degli organi di gestione e di controllo - Violazione - Responsabilità erariale - Configurabilità.

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI In genere.

L'Automobil Club d'Italia (ACI) e gli Automobil Clubs provinciali sono enti di diritto pubblico a carattere non economico, atteso, per un verso, il loro inserimento, rispettivamente originario e successivo, nella tabella allegata alla l. n. 70 del 1975, e dall'altro, l'esplicita esclusione del primo, ad opera delle disposizioni transitorie del d.lgs. n. 242 del 1999 (art. 18, comma 6), dalle innovazioni in ordine all'acquisizione della natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato da parte delle federazioni sportive nazionali, e la conferma della natura giuridica pubblica dell'Automobil Club d'Italia, ad opera dell'art. 2 del d.lgs. n. 15 del 2004; pertanto, è configurabile la responsabilità per danno erariale, da accertarsi dinanzi alla giurisdizione contabile, del direttore generale dell'Automobil Club provinciale, che abbia assunto anche le funzioni di amministratore della società incaricata della riscossione delle quote associative e delle altre entrate ad esso spettanti, per il pregiudizio derivante all'ente dal mancato riversamento di dette entrate.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Legge 20/03/1975 num. 70 art. 1, Legge 20/03/1975 num. 70 art. 2, Legge 20/03/1975 num. 70 art. 3, DPR 16/06/1977 num. 665, Decreto Legisl. 23/07/1999 num. 242 art. 15 com. 2, Decreto Legisl. 23/07/1999 num. 242 art. 18 com. 6, Decreto Legisl. 08/01/2004 num. 15 art. 1 com. 23, Decreto Legisl. 08/01/2004 num. 15 art. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10244 del 2021 Rv. 661047 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 1781 del 20/01/2022 (Rv. 663724 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: MANZON ENRICO. Relatore: MANZON ENRICO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

M. (CAVUOTO MARIALUISA) contro A.

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Persona disabile - Domanda di trattamento terapeutico - Omesso riconoscimento - Controversia - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.

La domanda di condanna dell'ASL al riconoscimento del diritto di un disabile ad uno specifico ed individualizzato trattamento terapeutico, sia in modalità diretta che per equivalente monetario, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, non essendo dubbio che, in presenza di un "pubblico servizio", debba considerarsi impugnabile, quale "provvedimento negativo", l'omissione provvedimento della P.A. sanitaria in relazione alle specifiche richieste azionate giudizialmente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C CORTE COST., Costituzione art. 32

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20164 del 2020 Rv. 658855 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 1782 del 20/01/2022** (Rv. **663958 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **CRUCITTI ROBERTA**. Relatore: **CRUCITTI ROBERTA**.

D. (ADDEZIO GIANCARLO) contro P. (PROCURA GENERALE PRESSO CORTE DEI CONTI) Rigaretta, CORTE CONTI I SEZ. GIURISD. CENTR. APP. ROMA ROMA, 28/01/2020

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Responsabilità contabile - Condizioni - Rapporto di servizio - Sufficienza - Configurabilità.

L'esistenza di una relazione funzionale tra l'ente pubblico danneggiato e l'autore dell'illecito causativo di un danno patrimoniale, che può anche essere un soggetto privato, risulta idonea a radicare la responsabilità contabile, e tale relazione è configurabile non solo in costanza di un rapporto d'impiego in senso proprio e ristretto, ma anche in presenza di un rapporto di servizio, per tale intendendosi una relazione funzionale in virtù della quale tale soggetto debba ritenersi inserito - in considerazione dell'attività svolta continuativamente, ancorché temporaneamente o solo in via di fatto - nell'apparato organizzativo e nell'iter procedimentale dell'ente, sì da rendere il primo compartecipe dell'operato del secondo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52, Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11229 del 2014 Rv. 630736 - 01, N. 24671 del 2009 Rv. 610130 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 1599 del 19/01/2022** (Rv. **663733 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**. Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

A. (GIORDANO MASSIMO) contro E. (FUMAGALLI ALBERTO) Dichiara procedibile il ricorso e rimette alla sezione semplice

062008 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE Motivi attinenti alla giurisdizione - Ripartizione degli affari tra Sezioni Unite e Sezioni semplici - Criteri - Assegnazione alle Sezioni semplici - Ammissibilità - Condizioni.

092011 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE In genere.

L'art. 374 c.p.c. va interpretato nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale di riparto della giurisdizione "si sono già pronunciate le sezioni unite", ovvero sussistono ragioni di inammissibilità inerenti alla modalità di formulazione del motivo (ad esempio, per inosservanza dei requisiti di cui all'art. 366 c.p.c., difetto di specificità, di interesse etc.) ed all'esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno o interno, esplicito o implicito), costituendo questione di giurisdizione anche la verifica in ordine alla formazione del giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 374, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12561 del 2004 Rv. 574327 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24883 del 2008 Rv. 604576 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 1602 del 19/01/2022** (Rv. **663721 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **RUBINO LINA**. Relatore: **RUBINO LINA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

R. (ALLOCCA GIUSEPPE) contro I. (PELLEGRINO GIANLUIGI)

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 01/06/2020

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Attività di controllo dell'ASL sui servizi resi da struttura accreditata - Giurisdizione del giudice ordinario - Individuazione - Criteri - Oggetto della contestazione - Rilevanza - Fondamento.

097196 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) In genere.

Le controversie aventi ad oggetto l'esito dei controlli di appropriatezza eseguiti dalle ASL sulle strutture private che erogano prestazioni sanitarie operando in regime concessorio di accreditamento appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, ex art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, qualora oggetto della contestazione sia esclusivamente l'esito del controllo, il conseguente accertamento dell'inadempimento della concessionaria rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio, le relative richieste pecuniarie ovvero le sanzioni amministrative irrogate.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 octies CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 25, Costituzione art. 102, Costituzione art. 103, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31029 del 2019 Rv. 656076 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 1603 del 19/01/2022** (Rv. **663722 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **RUBINO LINA**. Relatore: **RUBINO LINA**. P.M. **SALVATO LUIGI**. (Conf.)

S. (TEDESCHINI FEDERICO) contro R. (ALLOCCA GIUSEPPE)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 01/07/2020

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Ricorso per cassazione che censura la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di revocazione da parte del Consiglio di Stato - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

È inammissibile il ricorso per cassazione, proposto ai sensi degli artt. 362 c.p.c. e 111 Cost., con il quale si censura la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di revocazione da parte del Consiglio di Stato, giacché con esso non viene posta una questione di sussistenza o meno del potere giurisdizionale di operare detta valutazione e, dunque, dedotta una violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo, rispetto alla quale soltanto è consentito ricorrere in sede di legittimità in base alle anzidette norme.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 23101 del 2019 Rv. 655116 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 1391 del 18/01/2022** (Rv. **663717 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** Estensore: **FALASCHI MILENA.** Relatore: **FALASCHI MILENA.** P.M. **CERONI FRANCESCA.** (Conf.)

contro

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Appalto pubblico - Aggiudicazione della gara - Successivo annullamento da parte del giudice amministrativo - Controversia risarcitoria - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Ragioni

La controversia, avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni subiti dal privato per la lesione dell'affidamento ingenerato dal provvedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico successivamente annullato dal giudice amministrativo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la deduzione non inerisce all'accertamento dell'illegittimità dell'aggiudicazione, ma alla colpa della P.A., consistita nell'aver indotto il suddetto privato a sostenere spese nel ragionevole convincimento della prosecuzione del rapporto fino alla scadenza del termine previsto dal contratto stipulato a seguito della gara.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 1

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 15640 del 2017 Rv. 644583 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 1454 del 18/01/2022** (Rv. **663783 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **COSENTINO ANTONELLO.** Relatore: **COSENTINO ANTONELLO.**

K. (TOZZI LUCA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 31/07/2019

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Limiti del sindacato sulla giurisdizione delle Sezioni Unite - Questioni concernenti disposizioni direttamente applicative del diritto UE - Richiesta di rimessione alla Corte di giustizia UE - Esclusione - Fondamento.

Il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione è ammissibile nei casi di difetto assoluto e relativo di giurisdizione e, quindi, non può estendersi al sindacato di sentenze abnormi od anomale o che abbiano stravolto le norme di riferimento, neppure se direttamente applicative del diritto UE, né può essere accolta la richiesta di rimettere alla Corte di giustizia UE questioni volte a fare emergere errori in cui sia incorso il Consiglio di Stato nell'interpretazione ed applicazione di disposizioni di diritto interno applicative del diritto UE, non attenendo queste a motivi di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6460 del 2020 Rv. 657215 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 1390 del 18/01/2022** (Rv. **663716 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** Estensore: **FALASCHI MILENA.** Relatore: **FALASCHI MILENA.**

contro

Regola giurisdizione

SEZIONI UNITE

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Permesso di soggiorno per motivi umanitari - Silenzio inadempimento della P.A. - Impugnazione
- Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Ragioni.

La controversia avente ad oggetto una domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (a seguito del silenzio dell'Amministrazione, che non aveva provveduto al rinnovo nonostante il decorso di oltre diciotto mesi dalla presentazione dell'istanza, senza fornire alcuna ragione del ritardo né chiedere alcuna integrazione documentale), è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, che va annoverato tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall'art. 2 Cost. e dall'art. 3 CEDU, e non può essere degradato ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, cui compete solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato esclusivamente al legislatore.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Costituzione art. 2 com. 3, Costituzione art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19393 del 2009 Rv. 609272 - 01, N. 32044 del 2018 Rv. 652100 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 1393 del 18/01/2022** (Rv. **663718 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**. Relatore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

B. (ANGELONI EMILIA MARIA) contro M.

Regola giurisdizione

087034 FORZE ARMATE - SERVIZIO MILITARE OBBLIGATORIO - LEVA MILITARE - IN GENERE
Leva militare obbligatoria - Natura del rapporto con l'amministrazione - Pubblico impiego - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Domanda di risarcimento - Giurisdizione del giudice ordinario - Fattispecie.

Il militare di leva obbligatoria non è legato all'amministrazione da un rapporto di pubblico impiego, ma da un mero rapporto di servizio privo del carattere della spontaneità, destinato a cessare dopo il periodo di utilizzazione; ne consegue che la controversia promossa da un militare di leva nei confronti della P.A. per far valere pretese di natura patrimoniale, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in materia di diritti soggettivi ed essendo esclusa l'esistenza di una controversia riconducibile a quelle espressamente devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Fattispecie relativa al risarcimento del danno tanatologico - consistente nelle sofferenze prodotte dalla crescente consapevolezza dell'imminente decesso, trasferite "iure hereditatis" - subito da un militare a seguito della contrazione di un linfoma di Hodkin in conseguenza dell'impiego di uranio impoverito durante un'operazione militare all'estero).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Legge 29/12/1973 num. 1092 art. 64

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 3040 del 2013 Rv. 625008 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 1395 del 18/01/2022** (Rv. **663719 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**. Relatore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**.

C. (PAVAN ANTONIO) contro M.

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 31/03/2020

092068 GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - IN GENERE Componente del Consiglio di Stato - Precedente incarico per lo svolgimento di funzioni paranormative - Totale carenza di legittimazione dell'organo giudicante per assoluta inidoneità di uno dei suoi componenti - Insussistenza - Rilevanza ai fini della giurisdizione - Esclusione - Fattispecie.

In tema di difetto di giurisdizione per illegittima costituzione del giudice speciale, non determina la totale carenza di legittimazione dell'organo giudicante, e non è, pertanto, denunciabile con ricorso per cassazione ex artt. 111, comma 8, Cost., e 362 c.p.c., la circostanza che il consigliere presidente del collegio che ha deliberato la sentenza del Consiglio di Stato abbia precedentemente svolto funzioni paranormative (nella specie, assumendo il ruolo di presidente del comitato scientifico per il coordinamento delle attività del Ministero della difesa in materia di semplificazione della legislazione), non potendosi qualificare tale ruolo come una causa di deficit strutturale dell'organo decidente capace di incidere sul canone dell'imparzialità obiettiva del medesimo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38598 del 2021 Rv. 663249 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 1482 del 18/01/2022** (Rv. **663720 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **MERCOLINO GUIDO**. Relatore: **MERCOLINO GUIDO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

C. (RESCIGNO PIETRO) contro P. (PRESUTTI AVILIO)

Cassa e decide nel merito, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 07/02/2020

092023 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE Società di gestione del risparmio costituita dalla Cassa Depositi e Prestiti - Organismo di diritto pubblico - Configurabilità - Esclusione - Ragioni - Conseguenze in tema di giurisdizione.

Una società di gestione del risparmio costituita, con partecipazione di maggioranza, dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., per l'istituzione e la gestione di fondi di investimento immobiliari di tipo chiuso riservati a investitori qualificati, non è un organismo di diritto pubblico, né è riconducibile al modello delle società di gestione del risparmio autorizzate ad operare sul mercato dei servizi di investimento e a prestare i servizi indicati nell'art. 33 del d.lgs. n. 58 del 1988, in quanto, pur essendo finalizzata alla realizzazione di un interesse generale, quale la valorizzazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico, le esigenze per la cui soddisfazione è costituita hanno carattere industriale o commerciale, avuto riguardo allo svolgimento dell'attività in regime di concorrenza, al perseguimento di obiettivi di rendimento prefissati e alla mancata previsione di forme di ripianamento delle perdite o comunque di finanziamento da parte di enti pubblici; ne consegue che, ai fini dell'affidamento di lavori, servizi o forniture, essa non può considerarsi tenuta nella scelta del contraente né al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica, e le relative controversie restano sottratte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1988 num. 58 art. 33, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133 com. 1 lett. E, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 3 com. 1 lett.

SEZIONI UNITE

D, Direttive Commissione CEE 26/02/2014 num. 23 art. 6 lett. 4, Direttive Commissione CEE 26/02/2014 num. 24 art. 2 lett. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8673 del 2019 Rv. 653558 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 1216 del 17/01/2022 (Rv. 663715 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA.

L. (LORUSSO FELICE EUGENIO) contro S.
Regola giurisdizione

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO In pendenza del processo di esecuzione - Inammissibilità - Ragioni - Nelle opposizioni ad esecuzione iniziata - Inammissibilità - Fondamento - Origine del titolo o P.A. quale debitore - Irrilevanza.

In pendenza di un processo di esecuzione è inammissibile la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, il cui ambito di applicazione è circoscritto al processo di cognizione ove soltanto è possibile riconoscere l'esistenza di un giudice istruttore e di un collegio ai sensi dell'art. 367 c.p.c.; né, conseguentemente, tale rimedio processuale è proponibile nei giudizi di opposizione incidentali all'esecuzione, atteso che esso potrebbe riguardare solo la giurisdizione a conoscere dell'opposizione, la quale, una volta che il processo esecutivo sia iniziato, non può che spettare al giudice ordinario, sicché tutte le questioni sull'esistenza del titolo esecutivo o sulla liquidità del credito riguardano la legittimità dell'esecuzione e non la giurisdizione, senza che assuma rilievo l'origine del titolo o la qualità soggettiva di P.A. del debitore

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10320 del 2016 Rv. 639704 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 1227 del 17/01/2022 (Rv. 663782 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO. P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)

L. (LOJODICE OSCAR) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 23/11/2020

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo - Ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione - Contestazioni sulle modalità di esecuzione del giudicato - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

Le decisioni del Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza sono soggette al sindacato delle Sezioni Unite sul rispetto dei limiti esterni della giurisdizione solo ove non venga in questione il modo in cui il potere giurisdizionale è stato esercitato dal giudice amministrativo, attenendo questo ai limiti interni di tale giurisdizione, sicché è inammissibile il ricorso per motivi di giurisdizione che censuri la determinazione delle modalità di esecuzione del giudicato, seppure fissate prendendo atto di circostanze sopravvenute potenzialmente suscettibili di escludere la persistenza del debito della P.A. (Nella specie, il Consiglio di Stato, nel giudizio di ottemperanza instaurato da un difensore antistatario per dare esecuzione ad un giudicato civile avverso la P.A., aveva imposto allo stesso una garanzia autonoma a prima richiesta di pari importo, in seguito

SEZIONI UNITE

alla costituzione della stessa P.A quale parte civile, in un procedimento penale ove il citato difensore era stato condannato per aver falsificato la sottoscrizione delle presunte parti in vari procedimenti).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25165 del 2021 Rv. 662250 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 1086 del 14/01/2022 (Rv. 663591 - 01)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

contro

Regola giurisdizione

100065 IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONI Regolamento di giurisdizione d'ufficio - Proposizione da parte del primo giudice - Inammissibilità - Fondamento.

Il giudice di primo grado, cui il giudice d'appello abbia rimesso la causa ai sensi dell'art. 353 c.p.c. per averne riformato la declinatoria di giurisdizione, non può proporre regolamento di giurisdizione d'ufficio, ma è tenuto a statuire sulla domanda, atteso che soltanto il giudice "ad quem", in presenza di "translatio" a seguito della declinatoria di giurisdizione pronunciata dal primo giudice adito ed appartenente ad un altro plesso giurisdizionale, può rimettere d'ufficio, sino alla prima udienza di trattazione, la questione di giurisdizione alle sezioni unite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 3025 del 2015 Rv. 634062 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 1083 del 14/01/2022 (Rv. 663590 - 01)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

B. (DE MICHELE VINCENZO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE AMM. REGIONALE BOLOGNA

092075 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Regolamento preventivo di giurisdizione - Oggetto - Istanze di rimessione alla Corte di Giustizia UE o alla Corte costituzionale attinenti al merito - Irrilevanza - Conseguenze - Inammissibilità.

L'oggetto del regolamento preventivo di giurisdizione verte sulla individuazione del giudice al quale spetta la competenza giurisdizionale a decidere la controversia, risultando, di conseguenza, irrilevanti questioni di compatibilità con il diritto dell'Unione europea e questioni di costituzionalità riguardanti il merito e prive di influenza sulla attribuzione della giurisdizione; è, pertanto, inammissibile il suddetto regolamento se proposto al fine di sollecitare la risoluzione preventiva di questioni, che non sono di giurisdizione, ma attengono alla sussistenza o meno, secondo la disciplina sostanziale, dei diritti azionati dinanzi al giudice presso il quale la controversia è incardinata.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 1053 del 14/01/2022** (Rv. **663589 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **MERCOLINO GUIDO**. Relatore: **MERCOLINO GUIDO**.

B. (*MICHELATTI FABRIZIO*) contro M.

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Controversie in materia di acquisto della cittadinanza italiana - Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo - Criteri - Disposizioni processuali di cui al d.l. n. 13 del 2017 - Irrilevanza - Fattispecie.

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE In genere.

In tema di riparto di giurisdizione, in materia di acquisto della cittadinanza italiana, la richiesta del cittadino straniero fondata sulla residenza legale da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica ex art. 9 c.1 lettera f) l. n. 91 del 1992 è assoggettata alla giurisdizione del giudice amministrativo, dal momento che la determinazione spettante all'Amministrazione, oltre ad essere adottata con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato, non ha carattere vincolato ma implica una valutazione discrezionale non limitata al mero apprezzamento della sicurezza pubblica ma estesa ad un più complesso giudizio di opportunità legato a tutti i profili di integrazione scrutinabili. L'attribuzione della giurisdizione al giudice amministrativo non è scalfita dalle modifiche apportate dal d.l. n. 13 del 2017, conv., con modif., dalla l. n. 46 del 2017, che, nell'istituire le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, si è limitato ad individuare il giudice competente per quelle attribuite alla giurisdizione ordinaria, nonché a dettare la normativa processuale ad esse applicabili.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 1, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 7, Legge 13/04/2017 num. 46, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19 bis, Legge 05/02/1992 num. 91 art. 9 com. 1 lett. f) CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 29297 del 2021 Rv. 662592 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 1043 del 14/01/2022** (Rv. **663588 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **STALLA GIACOMO MARIA**. Relatore: **STALLA GIACOMO MARIA**. P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO**. (Conf.)

A. (*CONTE ERNESTO*) contro R. (*CEDERLE MARCO*)

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 11/06/2020

001032 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - REGIONI (COMPETENZA) Grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico - Canone aggiuntivo previsto dall'art. 53 bis, comma 5, della l.r. Lombardia n. 26 del 2003 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.

101016 INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - IN GENERE In genere.

In tema di concessioni di grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 bis, comma 5, della l. r. Lombardia n. 26 del 2003, nella parte in cui pone a carico dei concessionari degli impianti di derivazione

SEZIONI UNITE

idroelettrica un canone aggiuntivo nel periodo di prosecuzione temporanea della gestione in scadenza sino al subentro dell'aggiudicatario della gara, atteso che, per un verso, la previsione è contenuta in una disposizione avente rango di legge regionale, emessa nell'ambito della potestà legislativa concorrente della Regione ed in forza della specifica norma dell'art. 12, comma 8 bis, del d.lgs. n. 79 del 1999, e dall'altro che la determinazione delle modalità e degli importi del canone aggiuntivo esula dalla riserva di legge sancita dall'art. 23 Cost., non avendo il canone aggiuntivo natura di prestazione patrimoniale imposta, ma di prestazione corrispettiva del protratto sfruttamento della derivazione idrica, ancorata ad elementi tecnici ed economici del rapporto concessorio in corso, quindi a parametri non arbitrari né meramente discrezionali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/03/1999 num. 79 art. 12 com. 8 CORTE COST., Costituzione art. 23, Legge Reg. Lombardia 12/12/2003 num. 26 art. 53 bis com. 5, Legge Reg. Lombardia 23/12/2010 num. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15990 del 2020 Rv. 658547 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 929 del 13/01/2022 (Rv. 663904 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CRUCITTI ROBERTA. Relatore: CRUCITTI ROBERTA.

R. (ZUNARELLI STEFANO) contro A.
Regola giurisdizione

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Contributi pubblici in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto locale - Controversia sui criteri per la determinazione - Giurisdizione dell'A.G.O. - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

174188 TRASPORTI - PUBBLICI - CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTO - IN GENERE In genere.

In tema di sovvenzioni ad imprese concessionarie di un pubblico servizio di trasporto, qualora non sia in discussione la spettanza dei contributi richiesti, ma solo i criteri tecnici per la loro determinazione, si è al di fuori della discrezionalità amministrativa, non essendo ravvisabili nel procedimento amministrativo di quantificazione dei contributi momenti di valutazione comparativa degli interessi privati e pubblici in gioco, ma esclusivamente l'applicazione di parametri normativi predeterminati, sicché, avendo la pretesa fatta valere in giudizio dalla parte che assume di essere creditrice natura di diritto soggettivo, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.(In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia insorta fra due imprese, esercenti l'attività di trasporto locale, e la Regione Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto la contestazione di un provvedimento con il quale erano stati determinati i contributi di competenza delle imprese, applicandosi una decurtazione conseguente al meccanismo compensativo introdotto dall'art. 4, commi 140 e 141, della l.r. n. 1 del 2005).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/12/2003 num. 355 art. 1, Legge 27/02/2004 num. 47, Decreto Legge 21/02/2005 num. 16 art. 1, Legge 22/04/2005 num. 58, Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 02/02/2005 num. 1 art. 4 com. 140, Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 02/02/2005 num. 1 art. 4 com. 141

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27618 del 2008 Rv. 605571 - 01, N. 9690 del 2013 Rv. 625973 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 927 del 13/01/2022** (Rv. **663586 - 02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Parz. Diff.)

A. (LI VIGNI GIORGIO) contro I. (TERMINI LUCIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/02/2018

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Opposizione a decreto ingiuntivo - Natura di giudizio d'impugnazione - Esclusione - Fase ulteriore del procedimento - Configurabilità.

L'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7071 del 2019 Rv. 653442 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20604 del 2008 Rv. 604555 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 927 del 13/01/2022** (Rv. **663586 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Parz. Diff.)

A. (LI VIGNI GIORGIO) contro I. (TERMINI LUCIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/02/2018

100029 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)
Opposizione a decreto ingiuntivo - Dichiarazione di inammissibilità - Motivi di appello - Oggetto - Riproposizione della domanda di merito non esaminata - Necessità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In genere.

Nell'ipotesi in cui la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione a decreto ingiuntivo, i motivi di appello - che a norma dell'art. 342 c.p.c. devono indicare la parte del provvedimento impugnato e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza i fini della decisione appellata - non possono concernere anche il merito della domanda, che non ha neppure formato oggetto della pronuncia, in quanto, in tale evenienza, l'impugnazione della statuizione sulla questione pregiudiziale inerente alla inammissibilità dell'opposizione costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, dovendo perciò il giudice di appello, che ritenga ammissibile l'opposizione, pronunciarsi nel merito delle questioni dedotte in primo grado, non rientrando tale ipotesi tra i casi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1322 del 2018 Rv. 646918 - 01, N. 33580 del 2019 Rv. 656393 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 927 del 13/01/2022** (Rv. **663586 - 03**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Parz. Diff.)

A. (LI VIGNI GIORGIO) contro I. (TERMINI LUCIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/02/2018

131022 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - FORMA Controversie in materia di locazione - Proposizione dell'opposizione con citazione in luogo di ricorso - Disciplina ex art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Esclusione - Principio di conversione dell'atto introduttivo irrituale - Applicabilità - Condizioni.

Nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 7071 del 2019 Rv. 653442 - 01, N. 13072 del 2018 Rv. 648710 - 01, N. 21671 del 2017 Rv. 645711 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 948 del 13/01/2022** (Rv. **663587 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **STALLA GIACOMO MARIA**. Relatore: **STALLA GIACOMO MARIA**. P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO**. (Conf.)

E. (IRTI NATALE) contro R. (CEDERLE MARCO)

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 15/06/2020

101016 INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - IN GENERE Produttori di energia elettrica da fonti non rinnovabili - Disposizioni c.d. spalmaincentivi ex art. 1 del d.l. n. 145 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 9 del 2014 - Adesione - Concessione di grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico - Proroga - Esclusione - Fondamento.

In tema di concessioni di grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico, l'opzione dei produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili per i regimi di dilazione o di rimodulazione degli incentivi previsti dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 145 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 9 del 2014, non comporta la proroga delle concessioni di derivazione idrica in corso, avendo, piuttosto, la previsione legale di un regime opzionale la finalità di porre le società di gestione in condizione di valutare il regime rimodulato più conveniente, anche e proprio in ragione della durata residua delle singole concessioni in loro titolarità.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/2013 num. 145 art. 1 com. 3, Legge 21/02/2014 num. 9 CORTE COST.

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 758 del 12/01/2022** (Rv. **663582 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.**

Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.** P.M. **TRONCONE FULVIO.** (Diff.)

G. (SARRACINO SALVATORE) contro C. (MARANGON MICHELA)

Rigetta, TRIBUNALE RAVENNA, 24/10/2017

132149 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA
- PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE
Controversie disciplinate dal d.lgs. n. 150 del 2011 - Erronea introduzione con citazione anziché
con ricorso - Salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda ex art. 4 del decreto
cit. - Sussistenza - Condizioni - Emissione dell'ordinanza di mutamento del rito - Necessità -
Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*Nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle
forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente
instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e
processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito
erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla
pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150
cit., la quale opera solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione,
senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili
all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che
avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge
prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto
di citazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestiva l'opposizione cd. recuperatoria avverso
una cartella di pagamento per sanzioni amministrative conseguenti a contravvenzioni stradali,
proposta con citazione - anziché con ricorso, come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011
- tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della cartella
medesima).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 4, Decreto Legisl. 01/09/2011
num. 150 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39
com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 9847 del 2020 Rv. 657717 - 01, N. 24069 del 2019 Rv. 655359 -
01, N. 7696 del 2021 Rv. 660798 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 758 del 12/01/2022** (Rv. **663582 - 02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.**

Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.** P.M. **TRONCONE FULVIO.** (Diff.)

G. (SARRACINO SALVATORE) contro C. (MARANGON MICHELA)

Rigetta, TRIBUNALE RAVENNA, 24/10/2017

133179 PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO Procedimento innanzi al giudice di pace
- Costituzione della parte che provvede per prima - Presentazione di nota di iscrizione a ruolo -
Necessità - Esclusione - Fondamento.

*Nel procedimento innanzi al giudice di pace, in assenza di una specifica previsione normativa
che disponga diversamente, la costituzione della parte che vi provveda per prima non richiede
la presentazione di un'apposita nota di iscrizione della causa a ruolo, essendo compito del
cancelliere, integrate le condizioni previste dall'art. 319 c.p.c., provvedere agli adempimenti di
sua competenza, ai sensi degli artt. 36 e 56 disp. att. c.p.c..*

SEZIONI UNITE

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 319 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 168, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 36, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 56, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 71, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 72

Massime precedenti Vedi: N. 25727 del 2008 Rv. 605112 - 01, N. 24974 del 2020 Rv. 659579 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 761 del 12/01/2022 (Rv. 663585 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CRUCITTI ROBERTA. Relatore: CRUCITTI ROBERTA. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.

contro

Regola giurisdizione

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Controversie aventi ad oggetto richieste di rimborso dell'imposta - Riparto di giurisdizione - Accertamento dell'indebito con sentenza passata in giudicato - Equiparazione al formale riconoscimento del credito - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie.

Con riferimento alle controversie aventi ad oggetto richieste di rimborso delle imposte, la giurisdizione generale del giudice tributario può essere esclusa - a favore del giudice ordinario, configurandosi un'ordinaria azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. - nel solo caso in cui l'Amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e la quantificazione della somma dovuta, sicché non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il "quantum" del rimborso o le procedure con le quali lo stesso deve essere effettuato, ipotesi a cui va equiparata quella in cui la certezza dell'indebito derivi da una sentenza passata in giudicato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto spettare alla giurisdizione ordinaria l'azione proposta da un'azienda ospedaliera di condanna del concessionario della riscossione al versamento di quanto ricevuto a seguito di pignoramento presso terzi in esecuzione di una cartella di pagamento di cui, con sentenza divenuta irrevocabile, era stato accertato lo sgravio da parte dell'ente impositore).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12150 del 2021 Rv. 661139 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 758 del 12/01/2022 (Rv. 663582 - 03)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)

G. (SARRACINO SALVATORE) contro C. (MARANGON MICHELA)

Rigetta, TRIBUNALE RAVENNA, 24/10/2017

133179 PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO Giudizio innanzi al giudice di pace - Iscrizione a ruolo da parte del convenuto, prima della scadenza del termine per la costituzione dell'attore - Ammissibilità - Conseguenze.

Nel procedimento innanzi al giudice di pace, il convenuto può costituirsi in giudizio in mancanza della costituzione dell'attore e prima che sia scaduto il termine perché questi vi provveda, dovendo in tal caso il cancelliere provvedere all'iscrizione a ruolo della causa.

SEZIONI UNITE

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 36, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 56, Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 71, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 319 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11329 del 2019 Rv. 653610 - 02

Sez. U - , Ordinanza n. 760 del 12/01/2022 (Rv. 663584 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CRUCITTI ROBERTA. Relatore:

CRUCITTI ROBERTA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Parz. Diff.)

C. (LORUSSO FELICE EUGENIO) contro A. (STICCHI DAMIANI SAVERIO)

Regola giurisdizione

061028 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - IN GENERE Concessionario per la riscossione dei tributi - Controversie - Giurisdizione contabile - Sussistenza - Fondamento - Estensione - Fattispecie.

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI In genere.

La società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia tra essa e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti, dà luogo ad un "giudizio di conto".(Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione contabile in una controversia in tema di risoluzione della concessione, disposta dall'Ente locale a seguito di misura interdittiva antimafia, ed anche sulla ulteriore domanda proposta dalla concessionaria, relativa alla declaratoria di illegittimità dell'atto di incameramento della polizza fideiussoria da parte del Comune).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 16014 del 2018 Rv. 649291 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8580 del 2003 Rv. 563710 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 759 del 12/01/2022 (Rv. 663583 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

S. (CONTI GIAN LUCA) contro R.

Regola giurisdizione

080004 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - COMPETENZA E GIURISDIZIONE Indennità di esproprio - Controversia sull'individuazione dell'avente diritto - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, la controversia avente ad oggetto l'individuazione dell'avente diritto al pagamento della relativa indennità (corrisposta, nella specie, a soggetti diversi dall'intestatario risultante nei registri catastali, per effetto di un titolo instabile di proprietà, consistente in una sentenza di primo grado, poi riformata, dichiarativa

SEZIONI UNITE

dell'usucapione), rientra nella giurisdizione del G.O. giacché, da un lato, non sono contestate la scelta dell'Amministrazione di procedere ad espropriazione su determinati beni né, tantomeno, le modalità di esercizio, in concreto, di siffatto potere e, dall'altro, la determinazione di detta indennità, come l'individuazione dei soggetti aventi diritto al relativo pagamento avvengono, rispettivamente, sulla base di precisi criteri fissati dalla legge e di regole proprietarie estranee a valutazioni espressive di discrezionalità amministrativa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 386, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 32 PENDENTE, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 34, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5423 del 2021 Rv. 660792 - 01, N. 13492 del 2021 Rv. 661285 - 01

GENNAIO 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione prima e sesta prima



Sez. 1 - , **Ordinanza n. 2091 del 25/01/2022** (Rv. **663945 - 03**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**.

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro U. (RIZZO ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/03/2016

113209 OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO Trasmissione dell'atto scritto di ricognizione di debito ex art. 23, comma 5, l. n. 289 del 2002 - Natura di requisito formale e procedimentale - Conseguenze - Fattispecie.

Allorquando l'atto di riconoscimento di un debito provenga da una pubblica amministrazione, l'adempimento della trasmissione dell'atto scritto di ricognizione alla Procura regionale della Corte dei Conti, prescritto dall'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 2002 per le pubbliche amministrazioni nei casi ivi disciplinati, integra un requisito formale e procedimentale della ricognizione di debito, che ne condiziona la validità e l'efficacia e di cui va tratta necessaria evidenza dal documento stesso, in quanto vincolato alla forma scritta, in ordine sia alla previsione dell'invio alla competente Procura regionale della Corte dei Conti che al tempestivo adempimento dell'onere stesso. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte d'appello aveva ritenuto, in una fattispecie di cessione del credito, che fosse onere della debitrice ceduta provare il mancato adempimento della trasmissione ex art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 2002, invocando anche il principio di vicinanza della prova, e non, invece, che fosse onere della creditrice cessionaria documentare di avere agito in giudizio sulla scorta di un atto connotato dalla ricorrenza dei requisiti formali e procedurali richiesti, nella specie, per potersi avvalere della ricognizione di debito "titolata" o, in mancanza, provare il rapporto fondamentale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1988, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 23 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8643 del 2003 Rv. 563749 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 2218 del 25/01/2022** (Rv. **663950 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**.

F. (ORLANDO ZON GUSTAVO) contro M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 05/05/2014

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Azione revocatoria della vendita di beni ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.fall. - "Eventus damni" - Oggetto - Lesione della "par condicio creditorum" - Prova - Necessità - Esclusione - Presunzione legale assoluta - Configurabilità - Utilizzazione del prezzo ricavato dalla vendita per il pagamento di un creditore privilegiato - Irrilevanza - Fondamento.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Ai fini della revoca della vendita di propri beni effettuata dall'imprenditore, poi fallito entro un anno, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.fall. (nel testo originario, applicabile "ratione temporis"), l'"eventus damni" è "in re ipsa" e consiste nel fatto stesso della lesione della "par condicio creditorum", ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguente all'atto di disposizione; pertanto, grava sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'acquirente, mentre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall'imprenditore, poi fallito, per pagare un suo creditore privilegiato (eventualmente anche garantito, come nella specie, da ipoteca fondiaria gravante sull'immobile compravenduto) non esclude la possibile lesione della "par condicio", né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7028 del 2006 Rv. 591009 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 2091 del 25/01/2022 (Rv. 663945 - 02)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA.

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro U. (RIZZO ANTONIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/03/2016

113209 OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO Ricognizione di debito da parte della P.A. - Prova della ricognizione mediante confessione o testimonianza - Preclusione.

In tema di ricognizione di debito, ove l'atto ricognitivo provenga da una pubblica amministrazione, lo stesso richiede la forma scritta "ad substantiam" e la prova della sua esistenza e del suo contenuto non può essere fornita né attraverso la confessione, né mediante la testimonianza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 2733, Cod. Proc. Civ. art. 228

Massime precedenti Conformi: N. 25435 del 2007 Rv. 600734 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 2127 del 25/01/2022 (Rv. 663946 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.

A. (GALVANI ANDREA) contro O. (ADDARIO MARIA GIOVANNA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/12/2015

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Aree situate in fascia di rispetto stradale o autostradale - Vincolo d'inedificabilità - Sussistenza - Conseguenze.

Il vincolo di inedificabilità ricadente sulle aree situate in fascia di rispetto stradale o autostradale non deriva dalla pianificazione e dalla programmazione urbanistica, ma è sancito nell'interesse pubblico da apposite leggi che rendono il suolo ad esso soggetto legalmente inedificabile,

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

trattandosi di vincolo dettato per favorire la circolazione e offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitano sulle strade o passano nelle immediate vicinanze, o in queste abitano ed operano, sicché tale vincolo non ha né un contenuto propriamente espropriativo, né può qualificarsi come preordinato all'espropriazione; dunque di esso deve tenersi conto nella determinazione dell'indennità di esproprio, non essendo l'area in questione suscettibile di edificazione in nessun caso, dato che vige il divieto assoluto di costruire su di essa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 septies CORTE COST., Legge 24/07/1961 num. 729 art. 9 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 19 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 89 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 90 CORTE COST., DM Lavori pubblici 01/04/1968

Massime precedenti Conformi: N. 5875 del 2012 Rv. 622323 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 2161 del 25/01/2022 (Rv. 663948 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.** *P.M. CARDINO ALBERTO.* (Conf.)

D. (ALGOZINI ALESSANDRO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 08/05/2015

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Disciplina urbanistica Regione Siciliana - Piano regolatore generale - Non approvato nel termine ex artt. 4 e 19, comma 1, della l.r. siciliana n. 71 del 1978 - Conseguenze.

In base alla disciplina urbanistica della Regione Siciliana, il piano regolatore generale che non sia stato approvato nel termine risultante dal combinato disposto degli artt. 4 e 19, comma 1, della l. r. n. 71 del 1978 diviene efficace a tutti gli effetti, senza la necessità di alcun adempimento pubblicitario, e di esso deve tenersi conto ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio dei terreni compresi in detto piano, ove il titolo ablativo venga emesso dopo l'acquisto di tale efficacia, la quale, tuttavia, non si sostituisce all'approvazione, che deve sempre intervenire ai sensi dell'art. 19, comma 2, della l. r. cit.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 27/12/1978 num. 71 art. 4 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 27/12/1978 num. 71 art. 19 com. 1, Legge Reg. Sicilia 27/12/1978 num. 71 art. 19 com. 2

Sez. 1 - , Ordinanza n. 2129 del 25/01/2022 (Rv. 663947 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

S. (GILI LUIGI) contro C. (PILIA FRANCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 23/11/2015

100031 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO - Fascicolo di parte trasmesso con il fascicolo d'ufficio al giudice d'appello - Mancata costituzione in appello della parte - Documenti allegati al fascicolo di parte - Divieto per il giudice d'appello di tenerne conto.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Il fascicolo di parte che l'attore ed il convenuto debbono depositare nel costituirsi in giudizio dopo avervi inserito, tra l'altro, i documenti offerti in comunicazione, ai sensi dell'art. 165 comma 1 e 166 c.p.c., applicabili anche in appello a norma dell'art. 347 dello stesso codice, pur essendo custodito, a norma dell'art. 72 disp. att. c.p.c., con il fascicolo di ufficio formato dal cancelliere (art. 168 c.p.c.), conserva, rispetto a questo, una distinta funzione ed una propria autonomia che ne impedisce l'allegazione di ufficio nel giudizio di secondo grado ove, come in quello di primo grado, la produzione del fascicolo di parte presuppone la costituzione in giudizio di questa; ne consegue che il giudice di appello non può tenere conto dei documenti del fascicolo della parte, ancorché sia stato trasmesso dal cancelliere del giudice di primo grado con il fascicolo di ufficio, ove detta parte, già presente nel giudizio di primo grado, non si sia costituita in quello di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 168, Cod. Proc. Civ. art. 347, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 71

Massime precedenti Conformi: N. 78 del 2007 Rv. 595644 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9498 del 2019 Rv. 653795 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 2066 del 25/01/2022 (Rv. 663944 - 02)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: SCALIA LAURA. Relatore: SCALIA LAURA.

T. (VIANI ANDREA) contro T. (PANGRAZI LIBERATI ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 30/12/2016

013035 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Questioni relative alla natura rituale o irrituale dell'arbitrato - Prospettazione per la prima volta in sede di impugnazione - Inammissibilità.

È inammissibile l'impugnazione di un lodo fondata su questioni relative alla natura rituale o irrituale dell'arbitrato qualora le questioni medesime risultino prospettate per la prima volta in sede di impugnazione, non essendo state mai sollevate in precedenza nel corso del giudizio arbitrale ex art. 817 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 817 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 2184 del 2000 Rv. 534446 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 2066 del 25/01/2022 (Rv. 663944 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: SCALIA LAURA. Relatore: SCALIA LAURA.

T. (VIANI ANDREA) contro T. (PANGRAZI LIBERATI ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 30/12/2016

013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Inesistenza della clausola compromissoria - Sanabilità della carenza di potere degli arbitri in relazione al successivo comportamento delle parti - Esclusione - Fondamento.

In tema di arbitrato rituale, in caso di clausola compromissoria inesistente il successivo comportamento delle parti non vale a sanare il vizio di carenza di potere degli arbitri, senza che,

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

in contrario, possa essere invocato il disposto dell'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 817 c.p.c., atteso che tale disposizione si riferisce al superamento, da parte degli arbitri, dei limiti loro imposti dal compromesso e non alla diversa ipotesi di originaria e totale carenza di potere, e dovendo escludersi la possibilità di una sua applicazione analogica, ponendosi la competenza arbitrale come derogatoria alla competenza del giudice naturale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 817 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 12175 del 2000 Rv. 540185 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23495 del 2021 Rv. 662186 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 2219 del 25/01/2022 (Rv. 663951 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.

B. (DOSSENA AUGUSTO) contro C. (CALANDRUCCIO MICHELE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PARMA, 14/07/2015

058002 CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 004664/2021 66070701

Massime precedenti Conformi: N. 4664 del 2021 Rv. 660707 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 2075 del 25/01/2022 (Rv. 663790 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: CAIAZZO ROSARIO. Relatore: CAIAZZO ROSARIO.

A. (BARBIERI MAURIZIO) contro P. (FERRO CARMINE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 17/02/2016

011075 APPALTO (CONTRATTO DI) - VERIFICA - COLLAUDO Appalto pubblico - Buon esito del collaudo - Successiva contestazione di ritardi da parte della P.A. - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di appalto pubblico, il collaudo non costituisce il termine finale per contestare all'appaltatore i ritardi nell'adempimento, poiché tali ritardi esulano dalle questioni tecnico-contabili, che ne sono l'ambito tradizionale, ma attengono all'esatto adempimento, disciplinato dalle norme generali, né il buon esito del collaudo può ingenerare alcun affidamento in capo all'appaltatore, non trattandosi di un atto proveniente dalla P.A., ma da un organo indipendente, quale è il collaudatore, mentre solo l'approvazione del committente determina il consolidamento delle obbligazioni a carico di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1453

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 2091 del 25/01/2022** (Rv. **663945 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**.

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro U. (RIZZO ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/03/2016

113209 OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO Ricognizione di debito - Natura giuridica - Effetti - Rapporto fondamentale - Esistenza - Necessità - Onere probatorio del creditore - Esclusione - Facoltà di prova del debitore - Contenuto e limiti.

La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19929 del 2011 Rv. 619782 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 2217 del 25/01/2022** (Rv. **663949 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**.

B. (FUMAGALLI ALBERTO) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 04/06/2015

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Cessione di credito - In favore di soggetto poi dichiarato fallito - Legittimazione del creditore ai fini della partecipazione al concorso - Anteriorità del credito ceduto - Sufficienza - Anteriorità dell'atto di cessione del credito - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di cessione del credito, in caso di fallimento del debitore ceduto, ai fini dell'ammissione alla procedura fallimentare il cessionario è tenuto a dare la prova del credito e della sua anteriorità al fallimento, qualora venga in discussione la sua opponibilità, ma non anche la prova dell'anteriorità della cessione al fallimento, perché la legge prevede che il cessionario di un credito concorsuale sia tenuto a dare la prova che la cessione è stata stipulata anteriormente al fallimento soltanto ai fini di una eventuale compensazione, ovvero ai fini del voto in un eventuale concordato fallimentare, restando, altrimenti, la cessione opponibile al curatore anche se ha luogo nel corso della procedura.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 56 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 115 com. 2, Legge Falliment. art. 127 com. 8

Massime precedenti Vedi: N. 10454 del 2014 Rv. 631230 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 1650 del 19/01/2022** (Rv. **663943 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **NAZZICONE LOREDANA**.

Relatore: **NAZZICONE LOREDANA**.

D. (PINI ANDREA) contro F.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/07/2017

026018 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Processo - Spese processuali - Difesa di più parti in identica posizione - Compenso - Unicità - Artt. 4 e 8 d.m. n. 55 del 2014 - Aumento in caso di identiche posizioni processuali - Obbligo di motivazione - Sussiste.

Si palesa in violazione di legge la liquidazione di un doppio integrale compenso in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale, e costituite con lo stesso avvocato, essendo dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 d.m. n. 55 del 2014, salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate da detto art. 4 al comma 2, che, nella versione vigente "ratione temporis", prevedeva l'aumento del venti per cento per la seconda parte difesa, senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, prefigurandosi per il giudice l'onere di motivare, sia nell'evenienza in cui ritenga di riconoscere l'aumento, sia nell'evenienza contraria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 97 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 2, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 17215 del 2015 Rv. 636650 - 01, N. 461 del 2020 Rv. 656861 - 02

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 1550 del 19/01/2022** (Rv. **663942 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **SOLAINI LUCA**. Relatore: **SOLAINI LUCA**.

C. (ALTAMURA GIUSEPPE) contro B. (FIANDANESE MARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/04/2017

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Ripetizione di indebito - Interessi anatocistici - Prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale - Grava sull'attore in ripetizione - Produzione del contratto a base del rapporto bancario - Sufficienza ed indispensabilità - Esclusione.

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO In genere.

In materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo; la produzione del contratto posto a base del rapporto bancario è a tal fine: per un verso non indispensabile e per altro verso neppure sufficiente. Non è sufficiente perché, anche qualora sia stato esibito il contratto, resta possibile che l'accordo sugli interessi sia stato stipulato con un atto diverso e successivo; e non è neppure indispensabile, perché anche altri mezzi di prova, quali le presunzioni, unitamente agli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., nonché, al limite, il giuramento, possono valere allo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del debito dell'attore.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33009 del 2019 Rv. 656511 - 01, N. 14428 del 2021 Rv. 661566 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 1650 del 19/01/2022 (Rv. 663943 - 02)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: NAZZICONE LOREDANA.

Relatore: NAZZICONE LOREDANA.

D. (PINI ANDREA) contro F.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/07/2017

162011 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITA' DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETA' Processo - Pluralità di parti - Spese processuali - Condanna in solido - Condizioni - Attore ed interventori - Interventori autonomi - Coincidenza di interessi - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

In materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, ad esempio tra l'attore ed uno o più interventori, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria; ne consegue che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto, ma tanto non si verifica nei confronti della parte che abbia proposto un intervento autonomo nel processo. (Nella specie la S.C. ha rilevato che non sussisteva alcuna comunanza di interessi tra l'attore e gli interventori, tutti soccombenti, che potesse giustificare una loro condanna in solido al pagamento delle spese processuali, perché erano stati proposti soltanto interventi autonomi, introdotti nei confronti di tutte le parti originarie del processo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 97 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 27476 del 2018 Rv. 651335 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 1649 del 19/01/2022 (Rv. 663560 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: FALABELLA MASSIMO.

Relatore: FALABELLA MASSIMO.

A. (RIZZO ANTONIO) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 24/07/2015

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Copie delle buste paga rilasciate al lavoratore - Valore probatorio.

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento del passivo fallimentare, le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

di quest'ultimo, hanno piena efficacia probatoria del credito insinuato, alla stregua del loro contenuto, obbligatorio e penalmente sanzionato, ferma restando la facoltà del curatore di contestarne le risultanze con altri mezzi di prova, ovvero con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.

Riferimenti normativi: Legge 05/01/1953 num. 4 art. 5, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18169 del 2019 Rv. 654544 - 01, N. 17413 del 2015 Rv. 636263 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 1568 del 19/01/2022 (Rv. 663624 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: NAZZICONE LOREDANA. Relatore: NAZZICONE LOREDANA.

C. (CARNEVALI ANTONELLA) contro B. (MAGAUDDA PAOLA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MESSINA, 16/08/2019

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Provvedimenti meramente conformativi delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale - Impugnabilità con ricorso straordinario per cassazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di ricorso ex art. 709 ter c.p.c. (inserito dall'art. 2 della l. n. 54 del 2006), i provvedimenti del giudice di merito volti alla mera conformazione delle modalità concrete di esercizio della responsabilità genitoriale e di affidamento della prole, in quanto privi del carattere di definitività e di contenuto decisorio, non sono ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da uno dei genitori avverso la decisione del giudice di merito che aveva autorizzato l'altro genitore ad iscrivere il minore presso una scuola nordamericana, con connesso trasferimento della residenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 709 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7, Legge del 2006 num. 54 art. 2

Massime precedenti Conformi: N. 21718 del 2010 Rv. 615019 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 33612 del 2021 Rv. 663106 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 1649 del 19/01/2022 (Rv. 663560 - 02)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO.

A. (RIZZO ANTONIO) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 24/07/2015

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Ammissione allo stato passivo - Indennità supplementare del TFR contemplata dall'Accordo sindacale del 27 aprile 1995 e riconosciuta ai dirigenti in caso di licenziamento per crisi aziendale - Licenziamento intimato per dare attuazione al concordato preventivo - Spettanza - Esclusione.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

103279 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE In genere.

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO In genere.

In sede di ammissione allo stato passivo, va escluso il diritto a conseguire l'indennità supplementare del TFR contemplata dall'Accordo sindacale del 27 aprile 1995 e riconosciuta ai dirigenti in caso di licenziamento per crisi azienda, nel caso in cui il recesso della parte datoriale rifletta una scelta, quanto alla liquidazione del compendio o al risanamento dell'impresa, che è correlata allo stato di crisi di cui all'art. 160 I. fall. e alla gestione negoziata di tale crisi e sia finalizzato, in coerenza con il programma concordatario, a dare attuazione al medesimo, non assumendo rilevanza che il licenziamento sia stato intimato in epoca successiva alla presentazione della domanda di concordato, ma prima che il tribunale si sia pronunciato sull'ammissione alla procedura.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 169 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Contr. Coll. 27/04/1995

Massime precedenti Vedi: N. 12628 del 2000 Rv. 540417 - 01, N. 86 del 2019 Rv. 652536 - 01, N. 9046 del 2004 Rv. 572826 - 01, N. 16498 del 2009 Rv. 609709 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 1648 del 19/01/2022 (Rv. 663559 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

E. (VEGLIO MAURIZIO) contro Q.

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 27/03/2020

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 025875/2021 66248101

Massime precedenti Conformi: N. 25875 del 2021 Rv. 662481 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 1453 del 18/01/2022 (Rv. 663489 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MERCOLINO GUIDO.

Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

S. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (FORNACIARI PIERO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE REGGIO EMILIA, 10/04/2015

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Crediti dello Stato per la restituzione di finanziamenti pubblici - Garanzia SACE - Revoca del beneficio pubblico - Obbligazione "ex lege" - Insorgenza - Applicabilità delle norme in tema di surroga e regresso nella fideiussione - Esclusione - Conseguenze in tema di ammissione al passivo del credito di SACE.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

In tema di finanziamenti pubblici alle imprese coperti da garanzia SACE, la revoca del beneficio, per il venir meno dei requisiti cui ne è subordinato il riconoscimento, comporta l'insorgenza di un'autonoma obbligazione "ex lege" della beneficiaria verso il garante, obbligazione che, trovando la propria autonoma fonte nel sopravvenuto difetto della causa giustificatrice del beneficio, postula l'inapplicabilità delle norme sulla fideiussione ordinaria, degli istituti della surroga e del regresso nonché, infine, della disciplina di cui agli artt. 61 e 62 l.fall., sicché, in caso di fallimento della beneficiaria, SACE è legittimata ad insinuare il proprio credito al passivo, quand'anche consti un pagamento non interamente soddisfattorio a vantaggio dell'istituto di credito in origine garantito, il quale abbia, a sua volta, chiesto ed ottenuto l'ammissione al passivo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 62, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 61, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 123 art. 7, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 123 art. 9, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1949, Cod. Civ. art. 1950

Massime precedenti Vedi: N. 8882 del 2020 Rv. 657867 - 01, N. 6508 del 2020 Rv. 657486 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 1383 del 18/01/2022 (Rv. 663623 - 01)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **DI MARZIO MAURO.** *Relatore:* **DI MARZIO MAURO.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

P. (FLOCCO MARINA) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 24/08/2016

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazioni telematiche - Regime antecedente all'introduzione dell'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012 - Applicabilità dell'art. 147 c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

In tema di notificazione con modalità telematica, nel regime antecedente all'introduzione dell'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221 del 2012, disposta dall'art. 45-bis, comma 2, lett. b), del d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. nella l. n. 114 del 2014, non trova applicazione l'art. 147 c.p.c. - secondo cui le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7.00 e dopo le ore 21.00 - trattandosi di disposizione da interpretare, alla luce della sentenza n. 75 del 2019 della Corte cost., in chiave funzionale alla tutela del diritto del riposo del destinatario, diritto che non è attinto dall'effettuazione di una notificazione telematica, con conseguente applicazione della regola generale sui termini per le impugnazioni e fissazione della scadenza alle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 147 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 septies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 45 bis com. 2 lett. B CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 29584 del 2021 Rv. 662706 - 01, N. 4712 del 2020 Rv. 657243 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 1250 del 17/01/2022 (Rv. 663622 - 01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **SOLAINI LUCA.** *Relatore:* **SOLAINI LUCA.** *B. (GIANNELLI GIANVITO) contro M. (ROMITO DOMENICO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 24/08/2016

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Contratto-quadro stipulato nella vigenza della l. n. 1 del 1991 - Requisito della forma scritta - Portata - Conseguenze.

058182 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - IN GENERE In genere.

In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, previsto dall'art. 6, lett. c), della l. n. 1 del 1991 (ratione temporis applicabile), va inteso in senso non strutturale ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato, a pena di nullità (c.d. di protezione), ancorché non prevista espressamente, ove il contratto sia redatto per iscritto ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione del cliente e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.

Riferimenti normativi: Legge 02/01/1991 num. 1 art. 6 lett. C, Cod. Civ. art. 1325 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 9187 del 2021 Rv. 660903 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 1252 del 17/01/2022 (Rv. 663558 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: FALABELLA MASSIMO.

Relatore: FALABELLA MASSIMO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

C. (D'ALESSANDRO PIETRO) contro F. (BACCARI ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/01/2015

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Giudicato sostanziale - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

La preclusione per effetto di giudicato sostanziale può scaturire solo da una statuizione che abbia attribuito o negato "il bene della vita" preteso e non anche da una pronuncia che non contenga statuizioni al riguardo, pur se essa risolva questioni giuridiche strumentali rispetto all'attribuzione del bene controverso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che fosse insuscettibile di passare in giudicato l'enunciazione di puro diritto con cui il giudice del merito aveva escluso che l'inefficacia di una donazione, dichiarata ex art. 64 l. fall., impedisse l'estinzione per consolidazione del diritto di usufrutto che ne formava oggetto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge Falliment. art. 64, Cod. Civ. art. 1014

Massime precedenti Conformi: N. 2038 del 1996 Rv. 496310 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9954 del 2017 Rv. 643856 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 1263 del 17/01/2022 (Rv. 663941 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MARULLI MARCO.

Relatore: MARULLI MARCO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (IMMORDINO GIOVANNI)

Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 18/07/2019

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Dati sensibili - Trattamento in ambito giudiziario - Presupposti - Limiti - Fattispecie.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Il trattamento dei dati personali in ambito giudiziario, anche nel vigore della disciplina di cui al d.lgs. n. 196 del 2003, non è soggetto all'obbligo di informazione ed alla previa acquisizione del consenso purché i dati siano inerenti al campo degli affari e delle controversie giudiziarie che ne scrimina la raccolta, non siano utilizzati per finalità estranee a quelle di giustizia in ragione delle quali ne è avvenuta l'acquisizione e sussista il provvedimento autorizzatorio. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata di accoglimento dell'opposizione proposta avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui l'Autorità Garante aveva intimato ad un consulente tecnico nominato dal P.M. ex art. 359 c.p.p. il pagamento di una somma a titolo di sanzioni per aver costituito una banca dati in cui aveva fatto confluire le risultanze acquisite nel corso dello svolgimento di n. 351 incarichi peritali).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 166 com. 10, Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 101 art. 15

Massime precedenti Vedi: N. 17204 del 2013 Rv. 627201 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 926 del 13/01/2022 (Rv. 663900 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **DI MARZIO MAURO.** Relatore: **DI MARZIO MAURO.**

F. (BIGA FRANCESCO) contro B. (VILLA GIANROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/04/2015

056011 CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Forma scritta - Necessità salvo eccezioni ex art. 117, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993 - Conseguenze - Risultanze del "libro fidi" o del "regolamento di portafoglio" - Sufficienza - Esclusione.

In tema di contratti bancari, l'apertura di credito deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità - a meno che non sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente, stipulato per iscritto, come stabilito dalla delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003, in applicazione dell'art. 117, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993 - non essendo pertanto sufficiente a provarne l'esistenza la circostanza che l'affidamento risulti dal "libro fidi", né che il suo contenuto possa essere ricostruito attraverso l'esame del "regolamento di portafoglio", destinato solo a raccogliere l'insieme delle procedure tecnico operative per la gestione dei titoli.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350

Massime precedenti Vedi: N. 27836 del 2017 Rv. 646064 - 01, N. 7763 del 2017 Rv. 644759 - 01, N. 22385 del 2019 Rv. 655289 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 677 del 12/01/2022 (Rv. 663488 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** Estensore: **RUSSO RITA.** Relatore: **RUSSO RITA.**

P.M. **SANLORENZO RITA.** (Conf.)

E. (RINA COSIMO ANTONIO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 03/06/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Forte radicamento nel territorio del richiedente - Giudizio di comparazione attenuato - Contenuto - Fattispecie.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, se vi è un forte radicamento sul territorio del richiedente asilo, nel giudizio di comparazione tra le condizioni di vita nel paese d'accoglienza e quelle nel paese d'origine, queste ultime assumono una rilevanza proporzionalmente minore: segnatamente, non rileva se le condizioni del paese d'origine siano tali da determinare oggettivamente la lesione dei diritti fondamentali, ma se tale effetto si produca con il rimpatrio, in relazione al divario tra ciò che il migrante ha conseguito in Italia e ciò che irrimediabilmente perderebbe ritornando nel paese natio. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza della corte d'appello che aveva revocato il permesso umanitario ad una cittadina nigeriana senza considerare che era madre di bimbo in età scolare, frequentante l'asilo in Italia, e che la stessa aveva svolto un tirocinio formativo restando ospite della struttura di accoglienza per donne sole con minori, assistita dai servizi sociali).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4455 del 2018 Rv. 647298 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 02, N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 676 del 12/01/2022 (Rv. 663487 - 03)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: RUSSO RITA. Relatore: RUSSO RITA.

P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

J. (GIAMPA' FRANCESCO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 26/09/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Richiedente vittima di tratta - Esclusione di atti persecutori - Valutazione della ricorrenza dei presupposti della protezione umanitaria - Necessità - Contenuto.

In tema di protezione internazionale, ove si accerti la vicenda storica della tratta ma si escluda il rischio attuale di atti persecutori, si dovrà valutare, nel caso in cui la persona non abbia ricevuto il permesso di soggiorno ex art. 18 del d.lgs. n. 286 del 1998, la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria (nella formulazione dell'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 286 del 1998 applicabile "ratione temporis"), comparando la situazione soggettiva e oggettiva della richiedente con riferimento al Paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, ponendo particolare attenzione al fatto che le violenze subite possono essere state fortemente traumatiche e idonee ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona, nonché sulla sua capacità di reinserirsi socialmente in caso di rimpatrio, preservando le inalienabili condizioni di dignità umana.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 18, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 25734 del 2021 Rv. 662407 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 676 del 12/01/2022** (Rv. **663487 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **RUSSO RITA**. Relatore: **RUSSO RITA**.

P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

J. (GIAMPA' FRANCESCO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 26/09/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Tratta ai fini dell'avvio alla prostituzione - Onere di allegazione - Sussistenza - Onere di qualificazione dei fatti allegati - Esclusione - Cooperazione istruttoria del giudice - Contenuto - Consultazione di specifiche fonti informative internazionali sul fenomeno della tratta e delle Linee guida redatte dall'UNHCR - Necessità.

In tema di protezione umanitaria e con riguardo alla tratta ai fini di avvio alla prostituzione, il richiedente asilo ha l'onere di allegare i fatti, ma non di qualificarli, compito questo del giudice che deve, in adempimento del dovere di cooperazione, a tal fine analizzare i fatti allegati, senza modificarli né integrali, comparandoli con le informazioni disponibili, pertinenti e aggiornate sul Paese di origine e sui Paesi di transito, nonché sulla struttura del fenomeno, come descritto dalle fonti convenzionali ed internazionali, e dalle Linee guida per la identificazione delle vittime di tratta redatte dall'UNHCR e dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Legge 27/06/2013 num. 77

Massime precedenti Vedi: N. 24010 del 2020 Rv. 659524 - 01, N. 29056 del 2019 Rv. 655634 - 01, N. 6738 del 2021 Rv. 660736 - 01, N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 05

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 676 del 12/01/2022** (Rv. **663487 - 02**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **RUSSO RITA**. Relatore: **RUSSO RITA**.

P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

J. (GIAMPA' FRANCESCO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 26/09/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Vittime di tratta - Riconoscimento dello status di rifugiato - Condizioni - Onere di cooperazione istruttoria - Contenuto.

In tema di protezione internazionale, alle vittime di tratta può essere riconosciuto lo status di rifugiato purché siano soddisfatti tutti gli elementi contenuti nella definizione datane dagli artt. 2 e segg. del d.lgs. n. 251 del 2007 e in particolare, qualora la tratta abbia come vittime le donne, specie ove siano giovani, prive di validi legami familiari e provenienti da zone povere, essa può considerarsi atto persecutorio in quanto riconducibile alla appartenenza ad un «particolare gruppo sociale» costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata e cioè l'appartenenza al genere femminile. È compito del giudice accertare nel singolo caso, tramite informazioni pertinenti ed aggiornate sul paese di origine, il rischio attuale di ulteriori atti lesivi, dello stesso tipo di quelli già subiti, ovvero anche diversi ma che possono comunque qualificarsi come atti persecutori, quali atti discriminatori fondati sul genere.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8 lett. D

Massime precedenti Vedi: N. 24573 del 2020 Rv. 659572 - 01, N. 9090 del 2019 Rv. 653697 - 01, N. 6738 del 2021 Rv. 660736 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 663 del 11/01/2022** (Rv. **663557 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **IOFRIDA GIULIA.** Relatore: **IOFRIDA GIULIA.**

S. (FODARO FRANCESCO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 08/02/2017

082307 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE - Mantenimento dei figli di genitori non coniugati - Accordo sulle modalità di contribuzione al loro mantenimento - Ammissibilità quale espressione di autonomia privata - Limiti- Interesse morale e materiale della prole.

In tema di mantenimento dei figli nati da genitori non coniugati, alla luce del disposto di cui all'art.337 ter comma 4 c.c., anche un accordo negoziale intervenuto tra i genitori non coniugati e non conviventi, al fine di disciplinare le modalità di contribuzione degli stessi ai bisogni e necessità dei figli, è riconosciuto valido come espressione dell'autonomia privata e pienamente lecito nella materia, non essendovi necessità di un'omologazione o controllo giudiziale preventivo; tuttavia, avendo tale accordo ad oggetto l'adempimento di un obbligo "ex lege", l'autonomia contrattuale delle parti assolve allo scopo solo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta ed incontra un limite, sotto il profilo della perdurante e definitiva vincolatività fra le parti del negozio concluso, nell'effettiva corrispondenza delle pattuizioni in esso contenute all'interesse morale e materiale della prole.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 ter com. 4

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21761 del 2021 Rv. 661859 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 604 del 11/01/2022** (Rv. **663899 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.** Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.** P.M. **CARDINO ALBERTO.**
(Conf.)

M. (BORGHESANI VALERIO) contro P.

Rigetta, TRIBUNALE PER I MINORENNI MILANO, 27/06/2019

037115 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - POTESTA' DEI GENITORI (TITOLARITA') - GIUDICE TUTELARE - IN GENERE Autorizzazione al trattamento trasfusionale in occasione di accertamento diagnostico - Reclamo dei genitori - Effettuazione dell'accertamento senza necessità di trasfusioni - Interesse ad agire - Esclusione - Fondamento.

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE In genere.

In tema di impugnazione del provvedimenti del giudice tutelare, ove quest'ultimo autorizzi i medici a praticare su un minore, contro la volontà di quest'ultimo e dei suoi genitori, testimoni di Geova, le trasfusioni ematiche eventualmente necessarie nel corso di un accertamento diagnostico (nella specie, una biopsia), non sussiste l'interesse dei genitori a reclamare il relativo decreto, qualora l'accertamento risulti nel frattempo eseguito senza il ricorso a trasfusioni, dovendo l'interesse ad agire sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione o l'impugnazione, ma anche in quello in cui è assunta la decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 343, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 44, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 45, Cod. Civ. art. 344

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 662 del 11/01/2022** (Rv. **663556 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **FIDANZIA ANDREA**. Relatore: **FIDANZIA ANDREA**.

F. (*FERRARI GIUSEPPE*) contro I. (*FORMICA DOMENICO*)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 15/06/2017

058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE - Contratto preliminare avente ad oggetto la cessione di quote sociali - Successivo contratto definitivo privo di alcune pattuizioni già inserite nel primo - Rinuncia ad esse - Indagine del giudice - Necessità - Contenuto - Fondamento.

058054 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE In genere.

L'omessa riproduzione, nel contratto definitivo di cessione di quote sociali, di una clausola già inserita nel preliminare non comporta, necessariamente, la rinuncia alla pattuizione ivi contenuta, che non resta assorbita ove sussistano elementi in senso contrario ricavabili dagli atti ovvero offerti dalle parti. Ne consegue che il giudice è tenuto ad indagare sulla concreta intenzione delle parti, tanto più che il negozio di cessione richiede la forma scritta solo al fine dell'opponibilità del trasferimento delle quote alla società e non per la validità o la prova dell'accordo, per cui occorre verificare se, con la nuova scrittura, le parti si siano limitate, o meno, solo a "formalizzare" la cessione nei confronti della società, senza riprodurre tutti gli impegni negoziali in precedenza assunti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22984 del 2014 Rv. 633247 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 614 del 11/01/2022** (Rv. **663555 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**. Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**.
(Conf.)

G. (*IOVANE CLAUDIO*) contro B. (*POZZAN FAUSTO*)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/01/2017

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Provvedimenti meramente attuativi dell'affidamento dei figli minori - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento.

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

In materia di separazione personale, i provvedimenti aventi ad oggetto le modalità concrete del mero collocamento dei figli minori in regime di affidamento condiviso ovvero presso uno dei genitori affidatari non sono ricorribili per cassazione, non potendo riconoscersi alla relativa statuizione, priva di attitudine al giudicato in quanto modificabile in ogni momento a prescindere dalla sopravvenienza di fatti nuovi, i caratteri della decisorietà e definitività ai fini della proponibilità del mezzo di ricorso ex art. 111, comma 7, Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 337 quinquies, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 33609 del 2021 Rv. 663267 - 01, N. 28724 del 2020 Rv. 659934 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32359 del 2018 Rv. 651820 - 02

Sez. 1 - , Sentenza n. 621 del 11/01/2022 (Rv. 663685 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MERCOLINO GUIDO.

Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

I. (CANZONIERI CLAUDIO) contro M. (DOSCHI GIAMPAOLO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 28/03/2019

081178 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE Espropriazione presso terzi - Fallimento del debitore esecutato - Successivo pagamento del terzo pignorato al creditore pignorante - Azione di ripetizione - Prescrizione - Decorrenza.

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO In genere.

In tema di ripetizione dell'indebito, il soggetto pignorato che, in sede di espropriazione presso terzi, e dopo la dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, in qualità di "debitor debitoris", versi al creditore pignorante le somme a lui assegnate, ha diritto a ottenere da quest'ultimo la restituzione di quanto corrisposto, ma il termine di prescrizione della relativa azione decorre dalla data del pagamento, e non dal passaggio in giudicato della sentenza che, su domanda del curatore, pronunci l'inefficacia ex art. 44 l.fall. del pagamento stesso, avendo quest'ultima natura meramente dichiarativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1227 del 2016 Rv. 638560 - 01, N. 22160 del 2016 Rv. 642671 - 01, N. 7477 del 2020 Rv. 657470 - 02, N. 10867 del 2020 Rv. 658122 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 465 del 10/01/2022 (Rv. 663485 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: PAZZI ALBERTO.

Relatore: PAZZI ALBERTO.

A. (ASCARI DAVIDE) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/07/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Accertata integrazione lavorativa del richiedente - Verifica della compromissione dei diritti fondamentali nel paese di origine - Necessità - Esclusione - Accertamento della probabilità dello scadimento delle condizioni di vita privata o familiare del richiedente in caso di rimpatrio - Sufficienza - Fondamento.

In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che egli dimostri di aver raggiunto nella società italiana, sicché, ove si accerti che

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

è stato raggiunto un apprezzabile livello di integrazione lavorativa del migrante, non è necessaria la verifica che il rimpatrio possa comportare una compromissione dei diritti fondamentali, essendo sufficiente la constatazione che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle sue condizioni di vita privata e/o familiare, tale da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, così integrandosi un serio motivo di carattere umanitario che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, esclude il rifiuto del permesso di soggiorno.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 471 del 10/01/2022 (Rv. 663486 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.**

Relatore: **PAZZI ALBERTO.**

E. (PATRUNO FELICE) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 06/05/2020

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Violazione del "minimo costituzionale" - Protezione umanitaria - Provvedimento del giudice del merito - Mera attestazione di produzioni documentali e di loro inidoneità ai fini dell'integrazione sociale - Mera attestazione dell'insussistenza di motivi di particolare vulnerabilità in caso di rimpatrio - Sussistenza.

Viola il "minimo costituzionale" richiesto per la motivazione, in quanto incapace di rendere percepibili le ragioni su cui la statuizione assunta si fonda, la decisione che esclude la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria dando solo atto che la documentazione prodotta attesta l'esistenza di una condizione di occupazione e di un rapporto di locazione e limitandosi a ritenere le dette circostanze inidonee a dimostrare una concreta integrazione sociale ed economica del richiedente e che quand'anche si fosse voluta ritenere una concreta integrazione la stessa non sarebbe stata sufficiente al riconoscimento della protezione umanitaria, ritenendo non ricorrenti i motivi di particolare vulnerabilità in caso di rimpatrio ma senza specificarne il perché.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 289 art. 5, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 289 art. 19, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 5159 del 2018 Rv. 648409 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 02, N. 8053 del 2014 Rv. 629830 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 467 del 10/01/2022 (Rv. 663898 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.**

Relatore: **PAZZI ALBERTO.**

A. (GORI ANDREA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 03/10/2019

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Figlio minore non convivente residente in Italia - Rilevanza - Fondamento.

Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, deve essere valutata la significativa relazione affettiva del richiedente con il figlio minore residente in Italia, ancorchè non convivente, restando escluso che tale situazione possa avere rilievo solo per l'ottenimento dell'autorizzazione a permanere nel territorio nazionale ex art. 31 d.lgs. n. 286 del 1998, poiché questa norma, posta a tutela dell'interesse del minore, non preclude la valorizzazione delle medesime circostanze in una prospettiva di tutela della condizione del genitore, alla luce degli artt. 2 e 3 Cost., in relazione al rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive con il figlio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Costituzione art. 10, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1347 del 2021 Rv. 660369 - 01, N. 5506 del 2021 Rv. 660543 - 01, N. 32237 del 2021 Rv. 662954 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 190 del 05/01/2022 (Rv. 663552 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO.

L. (BELLOMI ALESSANDRO) contro B. (MACCARONE FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/05/2016

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Ultrattività del mandato alla lite - Cancellazione di società dal registro delle imprese dopo il deposito della sentenza di appello ed in pendenza del termine ex art. 327 c.p.c. - Applicabilità - Conseguenze - Notificazione della impugnazione al difensore della società estinta.

133151 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA' PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI In genere.

Il principio di ultrattività del mandato alla lite, in forza del quale il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento estintivo non si fosse verificato, si applica anche quando, avvenuta la cancellazione della società dal registro delle imprese in data successiva alla pubblicazione della sentenza di appello ed in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, non ne sia possibile, per tale ragione, la declaratoria, ed il procuratore della società estinta non abbia inteso notificare l'evento stesso alla controparte, sicchè quest'ultima, legittimamente, può notificare alla società, pur cancellata ed estinta, il ricorso per cassazione presso il domicilio del suddetto difensore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2312

Massime precedenti Conformi: N. 15724 del 2015 Rv. 636189 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15177 del 2016 Rv. 640969 - 01, N. 23563 del 2017 Rv. 645583 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21970 del 2021 Rv. 661864 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , Ordinanza n. 198 del 05/01/2022 (Rv. 663554 - 02)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

F. (MORSILLO ANDREA) contro P. (GONNELLA GIULIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/05/2017

159292 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Azione del curatore - Omessa o irregolare tenuta della contabilità - Determinazione del danno - Inversione dell'onere della prova - Esclusione - Liquidazione equitativa del danno - Sussistenza.

Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art. 146, comma 2, l.fall., ove la mancanza o l'irregolare tenuta delle scritture contabili renda difficile per la curatela una quantificazione ed una prova precisa del danno che sia riconducibile ad un ben determinato inadempimento imputabile all'amministratore della società fallita, non trova applicazione il principio dell'inversione dell'onere della prova, ma il curatore può invocare a proprio vantaggio la disposizione dell'art. 1226 c.c. e perciò chiedere al giudice di provvedere alla liquidazione del danno in via equitativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2486, Cod. Civ. art. 1223, Legge Falliment. art. 146 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9100 del 2015 Rv. 635451 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 241 del 05/01/2022 (Rv. 663481 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO.

E. (DALLA BONA ROBERTO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/01/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Art. 3 del d.l. n. 13 del 2017 - Testo previgente all'art. 1 del d.l. n. 113 del 2018 - Diniego di asilo della Commissione territoriale - Azione giudiziale - Richiesta della sola protezione umanitaria - Competenza della sezione specializzata in composizione collegiale - Sussistenza - Disciplina.

In tema di immigrazione, durante la vigenza dell'art. 3 del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, e prima delle modifiche introdotte dall'art. 1 del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2018, anche se, a seguito del diniego di asilo da parte della Commissione territoriale, è proposta esclusivamente domanda di protezione umanitaria, la competente sezione specializzata del tribunale giudica in composizione collegiale, secondo il rito speciale di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, pronunciando decreto non impugnabile, ma ricorribile per cassazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 3 CORTE COST., Legge 13/04/2017 num. 46, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 1, Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis CORTE COST., Costituzione art. 10

Massime precedenti Conformi: N. 14681 del 2020 Rv. 658389 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 16458 del 2019 Rv. 654637 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2120 del 2020 Rv. 656808 - 01, N. 13575 del 2020 Rv. 658236 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 198 del 05/01/2022 (Rv. 663554 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

F. (MORSILLO ANDREA) contro P. (GONNELLA GIULIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/05/2017

159365 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - EFFETTI - DIVIETO DI NUOVE OPERAZIONI Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori - Onere della prova - Ripartizione tra attore e convenuto - Poteri gestori degli amministratori conseguenti allo scioglimento della società - Limiti.

Colui che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria; spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2486, Cod. Civ. art. 2447, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2156 del 2015 Rv. 634155 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 191 del 05/01/2022 (Rv. 663897 - 02)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: NAZZICONE LOREDANA.

Relatore: NAZZICONE LOREDANA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PALERMO, 06/03/2020

027001 AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE Confisca di quote di s.r.l. per reati di criminalità organizzata - Azione di responsabilità del Ministero e dell'ANBSC nei confronti degli amministratori e dei sindaci - Domanda riconvenzionale di manleva contro gli attori - Difesa erariale - Sussistenza - Fondamento.

159010 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

In tema di confisca in sede penale di quote di s.r.l. per reati di criminalità organizzata, ove il Ministero dell'economia e delle finanze, titolare dei beni confiscati, unitamente all'ANBSC, Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, promuova l'azione di responsabilità prevista dagli artt. 2476 e 2407 c.c. nei confronti degli amministratori e dei sindaci della società e questi ultimi formulino domanda riconvenzionale di manleva contro gli attori, allegandone la corresponsabilità nella causazione del danno, la difesa in giudizio di questi ultimi è pienamente espletata dalla costituita Avvocatura dello Stato, sia a favore dell'azione di responsabilità sia contro l'avversa domanda

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

riconvenzionale, senza che abbia rilievo la l'erronea dichiarazione di contumacia, riferita alla domanda di manleva, essendo essi presenti nel processo sin dall'inizio. (Principio di diritto enunciato nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2407, Cod. Civ. art. 2476 com. 3 PENDENTE, Cod. Civ. art. 2477 com. 4 PENDENTE, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 1, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 114 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Sez. 1 - , Ordinanza n. 192 del 05/01/2022 (Rv. 663553 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: NAZZICONE LOREDANA.

Relatore: NAZZICONE LOREDANA.

L. (AZZARITA MARIO) contro I. (CODINI FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/08/2017

028016 AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI Trasferimento di azienda - Cessione automatica dei rapporti contrattuali - Condizioni - Fattispecie.

La regola della cessione "ex lege" dei contratti di azienda che non abbiano carattere personale, di cui all'art. 2558 c.c., vige solo se non è pattuito diversamente; tale diverso accordo è ravvisabile, come nella specie, nell'ipotesi di cessione di azienda da parte dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi degli artt. 62 e 63 del d.lgs. n. 270 del 1999, allorché, secondo l'insindacabile accertamento del giudice del merito condotto ex artt. 1362 e ss. c.c., risulti che la volontà delle parti sia stata limitata alla cessione del compendio aziendale, nella consistenza risultante nel corso del procedimento previsto dalle norme menzionate, senza rilievo dei contratti successivamente conclusi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2558, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 62, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 63

Massime precedenti Vedi: N. 15 del 2020 Rv. 656332 - 01, N. 3128 del 2020 Rv. 657143 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 191 del 05/01/2022 (Rv. 663897 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: NAZZICONE LOREDANA.

Relatore: NAZZICONE LOREDANA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PALERMO, 06/03/2020

133108 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE Confisca di quote di s.r.l. per reati di criminalità organizzata - Qualità di socio pubblico dello Stato - Azione di responsabilità di quest'ultimo nei confronti di amministratori e sindaci - Domanda di manleva dei convenuti nei confronti dello Stato - Natura - Domanda riconvenzionale - Fondamento - Conseguenze.

In tema di confisca in sede penale di quote di s.r.l. per reati di criminalità organizzata, nel caso in cui lo Stato, in qualità di socio pubblico, promuova l'azione di responsabilità prevista dagli artt. 2476 e 2407 c.c. nei confronti degli amministratori e dei sindaci, la "chiamata in giudizio" dello stesso attore ad opera degli esponenti aziendali convenuti, che ne alleghino la corresponsabilità formulando domanda di manleva, non rientra nella fattispecie dell'art. 106 c.p.c. ma, essendo proposta nei confronti di chi è già parte in causa, costituisce una domanda

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

riconvenzionale che, ai sensi dell'art. 167, comma 2, c.p.c., deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. (Principio di diritto enunciato nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2407, Cod. Civ. art. 2476 com. 3 PENDENTE, Cod. Civ. art. 2477 com. 4 PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3

Sez. 1 - , Ordinanza n. 193 del 05/01/2022 (Rv. 663621 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

N. (PARENTI PATRIZIA) contro C. (SARTORI FILIPPO)
Rigetta, TRIBUNALE TREVISO, 20/01/2016

081276 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE Rivendica di beni mobili - Denaro in custodia presso il depositario fallito - Esperibilità dell'azione - Condizioni - Fondamento.

Il denaro è suscettibile di essere rivendicato ai sensi dell'art. 103 l.fall. nei confronti del depositario fallito, poiché quest'ultimo ne acquista la proprietà, in applicazione dell'art. 1782 c.c., solo se alla consegna si aggiunge l'attribuzione della facoltà di servirsene, sicché, in assenza di tale attribuzione, può essere effettuata la restituzione in natura, che non impone la riconsegna delle stesse cose ricevute ("idem corpus"), essendo sufficiente che si tratti di cose dello stesso genere, qualità e quantità.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1178, Cod. Civ. art. 1782, Cod. Civ. art. 1766

Massime precedenti Conformi: N. 2737 del 2021 Rv. 660560 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 1891 del 2018 Rv. 646856 - 01, N. 30894 del 2017 Rv. 647292 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13511 del 2021 Rv. 661453 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 221 del 05/01/2022 (Rv. 663480 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: CARADONNA LUNELLA. Relatore: CARADONNA LUNELLA.

B. (RICCI MASSIMO) contro M.

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE ASCOLI PICENO, 19/02/2020

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Espulsione - Accompagnamento coattivo alla frontiera - Diritto del destinatario ad essere tempestivamente informato - Sussistenza - Fissazione dell'udienza di convalida dopo l'emissione del decreto - Necessità - Assenza dei presupposti - Conseguenze.

In tema di accompagnamento coattivo alla frontiera a seguito di decreto di espulsione, il destinatario del provvedimento ha diritto di essere tempestivamente informato del relativo decreto adottato dal Questore, oltre che dell'udienza di convalida, la quale deve necessariamente essere fissata dopo l'emissione del decreto che ne costituisce l'oggetto ed a seguito della

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

comunicazione di quest'ultimo al giudice di pace, sicchè, in assenza di tali presupposti, l'udienza di convalida è nulla, al pari del decreto di convalida.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 5715 del 2008 Rv. 602291 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 65 del 04/01/2022 (Rv. 663896 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO.

S. (VITALE GIANLUCA) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 04/02/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Cittadino dell'Unione europea - Allontanamento ai sensi dell'art. 20, comma 9, d.lgs. n. 30 del 2007 - Autorità competente - Ministero dell'Interno - Decreto emesso dal Prefetto - Nullità - Esclusione - Incompetenza relativa - Sussistenza - Conseguenze.

In applicazione dell'art. 20, comma 9, d.lgs. n. 30 del 2007, il decreto di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza del cittadino dell'Unione europea, che abbia soggiornato nei precedenti dieci anni nel territorio dello Stato, deve essere adottato dal Ministro dell'Interno ma, se viene emanato dal Prefetto, è viziato da semplice incompetenza relativa, e non da nullità, essendo il Prefetto un'articolazione del Ministero dell'Interno, che ha competenze in questa materia, tant'è che, una volta instaurato il giudizio di impugnazione nei confronti del Ministero, unico soggetto processualmente legittimato, l'eventuale vizio d'incompetenza resta privo di rilievo, dovendosi solo valutare la sussistenza o meno del diritto del ricorrente di permanere in Italia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 20 com. 7, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 20 com. 9

Sez. 1 - , Ordinanza n. 53 del 04/01/2022 (Rv. 663684 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: NAZZICONE LOREDANA.

Relatore: NAZZICONE LOREDANA.

L. (GHIDINI GUSTAVO) contro B. (VANZETTI ADRIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/05/2017

031047 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - IN GENERE "Secondary meaning" - Nozione - Tutela - Onere della prova.

In tema di segni distintivi, il cd. "secondary meaning" sussiste quando il marchio, in origine sprovvisto di capacità distintiva per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, acquista tale capacità in conseguenza del consolidarsi del suo uso sul mercato. In tale ipotesi, il titolare del marchio può agire in contraffazione, fermo restando che, ai sensi dell'art. 121 d.lgs. n. 30 del 2005, l'onere di provare la nullità del segno distintivo grava su chi lo contesta e, una volta fornita tale prova, spetta al titolare del marchio dimostrarne la secondarizzazione e, cioè, l'acquisizione della rinomanza prima della registrazione.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 13, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 121, Decreto Legisl. 04/12/1992 num. 480, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2569

Massime precedenti Vedi: N. 22953 del 2015 Rv. 637809 - 01, N. 10071 del 2008 Rv. 603132 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 121 del 04/01/2022 (Rv. 663768 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.)

B. (GIANNI SAVERIO) contro P. (BARONE CARLO MARIA)
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 06/12/2016

081106 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - SPESE Individuazione delle spese a carico del creditore istante - Provvedimento del giudice delegato - Reclamo - Sospensione feriale - Esclusione - Fondamento.

Il provvedimento del giudice delegato con il quale, a seguito della revoca della dichiarazione di fallimento, viene determinata l'entità delle spese da porre a carico del creditore istante costituisce un atto sostanzialmente ricognitivo, regolante la fase di chiusura del procedimento, che può essere assimilato ad un provvedimento del giudice dell'esecuzione, impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi. Ne consegue che, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 36 bis l.fall., il giudizio di reclamo contro la menzionata statuizione del giudice delegato, assumendo una funzione sostitutiva dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., è sottratto, come quest'ultima, alla sospensione feriale dei termini processuali.

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge Falliment. art. 36 bis

Massime precedenti Vedi: N. 12732 del 2011 Rv. 618811 - 01, N. 19941 del 2017 Rv. 645205 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 113 del 04/01/2022 (Rv. 663484 - 01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

T. (CONSOLI XIBILIA FRANCESCO) contro C. (CALABRETTA GIOVANNI)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 27/04/2015

114017 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - IN GENERE Appalto di opere pubbliche - Sospensione dei lavori - Danni conseguenti - Iscrizione di riserva - Necessità - Momento genetico - Determinazione - Criteri

In tema di appalto di opere pubbliche, ai fini della tempestività dell'iscrizione di riserva avente a oggetto la contestazione dell'ordine di sospensione dei lavori e della richiesta di risarcimento dei conseguenti danni, si deve distinguere l'ipotesi in cui l'illegittimità della sospensione sia originaria, nel qual caso l'appaltatore deve inserire la riserva nello stesso verbale di sospensione, da quella in cui l'illegittimità emerge in un momento successivo, sia perché originariamente

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

legittima, diventi solo successivamente illegittima, sia perché l'idoneità della stessa a produrre pregiudizio emerga in epoca successiva alla sua adozione, nel qual caso l'appaltatore può apporre la riserva anche nel verbale di ripresa dei lavori

Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 36, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54, DPR 05/10/2010 num. 207 art. 190, DPR 05/10/2010 num. 207 art. 191

Sez. 1 - , Ordinanza n. 115 del 04/01/2022 (Rv. 663551 - 01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

T. (ARIETA GIOVANNI) contro A. (BREVEGLIERI LUCA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/02/2016

100233 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO Presso il domicilio effettivo - Esito negativo della notifica - Causa imputabile al richiedente - Conseguenze - Riattivazione della procedura notificatoria - Escusione

In tema di impugnazione, qualora la notifica presso il procuratore costituito abbia avuto esito negativo per circostanze imputabili al richiedente, non è data al notificante, una volta decorso il termine di impugnazione, la possibilità di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, affinché la notifica abbia effetto dalla data iniziale di attivazione dello stesso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, in quanto il ricorrente, in occasione della prima notifica, aveva colpevolmente omesso di consultare l'albo professionale, peraltro ormai informatizzato ed accessibile telematicamente, affidandosi invece alle indicazioni, non più attuali, contenute nell'atto di appello e nella sentenza impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25339 del 2015 Rv. 638122 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 3818 del 2009 Rv. 607092 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 82 del 04/01/2022 (Rv. 663483 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: CAIAZZO ROSARIO. Relatore: CAIAZZO ROSARIO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

M. (DI TILLIO MARIA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 05/03/2019

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Provvedimenti "de potestate" - Reclamo dinanzi la Corte di appello - Ammissibilità - Ragioni.

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

I provvedimenti che incidono sul diritto degli ascendenti ad instaurare ed a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, ai sensi dell'art. 317 bis c.c., nel testo novellato dall'art. 42 del d.lgs. n. 154 del 2013, al pari di quelli ablativi della responsabilità genitoriale emessi dal

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 336 c.c., hanno attitudine al giudicato "rebus sic stantibus", in quanto non revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi, definendo essi procedimenti che dirimono comunque conflitti tra posizioni soggettive diverse e nei quali il minore è "parte"; pertanto, seppure adottati in via provvisoria e urgente, incidendo su diritti personalissimi e di rango costituzionale, hanno carattere decisorio e sono reclamabili dinanzi la Corte di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 317 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 336 com. 2, Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 337 quinquies, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/12/2013 num. 154 art. 42, Decreto Legisl. 28/12/2013 num. 154 art. 55

Massime precedenti Conformi: N. 19780 del 2018 Rv. 649955 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 10291 del 2014 Rv. 631255 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 43 del 04/01/2022 (Rv. 663478 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

S. (BORSALINO MASSIMILIANO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 28/04/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale – Notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza- Violazione dei termini a comparire - Sanatoria ai sensi dell'art. 291 c.p.c. – Applicabilità.

Nel giudizio di appello nel rito della protezione internazionale, alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza oltre il termine stabilito dal giudice, in mancanza di costituzione dell'appellato, consegue non già l'improcedibilità dell'appello, bensì la nullità della notificazione suscettibile, perciò, di essere rinnovata, previa fissazione di una successiva udienza e concessione di un nuovo termine per la notifica, in applicazione dell'art. 291 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12691 del 2019 Rv. 654014 - 01, N. 11549 del 2019 Rv. 653767 - 01, N. 13128 del 2010 Rv. 613312 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 120 del 04/01/2022 (Rv. 663620 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.

G. (DRAGOTTI GUALTIERO LUCA) contro C. (PICCIONE GUIDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/05/2017

031040 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - VIOLAZIONE DI PRIVATIVA - IN GENERE Brevetto per invenzioni industriali - Contraffazione per equivalenza - Accertamento - Modalità.

In tema di brevetti per invenzioni industriali, ai fini della verifica della contraffazione per equivalenza, il giudice, in applicazione dell'art. 52, comma 3 bis, d.lgs. n. 30 del 2005 (inserito dal d.lgs. n. 131 del 2010), deve preliminarmente determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, individuando analiticamente le singole caratteristiche del trovato, così come

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

espressamente rivendicate nel testo brevettuale, interpretate anche sulla base della loro descrizione e dei disegni allegati, e successivamente accertare se ogni elemento così rivendicato si ritrovi nel prodotto accusato della contraffazione, anche solo per equivalenti, intendendosi come tali, secondo una delle possibili metodologie utilizzabili, quelle varianti del trovato che possano assolvere alla stessa funzione degli elementi propri del prodotto brevettato, seguendo sostanzialmente la stessa via dell'inventore e pervenendo al conseguimento dello stesso risultato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 52 com. 3, Decreto Legisl. 13/08/2010 num. 131 art. 29 com. 3, Cod. Civ. art. 2584

Massime precedenti Vedi: N. 21405 del 2019 Rv. 655429 - 01, N. 2977 del 2020 Rv. 656624 - 01, N. 22351 del 2015 Rv. 637807 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 48 del 04/01/2022 (Rv. 663479 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO.

B. (CASSINELLI ROBERTO NICOLA) contro F. (ESPOSITO MARIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/03/2014

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA - Assorbimento cd. improprio di una domanda - Nozione - Conseguenze in materia di impugnazione - Fattispecie.

In tema di assorbimento cd. improprio, nel caso di rigetto di una domanda in base alla soluzione di una questione di carattere esaustivo che rende vano esaminare le altre, sul soccombente non grava l'onere di formulare sulla questione assorbita alcun motivo di impugnazione, ma è sufficiente, per evitare il giudicato interno, che censuri o la sola decisione sulla questione giudicata di carattere assorbente o la stessa statuizione di assorbimento, contestando i presupposti applicativi e la ricaduta sulla effettiva decisione della causa. (In applicazione del principio, la S.C. ha precisato che, a fronte di una decisione di primo grado che, decidendo sulla revocatoria di rimesse in conto corrente, ha rigettato la domanda per difetto di scientia decoctionis, senza nulla dire sulla revocabilità delle rimesse, l'appellante correttamente può limitarsi a sostenere, nel giudizio di impugnazione, che la banca fosse consapevole della situazione di decozione del correntista).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14190 del 2016 Rv. 640482 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28663 del 2013 Rv. 629570 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2816 del 31/01/2022 (Rv. 663800 - 01)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: NAZZICONE LOREDANA. Relatore: NAZZICONE LOREDANA.

F. (CAPOROSSI CRISTINA) contro Z.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 08/09/2020

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Sospensione della responsabilità genitoriale - Reclamo - Declaratoria di inammissibilità - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

In tema di misure convenienti nell'interesse dei minori, il decreto con cui la corte d'appello dichiara inammissibile il reclamo contro la statuizione del tribunale per i minorenni, che sospenda la responsabilità genitoriale, attiene a un provvedimento privo dei caratteri di decisorietà e definitività e, pertanto, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la declaratoria d'inammissibilità del reclamo proposto nei confronti di un provvedimento provvisorio e non definitivo di sospensione della responsabilità genitoriale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 330, Cod. Proc. Civ. art. 742, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 18149 del 2018 Rv. 649897 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 1668 del 2020 Rv. 656983 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28724 del 2020 Rv. 659934 - 01, N. 31902 del 2018 Rv. 651898 - 01, N. 24638 del 2021 Rv. 662541 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2899 del 31/01/2022 (Rv. 663802 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.
F. (CARROLI ANDREA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, TRIBUNALE PERUGIA, 13/01/2020

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSALE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE Amministrazione straordinaria - Allegazione della prededucibilità del credito già insinuato in via chirografaria - "Emendatio libelli" - Configurabilità - Condizioni.

In tema di amministrazione straordinaria, l'allegazione - dopo il deposito del progetto di stato passivo ma prima dell'udienza di verifica - di una ragione di prededucibilità del credito già insinuato in via chirografaria integra una ammissibile precisazione (o "emendatio") della domanda, e non già una inammissibile "mutatio libelli", qualora i fatti costitutivi della prededuzione siano stati già tempestivamente dedotti con la richiesta di insinuazione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 367 art. 93 com. 3, Regio Decr. 16/03/1942 num. 367 art. 95 com. 2, Regio Decr. 16/03/1942 num. 367 art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26225 del 2017 Rv. 646250 - 01, N. 15724 del 2019 Rv. 654456 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. **6 - 1, Ordinanza n. 2855 del 31/01/2022** (Rv. **663801 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** Estensore: **FALABELLA MASSIMO.** Relatore:
FALABELLA MASSIMO.

D. (ANNONI LAURA) contro U.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/04/2020

054004 CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CHIUSURA DEL CONTO - PAGAMENTO DEL SALDO
Piano di rientro concordato tra banca e cliente - Natura meramente ricognitiva - Conseguenze -
Clausole negoziali - Nullità per difetto di forma - Deducibilità - Fondamento.

*In tema di conto corrente bancario, la presenza di un piano di rientro concordato tra banca e
cliente, che abbia natura meramente ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della
nullità delle clausole negoziali per difetto di forma scritta e pertanto non esonera la banca, attrice
in giudizio per il pagamento del saldo, dal documentare le condizioni convenute nel contratto di
conto corrente.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art.
2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19792 del 2014 Rv. 632172 - 01

Sez. **6 - 1, Ordinanza n. 2411 del 27/01/2022** (Rv. **663759 - 01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** Estensore: **CAMPESE EDUARDO.**

T. (TONACHELLA AMEDEO) contro D. (ESPOSITO WALTER)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/02/2020

081078 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA
(DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IN GENERE - Decadenza dal beneficio del termine ex art.
1186 c.c. - Derogabilità contrattuale - Valutazione ai fini di cui all'art. 15, ultimo comma, legge
fall. - Sussiste - Fallimento - Fattispecie.

*La disposizione dell'art. 1186 c.c., che consente al creditore di esigere immediatamente la
prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se
questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le
garanzie promesse, può essere derogata dalle parti o dalla disciplina particolare dei singoli
contratti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto, ai fini del superamento del limite minimo di fallibilità
di cui all'art. 15 l.fall., non scaduto il residuo prezzo relativo alla cessione di quote nella quale le
parti avevano stabilito che la decadenza dal beneficio del termine operasse soltanto in caso di
mancato pagamento di due rate di prezzo, in quanto evento non ancora verificatosi al momento
della decisione).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1186

Massime precedenti Vedi: N. 20042 del 2020 Rv. 659023 - 01

Sez. **6 - 1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022** (Rv. **663758 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** Estensore: **CARADONNA LUNELLA.** Relatore:
CARADONNA LUNELLA.

S. (ODDONE ANNA ROSA) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 22/01/2021

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nuova formulazione - Fatto decisivo - Nozione - Preciso accadimento o circostanza - Irrilevanza delle mere questioni o argomentazioni - Conseguente inammissibilità del motivo irritalmente formulato. Fattispecie.

L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'"omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritalmente formulate. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso volto a censurare la decisione del giudice d'appello che aveva omesso di considerare la condizione di vulnerabilità del ricorrente, con riferimento alla sua integrazione sociale ed alla condizione di insicurezza del paese d'origine, invocata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, in quanto ritenute questioni non tali da portate ad un esito diverso della controversia.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21152 del 2014 Rv. 632989 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8053 del 2014 Rv. 629830 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2265 del 26/01/2022 (Rv. 663757 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: CARADONNA LUNELLA. Relatore: CARADONNA LUNELLA.

O. (MARUCCO IRENE) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 22/01/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 025312/2020 65957701

Massime precedenti Conformi: N. 25312 del 2020 Rv. 659577 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2236 del 26/01/2022 (Rv. 663756 - 01)

Presidente: MELONI MARINA. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.

P. (DI MONTE VINCENZO) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 10/09/2019

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Revocazione (Giudizio di) - Motivi di Revocazione - Errore di fatto - Nozione - Fattispecie.

L'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali. (Nella specie, a fronte della prospettazione della ricorrente che aveva lamentato la mancanza

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

nel carteggio processuale del contratto cd. di servicing e l'insufficienza dell'ulteriore documentazione prodotta per dimostrare la legittimazione attiva della società incaricata di riscuotere un credito cd. a sofferenza, la S.C. ha escluso l'esistenza di un vizio revocatorio, evidenziando trattarsi di fatti oggetto di controversia ed implicanti un'attività valutativa del giudice).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. N. 4

Massime precedenti Conformi: N. 26890 del 2019 Rv. 655451 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2234 del 26/01/2022 (Rv. 663755 - 01)

Presidente: **BISOONI GIACINTO.** *Estensore:* **CARADONNA LUNELLA.** *Relatore:* **CARADONNA LUNELLA.**

contro

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PESARO, 16/03/2021

100188 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - Ricorso per cassazione - Mancanza di indicazione espressa della parte resistente - Notificazione a due soggetti diversi - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Fondamento.

È inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c., quando manchi un'espressa indicazione della parte contro la quale è proposto e vi siano due notificazioni dirette a soggetti diversi, sicchè non è possibile al lettore individuare il destinatario del ricorso, neppure nel soggetto cui l'atto sia stato notificato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 1

Massime precedenti Conformi: N. 13952 del 2014 Rv. 631728 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1826 del 20/01/2022 (Rv. 663754 - 01)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.**

B. (DE TOMA AMEDEO) contro T. (COSEANO PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 20/04/2020

149223 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO OGGETTIVO - "Trust" - Soggettività giuridica - Mancanza - Titolarità di diritti - Esclusione - In capo al "trustee" - Sussiste - Ragioni - Conseguenze - Fattispecie.

Il "trust", previsto dall' art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. n. 364 del 1989, pur essendo riconosciuto soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle società dall'art. 1 della l. n. 296 del 2006, non può, tuttavia, essere ritenuto ente titolare di diritti, dotato di personalità giuridica, in quanto l'effetto proprio di detto istituto è solo quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito amministrato dal "trustee" nell'interesse di uno o più beneficiari. Ne deriva che l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi - dotato altresì di legittimazione processuale - è solo il "trustee". (In applicazione di tale principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che, disattendendo, a sua volta, il gravame, aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva revocato il decreto ingiuntivo azionato

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

dalla banca nei confronti del "trust" sul rilievo del difetto di legittimazione passiva dello stesso, posto che unico titolare dei diritti da esso derivanti doveva considerarsi il "trustee").

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 01/07/1985, Legge 27/12/1996 num. 296, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73, Legge 16/10/1989 num. 364

Massime precedenti Vedi: N. 3986 del 2021 Rv. 660474 - 01, N. 25800 del 2015 Rv. 638136 - 01

Sez. **6 - 1, Ordinanza n. 1200 del 17/01/2022** (Rv. **663542 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**. Relatore: **FALABELLA MASSIMO**.

F. (PORCU SALVATORE) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 23/04/2019

127042 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SOCIETA' Liquidazione della quota del socio - Esigibilità della prestazione - Termine di sei mesi dallo scioglimento del rapporto - Prescrizione - Decorrenza

In tema di liquidazione della quota del socio uscente, l'art. 2289 c.c. prevede, a beneficio del debitore, che il pagamento sia esigibile dal socio creditore decorsi sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto; pertanto la prescrizione del relativo diritto di credito inizia a decorrere dalla scadenza di detto termine semestrale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2285, Cod. Civ. art. 2289, Cod. Civ. art. 2949 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15624 del 2016 Rv. 640671 - 01, N. 7964 del 2017 Rv. 644836 - 01, N. 4366 del 2012 Rv. 621613 - 01

Sez. **6 - 1, Ordinanza n. 1202 del 17/01/2022** (Rv. **663543 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**. Relatore: **FALABELLA MASSIMO**.

G. (CIRIGLIANO DOMENICO CLAUDIO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 25/02/2020

171010 TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN BIANCO Titoli di credito - Assegno bancario - Girata in bianco - Diritto del possessore al pagamento - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie

Il possessore di un assegno bancario in cui non figuri l'indicazione del prenditore oppure cui l'assegno sia stato girato dal primo prenditore o da ulteriori giratari, sia con girata piena che con girata in bianco, ha diritto al pagamento dello stesso in base alla sola presentazione del titolo, senza che, se presentato per il pagamento direttamente all'emittente, quest'ultimo possa pretendere che il titolo contenga anche la firma di girata di colui che ne chiede il pagamento, applicandosi a tali ipotesi la disciplina dei titoli al portatore. (In applicazione del ricordato principio la S.C. ha cassato la decisione con cui la Corte d'appello di Potenza aveva respinto la domanda di pagamento proposta dal possessore di due assegni bancari allo stesso consegnati, previa girata in bianco, dal debitore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2008, Cod. Civ. art. 2009, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 19, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 22

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Massime precedenti Conformi: N. 16556 del 2010 Rv. 614085 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 731 del 2020 Rv. 656756 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1121 del 14/01/2022 (Rv. 663541 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO.

C. (PUSTORINO ELENA) contro B. (LUCONI MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 01/10/2020

131026 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA
Opposizione a decreto ingiuntivo - Sola declinatoria di competenza territoriale ad opera del giudice dell'opposizione - Conseguenze - Riassunzione della causa - Chiamata del terzo non richiesta in precedenza - Ammissibilità - Fondamento.

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE In genere.

La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice "ad quem" non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio. In tale giudizio riassunto è, pertanto, ammissibile l'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo, seppur non avanzata in precedenza, potendo la riassunzione cumulare in sé anche la funzione introduttiva di un nuovo giudizio e non traducendosi ciò in una violazione del contraddittorio, in quanto il chiamato non resta assoggettato alle preclusioni e alle decadenze eventualmente già maturate nella precedente fase del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1372 del 2016 Rv. 638491 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15753 del 2014 Rv. 632112 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 651 del 11/01/2022 (Rv. 663540 - 01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE.

E. (MAIELLARO MICHELE) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE CHIETI, 15/07/2020

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA
- Spese di lite - Omessa statuizione - Conseguenze - Fattispecie.

L'omessa statuizione sulle spese di lite, integra una lesione del diritto costituzionale, di cui agli artt. 24 e 111 Cost., ad una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa che contenga una statuizione sulle spese di lite conseguente al "decisum". Infatti, gli artt. 91-98 c.p.c., stabilendo un obbligo officioso del giudice di provvedere sulle spese del procedimento, hanno natura inderogabile e, in correlazione con l'art. 112 c.p.c., esprimono il principio, che costituisce un cardine della tutela processuale civile, della corrispondenza, necessaria e

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

doverosamente completa, tra le domande delle parti e le statuizioni giudiziali. (Nella specie la S.C. ha ritenuto sussistente il vizio di omessa pronuncia della sentenza impugnata che, nell'accogliere integralmente la domanda di annullamento del decreto di espulsione, aveva omesso ogni statuizione sulle spese di lite).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 9263 del 2017 Rv. 643847 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28308 del 2017 Rv. 646428 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 605 del 11/01/2022 (Rv. 663539 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: MARULLI MARCO. Relatore: MARULLI MARCO.

S. (DISCEPOLO MAURIZIO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA

100127 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Notifica del ricorso in riassunzione non eseguita alla parte personalmente - Nullità - Ordine di rinnovazione - Ammissibilità - Prosecuzione del giudizio nonostante la nullità - Deduzione della questione in cassazione - Nuovo rinvio della causa - Obbligatorietà - Decorso del termine perentorio ex art. 393 c.p.c. nelle precorse fasi processuali - Irrilevanza.

La riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio, con notificazione eseguita presso il domiciliatario o al difensore costituito nelle fasi di merito, anziché alla parte personalmente, è nulla ma non inesistente, stante la possibilità di ricollegare tali soggetti a precedenti designazioni della stessa parte. Pertanto, in applicazione dell'art. 291 c.p.c., il giudice del rinvio non potrà dichiarare, in tale ipotesi, l'estinzione del processo, ma dovrà ordinare la rinnovazione della notificazione, salvo che la parte intimata si sia costituita, così sanando la nullità. Qualora, nonostante l'invalidità, il giudizio sia proseguito, davanti alla Corte di Cassazione a cui la relativa questione venga dedotta, dovrà essere dichiarata la nullità e cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche se nelle more delle precorse fasi processuali sia decorso il termine perentorio ex art. 393 c.p.c., potendo la nullità essere sanata con effetto retroattivo dalla riassunzione della causa dinanzi al giudice del rinvio, ritualmente eseguita dall'una o dall'altra parte, con le forme prescritte dall'art. 392, comma 2, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393

Massime precedenti Conformi: N. 27094 del 2013 Rv. 629458 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 612 del 11/01/2022 (Rv. 663914 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: MARULLI MARCO. Relatore: MARULLI MARCO.

M. (ROMEO MARIO GIUSEPPE) contro P.

Regola competenza

148054 RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI Giudizi di responsabilità civile nei confronti di magistrati - Appartenenti alla sezione

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei Conti - Competenza territoriale - Applicazione del criterio di cui all'art. 11 c.p.p. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

Nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato che abbiano ad oggetto comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati appartenenti alla sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei Conti non si applica lo spostamento di competenza previsto dall'art. 11 c.p.p., poiché agli uffici di vertice delle giurisdizioni speciali è del tutto estraneo il concetto di "ufficio compreso nel distretto di Corte d'appello", menzionato in tale articolo, e la loro rilevanza nazionale consente di estendere ai magistrati che vi appartengono la disciplina prevista per i giudici di legittimità, con la conseguenza che la cognizione della causa è sempre attribuita, secondo i criteri ordinari, al Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 25 c.p.c., quale "forum commissi delicti".

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13475 del 2019 Rv. 653938 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24631 del 2020 Rv. 659452 - 03

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 610 del 11/01/2022 (Rv. 663963 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: MARULLI MARCO. Relatore: MARULLI MARCO.

contro

Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE TORINO, 18/12/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Espulsione del cittadino straniero - Trattenimento presso il CPR - Ennesima proroga - Convalida - Motivazione - Contenuto necessario - Fondamento.

In tema di espulsione del cittadino straniero, il decreto con il quale il giudice di pace convalidi l'ulteriore proroga del trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) non può limitarsi a richiamare le informative dell'autorità di polizia, senza riprodurne il contenuto e, in particolare, senza spiegare in base a quali concreti elementi sia ritenuta probabile l'identificazione dello straniero, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, poiché la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all'art. 13 Cost., e la motivazione "per relationem", pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 29758 del 2020 Rv. 659963 - 02, N. 25875 del 2021 Rv. 662481 - 01, N. 6064 del 2019 Rv. 653101 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 654 del 11/01/2022 (Rv. 663915 - 01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE.

P. (CASTELLARI SILVIA) contro B. (VINCENTI MARCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 23/06/2020

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

082263 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIoglimento - DIVORZIO - IN GENERE Autorizzazione alla conservazione del cognome del marito - Carattere eccezionale - Rispondenza al desiderio della moglie di conservare un tratto identitario - Esclusione - Fondamento.

In tema di divorzio, l'autorizzazione alla donna di conservare il cognome del marito accanto al proprio costituisce una eventualità straordinaria, affidata alla decisione discrezionale del giudice di merito, da compiersi secondo criteri di valutazione propri di una clausola generale, che non possono coincidere con il solo desiderio di conservare, quale tratto identitario, il riferimento a una relazione familiare ormai chiusa, non potendo neppure escludersi che il perdurante uso del cognome del marito possa costituire un pregiudizio per quest'ultimo, ove intenda ricreare, esercitando un diritto fondamentale, un nuovo nucleo familiare riconoscibile socialmente e giuridicamente come legame attuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 7, Cod. Civ. art. 143 bis CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 2 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 3 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 4 CORTE COST.

GENNAIO 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione seconda e sesta
seconda



Sez. 2 - , **Ordinanza n. 2682 del 28/01/2022** (Rv. **663690 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**.

C. (MARTINO ANGELO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 28/11/2016

125178 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - INTERRUZIONE PER PERDITA DEL POSSESSO Possesso non clandestino - Nozione - Requisiti - Effettiva conoscenza del possesso da parte del preteso danneggiato - Necessità - Esclusione - Clandestinità - Condizioni.

In tema di usucapione, ai fini della qualificazione del possesso come non clandestino, è sufficiente che esso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile e non occulto, così da palesare l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere, senza che sia necessaria l'effettiva conoscenza da parte del preteso danneggiato. La clandestinità ricorre, infatti, quando l'azione sia sottratta alla conoscenza dell'interessato in modo da impedirne la reazione ed il ricorso ai rimedi di legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1163

Massime precedenti Vedi: N. 11465 del 2021 Rv. 661096 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 2331 del 26/01/2022** (Rv. **663688 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

S. (BOTTINELLI MASSIMO) contro S. (SORRENTINI ALFONSO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/04/2017

133168 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - COMUNIONE DI CONTROVERSIE Autorizzazione alla chiamata in causa di un terzo - Valutazione discrezionale del giudice - Incensurabilità in sede di appello e di legittimità.

Il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25676 del 2014 Rv. 633471 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 2332 del 26/01/2022** (Rv. **663689 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.** Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

S. (FERRERI ROSA) contro M. (MANZI COSTANZA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRANI, 30/06/2017

135001 PROFESSIONISTI - IN GENERE Studio professionale associato - Centro di aggregazione di interessi - Conseguenze - Legittimazione attiva rispetto ai crediti per prestazioni svolte dai singoli professionisti - Accordi degli associati - Valutazione del giudice - Contenuto.

Lo studio professionale associato, ancorché privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, con la conseguenza che il giudice di merito, che sia chiamato a delibare in ordine alla legittimazione attiva dello studio professionale, ove accerti che gli accordi tra gli associati prevedono l'attribuibilità degli incarichi professionali anche all'associazione e la spettanza ad essa dei compensi per gli incarichi conferiti ai soci, è tenuto ad individuare il soggetto cui, a prescindere dalla procura "ad litem", sia stato conferito l'incarico professionale, oltre a verificare, sulla base del contenuto degli accordi tra i singoli associati per la disciplina dell'attività comune, l'eventuale attribuzione all'associazione del potere di rappresentanza del singolo associato cui l'incarico sia stato direttamente conferito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15694 del 2011 Rv. 618909 - 01, N. 15417 del 2016 Rv. 640947 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 2299 del 26/01/2022** (Rv. **663642 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **GORJAN SERGIO.** Relatore: **GORJAN SERGIO.** P.M. **CERONI FRANCESCA.** (Conf.)

Z. (MANZI ANDREA) contro D. (ZUMERLE FRANCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA

046077 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IN GENERE Comunione "pro indiviso" di beni immobili - Deliberazioni - Applicabilità dei principi elaborati dalla giurisprudenza su deliberazioni condominiali - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Impugnabilità per vizio di eccesso di potere o per conflitto di interesse - Esclusione - Motivi ex art. 1109 c.c. - Sussistenza.

In tema di comunione "pro indiviso" di beni immobili, sono irrilevanti i principi elaborati in materia di assemblea condominiale, sia in ragione della diversità delle regole afferenti alla convocazione e allo svolgimento dell'assemblea, sia della facoltà, concessa ai comunisti, di risolvere ogni questione attraverso l'esercizio del diritto potestativo di richiesta di divisione del bene, sicché le deliberazioni adottate dall'assemblea dei comunisti non possono essere impugnate per il vizio di eccesso di potere assembleare o per conflitto di interesse, ma esclusivamente per le ragioni indicate dall'art. 1109 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1109, Cod. Civ. art. 1111, Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1139

Massime precedenti Vedi: N. 25128 del 2008 Rv. 605461 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 2331 del 26/01/2022** (Rv. **663688 - 02**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

S. (BOTTINELLI MASSIMO) contro S. (SORRENTINI ALFONSO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/04/2017

133090 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - IN GENERE Pluralità di domande giudiziali - Proposizione alternativa o subordinata - Ammissibilità - Condizioni - Onere della domanda e dovere di chiarezza - Conseguenze - Accoglimento di una di esse - Vizio di ultrapetizione - Esclusione - Ragioni - Pertinenza di ciascuna al "petitum".

Nello stesso giudizio possono essere proposte, in forma alternativa o subordinata, due diverse richieste tra loro incompatibili, senza che con ciò venga meno l'onere della domanda ed il dovere di chiarezza che l'attore è tenuto ad osservare nelle proprie allegazioni; ne consegue che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che accolga una delle domande come sopra proposte, in quanto il rapporto di alternatività o di subordinazione tra esse esistente non esclude che ciascuna di esse rientri nel "petitum".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16876 del 2010 Rv. 614082 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 2222 del 25/01/2022** (Rv. **663687 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **PENTA ANDREA**. Relatore: **PENTA ANDREA**.

T. (MILETO SALVATORE) contro D. (DELL'ATTI DAVID)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 16/01/2017

130025 PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO Instaurazione del cautelare in pendenza della causa di merito e costituzione del convenuto con due separate comparse - Proposizione dell'eccezione in quella cautelare anteriore e omessa proposizione in quella successiva - Decadenza dall'eccezione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di procedimento cautelare instaurato in pendenza della causa di merito, ove il convenuto si sia costituito con due separate comparse, proponendo un'eccezione in quella cautelare senza reiterarla nella successiva, non si verifica la decadenza dall'eccezione, in quanto essa incide sul "thema decidendum" ed è, dunque, esaminabile dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12193 del 2001 Rv. 549466 - 01, N. 5904 del 2005 Rv. 580364 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022** (Rv. **663641 - 02**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **PENTA ANDREA**. Relatore: **PENTA ANDREA**.

M. (BALLARINI SERGIO) contro H. (MOSER FRANCESCO)
Rigetta, TRIBUNALE VERONA, 15/11/2016

058264 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO Adempimento parziale - Rifiuto del creditore - Funzione rispettiva degli artt. 1181 e 1455 c.c. - Conseguenze

Gli artt. 1181 e 1455 c.c. si riferiscono a due distinte sfere di applicabilità: il primo attiene alla facoltà del creditore di rifiutare la prestazione parziale e di agire, quindi, per il conseguimento dell'intero, donde la legittimità del rifiuto di un adempimento inesatto; l'art. 1455 riguarda, invece, il potere del contraente di risolvere il contratto a prestazioni corrispettive nel caso d'inadempimento di non lieve entità dell'altra parte. Ne consegue che, dato il diverso ambito di operatività delle due discipline, la condanna del debitore inadempiente al risarcimento del danno può essere pronunciata anche quando, per la scarsa importanza dell'inadempimento, non possa farsi luogo alla risoluzione del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1181, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1665

Massime precedenti Conformi: N. 506 del 2001 Rv. 543143 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022** (Rv. **663641 - 03**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **PENTA ANDREA**. Relatore: **PENTA ANDREA**.

M. (BALLARINI SERGIO) contro H. (MOSER FRANCESCO)
Rigetta, TRIBUNALE VERONA, 15/11/2016

011013 APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - PAGAMENTO - IN GENERE Pagamento parziale - Accettazione da parte del creditore - Effetti - Estinzione del debito - Esclusione - Successiva domanda di risoluzione per inadempimento - Ammissibilità - Condizioni.

L'accettazione da parte del creditore dell'adempimento parziale - che a norma dell'art. 1181 c.c. egli avrebbe potuto rifiutare - non estingue il debito, ma può ridurlo, non precludendo conseguentemente al creditore stesso di azionare la risoluzione del contratto, nè al giudice di dichiararla, ove la parte residuale del credito rimasta scoperta sia tale da comportare ugualmente la gravità dell'inadempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1181, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1665

Massime precedenti Vedi: N. 17140 del 2012 Rv. 623990 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022** (Rv. **663641 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **PENTA ANDREA**. Relatore: **PENTA ANDREA**.

M. (BALLARINI SERGIO) contro H. (MOSER FRANCESCO)
Rigetta, TRIBUNALE VERONA, 15/11/2016

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

138226 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI Fatto non riferibile anche alla controparte e/o genericamente allegato e fatto riferibile alla controparte e/o specificamente allegato - Onere probatorio a carico del deducente - Differenze - Necessità di contestazione solo nella seconda ipotesi - Sussistenza - Conseguenze sulla facoltà di contestazione per la prima volta in grado di appello.

Il deducente è tenuto a provare il fatto genericamente dedotto e/o non rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte anche in assenza di contestazione specifica o generica o di non contestazione da parte di quest'ultima, mentre è tenuto a provare il fatto specificamente dedotto e/o rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte soltanto se specificamente contestato. In ragione di ciò, soltanto nella prima ipotesi è possibile formulare la contestazione per la prima volta anche in grado d'appello, senza che questo giustifichi la rimessione in termini per l'articolazione dei mezzi istruttori, stante l'onere probatorio gravante sul deducente in primo grado, mentre tale facoltà è preclusa nella seconda, avendo quest'ultimo fatto affidamento sulla "relevatio" dall'onere probatorio in ragione dell'assenza di contestazione, senza potervi più provvedere in sede di gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 461 del 2015 Rv. 634077 - 01, N. 20556 del 2021 Rv. 662054 - 02, N. 22461 del 2015 Rv. 637029 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 1765 del 20/01/2022** (Rv. **663535 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **BERTUZZI MARIO**. Relatore: **BERTUZZI MARIO**.

M. (CANALINI FEDERICO) contro M. (RAVETTA CESARE ANTONIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/10/2016

127051 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE Prescrizione presuntiva - Oggetto della presunzione - Compatibilità tra l'eccezione di prescrizione presuntiva e l'eccezione di compensazione - Sussistenza.

In tema di prescrizione presuntiva, l'oggetto della presunzione è costituito da qualsiasi modo di estinzione dell'obbligazione, anche diverso dall'adempimento, sicché la relativa eccezione è da ritenersi compatibile con l'eccezione di compensazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2959

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022** (Rv. **663640 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.

S. (SPAZIANI TESTA EZIO) contro M. (MARELLI FAUSTO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/01/2017

125160 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - IN GENERE Prova dell'usucapione - Coltivazione del fondo - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Intervenuta recinzione del fondo - Prova del possesso "uti dominus" - Sufficienza.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto .

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6123 del 2020 Rv. 657277 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 1742 del 20/01/2022 (Rv. 663575 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

G. (TOGNON SERGIO) contro O. (FARDIN BARBARA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/12/2016

138256 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - PATTI DEL DOCUMENTO - IN GENERE Patti meramente chiarificatori del contenuto contrattuale - Ammissibilità della prova testimoniale - Fattispecie in tema di immobili venduti non a misura né a corpo - Prova testimoniale relativa all'esistenza di una pattuizione sulla misura e l'entità del bene - Ammissibilità.

Nel concetto di patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, in relazione ai quali opera il divieto di ammissione della prova testimoniale di cui all'art. 2722 c.c., non rientrano quelle pattuizioni il cui contenuto od oggetto non risulti in alcun modo previsto dal contratto e che non possono, perciò, ritenersi comprese nel negozio consacrato nell'atto scritto, ma che non siano in contrasto con la volontà contrattuale precisamente e compiutamente espressa, così che la prova testimoniale deve ritenersi ammissibile quando essa non miri ad ampliare, modificare o alterare la disciplina obiettiva prevista nel contratto stipulato per iscritto ma abbia ad oggetto elementi di mera integrazione e chiarificazione del contenuto della volontà negoziale. Ne consegue che, in caso di vendita di un immobile, quando il bene sia stato contrattualmente individuato, nella sua localizzazione e struttura, in modo sufficientemente certo, ma non ne sia stata precisata la consistenza e siano da escludere sia la vendita a corpo che quella a misura oppure di specie, è ammissibile la prova testimoniale volta ad accertare l'intervenuta pattuizione circa la misura del bene e la sua entità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2723

Massime precedenti Conformi: N. 14024 del 2005 Rv. 582387 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28407 del 2018 Rv. 651044 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 1738 del 20/01/2022** (Rv. **663639 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore:

CRISCUOLO MAURO. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Parz. Diff.)

P. (CAVEDAL MARINA) contro P. (GRACIS ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/04/2016

046062 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROMISSIONE INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE - Godimento esclusivo da parte di un comproprietario - Pregiudizio in danno degli altri partecipanti - Configurabilità - Condizioni.

Se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento; ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102

Massime precedenti Conformi: N. 2423 del 2015 Rv. 634127 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 1624 del 19/01/2022** (Rv. **663574 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**.

P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

M. (ZAULI CARLO) contro S. (MORGAGNI LUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 02/08/2016

133140 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE Istanza di ricusazione - Sospensione "ipso iure" del processo - Esclusione - Prosecuzione del giudizio in difetto di riassunzione - Fondamento - Fattispecie.

L'istanza di ricusazione non sospende automaticamente il processo quando il giudice "a quo" ne valuti l'inammissibilità per carenza "ictu oculi" dei requisiti formali, sicchè esso può proseguire senza necessità di impulsi di parte o d'ufficio; ciò al fine di contemperare il diritto delle parti all'imparzialità di giudizio, assicurato dalla circostanza che la delibazione di inammissibilità del giudice "a quo" non può comunque assumere valore ostativo alla rimessione del ricorso al giudice competente, ed al contempo il dovere di impedire l'uso distorto dell'istituto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di proseguire il giudizio, in quanto l'istanza di ricusazione era stata formulata per contestare la mancata ammissione delle istanze istruttorie, e quindi palesemente al di fuori dei motivi di astensione obbligatoria previsti dall'art. 51, comma 1, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25709 del 2014 Rv. 633762 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 1623 del 19/01/2022** (Rv. **663796 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro U. (LAGROTTA IGNAZIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LECCE, 30/03/2017

098130 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITA' (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA') Incarico retribuito attribuito a dipendente pubblico senza previa autorizzazione dell'ente di appartenenza - Necessaria autorizzazione ente di appartenenza - Autorizzazione postuma o "ora per allora" - Possibilità - Esclusione.

Lo svolgimento di incarichi extraistituzionali retribuiti da parte di dipendenti della P.A. è condizionato alla previa autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001, con la conseguenza che la violazione derivante dal conferimento di siffatti incarichi da parte di enti pubblici economici o di soggetti privati, in assenza di autorizzazione, non può essere sanata da un'autorizzazione successiva (ora per allora), stante la specificità del rapporto di pubblico impiego, la necessità di verificare "ex ante" la compatibilità tra l'incarico esterno e le funzioni istituzionali, e tenuto conto altresì della circostanza che il potere sanzionatorio nei confronti del soggetto conferente è attribuito dalla suddetta norma all'Agenzia delle Entrate e non all'amministrazione di provenienza del dipendente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 com. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15098 del 2011 Rv. 618621 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 1515 del 19/01/2022** (Rv. **663632 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**.

P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

B. (SCARSELLI GIULIANO) contro A.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE AREZZO, 11/05/2016

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE Notifica di ricorso per cassazione avverso un provvedimento diverso da quello che si intendeva impugnare - Deposito del ricorso per cassazione avverso il provvedimento che si intendeva impugnare - Successiva tardiva notificazione del ricorso avverso il provvedimento che si intendeva impugnare - Mancata costituzione della controparte - Inesistenza della notificazione - Fondamento - Conseguenze.

La notificazione di un ricorso per cassazione avverso un provvedimento diverso da quello che si intendeva impugnare, seguita dal tempestivo deposito del ricorso avverso il provvedimento che si intendeva impugnare e dalla sua tardiva notificazione, integra un'ipotesi di inesistenza della notificazione riconducibile a quella di totale mancanza materiale dell'atto, non suscettibile, in caso di mancata costituzione della controparte, di sanatoria "ex tunc" ai sensi dell'art. 291 c.p.c. mediante nuova notifica del ricorso, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18121 del 2016 Rv. 641080 - 01, N. 14916 del 2016 Rv. 640603 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 1614 del 19/01/2022** (Rv. **663635 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **ORILIA LORENZO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

B. (BONASIA NICOLA) contro D. (PETRAROTA VITO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 19/03/2015

100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Consulenza di parte - Natura - Mera allegazione difensiva a contenuto tecnico - Conseguenze - Produzione nel giudizio d'appello - Ammissibilità

138035 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI PARTE - IN GENERE In genere.

La consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione, regolata dalle norme che disciplinano tali atti e perciò sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., deve ritenersi consentita anche in appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 20347 del 2017 Rv. 645101 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 1551 del 19/01/2022** (Rv. **663633 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **FALASCHI MILENA**. Relatore: **FALASCHI MILENA**.

Z. (CAPONNETTO VINCENZO) contro A. (MAGAGNA BENITO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 20/10/2016

138158 PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA' - DEL GIURAMENTO DECISORIO
Giuramento Decisorio - Decisorietà della formula - Necessità - Mancanza - Inammissibilità.

È inammissibile il deferimento del giuramento decisorio ove la formulazione delle circostanze, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, non conduca automaticamente all'accoglimento della domanda, ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice del merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 39 del 2011 Rv. 616026 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 1624 del 19/01/2022** (Rv. **663574 - 02**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

M. (ZAULI CARLO) contro S. (MORGAGNI LUCA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 02/08/2016

218009 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE Provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio ex d.P.R. n. 115/02 - Natura amministrativa - Sussistenza - Disapplicazione nel giudizio di condanna al pagamento delle spettanze professionali della parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio non revocato nel corso del processo per il quale fu concesso - Esclusione.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

In tema di patrocinio a spese dello Stato nei processi civili, il potere di disporre la revoca del beneficio spetta solo al giudice del procedimento per il quale vi sia stata l'ammissione, nei soli casi di illegittimità previsti dall'art. 112 del d.P.R. n. 115/2002 e non oltre l'esaurimento del giudizio. Ne consegue che il provvedimento ammissivo del C.O.A., pur avendo natura amministrativa, non può essere disapplicato dal giudice investito della controversia tra difensore e patrocinato per il pagamento dei compensi professionali, non potendosi eludere i limiti imposti dal d.P.R. n. 115/2002, né superare l'intangibilità del provvedimento una volta consolidato. Pertanto, solo l'intervenuta revoca, in via principale, del beneficio consente all'avvocato di richiedere direttamente al cliente il pagamento dei propri compensi professionali.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 112 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 85, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10669 del 2020 Rv. 657822 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 1620 del 19/01/2022 (Rv. 663637 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.

C. (ROSSI MAURO) contro C. (CAVAIOLI CESIDIO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VELLETRI, 29/11/2016

071097 DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - CONTESTAZIONI - PRONUNCIA Decreto di trasferimento emesso in seno ad un giudizio di divisione endoesecutivo di un bene indivisibile in natura – Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. – Inammissibilità – Fondamento.

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di divisione endoesecutivo, la vendita del bene comune, siccome indivisibile in natura, non comporta per sé stessa il compimento della divisione giudiziale, occorrendo a tal fine pur sempre l'approvazione del progetto di riparto del ricavato ai sensi dell'art. 789 c.p.c., la quale segna il momento conclusivo a partire dal quale decorre il termine per la riassunzione del processo esecutivo, sicché è inammissibile l'impugnazione straordinaria proposta, ex art. 111 Cost., contro il decreto di trasferimento, per difetto del requisito della definitività.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 789, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16727 del 2012 Rv. 623477 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 1612 del 19/01/2022 (Rv. 663634 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CASADONTE ANNAMARIA. Relatore: CASADONTE ANNAMARIA.

C. (PETTINI FRANCESCO) contro M. (PORTALE GIACOMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 28/12/2015

279466 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) - Rivalsa - Inclusione nell'originaria pattuizione del corrispettivo della cessione del bene o della prestazione del servizio - Onere della prova - Incombenza sul creditore istante.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

La prova che l'I.V.A. sia inclusa o meno nel corrispettivo concordato per la fornitura di beni o per la prestazione di servizi incombe sul creditore che agisca in giudizio per il relativo pagamento.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3132 del 2018 Rv. 647876 - 02

Sez. 2 - , Sentenza n. 1617 del 19/01/2022 (Rv. 663636 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)

N. (PUCCIONI PAOLO) contro B. (BOMBINO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/02/2016

133026 PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO Sentenza - Violazione contraddittorio - Presupposti - Natura fattuale pura o mista, fattuale e giuridica, della questione decisa in assenza di contraddittorio - Fattispecie.

133133 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE In genere.

140010 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE In genere.

L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di diritto ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero un'attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per aver mutato la qualificazione della dazione di una ingente somma di denaro, da donazione a adempimento di obbligazione naturale, senza sottoporre i fatti costitutivi della ritenuta obbligazione naturale al contraddittorio delle parti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 112, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 11724 del 2021 Rv. 661322 - 03

Sez. 2 - , Ordinanza n. 1627 del 19/01/2022 (Rv. 663638 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.

B. (DE MICHELI CINZIA) contro C. (CIPPONE ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/08/2016

113092 OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA Risarcimento danni da inadempimento contrattuale - Debito di valore - Rivalutazione monetaria ed interessi compensativi - Cumulo - Ammissibilità - Interessi compensativi - Liquidazione - Modalità.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

L'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226

Massime precedenti Vedi: N. 9517 del 2002 Rv. 555475 - 01, N. 7948 del 2020 Rv. 657569 - 02, N. 25817 del 2017 Rv. 646459 - 03

Sez. 2 - , Ordinanza n. 1474 del 18/01/2022 (Rv. 663630 - 01)

Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.

T. (VOSSI PIERLUIGI) contro C. (SPINA GIOVANNI)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 14/03/2017

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE - Controricorso - Contenuto minimo di confutazione del ricorso avverso - Sussiste - Mero richiamo alle proprie difese senza indicazione dei motivi - Remunerabilità ai fini della liquidazione delle spese - Esclusione.

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE In genere.

Non può essere considerato quale atto difensivo meritevole di remunerazione un atto contenente un generico richiamo alle proprie difese senza indicazione dei motivi che le sorreggono o comunque privo di una minima confutazione del ricorso avverso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12171 del 2009 Rv. 608245 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 1445 del 18/01/2022 (Rv. 663404 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

O. (SQUARCIA EMANUELE) contro A. (GERARDI DOMENICO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/05/2015

058133 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CLAUSOLE - INSERZIONE AUTOMATICA Vincolo di destinazione ex art. 41-sexies della l. n. 1150 del 1942 - Natura - Diritto reale d'uso - Conseguenze - Alienazione, da parte dell'originario costruttore-venditore, degli spazi a parcheggio a soggetti terzi - Giudizio azionato nei confronti di questi ultimi dai beneficiari del vincolo, per il riconoscimento del loro diritto - Evocazione in giudizio anche del costruttore-venditore - Esclusione - Fondamento.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

136302 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE In genere.

185010 USUFRUTTO - USO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

Il vincolo di destinazione impresso dall'art. 41-sexies della l. n. 1150 del 1942 (come introdotto dall'art. 18 della l. n. 765 del 1967) agli spazi destinati a parcheggio consiste in una limitazione

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

legale della proprietà, opponibile, con l'assolutezza dei diritti reali, nei confronti dei terzi che ne contestino l'esistenza ed efficacia; ne consegue che gli acquirenti delle unità immobiliari dall'originario costruttore-venditore il quale, eludendo siffatto vincolo, abbia riservato a sé la proprietà di detti spazi, per poi venderli a soggetti terzi, possono agire per il riconoscimento del loro diritto reale d'uso direttamente (e soltanto) nei confronti di questi ultimi, senza che occorra la presenza in tale giudizio del costruttore-venditore, il cui diritto personale a conseguire dagli attori l'integrazione del prezzo di acquisto, in conseguenza del riconoscimento del diritto d'uso sui detti spazi vincolati, deriva dai singoli contratti di acquisto, le cui clausole difformi sono sostituite di diritto dalla norma imperativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1021, Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1339, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5755 del 2004 Rv. 571421 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 1475 del 18/01/2022 (Rv. 663631 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**

C. (BASSANO PAOLO) contro A. (PISANI PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/04/2016

100030 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE Assicurazione - Massimale di polizza - Deduzione del massimale solo in appello - Ammissibilità - Natura di eccezione in senso stretto - Esclusione.

L'eccezione con la quale l'impresa assicuratrice fa valere il limite del massimale di polizza, essendo destinata a configurare ed a delimitare contrattualmente il diritto dell'assicurato e il corrispettivo obbligo dell'assicuratore non configura un'eccezione in senso stretto e, conseguentemente, può essere proposta per la prima volta in appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26813 del 2019 Rv. 655287 - 01, N. 27913 del 2021 Rv. 662419 - 01, N. 27998 del 2018 Rv. 651039 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 1470 del 18/01/2022 (Rv. 663629 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)*

O. (ROMANO SALVATORE ALBERTO) contro O. (MANZI LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 14/05/2016

176168 TRENINO-ALTO ADIGE - PROVINCE - BOLZANO - MATERIE DI COMPETENZA PROVINCIALE - MASI CHIUSI Provincia Autonoma di Bolzano - Successione legittima - Determinazione dell'assuntore del maso - Procedimento civile - Richiesta del coerede convenuto di essere titolare del diritto all'assunzione - Natura di domanda riconvenzionale - Esclusione.

In caso di successione legittima ai sensi della l.p. n. 17 del 2001 della Provincia Autonoma di Bolzano, la richiesta del coerede, convenuto nel procedimento instaurato per la determinazione dell'assuntore del maso, di essere il titolare del diritto all'assunzione, non costituisce domanda

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

riconvenzionale, ma configura, al pari dell'analoga richiesta eventualmente proposta dal coerede che abbia introdotto il procedimento, un'articolazione dell'unitaria istanza, rivolta all'autorità giudiziaria, di determinare l'assuntore del maso secondo l'ordine legale di preferenza. Essa, quindi, non soggiace alle forme e ai termini previsti dagli artt. 416 e 418 c.p.c..

Riferimenti normativi: Legge Prov. del 2001 num. 17 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24174 del 2021 Rv. 662148 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 1441 del 18/01/2022 (Rv. 663627 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: BERTUZZI MARIO. Relatore: BERTUZZI MARIO.

*C. (PASQUADIBISCEGLIE ANNA) contro C. (GAGLIARDI VINCENZO GIUSEPPE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 23/05/2019*

100258 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE Sentenza di appello - Pretermissione dal primo grado di litisconsorti necessari - Esperibilità da parte dei litisconsorti pretermessi dell'opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c. - Deducibilità del solo vizio processuale della non integrità del contraddittorio - Ammissibilità - Fondamento.

È ammissibile la proposizione dell'opposizione di terzo avverso una sentenza di appello da parte dei litisconsorti necessari pretermessi fin dal primo grado, anche ove questi abbiano dedotto esclusivamente la violazione dell'integrità del contraddittorio; il giudizio su tale impugnazione si esaurisce, infatti, nella sola fase rescindente trovando applicazione, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 406 c.p.c., l'art. 354 c.p.c., che per la violazione del contraddittorio preclude al giudice di secondo grado di decidere la controversia nel merito, prevedendo la rimessione delle parti davanti al primo giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 406

Massime precedenti Vedi: N. 5656 del 2012 Rv. 622337 - 01, N. 402 del 2019 Rv. 652572 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 1467 del 18/01/2022 (Rv. 663795 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: BELLINI UBALDO. Relatore: BELLINI UBALDO.

*P. (PACELLI CARLO) contro T. (NISI FABIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 20/10/2016*

026026 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - STRAGIUDIZIALI Fallimento - Liquidazione del compenso spettante ad un avvocato che abbia agito per evitare un fallimento - Criterio applicabile - Presupposti - Fattispecie.

In tema di attività stragiudiziale del difensore, i compensi spettanti all'avvocato che abbia agito per evitare un fallimento vanno liquidati, a seconda dell'attività prestata e del risultato conseguito unitariamente considerati, applicando il criterio percentuale previsto al punto 4, relativo alle procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali, della tabella in tema di assistenza e consulenza in materia stragiudiziale civile ed equiparata di cui al d.m. n. 585 del 1994, purché si sia resa necessaria una continuativa attività di consulenza, in caso contrario dovendosi effettuare una valutazione frazionata dell'operato del professionista. (Nella specie, la S.C. ha

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

cassato la decisione di appello che, nel negare l'unitarietà dell'attività di un avvocato il quale, su incarico di una s.p.a., aveva raggiunto degli accordi con le banche titolari del 95% del debito di questa, così evitandone il fallimento, aveva affermato che detti accordi andavano valutati singolarmente perché non erano stati conclusi con tutti i creditori e, quindi, tale incarico non poteva essere assimilato ad una "procedura concorsuale stragiudiziale").

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585

Massime precedenti Vedi: N. 14443 del 2008 Rv. 603471 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 1443 del 18/01/2022 (Rv. 663628 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: ORILIA LORENZO. Relatore: ORILIA LORENZO. P.M. MISTRI CORRADO. (Parz. Diff.)

H. (PICCHIONI ANGELO) contro I. (LOPARDI RICCARDO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/06/2019

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Impugnazione del testamento per indegnità - Litisconsorzio necessario dei successori legittimi - Rapporti tra giudizio penale e civile - Operatività della sospensione necessaria - Ambito di applicazione - Necessaria coincidenza delle parti.

168082 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - INDEGNITA' DI SUCCEDERE - IN GENERE In genere.

Nell'azione di impugnazione del testamento per indegnità a succedere della persona designata come erede, sussiste il litisconsorzio necessario di tutti i successori legittimi, trattandosi di azione volta ad ottenere una pronuncia relativa ad un rapporto giuridico unitario ed avente ad oggetto l'accertamento, con effetto di giudicato, della qualità di erede che, per la sua concettuale unità, è operante solo se la decisione è emessa nei confronti di tutti i soggetti del rapporto successorio. Tuttavia, qualora tale azione si trovi in rapporto di pregiudizialità giuridica con un giudizio penale pendente, l'esistenza del litisconsorzio necessario non giustifica la sospensione totale o parziale del processo civile, se non vi è una perfetta coincidenza delle parti dei due giudizi, configurabile quando non solo l'imputato, ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 463, Cod. Civ. art. 533, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30838 del 2018 Rv. 651860 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13682 del 2001 Rv. 550016 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 1471 del 18/01/2022 (Rv. 663769 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE. P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)

R. (SOLERIO FRANCO) contro F.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 14/04/2016

173019 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE Vendita di immobile - Omessa menzione della relativa pertinenza nella nota di trascrizione - Successive alienazione e trascrizione della sola pertinenza - Conseguenze.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

187027 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - ACCESSORI, FRUTTI E PERTINENZE In genere.

In ipotesi di alienazione di un bene immobile unitamente ad una sua pertinenza senza alcuna menzione di quest'ultima nella nota di trascrizione, ove l'autore provveda ad una successiva alienazione del solo bene pertinenziale con tempestiva trascrizione, il secondo avente causa che non trovi trascritto l'acquisto dell'immobile pertinenziale contro l'alienante, ma trovi solo la trascrizione del bene principale, può avvalersi di questo difetto per fare prevalere il proprio acquisto limitatamente alla pertinenza, indipendentemente da ogni indagine sulla buona o malafede.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2659, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818

Massime precedenti Vedi: N. 4842 del 2019 Rv. 652628 - 01, N. 264 del 2006 Rv. 586195 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 1218 del 17/01/2022** (Rv. **663573 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **FALASCHI MILENA**. Relatore: **FALASCHI MILENA**.

C. (CIAN MAURIZIO) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/07/2015

187048 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO Danno subito dal compratore a causa dei vizi della cosa venduta - Esercizio della sola azione di risarcimento - Ammissibilità - Condizioni.

Il compratore, che abbia subito un danno a causa dei vizi della cosa, può rinunciare a proporre l'azione per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo ed esercitare la sola azione di risarcimento del danno dipendente dall'inadempimento del venditore, sempre che in tal caso ricorrano tutti i presupposti dell'azione di garanzia e, quindi, siano dimostrate la sussistenza e la rilevanza dei vizi ed osservati i termini di decadenza e di prescrizione ed, in genere, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1494, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15481 del 2001 Rv. 550936 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 1221 del 17/01/2022** (Rv. **663626 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.

O. (CARNEVALI RICCARDO) contro V. (SUARDO ERNESTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 10/07/2017

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Datio in solutum - Immobile trasferito in pagamento di debito usurario - Violazione di disposizioni di ordine pubblico - Conseguenze - Nullità del trasferimento ex art. 1418 c.c.

Il contratto di trasferimento di un bene immobile in pagamento di un debito usurario è nullo ex art. 1418, comma 1, c.c., in conseguenza del suo contrasto con norma imperativa, dovendosi

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze d'interesse collettivo sottese alla tutela penale: in particolare l'inviolabilità del patrimonio e della libertà personale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sull'annullabilità dei contratti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 com. 1, Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST., Cod. Pen. art. 644

Massime precedenti Vedi: N. 17959 del 2020 Rv. 658946 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 992 del 14/01/2022 (Rv. 663567 - 01)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **FALASCHI MILENA.** *Relatore:* **FALASCHI MILENA.**

R. (RUSSO PASQUALE) contro T. (ACERBO LUIGI)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 22/01/2016

046032 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE TRA COMPROPRIETARI E TERZI - LITISCONSORZIO NECESSARIO Azione ex art. 938 c.c. esperita da uno dei comproprietari del fondo – Litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari – Esclusione – Fondamento.

L'azione tendente all'acquisto della porzione del fondo attiguo occupata, ai sensi dell'art. 938 c.c., può essere proposta anche da uno solo dei comproprietari del fondo confinante, essendo diretta esclusivamente all'accertamento dell'occupazione in buona fede del fondo attiguo, senza che l'immobile in comunione ne possa risultare modificato "in peius".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 938, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11845 del 2021 Rv. 661123 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 1142 del 14/01/2022 (Rv. 663572 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.**

C. (FRUNZI GIUSEPPE MARIA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/12/2017

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Domanda di equa riparazione presentata prima dell'introduzione del comma 2 sexies dell'art. 2 l. n. 89 del 2001 ad opera della legge n. 208 del 2015 – Presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio per la parte contumace – Inapplicabilità – Valutazione del danno anche rispetto al contumace – Necessità – Limiti.

Le presunzioni "iuris tantum" di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, previste dall'art. 2, comma 2-sexies, della legge n. 89 del 2001, come introdotto dalla legge n. 208 del 2015, si applicano ai soli giudizi di equa riparazione introdotti dopo l'entrata in vigore di quest'ultima legge (1° gennaio 2016), con la conseguenza che, nel regime anteriore alla novella citata, ha diritto all'indennizzo anche la parte rimasta contumace, posto che la contumacia costituisce comportamento idoneo ad influire, implicando od escludendo specifiche attività processuali, sui tempi del procedimento e, pertanto, è valutabile agli effetti dell'art. 2, comma 2, della legge n. 89 del 2001.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 777 lett. D CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 lett. B CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25323 del 2019 Rv. 655269 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 585 del 2014 Rv. 628869 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 1068 del 14/01/2022 (Rv. 663571 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

P. (GIANI MARCO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/04/2016

044017 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE Foro convenzionale stabilito dal regolamento di condominio – Ammissibilità – Ragioni – Regolamento condominiale - Natura e contenuto.

044033 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI In genere.

L'accordo con il quale i condòmini stabiliscono convenzionalmente il foro territorialmente competente a conoscere ogni controversia relativa al regolamento di condominio è applicabile a tutte le cause a qualsiasi titolo connesse con l'operatività del regolamento stesso, il quale, in senso proprio, è l'atto di autorganizzazione a contenuto tipico normativo, approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dall'art. 1136, comma 2 c.c., che contiene le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Proc. Civ. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17130 del 2015 Rv. 636140 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 1056 del 14/01/2022 (Rv. 663569 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

C. (VINTI STEFANO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/02/2016

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE Tardività della contestazione dell'illecito - Effetto estintivo dell'obbligazione di pagamento della sanzione ex art. 14 l. n. 689 del 1981 - Rilevabilità d'ufficio nel giudizio di opposizione - Esclusione - Ragioni.

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Nel procedimento di opposizione alle ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative, di cui all'art. 22 della l. n. 689 del 1981, la tardività della contestazione dell'illecito, cui consegue, ex art. 14 stessa legge, l'effetto estintivo dell'obbligo di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione, non può essere rilevata d'ufficio, ma costituisce oggetto di eccezione in senso stretto che deve

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

essere dedotta come motivo specifico di opposizione, atteso che nel predetto procedimento, strutturato in conformità al modello del processo civile, trovano applicazione le regole della domanda (art. 99 c.p.c.), della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa della parte (art. 112 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 232 del 2016 Rv. 638385 - 01, N. 9387 del 2002 Rv. 555414 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 996 del 14/01/2022 (Rv. 663568 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

P. (SCARANO ANTONIO ANGELO) contro P. (CAPALBO ALESSANDRA MARINA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/05/2016

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Vendita di quadro non autentico (aliud pro alio) – Diritto alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno – Decorrenza della prescrizione decennale – Dalla consegna del quadro – Rilevanza della non conoscenza in capo al compratore della non autenticità del quadro – Esclusione – Fondamento.

187028 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA ("ALIUD PRO ALIO") - IN GENERE In genere.

In caso di vendita di quadro non autentico, qualificabile come vendita di "aliud pro alio", il diritto di richiedere la risoluzione e il conseguente risarcimento del danno è assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale, il cui termine inizia a decorrere dalla consegna del quadro, che segna il momento in cui si verifica l'inadempimento, senza che rilevi la circostanza che l'acquirente non fosse a conoscenza della non autenticità, in quanto ai fini della sospensione del termine di prescrizione rileva l'impossibilità che derivi da cause giuridiche, non anche impedimenti soggettivi o ostacoli di mero fatto, tra i quali devono annoverarsi l'ignoranza del fatto generatore del diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di esso e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1889 del 2018 Rv. 647133 - 01, N. 3584 del 2012 Rv. 621158 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 1065 del 14/01/2022 (Rv. 663570 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.

S. (MANZIONE MASSIMO) contro S. (PROCACCINI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/06/2017

071001 DIVISIONE - IN GENERE (DIVISIONE CONVENZIONALE) Giudizio di divisione ereditaria instaurato in assenza di accordo di divisione parziale - Finalità - Completo scioglimento della comunione - Configurabilità - Conseguenze – Legittimazione all'indicazione dei beni da parte del convivente che non ha proposto la domanda - Sussistenza.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

In tema di divisione ereditaria, quando tra i condividenti non vi sia stato accordo per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi istaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta individuazione di tutto ciò che ne forma oggetto; pertanto, salva l'operatività delle preclusioni dell'ordinario giudizio di cognizione, l'indicazione dei beni può essere compiuta successivamente alla domanda anche dal condividente che non l'abbia proposta, costituendo essa una precisazione dell'unitaria istanza, comune a tutte le parti, rivolta allo scioglimento della comunione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 727

Massime precedenti Vedi: N. 6931 del 2016 Rv. 639451 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 1065 del 14/01/2022 (Rv. 663570 - 02)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.

S. (MANZIONE MASSIMO) contro S. (PROCACCINI FRANCESCO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/06/2017

046051 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Giudizio di divisione introdotto sul presupposto dell'incontroversa comune appartenenza dei beni tra i condividenti - Sentenza di primo grado contenente l'erronea declaratoria di inammissibilità della domanda - Potere del giudice di appello di ordinare alle parti la produzione di copia della relazione notarile relativa agli immobili da dividere, già acquisita dinanzi al primo giudice, ma non rinvenibile nel fascicolo dell'appellante - Sussistenza - Fondamento.

Nel giudizio di scioglimento della comunione, quando la comune appartenenza dei beni sia incontroversa tra i condividenti, il giudice di appello, dinanzi al quale sia stata impugnata la sentenza che abbia erroneamente dichiarato inammissibile la domanda di divisione, non può rigettare il gravame sul rilievo della mancata estrazione, da parte dell'appellante, della copia della relazione notarile relativa agli immobili da dividere, già acquisita dinanzi al primo giudice, ma non rinvenibile nel fascicolo di parte; invero, la documentazione mancante non integra la prova di un fatto favorevole ad una parte e sfavorevole all'altra, ma ridonda a vantaggio di tutti i condividenti, ai quali la domanda di divisione è comune, sicché il giudice di appello, qualora ritenga di non poterne prescindere, può ordinarne alle parti la produzione anche nel corso delle operazioni divisionali, avuto riguardo all'esigenza di reiterare il riscontro documentale, già dato in primo grado, di una comune appartenenza pacifica e incontroversa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 786

Sez. 2 - , Ordinanza n. 1057 del 14/01/2022 (Rv. 663794 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

P. (GIANNUZZI ALESSANDRO) contro F. (RAMPIONI FABIO)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE CROTONE, 30/11/2016

113139 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - RINUNZIA - REMISSIONE - DICHIARAZIONE DI REMISSIONE DEL DEBITO Dichiarazione di rinuncia al credito

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

vantato da un avvocato avvenuta nel corso di un giudizio disciplinare - Qualificazione come remissione del debito - Efficacia estintiva - Presupposti - Fattispecie.

La dichiarazione di rinuncia di un avvocato ai crediti vantati nei confronti di un cliente, ove resa in un procedimento disciplinare a carico del professionista, va qualificata come remissione del debito ed estingue l'obbligazione solo ove comunicata al debitore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che tale dichiarazione non avesse efficacia estintiva, poiché non resa al debitore, ma emessa in un giudizio - disciplinare - distinto da quello di opposizione a decreto ingiuntivo nel quale il credito controverso era in discussione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236

Sez. 2 - , Ordinanza n. 803 del 12/01/2022 (Rv. 663565 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

A. (PETRONE LUIGI) contro A. (ABBAMONTE ORAZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 16/05/2016

136082 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - RIVENDICAZIONE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI E DISTINZIONI) - PROVA "Actio finium regundorum" - "Actio negatoria servitutis" - Prova rigorosa della proprietà dell'immobile in capo all'attore - Esclusione - Utilizzabilità di ogni mezzo di prova comprese le presunzioni.

Nelle azioni di regolamento di confini e di accertamento negativo della servitù, ai fini della dimostrazione della proprietà dell'immobile non è richiesta la prova rigorosa, mediante titoli di acquisto o di usucapione, ma è sufficiente una dimostrazione fornita con ogni mezzo, anche con presunzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 950

Massime precedenti Vedi: N. 472 del 2017 Rv. 642212 - 01, N. 20912 del 2021 Rv. 662051 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 822 del 12/01/2022 (Rv. 663566 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

N. (PENNISI VINCENZO ALBERTO) contro P. (SILIPO FILOMENA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/07/2016

133242 PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - IN GENERE Disposizione sull'ora contumaciale - Carattere generale - Esclusione - Fondamento.

In tema di disciplina delle udienze, l'art. 59 disp. att. c.p.c., per il quale la dichiarazione di contumacia della parte non costituita è fatta dal giudice di pace, a norma dell'art. 171, ultimo comma, c.p.c., "quando è decorsa almeno un'ora dall'apertura della udienza", detta una norma speciale per la prima udienza del procedimento davanti al giudice di pace, senza che possa desumersene un principio di carattere generale, valevole per tutte le udienze di trattazione e per tutti i giudizi, ostandovi il silenzio dell'art. 83 disp. att. c.p.c., che pure disciplina la trattazione delle cause, e la "ratio" della norma speciale, correlata al disposto dell'art. 171 c.p.c., il quale, nel consentire alla parte di costituirsi direttamente in prima udienza, ha inteso limitare l'onere dell'altra parte, tempestivamente costituitasi, di attendere la conclusione di tale udienza.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 59, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 83

Massime precedenti Conformi: N. 18048 del 2012 Rv. 623925 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 787 del 12/01/2022 (Rv. 663793 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **BERTUZZI MARIO.** *Relatore:* **BERTUZZI MARIO.**

P. (BERELLINI GIUSEPPE) contro C. (SENESE ANDREA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 09/11/2017

254025 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE Illeciti amministrativi - Provvedimenti sanzionatori - Rideterminazione della sanzione su istanza dell'interessato - Atto idoneo ad interrompere la prescrizione quinquennale - Fondamento.

In tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione - compreso quello con cui l'Amministrazione abbia rideterminato la sanzione, riducendola, in conformità ai rilievi difensivi del trasgressore - ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione stessa alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., con conseguente effetto interruttivo della prescrizione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943

Massime precedenti Vedi: N. 1081 del 2007 Rv. 594480 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 789 del 12/01/2022 (Rv. 663625 - 01)

Presidente: **GORJAN SERGIO.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**

B. (BARZELLONI STEFANO) contro A.
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/02/2017

127044 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE Arbitri - Diritto al rimborso delle spese e all'onorario - Prescrizione presuntiva - Esclusione - Fondamento.

Le prescrizioni presuntive trovano applicazione solo con riferimento ai rapporti che si svolgono senza formalità. Ne consegue che il diritto degli arbitri al rimborso delle spese e all'onorario non è assoggettato alla prescrizione prevista dall'art. 2956, comma 1, n. 2), c.c., in quanto la costituzione del collegio e l'investitura dei suoi componenti non ha luogo in via informale ma all'esito di una particolare procedura (artt. 810 e 813 c.c.) che richiede uno scambio di atti redatti per iscritto a pena di nullità e che può implicare, al pari della procedura di liquidazione diretta da parte degli arbitri, anche l'intervento suppletivo dell'autorità giudiziaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2956 com. 1 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 813 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7772 del 2017 Rv. 644831 - 01, N. 34639 del 2021 Rv. 663014 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 791 del 12/01/2022** (Rv. **663564 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.

C. (MURGIA COSTANTINO) contro C. (RAGUSO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/01/2016

046180 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE DEL VALORE PROPORZIONALE DELLE SINGOLE PROPRIETA' (MILLESIMAZIONE) Tabelle millesimali - Mandato dei condomini al costruttore venditore di predisporre modifiche "per eventuali errori o per il miglior uso delle cose comuni" - Opponibilità ai condòmini - Condizione.

Le modifiche apportate alle tabelle millesimali dal costruttore venditore in forza di un mandato irrevocabile conferito dai condòmini allo scopo, genericamente enunciato, di correggere "eventuali errori" o di soddisfare l'esigenza di un "miglior uso delle cose comuni", sono inefficaci se non approvate dall'assemblea del condominio secondo le prescrizioni dell'art. 69 disp. att. c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 68, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 69

Massime precedenti Vedi: N. 3058 del 2020 Rv. 657097 - 02

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 788 del 12/01/2022** (Rv. **663563 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **FORTUNATO GIUSEPPE**. Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE**.

Z. (FRACON FABIO) contro T. (ROSSO DANILO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/10/2016

157099 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO DI CAVI E DI CONDUTTURE - IN GENERE Linee, cavi ed impianti telefonici a servizio di più utenti - appoggio alla proprietà di uno solo di essi - Natura del diritto - Consenso dell'utente che subisce il peso - Necessità - Mancanza di consenso - Attivazione di procedura ablatoria ex d.lgs. 259 del 2003, artt. 90 e ss.

Il passaggio di fili, cavi e impianti telefonici, posto a servizio di più utenti, ma con appoggio alla proprietà di uno solo di essi, necessita della costituzione di un diritto reale di uso, rientrante tra i pesi di diritto pubblico, che avviene tramite il consenso dell'utente che subisce il peso o, in mancanza, tramite l'attivazione della procedura ablatoria di cui agli artt. 90 e ss. del d.lgs. n. 259 del 2003.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 90 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 91 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 92 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 93 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1032

Massime precedenti Vedi: N. 2505 del 1998 Rv. 513422 - 01, N. 15683 del 2006 Rv. 592055 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 255 del 05/01/2022** (Rv. **663952 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

N. (BERTOLI ANTONIO) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/10/2016

159288 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' - IN GENERE Società - Realizzazione, da parte dell'amministratore, di un atto o negozio nell'interesse della società - Conflitto di interessi - Assenza di deliberazione dell'assemblea - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 2391 c.c. - Esclusione - Fondamento - Disciplina ex art. 1394 c.c. - Sussistenza - Oggetto dell'accertamento.

Quando un amministratore ponga in essere, in nome della società, un atto o un negozio nei confronti di un terzo, ancorché rientrante nella competenza del consiglio di amministrazione, il conflitto di interessi, in assenza di previa deliberazione collegiale, non può essere regolato dall'art. 2391 c.c., in quanto nelle fattispecie regolate da questa norma il conflitto emerge in un momento anteriore in quanto afferente all'esercizio del potere di gestione, ma dall'art. 1394 c.c., il quale impone di accertare l'esistenza di un rapporto di incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare in modo non astratto o ipotetico, ma tenendo conto dell'idoneità del singolo atto o negozio alla creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1394, Cod. Civ. art. 2391

Massime precedenti Conformi: N. 3501 del 2013 Rv. 625436 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 254 del 05/01/2022** (Rv. **663686 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA.**

Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA.**

T. (SEBASTIO ATTILIO) contro I. (MOSCATI ENRICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 20/10/2016

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Pluralità di promittenti acquirenti costituenti un'unica parte negoziale - Adesione di uno di essi all'unilaterale scioglimento del rapporto operato dal promittente venditore - Richiesta degli altri promittenti di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ - Ammissibilità.

Quando una parte negoziale, nel senso di centro di imputazione delle posizioni attive o passive nascenti dal contratto, ha carattere soggettivamente complesso, essa resta insensibile alle mutazioni attinenti ai soggetti che la costituiscono, e tale insensibilità si riflette anche su quelle posizioni; ne consegue, con riguardo ad ipotesi di preliminare di compravendita, che ove più soggetti si siano obbligati, con un'unica promessa, ad acquistare "pro indiviso" un immobile, l'adesione di uno dei promittenti compratori all'unilaterale recesso del promittente venditore non impedisce agli altri di chiedere l'emissione della sentenza costitutiva che tiene luogo del contratto non concluso ex art. 2932 c.c., rendendosi acquirenti dell'intero immobile. (Conf. n. 6480 del 16/07/1997, Rv. 506029 - 01).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Vedi: N. 24467 del 2017 Rv. 645797 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 129 del 04/01/2022** (Rv. **663562 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **GIUSTI ALBERTO**. Relatore:

GIUSTI ALBERTO. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

C. (MATTINA LAURA) contro C. (GIANNETTI MARINA)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE FROSINONE, 10/02/2017

254050 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SOLIDARIETA' Affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione - Sanzioni amministrative ex art. 24 del d.lgs. n. 507 del 1993 - Presupposti per la configurabilità della responsabilità solidale ex art. 6 l. n. 689 del 1981 - Riparto dell'onere della prova.

In tema di sanzioni amministrative emesse, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 507 del 1993, per l'affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, la responsabilità solidale del soggetto collettivo, ex art. 6, l. n. 689 del 1981, è configurabile, ai sensi del comma 3, quando sia provata la riconducibilità dell'attività pubblicitaria all'iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario ovvero sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione ed ente opponente, non essendo sufficiente che questi ne abbia tratto giovamento, ma essendo necessario che l'affissione dei manifesti sia avvenuta per suo conto, e, ai sensi del comma 1, in caso di titolarità della proprietà della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione. In entrambe le ipotesi, è l'Amministrazione a dover dimostrare la sussistenza di tali presupposti e, se invocata la presunzione di cui all'art. 6, comma 1, a dover provare la titolarità del diritto di proprietà nel momento in cui la cosa servì o fu destinata a commettere la violazione, spettando al proprietario, una volta assolto tale onere, provare che l'utilizzazione della cosa in sua proprietà avvenne contro la sua volontà.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 24, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6 com. 3, Legge 23/10/1992 num. 421 art. 4 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 5891 del 2004 Rv. 571487 - 01, N. 100 del 2019 Rv. 651908 - 01, N. 3630 del 2004 Rv. 570438 - 01, N. 1040 del 2012 Rv. 621168 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 2507 del 27/01/2022** (Rv. **663815 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**.

Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

L. (CORSIERO MARIO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CASSINO, 01/08/2019

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Custode - Indennità - Determinazione in base alle tariffe contenute in tabelle - Mancata previsione per una tipologia di bene - Ricorso agli usi locali - Necessità - Criteri alternativi o equità - Esclusione - Mancata conoscenza da parte del giudice degli usi - Onere della prova a carico della parte che li allega - Sussistenza - Dimostrazione per la prima volta in sede di legittimità - Esclusione.

In tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro penale, probatorio o preventivo, e, nell'ambito del codice di procedura civile, a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli espressamente contemplati dal d.m. n. 265 del 2006 va operata, ai sensi dell'art. 5 del citato d.m. e dell'art. 58, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non già sulla base di criteri alternativi o dell'equità, ma tenendo conto degli usi locali, i quali

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

devono essere provati dalla parte che li allega, ove il giudice non ne sia a conoscenza, senza che tale dimostrazione possa essere fornita per la prima volta nel giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 58, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 09/02/2006 num. 265 art. 5, Legge 23/08/1988 num. 400 art. 17 com. 3 CORTE COST., Legge 23/08/1988 num. 400 art. 17 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24933 del 2020 Rv. 659702 - 01, N. 11553 del 2019 Rv. 653768 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2510 del 27/01/2022 (Rv. 663816 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CRISCUOLO MAURO.

Relatore: CRISCUOLO MAURO.

P. (TRIOLO ROSARIO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 27/03/2019

168182 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - EFFETTI - RESTITUZIONE DEGLI IMMOBILI Collazione - Contributo di ricostruzione post- sismica ex art. 3, d.l. n. 79 del 1968, conv. dalla l. n. 241 del 1968 - Correlazione col fabbricato da ricostruire - Conseguenze - Inclusione nel valore della "res donata" ai fini della stima - Necessità.

Il contributo di ricostruzione post-sismica ex art. 3 del d.l. n. 79 del 1968, convertito in legge n. 241 del 1968, si pone in rapporto di correlazione con la proprietà del fabbricato da ricostruire, sicché gli interventi di ricostruzione, ove eseguiti da parte del donatario avvalendosi dei contributi statali erogati a tal fine, vanno considerati come ricompresi nel valore della "res" donata, ai fini della stima del bene nell'ottica della collazione, nonché ai fini dell'azione di riduzione, atteso il rinvio alle norme dettate in tema di collazione dall'art. 556 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 556 CORTE COST., Cod. Civ. art. 747 CORTE COST., Cod. Civ. art. 748, Decreto Legge 27/02/1968 num. 79 art. 3, Legge 18/03/1968 num. 241

Massime precedenti Vedi: N. 8739 del 2014 Rv. 630402 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2505 del 27/01/2022 (Rv. 663814 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CRISCUOLO MAURO.

Relatore: CRISCUOLO MAURO.

A. (MAZZARELLA GIUSEPPE) contro A. (GERACI SANTI GIOACCHINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 26/03/2019

071045 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - IN GENERE Collazione - Differenze tra cessione di quote e cessione di azienda - Disciplina applicabile - Riferimento, rispettivamente, all'art. 750 c.c. in tema di beni mobili e all'art. 476 c.c. in tema di immobili - Criteri di stima - Fattispecie.

In tema di collazione, la cessione di quote societarie va tenuta distinta da quella d'azienda, atteso che, mentre la prima è soggetta alla disciplina propria della collazione dei beni mobili ex art. 750 c.c., in quanto attribuisce un diritto personale di partecipazione alla vita societaria e non un diritto reale sul patrimonio societario, distinto dalle persone dei soci, sebbene, ai fini della

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

valutazione delle quote ai sensi dell'art. 2289 c.c., debba aversi riguardo alle varie componenti del patrimonio societario, oltretutto al valore di avviamento e della futura redditività dell'impresa, la seconda è, invece, soggetta alle modalità previste per i beni immobili, ex art. 476 c.c., in quanto rappresenta la misura della contitolarità del diritto reale sulla "universitas rerum" dei beni di cui si compone, sicché, ove si proceda per imputazione, deve tenersi conto del valore dell'azienda, quale complesso organizzato, e non di quello delle singole cose. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non fosse erroneo, ai fini dell'accertamento del valore di una cessione di quote societarie, far riferimento al valore dell'azienda rientrante nel patrimonio della società onde risalire a quello delle quote, occorrendo all'uopo stimare le varie componenti del patrimonio societario, tra le quali rivestiva valore determinante l'azienda di farmacia, al cui esercizio la società era deputata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 746, Cod. Civ. art. 750 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2289

Massime precedenti Vedi: N. 10756 del 2019 Rv. 653566 - 01, N. 24769 del 2018 Rv. 650912 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2505 del 27/01/2022 (Rv. 663814 - 02)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.**

Relatore: **CRISCUOLO MAURO.**

A. (MAZZARELLA GIUSEPPE) contro A. (GERACI SANTI GIOACCHINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 26/03/2019

071045 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - IN GENERE Collazione di donazione - Omessa domanda di divisione - Conseguenze - Determinazione del valore del bene alla data di apertura della successione - Esclusione - Valutazione alla data della vendita - Necessità - Fattispecie.

In caso di collazione di una donazione, non rileva la determinazione del valore del bene alla data di apertura della successione, allorquando non risulti anche avanzata la domanda di divisione, cui la collazione è funzionale, ma sia stata proposta la sola domanda di accertamento della natura parzialmente simulata di una vendita (nella specie, di quote societarie), il che impone unicamente di verificare se alla data della stessa vi fosse la dedotta sproporzione integrante gli estremi di un atto di liberalità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 747 CORTE COST., Cod. Civ. art. 750 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14197 del 2013 Rv. 626631 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1799 del 20/01/2022 (Rv. 663813 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **BERTUZZI MARIO.** *Relatore:* **BERTUZZI MARIO.**

D. (PATERNO' RADDUSA PIETRO) contro C. (FONTANA FRANCESCA ROMANA)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/12/2020

093010 GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE Amministratore di condominio - Nomina giudiziale - Procedimento di volontaria giurisdizione - Pronuncia sulle spese - Esclusione - Provvedimento su reclamo contenente regolamento delle spese - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. sul capo delle spese - Ammissibilità - Fondamento.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Il procedimento per la nomina giudiziale di un amministratore di condominio, appartenendo all'ambito della volontaria giurisdizione ed essendo di natura non contenziosa, sfocia in un provvedimento che non deve regolare le spese, con la conseguenza che il decreto della corte di appello, pronunciato in sede di reclamo, è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., in relazione alla parte in cui, regolando le spese, incide in maniera processualmente definitiva su situazioni di diritto soggettivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5194 del 2002 Rv. 553657 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1569 del 19/01/2022 (Rv. 663812 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.

Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.

R. (GALLO TOMMASO) contro D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 11/06/2020

136082 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - RIVENDICAZIONE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI E DISTINZIONI) - PROVA Azione di rivendicazione - Onere probatorio incombente sull'attore -Provenienza del bene rivendicato dallo stesso titolo dei convenuti - Attenuazione dell'onere probatorio - Fattispecie in tema di comune titolo divisorio.

In caso di azione di rivendica, la portata dell'onere probatorio a carico dell'attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto attenuato il rigoroso regime probatorio della rivendicazione, nella ipotesi di provenienza del bene rivendicato dallo stesso titolo dei convenuti, un atto di divisione, atteso che quest'ultimo ha valore probatorio nella controversia sulla proprietà tra i condividenti o i loro aventi causa, con la conseguenza che la divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, postula il riconoscimento dell'appartenenza dei beni in comunione)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1111, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4730 del 2015 Rv. 634552 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1132 del 14/01/2022 (Rv. 663811 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: VARRONE LUCA.

P. (MORSELLI GIAN LUCA) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MODENA, 13/12/2019

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE - Accertamento dell'infrazione di eccesso di velocità a mezzo di apparecchi di rilevamento elettronico - Obbligo di preventiva segnalazione - Necessità - Fondamento.

040086 CIRCOLAZIONE STRADALE - SEGNALETICA STRADALE In genere.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

In tema di contravvenzioni al codice della strada, l'art. 142 co. 6- bis del d.l.gs. n. 285 del 1992, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera b del d.l. n. 117 del 2007, conv. nella l. n. 160 del 2007, ha esteso l'obbligo della preventiva segnalazione delle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità, originariamente previsto dall'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. nella l. n. 168 del 2002 per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell'operatore di polizia, a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/08/2007 num. 117 art. 3 com. 1 lett. B, Cod. Strada art. 201 com. 1, Cod. Strada art. 142 com. 6, Cod. Strada art. 201 com. 2, Decreto Legge 20/06/2002 num. 121 art. 4 CORTE COST., Legge 01/08/2002 num. 168 CORTE COST., Legge 02/10/2007 num. 160 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 656 del 2010 Rv. 611249 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 29595 del 2021 Rv. 662605 - 01, N. 9033 del 2016 Rv. 639939 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1108 del 14/01/2022 (Rv. 663918 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA.

G. (SAMBATARO DELFO MARIA) contro R. (PATRIARCA PIER LUDOVICO)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE VELLETRI, 01/03/2019

100010 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - SECONDO EQUITA' Pronuncia secondo equità del giudice di pace - Violazione dell'art. 91 c.p.c. - Appello - Ammissibilità - Fondamento.

L'art. 91 c.p.c. è norma processuale che il giudice di pace è tenuto ad applicare anche quando decide secondo equità e la cui inosservanza può essere motivo di appello ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., costituendo violazione delle norme sul procedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10965 del 2006 Rv. 593726 - 01, N. 34524 del 2021 Rv. 663012 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 922 del 13/01/2022 (Rv. 663809 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

V. (DE PACE ANTONINO) contro P.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE REGGIO CALABRIA, 25/06/2020

254015 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE Sentenza del giudice di pace in cause di valore non superiore a euro 1.100,00 - Regime di impugnazione - Appello - Limitazioni di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c. - Esclusione.

La sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, è impugnabile con l'appello non sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c., in quanto, per espressa disposizione dell'art. 6, comma 12, del d.lgs. n. 150

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

del 2011, non è applicabile l'art. 113, comma 2, c.p.c., sicché non è possibile una pronuncia secondo equità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 com. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26613 del 2018 Rv. 651008 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 968 del 13/01/2022 (Rv. 663916 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**

Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (MAIORANA ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/12/2020

026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE Tariffe professionali forensi – Cause di valore indeterminabile – Applicazione scaglione compreso tra i 26.000 e i 260.000 euro – Possibilità di liquidazione sulla base dello scaglione inferiore per le cause di bassa complessità – Sussistenza – Fondamento.

In tema di liquidazione di compensi a carico del soccombente, l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia".

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5 com. 6

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 969 del 13/01/2022 (Rv. 663917 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**

Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE.**

S. (SCARANO ANTONIO ANGELO) contro P. (PEPE ELENA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MASSA, 17/11/2020

168047 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - PRESCRIZIONE "Actio interrogatoria" – Decreto pronunciato su reclamo avverso concessione di termine per l'accettazione dell'eredità - Ricorso straordinario per cassazione – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento.

In tema di accettazione dell'eredità, l'ordinanza emessa in sede di reclamo avverso l'ordinanza resa dal Tribunale, ai sensi degli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c., con cui si sia fissato un termine entro il quale il chiamato dichiara se accetta o rinuncia all'eredità stessa, non è ricorribile per cassazione, in quanto priva di decisorietà e definitività, attesa anche la sua revocabilità e modificabilità alla stregua dell'art. 742 c.p.c. (v. Cass., sez. 2, n. 751/70, Rv. 34602301; Cass., sez. 2, n. 4897/87, Rv. 45351801)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 481, Cod. Proc. Civ. art. 742, Cod. Proc. Civ. art. 749

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 983 del 13/01/2022** (Rv. **663810 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **FORTUNATO GIUSEPPE**. Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE**.

B. (BELLON MONICA) contro D.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TREVISO, 26/10/2020

131001 PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE Procedimento sommario di cognizione ex art. 702 ter c.p.c. - Erronea scelta del rito - Pronuncia di inammissibilità - Ricorso straordinario per cassazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La pronuncia di inammissibilità, adottata ai sensi dell'art. 702 ter, comma 2, c.p.c. per erronea scelta del rito, senza disporre il mutamento del rito da sommario ordinario ex art. 702 bis c.p.c. a sommario speciale (ex art. 14 d.lgs. 150 del 2011), non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento avente natura meramente processuale che non statuisce in modo definitivo su un diritto soggettivo e che non impedisce la riproposizione della domanda secondo il rito correttamente applicabile. (Principio enunciato con riferimento ad una fattispecie in cui il tribunale adito aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda, rilevando che la causa era stata proposta con il rito sommario di cui agli artt. 702 bis e ss. e che, trattandosi di controversia concernente la spettanza del compenso del difensore per il patrocinio civile, la controversia non rientrava tra quelle contemplate dall'art. 702 bis c.p.c. - cause a decisione collegiale -, dovendo trovare applicazione l'art. 14 d.lgs. 150/2011).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 702 ter CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18331 del 2019 Rv. 654565 - 01, N. 17053 del 2011 Rv. 618866 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 683 del 12/01/2022** (Rv. **663808 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**.

L. (GRANDE ROSALIA) contro M. (MILANO PIETRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 10/07/2020

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Impugnazione della sentenza contenente errore materiale - Istanza di correzione - Forma e modo - Formulazione come motivo di gravame - Necessità - Esclusione - Istanza di correzione contenuta in appello incidentale dichiarato inammissibile - Decidibilità dell'istanza - Sussistenza.

Nell'ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale, l'istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello, con la conseguenza che, ove l'istanza di correzione sia stata espressa in un appello incidentale, la declaratoria di inammissibilità del suddetto appello incidentale non preclude la decisione in ordine alla suddetta istanza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 343

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 10447 del 1998 Rv. 519939 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19284 del 2014 Rv. 632857 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 514 del 11/01/2022 (Rv. 663806 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: BERTUZZI MARIO. Relatore: BERTUZZI MARIO.

K. (ROMEO ROBERTO) contro C. (GAITO MARCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 24/04/2020

046078 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - ATTRIBUZIONI Condominio – Rapporti relativi ai beni comuni – Transazione – Consenso di tutti i partecipanti al condominio – Necessità.

In tema di condominio negli edifici le transazioni stipulate dai condomini che abbiano ad oggetto rapporti relativi a beni comuni richiedono, ai sensi dell'art. 1108, comma 3, c.c. il consenso di tutti i partecipanti al condominio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1108 com. 3, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1139

Massime precedenti Vedi: N. 821 del 2014 Rv. 629340 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 516 del 11/01/2022 (Rv. 663807 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: BERTUZZI MARIO. Relatore: BERTUZZI MARIO.

G. (VERARDI LUIGI) contro P. (CARBONE ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 21/10/2020

046128 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - SOFFITTI, SOLAI, VOLTE, LASTRICI SOLARI Lastrici solari ad uso esclusivo – Danni conseguenti alla loro omessa manutenzione – Azione di responsabilità – Litisconsorzio necessario tra tutti i condòmini – Esclusione – Solidarietà passiva tra l'utente e il condominio – Conseguenze processuali.

148075 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere.

La responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello il cui uso non sia comune a tutti i condòmini deve essere ricondotta nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., con la conseguenza che dei relativi danni rispondono sia il proprietario, o utente esclusivo quale custode del bene, sia il condominio in forza degli obblighi inerenti all'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore, ai sensi dell'art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condòmini ex art. 1135, comma 1, n. 4 c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria. Ne consegue che il rapporto di responsabilità che si instaura tra i diversi soggetti obbligati va ricostruito in termini di solidarietà, ai sensi dell'art. 2055 c.c., con esclusione del litisconsorzio necessario di tutti i presunti autori dell'illecito, sicché il danneggiato ben può agire nei confronti del singolo condòmino, senza obbligo di citare in giudizio gli altri.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1126, Cod. Civ. art. 1130 com. 1 lett. 4, Cod. Civ. art. 1135 com. 1 lett. 4, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2055

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 1674 del 2015 Rv. 634159 - 01, N. 3239 del 2017 Rv. 642495 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 455 del 10/01/2022 (Rv. 663803 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA.

M. (BACCHETTA RAFFAELE) contro C. (CANALI MATTEO)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE COMO, 14/10/2020

100234 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE - Notificazione eseguita personalmente alla parte costituita nel giudizio - Effetti - Inidoneità alla decorrenza del termine breve - Limiti.

La notificazione della sentenza eseguita alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito giusta gli artt. 170, comma 1, e 285, c.p.c., è inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario, salvo che si tratti di parte non costituita in giudizio secondo quanto risultante dalla stessa sentenza notificata o impugnata e, in quest'ultima ipotesi, anche ove si intenda contestare, in sede di gravame, la qualificazione della parte come costituita.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285

Massime precedenti Conformi: N. 4374 del 2017 Rv. 643126 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6478 del 2020 Rv. 657085 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 459 del 10/01/2022 (Rv. 663805 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.

C. (MANNO GIAN PAOLO) contro D. (ROMEO GIUSEPPE GIULIO)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE GENOVA, 09/11/2020

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE Motivazione "per relationem" a provvedimento reso in altro processo - Validità della sentenza - Condizioni.

Nel processo civile, la validità della sentenza la cui motivazione sia redatta "per relationem" ad un provvedimento giudiziario reso in un altro processo, presuppone che essa resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica, mentre deve ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza che si limiti alla mera indicazione dell'esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte nell'altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così rendendo impossibile l'individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 22562 del 2016 Rv. 641641 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 458 del 10/01/2022 (Rv. 663804 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA.

C. (BIGI GIANCARLO) contro D. (MARINELLI SANDRO)

Rigetta, TRIBUNALE PESCARA, 24/09/2020

254018 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA Sanzioni amministrative ex artt. 2 e 18 del d.lgs. n. 109 del 1992 – Violazione norme etichettatura e confezionamento prodotti alimentari – Competenza dell'Ispettorato centrale repressione frodi – Sussistenza – Competenza di Regioni ed enti locali – Esclusione – Fondamento.

La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative previste dagli artt. 2 e 18 del d.lgs. n. 109 del 1992 spetta all'Ispettorato centrale repressione frodi e non alle ASL, in quanto la principale finalità delle norme in materia di etichettatura dei prodotti alimentari è garantire la corretta informazione del consumatore sul bene commercializzato. Ne consegue che appartiene allo Stato, non alle regioni o ai comuni, il potere di emettere l'ordinanza ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'art. 8 del citato d.lgs., concernenti il confezionamento, l'etichettatura e la pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, trattandosi di disciplina a tutela del consumatore rientrante nella materia del commercio, di competenza statale che solo di riflesso coinvolge gli aspetti relativi all'igiene e alla sanità degli alimenti di competenza delle amministrazioni locali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 8, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17028 del 2016 Rv. 640841 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 283 del 07/01/2022 (Rv. 663457 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

C. (ROSSI LEONARDO) contro A. (CECCHETTI FABRIZIO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FIRENZE, 10/09/2020

044082 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - Provvedimento di assunzione della prova per ragioni d'urgenza - Carattere ordinatorio - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.

Il provvedimento di assunzione della prova, disposto ai sensi dell'art. 48, comma 2, c.p.c., per ragioni d'urgenza, durante la sospensione del procedimento a seguito di proposizione di regolamento di competenza, ha carattere ordinatorio e non decisorio, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto avverso tale provvedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 48 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 10043 del 2005 Rv. 581821 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 299 del 07/01/2022** (Rv. **663966 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

A. (PAPALE ORAZIO) contro C. (BELLAVIA BARBARA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 04/07/2020

148038 RESPONSABILITA' CIVILE - DENUNCE INFONDATE Presentazione di denuncia o esposto, all'autorità giudiziaria o amministrativa, ancorché infondata - Responsabilità per danni del denunciante ex art. 2043 c.c. - Esclusione ad eccezione della calunniosità della denuncia - Fondamento.

La presentazione di una denuncia, come di un esposto, all'autorità giudiziaria o amministrativa, seppur rivelatasi infondata, non può essere fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o dell'esponente, ai sensi dell'art. 2043 c.c., se non quando possano considerarsi calunniosi; al di fuori di tale ipotesi, infatti, l'attività pubblicistica dell'organo titolare della funzione giurisdizionale o della potestà provvedimentale si sovrappone in ogni caso all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 368

Massime precedenti Conformi: N. 13531 del 2009 Rv. 608375 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11898 del 2016 Rv. 640203 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 155 del 05/01/2022** (Rv. **663456 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**.

Relatore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**.

B. (CATAVELLO GIANCARLO) contro C. (TEDOLDI ALBERTO)

Regola competenza

044003 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE Art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 168 del 2003 sulla competenza funzionale delle sezioni specializzate - Portata generale e non riassuntiva - Conseguenze - Estensione all'azione di regresso della società verso i destinatari di sanzione pecuniaria conseguente al suo pagamento quale coobbligata solidale.

In materia societaria, la competenza funzionale delle sezioni specializzate, prevista dall'art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 168 del 2003, richiamando tutti i rapporti societari, ha portata generale, sicché vi rientra anche la controversia avente ad oggetto l'azione di regresso esercitata dalla società nei confronti dei destinatari di sanzione pecuniaria, per avere provveduto al suo pagamento in qualità di coobbligata solidale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3

GENNAIO 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione terza e sesta terza



Sez. 3 - , Ordinanza n. 2348 del 26/01/2022 (Rv. 663711 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

C. (BERNARDINI MAURO) contro L. (ARGINELLI MAURO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 06/06/2018

026066 AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Responsabilità professionale - Avvocato - Omessa trascrizione di domanda giudiziale ex art. 2901 c.c. - Impossibilità di opporre gli effetti della sentenza al terzo acquirente - Immobile gravato da ipoteca - Insussistenza del danno - Esclusione - Accertamento della residua entità del credito garantito dall'ipoteca - Necessità.

In tema di responsabilità professionale, ai fini della verifica dell'esistenza di un danno risarcibile, nel caso in cui l'avvocato abbia omesso di trascrivere la domanda giudiziale ex art. 2901 c.c., con conseguente impossibilità per il creditore di opporre gli effetti della sentenza al terzo che, in corso di causa, abbia acquistato un cespite del compendio oggetto dell'esperita azione revocatoria, l'esistenza di un'iscrizione ipotecaria su quello stesso bene non è, di per sé, ostativa alla possibilità di riconoscere l'esistenza di detto danno, occorrendo, invece, una verifica della residua consistenza del credito garantito da ipoteca.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 2652 com. 1 lett. 5, Cod. Civ. art. 2901

Massime precedenti Vedi: N. 13172 del 2017 Rv. 644304 - 01, N. 25112 del 2017 Rv. 646451 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 2347 del 26/01/2022 (Rv. 663710 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

B. (FIORETTI ANDREA) contro S. (ARIETA GIOVANNI)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE VELLETRI, 17/09/2018

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione a precetto - Sospensione del termine di efficacia del precetto - Impossibilità di iniziare l'esecuzione oltre il termine di cui all'art. 481 c.p.c. - Esclusione - Ragioni.

L'opposizione a precetto determina la sospensione del termine di efficacia dello stesso ma non impedisce al creditore di procedere all'esecuzione forzata, anche dopo il decorso del termine di cui all'art. 481 c.p.c. e senza necessità di attendere la definizione del giudizio di opposizione, in tal modo bilanciandosi il vantaggio di poter avviare l'esecuzione in qualsiasi momento con il rischio connesso all'eventuale accoglimento dell'opposizione medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 481, Cod. Proc. Civ. art. 627

Massime precedenti Vedi: N. 8465 del 2011 Rv. 616652 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 2147 del 25/01/2022** (Rv. **663772 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **GRAZIOSI CHIARA**.

Relatore: **GRAZIOSI CHIARA**.

C. (CRUDETTI PATRIZIA) contro P. (DE MARCHIS CARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 20/10/2017

174007 TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE
Trasporto di merci su strada - Sistema delle tariffe a forcilla - Legge n. 298 del 1974 -
Derogabilità della tariffa minima ex art. 13 d.m. 18 novembre 1982 - Forma scritta "ad
substantiam" - Necessità - Conformità agli accordi collettivi - Effetti.

Il regime giuridico delle tariffe a forcilla per i trasporti di merce su strada, dettato dalla legge 6 giugno 1974 n. 298, prevede il requisito della forma scritta "ad substantiam" ex art. 13, comma 5, del d.m. 18 novembre 1982, anche in relazione agli accordi di riduzione delle tariffe di legge stabilite dal comma 1 del medesimo articolo, i quali sono consentiti nel caso in cui "il mittente faccia eseguire al vettore nel periodo di tre mesi consecutivi diversi trasporti per le tonnellate chilometro complessive indicate nella tabella E", mentre la conformità agli accordi economici collettivi serve solo ad esonerare il contratto, stipulato sempre per iscritto in quanto riduttivo della tariffa, dal limite dell'esecuzione trimestrale consecutiva dei trasporti e delle tonnellate chilometro complessive indicate nella menzionata tabella.

Riferimenti normativi: Legge 06/06/1974 num. 298 CORTE COST., DM Trasporti 18/11/1982 art. 13 com. 1, DM Trasporti 18/11/1982 art. 13 com. 5

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 1786 del 20/01/2022** (Rv. **663709 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**.

Relatore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**.

U. (PERTILE SERGIO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/08/2018

148056 RESPONSABILITA' CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE
Compagnia assicurativa - Responsabilità verso i clienti per fatto del dipendente - Nesso di
occasionalità necessaria - Anomalie nella condotta del cliente - Interruzione del nesso -
Condizioni - Fattispecie.

La responsabilità ex art. 2049 c.c. della compagnia assicuratrice per l'attività illecita posta in essere dal proprio agente è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sull'agente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nell'accogliere la domanda dell'acquirente di una polizza di assicurazione sulla vita, poi rivelatasi inesistente, non aveva tenuto conto della condotta della stessa, la quale aveva in più occasioni consegnato all'agente somme di danaro in contanti, ricevendone meri certificati di copertura provvisoria, senza mai richiedere il rilascio di quietanza né di copia del contratto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28634 del 2020 Rv. 660016 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21643 del 2021 Rv. 662375 - 01, N. 14578 del 2007 Rv. 598802 - 01, N. 18860 del 2015 Rv. 637041 - 01, N. 25374 del 2018 Rv. 651163 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1784 del 20/01/2022 (Rv. 663708 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GRAZIOSI CHIARA. Relatore: GRAZIOSI CHIARA.

L. (RENZO GIANPIERO) contro E.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/12/2017

100086 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - TERMINE Notificazione del controricorso - Mancato perfezionamento imputabile all'erronea indicazione, in ricorso, del luogo del domicilio del ricorrente - Rinnovazione immediata - Inosservanza del termine di legge - Decadenza - Esclusione - Ammissibilità - Sussistenza - Ragioni.

Nell'ipotesi in cui la notifica del controricorso per cassazione, effettuata nel termine ex art. 370 c.p.c., non sia andata a buon fine a causa dell'erronea indicazione (meramente colposa ovvero consapevolmente ingannevole) del proprio domicilio da parte del ricorrente, il successivo perfezionamento della stessa oltre il suddetto termine, a seguito di immediata rinnovazione, non determina l'inammissibilità del controricorso medesimo, vertendosi in una fattispecie assimilabile a un'oggettiva e automatica rimessione in termini, in forza della regola espressa dall'art. 153 c.p.c. e altresì evincibile dal principio costituzionale del diritto di difesa e da quello sovranazionale di effettività della tutela giurisdizionale (artt. 19 TUE, 263 TFUE e 6 CEDU), oltre che dell'obbligo delle parti di conformare la loro condotta al principio della leale collaborazione processuale (art. 88 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 88, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Tratt. Internaz. 01/02/1992 art. 19, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 263, Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 17577 del 2020 Rv. 658886 - 01, N. 1666 del 2004 Rv. 569791 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1583 del 19/01/2022 (Rv. 663706 - 01)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: SESTINI DANILO. Relatore: SESTINI DANILO.

U. (STANGHELLINI LORENZO) contro F. (LUDINI ELIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/09/2018

149030 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI - RISPETTO AL TERZO ACQUIRENTE - DIRITTI DEL TERZO NEI CONFRONTI DEL DEBITORE E DEGLI ALTRI TERZI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 028428/2018 65147001

Massime precedenti Conformi: N. 28428 del 2018 Rv. 651470 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 1589 del 19/01/2022** (Rv. **663707 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.** Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

V. (SOMMARIO DOMENICO) contro P.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MODENA, 30/05/2018

160007 SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - DURATA - CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - IN GENERE Intervento adesivo dipendente - Soccombenza dell'attore - Condanna alle spese in favore dell'interveniente - Ammissibilità - Fondamento.

162021 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA In genere.

L'interventore adesivo dipendente (nella specie, l'Ente impositore intervenuto volontariamente nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione) ha diritto alla refusione delle spese di lite in caso di soccombenza dell'opponente, essendo sufficiente a tal fine la sua partecipazione al giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105

Massime precedenti Conformi: N. 1105 del 2006 Rv. 587888 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 1334 del 18/01/2022** (Rv. **663705 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **FANTICINI GIOVANNI.** Relatore: **FANTICINI GIOVANNI.**

P. (CAROLI CASAVOLA FRANCESCO) contro T.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 18/10/2018

133037 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETA' ED ALTRI ENTI Legittimazione processuale - Conferimento - Presupposti - Rappresentanza sostanziale - Necessità - Mancata produzione della procura nel giudizio di legittimità - Conseguenze

Il potere di rappresentare la parte in giudizio mediante il conferimento della procura può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, sicché il ricorrente per cassazione che, in veste di parte formale, proponga il ricorso in qualità di procuratore speciale della parte sostanziale, deve produrre, con il ricorso ovvero ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i documenti che giustificano la sua qualità; in mancanza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 77 c.p.c., non essendo possibile valutare la sussistenza ed i limiti del potere rappresentativo ed, in particolare, la facoltà di proporre ricorso per cassazione. (Principio affermato nell'ambito di un giudizio di opposizione a precetto, con riferimento al ricorso per cassazione proposto da una società qualificatasi come rappresentante della cessionaria di crediti bancari, la quale nei gradi di merito era stata rappresentata da altra società).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4924 del 2017 Rv. 643163 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16274 del 2015 Rv. 636619 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 1170 del 17/01/2022** (Rv. **663700 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

B. (D'ERRICO CARLO) contro A. (ALLEGRO PONTANI MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/09/2018

079087 ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI Limite ex art. 546, comma 1, c.p.c. - Incidenza sull'oggetto del processo esecutivo - Conseguenze - Intervento successivo del creditore procedente in pendenza del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo - Modificazione dell'oggetto di tale giudizio - Condizioni.

Nell'espropriazione presso terzi, il limite dell'importo del credito precettato aumentato della metà, previsto dall'art. 546, comma 1, c.p.c., individua anche l'oggetto del processo esecutivo, sicché, in difetto di rituale estensione del pignoramento, un intervento successivo, pur se del medesimo procedente, non consente il superamento del detto limite e l'assegnazione di crediti in misura maggiore; pertanto, nell'ipotesi di intervento del creditore procedente nel processo esecutivo, in base a nuovi titoli ed in pendenza del processo di accertamento dell'obbligo del terzo, l'oggetto di tale giudizio, circoscritto dalla misura del pignoramento, può essere modificato solo a condizione che il creditore abbia ritualmente esteso il pignoramento, notificando l'atto di intervento al debitore e al terzo, e che, nella sua qualità di attore nel predetto giudizio, abbia formulato rituale istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. per modificare la domanda, sempre che ne ricorrano i presupposti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 546 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 551, Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15595 del 2019 Rv. 654473 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 1152 del 17/01/2022** (Rv. **663698 - 01**)

Presidente: **SESTINI DANILO**. Estensore: **GRAZIOSI CHIARA**. Relatore: **GRAZIOSI CHIARA**.

P. (PICCINI BARBARA) contro F. (PREVIDI CLAUDIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/01/2019

165032 STAMPA - STAMPA PERIODICA - RETTIFICHE Diffamazione a mezzo stampa - Risarcimento del danno - Rettifica ex art. 8 della l. n. 47 del 1948 - Automatica riduzione del danno - Esclusione - Verifica della concreta incidenza sul pregiudizio - Necessità.

In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione di una rettifica ai sensi dell'art. 8 della l. n. 47 del 1948 non determina, quale conseguenza automatica, la riduzione del danno, dovendosi procedere a una valutazione in concreto della relativa incidenza sullo specifico pregiudizio già verificatosi quale conseguenza delle dichiarazioni offensive.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Legge 08/02/1948 num. 47 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16040 del 2013 Rv. 627000 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 1165 del 17/01/2022** (Rv. **663699 - 01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

A. (CANNELLINI EDOARDO) contro F. (MANNUCCI LUIGI)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/12/2017

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Procura su foglio separato congiunto materialmente al ricorso - Omissione della data e del riferimento alla sentenza impugnata - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

Soddisfa il requisito della specialità di cui all'art. 365 c.p.c. la procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al ricorso, che, sebbene mancante della data e degli estremi della sentenza impugnata, risulti tuttavia idonea a fornire certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e della sua riferibilità al giudizio cui l'atto accede, nonché del suo rilascio in un momento successivo alla sentenza impugnata e anteriore rispetto alla notifica del ricorso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto validamente rilasciata la procura - apposta su foglio separato unito al ricorso e notificata unitamente a quest'ultimo - la quale, benché priva dell'indicazione della data e della sentenza impugnata, faceva espresso riferimento al "giudizio di cui all'antescritto atto dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Legge 27/05/1997 num. 141

Massime precedenti Vedi: N. 28146 del 2018 Rv. 651515 - 01, N. 4069 del 2020 Rv. 657063 - 01, N. 34259 del 2019 Rv. 656419 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 1169 del 17/01/2022** (Rv. **663771 - 01**)

Presidente: **SESTINI DANILO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

G. (RAINER FRANZ FRIEDRICH) contro S. (D'ALLURA MANUEL)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 21/07/2018

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Giudicato civile ottenuto per mezzo di attività costituente reato - Domanda risarcitoria - Ammissibilità - Necessità di impugnazione del titolo per revocazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
In genere.

Qualora il giudicato civile di condanna sia l'effetto di attività processuale fraudolenta di una parte in danno dell'altra, posta in essere mediante la preconstituzione e l'uso in giudizio di prove false, la parte danneggiata, oltre alla proposizione della impugnazione per revocazione, qualora la predetta attività integri gli estremi di un fatto-reato, può costituirsi parte civile nel relativo procedimento penale, così provocando l'esercizio del potere-dovere del giudice penale di statuire ed attuare concretamente l'obbligazione risarcitoria discendente in via diretta dall'accertamento fatto-reato stesso (art. 185 c.p.), senza che l'azione esercitata in sede penale possa trovare ostacolo nel giudicato civile che rimane travolto dall'accertamento penale. Tuttavia, in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa, l'azione civile di responsabilità si trasferisce, con identica ampiezza, e quindi senza preclusioni in dipendenza del precedente giudicato civile, al giudice civile adito dalla parte danneggiata per ottenere il risarcimento del danno causato dal fatto-reato. (La S.C. ha cassato con rinvio la decisione di appello che aveva ritenuto non risarcibile il danno derivante dall'esecuzione di un decreto ingiuntivo, ottenuto in base a scritture la cui falsità era stata accertata in sede penale, affermando erroneamente che, decorso il termine per

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

l'esperimento dell'impugnazione per revocazione ex art. 395, comma 1, n. 2 c.p.c., l'esecuzione intrapresa sulla base del monitorio costituisse atto lecito, sovrapponendo indebitamente la considerazione del decreto ingiuntivo come "regiudicata" rispetto a quella che, nella prospettiva aquiliana deve darsi dello stesso giudicato civile, quale "fatto storico", frutto di un illecito, costitutivo del diritto al risarcimento del danno).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185

Massime precedenti Vedi: N. 21255 del 2013 Rv. 628700 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1175 del 17/01/2022 (Rv. 663702 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GRAZIOSI CHIARA.**

Relatore: **GRAZIOSI CHIARA.**

A. (BELLACOSA ADRIANO) contro U. (DE MARTINO SIMONE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 25/06/2018

100178 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - SENTENZE - NON DEFINITIVE - IN GENERE Ricorso per cassazione avverso sentenza non definitiva - Declaratoria di inammissibilità o improcedibilità - Successivo ricorso per cassazione avverso la sentenza non definitiva unitamente alla definitiva - Ammissibilità - Fondamento.

Il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza non definitiva, unitamente alla sentenza che definisce il giudizio, è ammissibile anche quando sia stato precedentemente dichiarato inammissibile o improcedibile il ricorso avverso la sola sentenza non definitiva, non vertendosi in un'ipotesi di riproposizione del ricorso originario e non essendo, pertanto, applicabile l'art. 387 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 387

Massime precedenti Vedi: N. 11916 del 2017 Rv. 644077 - 01, N. 18498 del 2015 Rv. 636809 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 1179 del 17/01/2022 (Rv. 663703 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GRAZIOSI CHIARA.**

Relatore: **GRAZIOSI CHIARA.**

C. (CHIARA ENRICO) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MESSINA, 20/12/2018

040064 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE Veicolo privo di assicurazione - Conducente e trasportato - Danni patiti in conseguenza di sinistro - Azione diretta ex art. 144 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, l'art.144 del d.lgs. n. 209 del 2005 deve essere interpretato in senso conforme al diritto dell'Unione europea, sicché il conducente e il trasportato possono avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo antagonista, anche se quello sul quale viaggiavano al momento dello scontro (nella specie, un ciclomotore) sia sprovvisto di assicurazione, non incidendo l'obbligo assicurativo imposto dall'art. 122 del medesimo d.lgs. sulla legittimazione all'esercizio della menzionata azione.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 122, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 143, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144

Massime precedenti Vedi: N. 13738 del 2020 Rv. 658380 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 1172 del 17/01/2022 (Rv. 663701 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

S. (MARZOT SILVIA) contro P. (BALDI PERGAMI BELLUZZI MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/07/2018

079202 ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE Sospensione ex art. 624, comma 1, c.p.c. - Successiva instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione - Definizione in rito del giudizio di opposizione - Conseguenze - Estinzione del processo esecutivo - Esclusione - Fattispecie.

In tema di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, la definizione in rito del giudizio di merito, introdotto a seguito della sospensione dell'esecuzione, impedisce il prodursi dell'effetto estintivo di cui all'art. 624, comma 3, c.p.c. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza di merito, pronunciata a seguito di impugnazione di una sentenza emessa in sede di reclamo ex art. 630 c.p.c., ha escluso che la procedura esecutiva - già sospesa ex art. 624, comma 1, c.p.c., e successivamente riassunta dal creditore procedente - si fosse estinta, essendo "medio tempore" divenuta definitiva la sentenza conclusiva del giudizio di merito sull'opposizione instaurato dal debitore, con la quale era stata dichiarata inammissibile, per carenza di interesse, la domanda proposta da quest'ultimo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7043 del 2017 Rv. 643832 - 02

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1180 del 17/01/2022 (Rv. 663704 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

S. (PRESTIA SALVATORE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 13/11/2018

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Attività non autorizzata di accensione di fuochi pirotecnici - Danni all'integrità fisica subiti dallo spettatore - Responsabilità solidale del sindaco quale ufficiale di governo - Art. 2043 c.c. - Applicabilità - Presupposti - Fattispecie.

Dei danni subiti dallo spettatore a causa dell'accensione di fuochi di artificio non autorizzata è solidalmente responsabile il sindaco ai sensi dell'art. 2043 c.c., essendo egli tenuto, in qualità di ufficiale di governo, a vigilare sul corretto esercizio delle attività suscettibili di porre in pericolo l'incolumità dei cittadini, anche quando non siano state oggetto di alcuna autorizzazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva negato la responsabilità del sindaco, rimasto inerte benché pienamente a conoscenza del programmato spettacolo

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

pirotecnico, sulla base dell'implicito rilievo che il mancato rilascio dell'autorizzazione esaurisse i suoi compiti al riguardo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 57, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 38 com. 1 lett. D

Sez. 3 - , Sentenza n. 1127 del 14/01/2022 (Rv. 663502 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

P. (BARLETTA CALDARERA GIUSEPPE) contro C. (TRAVAGLINI ALESSANDRO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/06/2019

100147 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 010212/2019 65363401

Massime precedenti Conformi: N. 10212 del 2019 Rv. 653634 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 96 del 04/01/2022 (Rv. 663501 - 02)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

B. (CANCRINI VINCENZO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 19/04/2018

108002 MUTUO - ESTINZIONE - IN GENERE Mutuo fondiario - Esercizio della condizione risolutiva ex art. 15 del d.P.R. n. 7 del 1976 in caso di inadempimento del mutuatario - Conseguenze - Risoluzione del rapporto di mutuo - Obblighi del mutuatario - Rate non ancora scadute - Computo degli interessi.

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI In genere.

In tema di mutuo fondiario, l'esercizio, da parte dell'istituto di credito mutuante, della condizione risolutiva prevista dall'art. 15 del d.P.R. n. 7 del 1976 (applicabile "ratione temporis" alla fattispecie) nell'ipotesi di inadempimento del mutuatario, determina la risoluzione del rapporto di mutuo, con la conseguenza che il mutuatario deve provvedere, oltre che al pagamento integrale delle rate già scadute (non travolte dalla risoluzione, che non opera retroattivamente nei contratti di durata), alla immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta, ma non al pagamento degli interessi conglobati nelle rate a scadere, dovendosi calcolare, sul credito così determinato, gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello contrattualmente pattuito, se superiore al tasso legale, secondo quanto previsto dall'art. 1224, comma 1, c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 com. 1, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1456, DPR 21/01/1976 num. 7 art. 14, DPR 21/01/1976 num. 7 art. 15

Massime precedenti Vedi: N. 25412 del 2013 Rv. 628707 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 12639 del 2008 Rv. 603306 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 96 del 04/01/2022** (Rv. **663501 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE.** Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE.**

B. (CANCRINI VINCENZO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 19/04/2018

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI Interessi superiori a quelli legali - Determinazione "per relationem" del tasso convenzionale - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie in tema di riferimento al tasso "prime rate Abi".

In tema di contratti di mutuo, la convenzione relativa agli interessi deve avere - ai fini della sua validità ai sensi della norma imperativa dell'art. 1284, comma 3, c.c. - un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse; qualora il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti riferimenti generici dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto la validità della clausola che prevedeva la corresponsione di interessi al tasso "prime rate Abi come rilevato da IISole24ore", in quanto determinabile attraverso la rilevazione operata dagli informatori economici).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 12276 del 2010 Rv. 613116 - 01, N. 26173 del 2018 Rv. 650780 - 01, N. 20555 del 2020 Rv. 659205 - 02

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 2882 del 31/01/2022** (Rv. **663867 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **FIECCONI FRANCESCA.** Relatore: **FIECCONI FRANCESCA.** P.M. **BASILE TOMMASO.** (Diff.)

F. (BERARDI DANIELE) contro G.

Regola competenza

079035 ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER VALORE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART 615 Opposizione all'esecuzione - "Credito per cui si procede" ex art. 17 c.p.c. - Importo indicato nell'atto di intimazione - Titolo esecutivo formato contro il condominio e precetto nei confronti dei singoli condomini "pro quota" - Irrilevanza.

Ai fini della competenza nei giudizi di opposizione all'esecuzione, il valore della controversia si determina, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., in base all'importo indicato nell'atto di intimazione (nella specie, rivolto "pro quota" millesimale nei confronti dei singoli condomini di un condominio, contro cui si era formato il titolo), non assumendo rilevanza che il titolo esecutivo tragga origine da un'unica obbligazione e che l'opposizione sia stata spiegata congiuntamente dai singoli debitori.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16920 del 2018 Rv. 649438 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2666 del 28/01/2022 (Rv. 663866 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA. Relatore:

SCRIMA ANTONIETTA. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)

D. (RANIERI RAFFAELE) contro B. (DELLA CASA GIUSEPPE)

Regola competenza

058129 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE Produzione in giudizio di scrittura privata a cura della parte che non la aveva sottoscritta - Equipollenza al consenso - Sussistenza - Limiti - Volontà di avvalersi della clausola compromissoria - Esclusione - Ragioni.

La produzione in giudizio, ad opera della parte che non l'ha sottoscritta, di una scrittura privata, costituisce equipollente della sottoscrizione, e pertanto perfeziona, sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto, ma solo in relazione all'intenzione di avvalersi del relativo contenuto negoziale, e non già con riferimento alla clausola compromissoria "ivi" eventualmente presente, dal momento che la produzione in giudizio della scrittura, effettuata per far valere davanti al giudice ordinario i diritti da essa derivanti, è incompatibile con l'intento di attivare la competenza arbitrale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326, Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5906 del 2015 Rv. 634904 - 01, N. 1525 del 2018 Rv. 647076 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2666 del 28/01/2022 (Rv. 663866 - 02)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA. Relatore:

SCRIMA ANTONIETTA. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)

D. (RANIERI RAFFAELE) contro B. (DELLA CASA GIUSEPPE)

Regola competenza

058160 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLA COMPROMISSORIA Condizioni generali di contratto - Necessità di specifica approvazione scritta - Clausola compromissoria - Documento contrattuale sottoscritto dal solo convenuto - Mancanza della sottoscrizione dell'attore - Produzione in giudizio da parte dell'attore - Sanatoria - Estensione alla mancanza della sottoscrizione della predetta clausola - Esclusione - Conseguenza - Eccezione di incompetenza per compromesso in arbitri - Improprietà.

La produzione in giudizio da parte dell'attore di un documento contrattuale sottoscritto solo dal convenuto, per invocarne l'esecuzione, vale a sanare la mancanza della sottoscrizione di esso attore, in quanto integra un'inequivoca manifestazione di volontà di avvalersi del negozio documentato dalla scrittura incompleta, ma non può surrogare, in ipotesi di contratto per adesione, la mancanza del requisito della specifica approvazione per iscritto, necessario all'efficacia di clausole vessatorie od onerose (art. 1341, comma 2, c. c.), e, pertanto, non può consentire al convenuto di fondare un'eccezione d'incompetenza, per compromesso in arbitri, sulla clausola compromissoria contenuta nel documento stesso, ma non specificamente sottoscritta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1525 del 2018 Rv. 647076 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2502 del 27/01/2022 (Rv. 663865 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: FIECCONI FRANCESCA. Relatore: FIECCONI FRANCESCA.

V. (COLACITO MARIO) contro R.

Rigetta, TRIBUNALE L'AQUILA, 10/03/2020

148067 RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DI ANIMALI - IN GENERE Danni cagionati dalla fauna selvatica - Sinistro avvenuto all'interno di un Parco nazionale - Titolo di responsabilità ex art. 2043 c.c. - Legittimazione passiva dell'ente Parco - Sussistenza - Legittimazione passiva della Regione - Esclusione - Fondamento.

In tema di danni cagionati dalla fauna selvatica all'interno di un Parco nazionale (ente di diritto pubblico sottratto al controllo della Regione e sottoposto a quello del Ministero dell'ambiente), la legittimazione passiva rispetto all'azione ex art. 2043 c.c. del danneggiato compete non già alla Regione ma all'ente Parco, al quale è riservata la funzione di controllo sulla fauna selvatica dalla l. n. 394 del 1991, costituente "lex specialis" rispetto agli artt. 1, 9 e 19 della l. n.157 del 1992, che fissano le competenze generali della Regione nella suddetta materia.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 1 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 9, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 19, Legge 06/12/1991 num. 394 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 467 del 2009 Rv. 606148 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8206 del 2021 Rv. 660989 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2498 del 27/01/2022 (Rv. 663864 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: FIECCONI FRANCESCA. Relatore: FIECCONI FRANCESCA.

D. (MORINI MATTEO) contro R.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE IMPERIA, 10/11/2020

133039 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE Giudizio d'appello - Sanatoria ex art. 182, comma 2, c.p.c. - Doveri del giudice - Sussistenza - Fattispecie in tema di amministrazione di sostegno.

La disposizione dell'art. 182, comma 2, c.p.c., secondo cui il giudice, quando rileva un vizio che determina la nullità della procura al difensore, assegna alle parti un termine perentorio per il rilascio della stessa o per la sua rinnovazione, si applica anche al giudizio d'appello e tale provvedimento può essere emesso all'udienza prevista dall'art. 350 c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di appello che aveva respinto la domanda risarcitoria proposta dall'amministratore di sostegno, diretta ad ottenere il risarcimento del danno in favore della beneficiaria, sua ascendente, a causa delle lesioni da questa subite in conseguenza di una caduta occorsale quale trasportata su un autobus di linea, limitandosi al rilievo della mancata richiesta di autorizzazione del giudice tutelare, senza concedere termine per il rilascio delle necessarie autorizzazioni).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 13597 del 2021 Rv. 661415 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 2264 del 26/01/2022** (Rv. **663863 - 01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** Estensore: **GORGONI MARILENA.** Relatore:
GORGONI MARILENA.

T. (*ESPOSITO CARMINE*) contro B.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 17/06/2020

133126 PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - RITIRO Decisione della causa - Mancato deposito o reperimento del fascicolo di parte precedentemente ritirato - Rimessione della causa sul ruolo - Esclusione - Decisione allo stato degli atti - Necessità.

Il giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex art. 169 c.p.c., il proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest'ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 77

Massime precedenti Conformi: N. 10741 del 2015 Rv. 635578 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 2261 del 26/01/2022** (Rv. **663862 - 02**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** Estensore: **GORGONI MARILENA.** Relatore:
GORGONI MARILENA.

P. (*FABBRI PAOLA*) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANZARO, 25/11/2019

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Perdita di "chance" - Nesso causale - Onere della prova - Differenza rispetto alla perdita definitiva del bene della vita - Insussistenza - Dimostrazione della serietà e apprezzabilità della "chance"- Necessità - Fattispecie.

In tema di risarcimento del danno da perdita di "chance", l'accertamento del nesso di causalità tra il fatto illecito e l'evento di danno (rappresentato, in questo caso, dalla perdita non del bene della vita in sé ma della mera possibilità di conseguirlo) non è sottoposto a un regime diverso da quello ordinario, sicché sullo stesso non influisce, in linea di principio, la misura percentuale della suddetta possibilità, della quale, invece, dev'essere provata la serietà ed apprezzabilità ai fini della risarcibilità del conseguente pregiudizio. (Nella specie, in cui l'attore non era stato ammesso a partecipare alla prova scritta di un concorso indetto da un'azienda ospedaliera, a causa del ritardo con cui gli era stata recapitata la raccomandata contenente la relativa convocazione, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno da perdita di "chance", sulla base della mera allegazione, da parte del candidato, del titolo di studio che lo abilitava a partecipare alla selezione, in mancanza della prova della sussistenza, nella propria sfera giuridica, di una seria e apprezzabile possibilità di conseguire il risultato atteso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Pen. art. 40

Massime precedenti Vedi: N. 12906 del 2020 Rv. 658177 - 01, N. 6485 del 2021 Rv. 660630 - 02, N. 5641 del 2018 Rv. 648461 - 01, N. 28993 del 2019 Rv. 655791 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 2259 del 26/01/2022** (Rv. **663861 - 01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **PELLECCHIA ANTONELLA**. Relatore: **PELLECCHIA ANTONELLA**.

I. (CUTOLO ANGELO) contro P. (SATTA ANTONELLO CRISTOFORO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 21/02/2020

148021 RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' PERICOLOSA - IN GENERE RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE - Nesso di causalità - Interruzione - Caso fortuito - Fatto del danneggiato o di un terzo - Configurabilità - Mancata adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno da parte dell'esercente l'attività pericolosa - Irrilevanza - Fattispecie.

Con riguardo all'esercizio di attività pericolosa, anche nell'ipotesi in cui l'esercente non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in tal modo realizzando una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea - secondo l'apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione - a causare da sola l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto di un terzo o del danneggiato stesso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta, nei confronti della società proprietaria di un circuito chiuso, da un motociclista il quale, nel corso di un giro di prova, in violazione del regolamento vigente nel circuito, si era fermato al centro della pista per verificare un'avaria meccanica, venendo conseguentemente investito da altro mezzo proveniente da tergo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24549 del 2013 Rv. 628899 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15113 del 2016 Rv. 641278 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 2261 del 26/01/2022** (Rv. **663862 - 01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **GORGONI MARILENA**. Relatore: **GORGONI MARILENA**.

P. (FABBRI PAOLA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANZARO, 25/11/2019

126033 POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI POSTALI - RICEVITORIE - CORRISPONDENZA Omesso o tardivo recapito di corrispondenza - Responsabilità contrattuale di Poste italiane s.p.a. - Nei confronti del destinatario - Sussistenza - Fondamento.

In caso di omesso o tardivo recapito di corrispondenza, a carico di Poste italiane s.p.a. è configurabile una responsabilità contrattuale nei confronti, oltre che del mittente, del destinatario, discendente dalla violazione dell'obbligo di trasporto e consegna della corrispondenza, che trova la sua fonte in un contratto a favore di terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Legge 29/03/1973 num. 156 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/07/1999 num. 261 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15559 del 2004 Rv. 576173 - 01, N. 4619 del 1998 Rv. 515196 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 2096 del 25/01/2022** (Rv. **663858 - 01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **PORRECA PAOLO**. Relatore: **PORRECA PAOLO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

I. (IANNETTI GIANLUIGI) contro G.

Regola sospensione

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 031801/2018 65197601

Massime precedenti Conformi: N. 31801 del 2018 Rv. 651976 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 2120 del 25/01/2022** (Rv. **663859 - 01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **GORGONI MARILENA**. Relatore: **GORGONI MARILENA**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

2. (MANDRAS AMEDEO) contro U. (LUDINI ELIO)

Regola competenza

044017 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE Foro convenzionale esclusivo - Inderogabilità - Esclusione - Conseguenze.

044067 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITA' D'UFFICIO In genere.

Il foro convenzionale stabilito dalle parti, benché dalle stesse indicato come esclusivo, dà luogo a un'ipotesi di competenza "derogata" e non inderogabile, con la conseguenza che, qualora l'eccezione d'incompetenza non sia stata proposta nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, il giudice non può rilevarla d'ufficio oltre la prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto intempestivo il rilievo d'ufficio effettuato nel corso di un'udienza successiva alla prima, alla quale il giudice aveva rinviato il processo, riservandosi di decidere in tale sede sulla questione dell'incompetenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20478 del 2016 Rv. 641296 - 01, N. 27731 del 2019 Rv. 655646 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 2157 del 25/01/2022** (Rv. **663860 - 01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **GORGONI MARILENA**. Relatore: **GORGONI MARILENA**.

G. (ASOLE SALVATORE) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 28/05/2020

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE Obbligazione per gli interessi e per il capitale - Distinzione - Rinuncia alla prescrizione per l'una - Estensione a quella per l'altra - Esclusione - Fattispecie.

Poiché l'obbligazione di pagamento di una somma di danaro è distinta da quella di pagamento degli interessi su di essa, è possibile che il debitore rinunci alla prescrizione dell'una senza che ciò implichi anche la rinuncia a quella dell'altra. (In applicazione del suesteso principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto che il pagamento degli interessi

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

fino a una certa data, da parte dei mutuatari di una somma di denaro, integrasse riconoscimento del debito relativo alla somma capitale, con conseguente rinuncia a far valere la relativa prescrizione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2937, Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13097 del 1997 Rv. 511248 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1848 del 21/01/2022 (Rv. 663857 - 01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

S. (ORSELLI ALESSANDRO) contro M. (BIANCHINI MARCO)
Rigetta, TRIBUNALE LIVORNO, 25/01/2021

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Competenza per territorio inderogabile - Ordinanza declinatoria della competenza - Omessa statuizione sulle spese - Mezzo d'impugnazione - Appello - Fondamento - Regolamento di competenza - Esclusione - Ragioni.

Avverso l'ordinanza che abbia accolto l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile e omesso di statuire sulle spese, la parte vittoriosa sulla questione di competenza, per censurare l'omessa statuizione sulle spese, deve proporre impugnazione con il rimedio ordinario dell'appello, esperibile in ragione della natura decisoria del provvedimento indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia aderito all'eccezione, non potendo far valere la predetta censura con il regolamento di competenza in quanto tale impugnazione non svolgerebbe la sua tipica funzione regolatoria ma sarebbe utilizzata per una finalità cui è tipicamente diretto l'ordinario mezzo impugnatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7010 del 2017 Rv. 643682 - 01, N. 28156 del 2013 Rv. 629187 - 01, N. 32003 del 2021 Rv. 662959 - 01, N. 17187 del 2019 Rv. 654377 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1754 del 20/01/2022 (Rv. 663856 - 01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

S. (TINAGLIA FRANCESCO) contro M. (CAPUTO PIETRO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 01/04/2020

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Giudizio di rinvio innanzi alla corte d'appello civile a seguito di annullamento disposto dalla S.C. in sede penale ai soli effetti civili - Effetti - Piena "translatio" - Conseguenze in tema di onere della prova - Posizione rivestita dalle parti nel giudizio penale - Rilevanza - Esclusione.

Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena "translatio" del giudizio sulla domanda, sicché la Corte di appello competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, è tenuta ad applicare le regole processuali e probatorie proprie del processo civile, con la conseguenza che, in ossequio all'art. 2697 c.c., la

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

parte civile assume la veste di attore-danneggiato e l'imputato quella di convenuto-danneggiante.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Cod. Proc. Civ. art. 394 com. 2, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16916 del 2019 Rv. 654433 - 01, N. 517 del 2020 Rv. 656811 - 03 Rv. 656811 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1109 del 14/01/2022 (Rv. 663522 - 01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

M. (MINESTRONI GIOVANNI) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 15/09/2020

100034 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE Data di perfezionamento dell'iscrizione a ruolo - Rilevanza - Esclusione - Data di presentazione della richiesta in cancelleria - Rilevanza - Ragioni.

In tema di giudizio d'appello, ai fini della procedibilità dell'impugnazione rileva non la data di perfezionamento dell'iscrizione a ruolo bensì quella di presentazione della relativa nota di iscrizione, non potendo imputarsi alla parte adempiente il ritardo nell'espletamento di un'attività di registrazione degli atti da parte dell'Ufficio di Cancelleria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 2165 del 2016 Rv. 639119 - 01, N. 1063 del 2018 Rv. 647350 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1123 del 14/01/2022 (Rv. 663523 - 01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

P. (SALADINO FRANCESCO) contro H. (GIACONIA MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 11/08/2020

162021 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - Spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto - Giudizio di appello - Domanda di garanzia non riproposta in secondo grado - Soccombenza dell'attore - Condanna dell'attore anche alle spese sostenute dal chiamato nel giudizio di appello - Ammissibilità - Fondamento.

Allorché il convenuto chiami in causa un terzo ai fini di garanzia impropria - e tale iniziativa non si riveli palesemente arbitraria - legittimamente il giudice di appello, in caso di soccombenza dell'attore, pone a carico di quest'ultimo anche le spese giudiziali sostenute dal terzo, ancorché nel secondo grado del giudizio la domanda di garanzia non sia stata riproposta, in quanto, da un lato, la partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo del litisconsorzio processuale, e, dall'altro, l'onere della rivalsa delle spese discende non dalla soccombenza - mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l'attore ed il terzo - bensì dalla responsabilità del primo di avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Massime precedenti Conformi: N. 5027 del 2008 Rv. 601982 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7401 del 2016 Rv. 639447 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 567 del 11/01/2022 (Rv. 663818 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

A. (MASCHERONI EMILIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Regola competenza

026031 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE Avvocato - Procedimento di ingiunzione per il pagamento di competenze professionali - Foro di cui all'art. 637, comma 3, c.p.c. - Ambito di applicazione - Prestazioni rese in favore del Ministero dello Sviluppo economico quale componente di un comitato di esperti.

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE In genere.

In tema di pagamento di compensi di avvocato, il foro speciale di cui all'art. 637, comma 3, c.p.c. trova applicazione solo se la domanda monitoria abbia ad oggetto l'onorario per prestazioni professionali rese dall'avvocato direttamente al cliente rappresentato e difeso in giudizio e non anche ove si riferisca al credito al compenso maturato dal medesimo professionista nei confronti del Ministero dello Sviluppo economico per l'attività da lui svolta quale componente di un comitato di esperti incaricati della valutazione di proposte progettuali, non venendo in rilievo un'attività prettamente difensiva per la quale sia richiesta l'iscrizione all'albo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7674 del 2019 Rv. 653152 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 77 del 04/01/2022 (Rv. 663521 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

L. (STARVAGGI PAOLO) contro A.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MESSINA, 27/03/2019

045045 COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - CONTABILITA' - MANDATI DI PAGAMENTO - Pubblica amministrazione debitrice - Enti locali - Modalità di pagamento - Emissione e trasmissione del mandato al tesoriere - Avvenuta comunicazione al creditore - Sufficienza - Legittimità dell'azione esecutiva e della notifica del precetto - Esclusione.

079196 ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - NOTIFICAZIONE In genere.

In tema di esecuzione forzata nei confronti della P.A., la comunicazione dell'ente locale con cui viene portata a conoscenza del creditore l'avvenuta emissione del mandato di pagamento, ancorché senza trasmettere copia del mandato, esclude che il creditore possa fare ricorso all'azione esecutiva e intimare il precetto, atteso che i pagamenti dell'ente locale vengono eseguiti attraverso il tesoriere e nella sede di questo, sicché non v'è luogo per l'attuazione coattiva del diritto allorquando il debitore abbia già proceduto alla liquidazione della spesa, alla emissione e trasmissione del mandato al tesoriere, così facendo quanto dovuto per adempiere, mentre è il creditore a dover, a questo punto, collaborare per ricevere il pagamento.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 23084 del 2005 Rv. 585557 - 01

GENNAIO 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione lavoro e sesta lavoro



Sez. L - , **Sentenza n. 2873 del 31/01/2022** (Rv. **663767 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Relatore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

S. (MASCIOLI GUIDO) contro V. (BELLI BRUNO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/06/2015

027007 AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI Scuola per l'Europa di Parma - Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato - Sussistenza - Ragioni.

La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Scuola per l'Europa di Parma spettano all'Avvocatura dello Stato, in quanto - avuto riguardo al quadro normativo di riferimento, del quale la disciplina sopravvenuta di cui all'art. 1, comma 344, della l. n. 208 del 2015 ha valenza confermativa - la predetta Scuola è inserita tra le istituzioni scolastiche statali che, anche dopo il conferimento della personalità giuridica, continuano ad essere assoggettate al patrocinio istituzionale ex art. 1 del r.d. n. 1611 del 1933.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 1, Legge 03/08/2009 num. 115, Decr. Minist. min. IUR 18/06/2010 num. 138, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 344 CORTE COST., DPR 08/03/1999 num. 275 art. 14 com. 7, DPR 04/08/2001 num. 352 art. 1 com. 1 lett. B

Sez. L - , **Sentenza n. 2717 del 28/01/2022** (Rv. **663742 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **CINQUE GUGLIELMO**. Relatore: **CINQUE GUGLIELMO**.

A. (CIPRIANI MICHELE) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FIRENZE, 05/12/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Domanda reiterata - Elementi e risultanze nuovi o presentati per la prima volta - Valutazione - Necessità.

In tema di protezione internazionale, in base alle statuizioni della sentenza del 9 settembre 2021 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, resa nella causa C-18/20, una domanda reiterata, ai sensi dell'art. 40, par. 2 e 3 della Direttiva 2013/32/CE, può essere fondata su elementi o risultanze nuove, sia in quanto emersi dopo l'audizione di una decisione relativa alla domanda precedente, sia in quanto presentati per la prima volta dal richiedente, considerato che, operando in materia un giudicato debole, ovvero "rebus sic stantibus", non è preclusa una nuova rivisitazione della situazione in presenza di nuovi elementi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 29, Direttive Commissione CEE 26/06/2013 num. 32 art. 40

Massime precedenti Vedi: N. 2453 del 2021 Rv. 660500 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 2704 del 28/01/2022** (Rv. **663740 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **NEGRI DELLA TORRE PAOLO**. Relatore: **NEGRI DELLA TORRE PAOLO**.

P. (MARTINET PIERGIORGIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/02/2015

098274 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - AVVENTIZI (IMPIEGATI NON DI RUOLO) - IN GENERE Dipendenti Agenzia delle entrate della Valle d'Aosta - Esonero ai sensi dell'art. 72, comma 3, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008 - Trattamento economico - Modalità di computo - Indennità di bilinguismo - Inclusione - Ragioni.

Ai dipendenti dell'Agenzia delle entrate della Valle d'Aosta, che abbiano ottenuto l'esonero dal servizio ai sensi dell'art. 72, comma 3, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, compete il trattamento economico pari al cinquanta per cento di quello complessivamente in godimento, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione, inclusa l'indennità di bilinguismo che, quale competenza accessoria e non occasionale, va riconosciuta anche ove il dipendente, ottenuto l'esonero, non renda più la prestazione nel territorio in cui vige il bilinguismo e sia stato così reciso il sinallagma tra prestazione e trattamento economico, in quanto la norma innanzi citata individua solo la base reddituale su cui commisurare gli importi spettanti al dipendente esonerato dal servizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 72 CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 19536 del 2021 Rv. 661719 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 2716 del 28/01/2022** (Rv. **663741 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **CINQUE GUGLIELMO**. Relatore: **CINQUE GUGLIELMO**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

M. (GONZO MONICA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/11/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Permesso di soggiorno per motivi umanitari - Diniego del questore - Impugnazione dinanzi al giudice ordinario - Mancanza del pregresso iter amministrativo dinanzi alla commissione territoriale - Irrilevanza - Ragioni.

In tema di permesso di soggiorno per motivi umanitari, per la cui adozione, nella disciplina applicabile "ratione temporis", sussiste la competenza diretta del questore, ai sensi degli artt. 5, comma 6, del d.lgs. n.286 del 1998 e 11, comma 1, lett. c-ter, del d.p.r. n. 394 del 1999, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario tutti i giudizi aventi ad oggetto il provvedimento di diniego, e ciò anche quando la commissione territoriale non abbia espresso alcun parere, la cui mancanza non influisce sul riparto di giurisdizione, in quanto il diritto alla protezione umanitaria ha consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, come tali dotati di un grado di tutela assoluta e non degradabili ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, a cui è rimesso solo l'accertamento dei presupposti di fatto che ne legittimano il riconoscimento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., DPR 31/08/1999 num. 394 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 30658 del 2018 Rv. 651814 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 2537 del 27/01/2022 (Rv. 663672 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.

Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

E. (PERULLI ADALBERTO) contro L. (FRATINI OSVALDO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE AREZZO, 28/09/2016

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE Notifica di ricorso per cassazione mancante di alcune pagine - Natura del vizio - Conseguenze - Sanabilità - Condizioni - Modalità - Fattispecie.

La mancanza nella copia notificata del ricorso per cassazione, il cui originale risulti tempestivamente depositato, di una o più pagine non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma costituisce vizio della notifica sanabile, con efficacia "ex tunc", mediante nuova notifica di una copia integrale, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha rilevato che, nella fattispecie, la mancanza, nella copia notificata, dell'ultima pagina con le conclusioni non aveva pregiudicato l'intelligibilità del ricorso da parte del controricorrente, che aveva svolto difese nel merito esaurienti e pienamente consapevoli).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 18121 del 2016 Rv. 641080 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 2403 del 27/01/2022 (Rv. 663738 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: PAGETTA ANTONELLA. Relatore:

PAGETTA ANTONELLA.

M. (BERTANZETTI OSCAR) contro A. (ASSOGNA FEDERICO MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/01/2018

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Lavoratore in posizione apicale - Autonomia nella modulazione della prestazione - Responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. - Configurabilità - Ragioni.

In materia di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., non costituisce fattore di esclusione della responsabilità datoriale il fatto che il lavoratore, per la sua posizione apicale, avesse la possibilità di modulare dal punto di vista organizzativo la propria prestazione, anche in relazione ai carichi di lavoro, alle modalità di fruizione delle ferie e dei riposi, residuando pur sempre in capo al datore di lavoro un obbligo di vigilanza del rispetto di misure atte a prevenire conseguenze dannose per la salute psicofisica del dipendente lavoratore, salva l'ipotesi che la condotta di questi si configuri come abnorme e del tutto imprevedibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29909 del 2021 Rv. 662609 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 2390 del 27/01/2022** (Rv. **663737 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **AMENDOLA FABRIZIO**. Relatore: **AMENDOLA FABRIZIO**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

E. (VESCI GERARDO) contro S. (CIRILLO ERNESTO MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/07/2019

103277 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE Platea dei licenziabili - Intero complesso aziendale - Limitazioni ad una determinata unità produttiva - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di licenziamento collettivo per riduzione del personale, la regola generale di cui all'art. 5, comma 1, della l. n. 223 del 1991, secondo cui l'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire avuto riguardo al complesso aziendale, può essere derogata se la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale è limitata agli addetti a un determinato reparto o settore o sede territoriale; in tal caso il datore di lavoro deve indicare nella comunicazione prevista dall'art. 4, comma 3, della legge citata, sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell'unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento a unità produttive vicine, ciò al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l'effettiva necessità dei programmati licenziamenti.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 3 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 22178 del 2018 Rv. 650535 - 01, N. 12040 del 2021 Rv. 661162 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 2456 del 27/01/2022** (Rv. **663674 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **AMENDOLA FABRIZIO**. Relatore: **AMENDOLA FABRIZIO**.

I. (MANDRO LUCA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 01/08/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Principio della c.d. "internal relocation" - Art. 8 della Direttiva 2004/83/CE - Recepimento ex l. n. 132 del 2018 - Irretroattività - Conseguenze.

Il principio della "internal relocation", desumibile dall'art. 8 della direttiva 2004/83/CE, è stato recepito nell'ordinamento italiano solo con la modifica dell'art. 32, comma 1, lett. b-ter, del d.lgs. n. 25 del 2008 ad opera della l. n. 132 del 2018, sicché, in quanto insuscettibile di applicazione retroattiva, è conseguentemente inutilizzabile per le domande di protezione internazionale formulate prima dell'entrata in vigore di detta legge.

Riferimenti normativi: Direttive Commissione CEE del 2004 num. 83 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 1, Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 2406 del 27/01/2022** (Rv. **663739 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **GARRI FABRIZIA**. Relatore: **GARRI FABRIZIA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

D. (DEL MONTE VITTORIO) contro A. (PACCHIANA PARRAVICINI GIOVANNA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 08/06/2016

129174 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE Fondi pensione complementari di cui al d.lgs. n. 252 del 2005 - Revoca della delegazione di pagamento - Esclusione - Ragioni - Cessazione dal fondo - Ammissibilità - Condizioni - Mancato pagamento dei contributi - Azioni a tutela del lavoratore - Individuazione.

In tema di fondi pensione complementari, le regole civilistiche dettate in tema di delegazione di pagamento e di sua revoca sono incompatibili con la disciplina speciale di cui al d.lgs. n. 252 del 2005, essendo demandata agli statuti dei fondi, ex art. 14 della legge citata, l'individuazione delle modalità di trasferimento ad altre forme pensionistiche, nonché di riscatto totale e parziale; ne consegue che, prestata l'adesione al fondo, non ne è consentita la revoca, ma solo la cessazione per il venir meno dei presupposti ed il trasferimento ad altra previdenza complementare, salvo, in ogni caso, il diritto del lavoratore al risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro che abbia trascurato di versare in tutto o in parte i contributi, qualora detto inadempimento si riverberi sulla prestazione da godere, ovvero, in caso di insolvenza del datore di lavoro, salva la possibilità di sollecitare l'intervento del Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 80 del 1992.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/12/2005 num. 252 art. 5, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 5, Cod. Civ. art. 1270, Legge 23/08/2004 num. 243 art. 1 com. 2 lett. E CORTE COST., Decreto Legisl. 05/12/2005 num. 252 art. 14 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16084 del 2021 Rv. 661389 - 02

Sez. L - , **Ordinanza n. 2312 del 26/01/2022** (Rv. **663789 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **ESPOSITO LUCIA**. Relatore: **ESPOSITO LUCIA**.

C. (LALLI SERGIO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/03/2018

132116 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Impugnativa di licenziamento ex l. n. 92 del 2012 - Erronea scelta del rito - Successivo ricorso ex art. 414 c.p.c. - Decadenza ex art. 6 della l. n. 604 del 1966 - Esclusione - Fondamento.

Il ricorso proposto dal lavoratore ai sensi della l. n. 92 del 2012, ancorché dichiarato inammissibile per erroneità del rito, è idoneo ad impedire la decadenza prevista dall'art. 6 della l. n. 604 del 1966 con riferimento al successivo ricorso presentato dal medesimo lavoratore contro il licenziamento ex art. 414 c.p.c., poiché con la prima impugnazione è tempestivamente emersa la sua volontà di ottenere una pronuncia giudiziale e, comunque, il citato art. 6, derogando alla disciplina generale delle impugnative negoziali, è disposizione eccezionale da interpretare restrittivamente, sicché non è consentito un ampliamento in via interpretativa delle ipotesi di decadenza da esso previste.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Preleggi art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3818 del 2021 Rv. 660443 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 2340 del 26/01/2022 (Rv. 663673 - 01)

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE. Estensore: BUFFA FRANCESCO. Relatore: BUFFA FRANCESCO.

I. (ROMEO LUCIANA) contro T. (PATRIZI GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 27/05/2016

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Responsabilità extracontrattuale della P.A. - Presupposti - Fattispecie.

La responsabilità extracontrattuale della P.A., ai sensi dell'art. 2043 c.c., presuppone che il giudice accerti, in concreto e in ordine successivo: a) la presenza di un evento dannoso; b) l'ingiustizia dello stesso; c) la riconducibilità eziologica dell'evento dannoso ad una condotta (positiva od omissiva) della p.a.; d) l'imputabilità dello stesso al dolo o alla colpa dell'amministrazione, senza che sia configurabile una colpa "in re ipsa", connessa al mero dato obiettivo dell'esecuzione volontaria di un provvedimento illegittimo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ravvisato la colpa dell'Inail nella mera adozione di una erronea certificazione dei benefici contributivi da esposizione ad amianto, senza procedere ad ulteriori accertamenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 30 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13164 del 2005 Rv. 583988 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27800 del 2017 Rv. 646504 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 2316 del 26/01/2022 (Rv. 663671 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: TRICOMI IRENE. Relatore: TRICOMI IRENE. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

V. (FODARO FRANCESCO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 06/11/2015

098005 IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE Direttore di distretto sanitario - Incarico di struttura complessa ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a), del c.c.n.l. sanità 8 giugno 2000 - Modalità di conferimento - Valutazione comparativa ex art. 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 - Necessità - Fondamento - Mancato rispetto della procedura - Conseguenze.

L'incarico di direttore di distretto sanitario, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a), del c.c.n.l. sanità 8 giugno 2000, è un incarico di struttura complessa, che deve essere conferito previa valutazione comparativa tra una rosa di candidati, ex art. 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992; tale previsione ha carattere di norma imperativa - atteso che la comparazione tra più aspiranti è funzionale ai principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione e concorre alla salvaguardia dell'interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini - con la conseguenza che, in mancanza del rispetto di tale procedura, l'atto negoziale di conferimento dell'incarico è nullo, e tale nullità può e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 sexies CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 ter CORTE COST., Contr. Coll. 08/06/2000 art. 27 com. 1 lett. A)

Massime precedenti Vedi: N. 27120 del 2017 Rv. 646155 - 01, N. 23889 del 2021 Rv. 662119 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6455 del 2020 Rv. 657214 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 2165 del 25/01/2022 (Rv. 663735 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO. Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

R. (DEFILIPPI CLAUDIO) contro S.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/03/2017

100142 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITA' DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO Mancanza di imparzialità del giudicante - Rilievo disciplinare - Sussistenza - Automatica nullità della sentenza - Esclusione - Ragioni.

La mancanza di imparzialità del giudicante, pur potendo rilevare sotto il diverso profilo deontologico e disciplinare, non produce la nullità della sentenza ove non incida sulla correttezza della decisione in quanto il nostro sistema processuale è caratterizzato dal principio di tassatività delle nullità, che limita le ipotesi di nullità degli atti processuali ai soli casi di espressa previsione di legge o di mancato raggiungimento dello scopo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11664 del 2006 Rv. 590913 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 2084 del 25/01/2022 (Rv. 663734 - 01)

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.

Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/09/2015

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE Ministero degli affari esteri - Personale italiano in servizio nelle sedi diplomatiche - Assenza per malattia - Trattamento economico - Determinazione ai sensi dell'art. 7, comma 7, lett. b), dell'Accordo del 22 ottobre 1997, come modificato dall'art. 34 del c.c.n.l. del 14 settembre 2007 - Modalità - Ragioni.

In tema di trattamento economico spettante in caso di assenza per malattia al personale di nazionalità italiana assunto, con contratto a tempo indeterminato, dal Ministero degli affari esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli istituti italiani di cultura all'estero, l'art. 7, comma 7, lett. b), dell'Accordo del 22 ottobre 1997 (come modificato dall'art. 34 del c.c.n.l. del 14 settembre 2007) dev'essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui il dipendente percepisca una retribuzione fissa mensile corrispondente a quella iniziale spettante nella stessa sede a parità di mansioni ai contrattisti regolati dalla legge locale, per il periodo successivo ai novanta giorni e sino al nono mese di assenza per malattia il trattamento economico dovrà essere pari alla

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

quota sulla quale vengono pagati i contributi INPS e ciò in ragione della "ratio" della disposizione di graduare il "quantum" di conservazione del trattamento retributivo in rapporto alla durata dell'assenza, garantita l'intera retribuzione per i soli primi novanta giorni di malattia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, DPR 05/01/1967 num. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/12/1990 num. 401, Contr. Coll. 22/10/1997 art. 7 com. 7 lett. B, Contr. Coll. 14/09/2007 art. 34

Sez. L - , Ordinanza n. 2169 del 25/01/2022 (Rv. 663670 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: GARRI FABRIZIA. Relatore: GARRI FABRIZIA.

U. (SERAFINI ROSANNA) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 12/06/2018

011004 APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE Responsabilità solidale del committente ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 - Mancata conoscenza o conoscibilità dei rapporti di lavoro con il committente - Esonero - Esclusione - Violazione dei principi di buona fede e legittimo affidamento - Conseguenze.

In tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. 276 del 2003, va esclusa la configurabilità di un esonero in funzione della possibilità di conoscenza o meno, da parte del committente, dell'esistenza dei rapporti di lavoro dei quali è chiamato a rispondere, e ciò in ragione della "ratio" della disposizione, volta ad evitare che la dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione delle prestazioni vada a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto; tuttavia, la violazione dei principi di buona fede e legittimo affidamento da parte dell'appaltatore (che, nella specie, aveva simulato l'esistenza di un rapporto diverso da quello subordinato, attribuendo al dipendente la qualità di socio), ne può determinare la responsabilità risarcitoria a vantaggio del committente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25172 del 2019 Rv. 655386 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 2173 del 25/01/2022 (Rv. 663736 - 01)

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE. Estensore: PONTERIO CARLA. Relatore: PONTERIO CARLA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

A. (PUGLIESE PAOLO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 22/12/2017

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Criterio letterale - Ulteriori canoni ermeneutici - Valutazione - Fondamento - Fattispecie.

Nell'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, tra cui sono compresi i contratti aziendali, il criterio letterale va integrato, nell'obiettivo normativamente imposto di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare, nel momento storico di riferimento, mediante la stipulazione negoziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - pur in presenza del riferimento nell'accordo aziendale al

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

possesso della patente C, ai fini del riconoscimento di un incentivo professionale in favore di autisti aventi un determinato livello - aveva riconosciuto il beneficio anche ai conducenti di mezzi particolarmente complessi, ma privi di detta patente, sul rilievo che il requisito in questione fosse significativo della complessità di guida del veicolo, avuto riguardo alla portata e/o alle caratteristiche tecnologiche di utilizzo dello stesso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1369, Cod. Civ. art. 1365, Cod. Civ. art. 1367

Massime precedenti Vedi: N. 4189 del 2020 Rv. 656929 - 01, N. 34795 del 2021 Rv. 663182 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 2085 del 25/01/2022 (Rv. 663788 - 01)

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE. Estensore: SPENA FRANCESCA. Relatore: SPENA FRANCESCA.

G. (RITORTO ADELE) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 12/03/2016

103298 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE Pubblici dipendenti in regime di TFR - Riduzione del 2,5% della retribuzione lorda - Applicazione - Fondamento.

I pubblici dipendenti in regime di TFR non subiscono una ritenuta del 2,5% sulla retribuzione lorda, calcolata sull'80% di quella utile ai fini della buonuscita, bensì una riduzione, in pari misura, di detta retribuzione, in quanto al personale passato dal pregresso regime del trattamento di fine servizio, in qualunque modo denominato, al TFR deve essere garantita, ai sensi dell'art. 26, comma 19, della l. n. 448 del 1998, l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici, mentre a coloro soggetti sin dall'inizio al regime del TFR deve essere comunque corrisposta una retribuzione pari a quella degli altri dipendenti.

Riferimenti normativi: DPCM 20/12/1999, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 26 com. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6626 del 2015 Rv. 635134 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 2014 del 24/01/2022 (Rv. 663669 - 01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: DE MARINIS NICOLA. Relatore: DE MARINIS NICOLA.

A. (BOURSIER NIUTTA CARLO) contro P. (BORDONE ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/07/2019

103237 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE Collegamento economico funzionale tra imprese - Unicità del centro di imputazione dei rapporti di lavoro - Presupposti.

Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga rivelato dai seguenti requisiti, il cui accertamento, rimesso al giudice del merito, è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2359

Massime precedenti Conformi: N. 19023 del 2017 Rv. 645256 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 1998 del 24/01/2022 (Rv. 663973 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: LEONE MARGHERITA MARIA. Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA.

E. (TURSI ARMANDO) contro G. (LAMMA ROBERTO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 24/04/2017

103397 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 013791/2016 64045001

Massime precedenti Conformi: N. 13791 del 2016 Rv. 640450 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 2007 del 24/01/2022 (Rv. 663667 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: MARCHESE GABRIELLA. Relatore: MARCHESE GABRIELLA.

A. (BONANNI EZIO) contro I. (PREDEN SERGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 06/08/2015

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Lavoratori del settore dell'amianto - Benefici contributivi previsti dall'art. 13 della l. n. 257 del 1992 - Nuova disciplina introdotta dal d.l. n. 269 del 2003, conv, dalla l. n. 326 del 2003) - Salvezza della disciplina più favorevole ai sensi dell'art. 3, comma 132, della l. n. 350 del 2003 - Portata e limiti.

In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, l'art. 3, comma 132, della l. n. 350 del 2003, - con riferimento alla nuova disciplina introdotta dall'art. 47, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003 - ha esteso il previgente e più favorevole regime previsto dall'art. 13 della l. n. 257 del 1992 a tutti i lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, avessero avanzato richiesta all'Inail per la certificazione dell'esposizione all'amianto.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 CORTE COST., Legge 30/09/2003 num. 269 art. 47 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 3 com. 132 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8649 del 2012 Rv. 623054 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27872 del 2019 Rv. 655552 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 2010 del 24/01/2022 (Rv. 663668 - 01)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *Relatore:* **PAGETTA ANTONELLA.**

C. (VITALE SILVESTRO) contro S. (LA DELFA CONCETTA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 24/01/2019

103276 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE Licenziamento collettivo per riduzione del personale - Controllo giurisdizionale - Ambito e limiti - Valutazione del nesso causale tra progettato ridimensionamento e singoli provvedimenti di recesso - Ammissibilità.

In tema di licenziamento collettivo, la cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di ridimensionamento dell'impresa, qualificata dalla devoluzione alle parti sociali di un controllo preventivo sulla ricorrenza delle ragioni legittimanti la procedura di riduzione del personale, esclude che il giudice possa sindacare l'opportunità delle scelte datoriali (nella specie, di soppressione di un reparto), ma lascia impregiudicata la verifica della correttezza procedurale dell'operazione, ivi compresa la sussistenza dell'imprescindibile nesso causale tra il progettato ridimensionamento e i singoli provvedimenti di recesso.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 30550 del 2018 Rv. 651696 - 01, N. 1515 del 2019 Rv. 652602 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 1888 del 21/01/2022 (Rv. 663650 - 01)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **TRICOMI IRENE.** *Relatore:* **TRICOMI IRENE.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (GASPARRONI MARCO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 17/09/2015

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Art. 87 c.c.n.l. comparto scuola 2006-2009 - Coordinatori provinciali per l'educazione fisica - Compenso per ore eccedenti l'orario settimanale - Spettanza durante le ferie - Esclusione - Ragioni.

103168 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE In genere.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Il compenso ex art. 87, comma 3, del c.c.n.l. comparto scuola 2006-2009 non può essere riconosciuto al coordinatore provinciale per l'educazione fisica nel periodo delle ferie e ciò in ragione del suo carattere accessorio, connesso all'espletamento della prestazione lavorativa in misura eccedente le diciotto ore settimanali, che ne costituiscono il parametro legale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Contr. Coll. 29/11/2007 art. 30, Contr. Coll. 29/11/2007 art. 87, Contr. Coll. 29/11/2007 art. 4, Contr. Coll. 29/11/2007 art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 19441 del 2018 Rv. 649884 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 1884 del 21/01/2022 (Rv. 663644 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: TRICOMI IRENE. Relatore: TRICOMI IRENE.

C. (MONTINI MAURO) contro P. (BRESCHI DANIELA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/06/2016

098055 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - CARRIERE - DIRETTIVA Pubblico impiego locale - Posizione organizzativa - Diniego illegittimo - Risarcimento da perdita di chance - Spettanza - Liquidazione equitativa - Criteri.

In tema di pubblico impiego locale, l'illegittimo diniego di una posizione organizzativa comporta il diritto del dipendente al risarcimento del danno per perdita di "chance", che va riconosciuto, come entità patrimoniale a sé stante, ove sussista la prova di una concreta ed effettiva occasione perduta; il danno, che non coincide con le retribuzioni perse, va liquidato in via equitativa utilizzando quale parametro le retribuzioni perse, tenuto conto del grado di probabilità e della natura di danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226

Massime precedenti Vedi: N. 18207 del 2014 Rv. 632367 - 01, N. 6485 del 2021 Rv. 660630 - 01, N. 13483 del 2018 Rv. 648741 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 1887 del 21/01/2022 (Rv. 663649 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: TRICOMI IRENE. Relatore: TRICOMI IRENE.

R. (GUGLIELMI SAVINO) contro T.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 10/06/2016

103376 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE Diritti garantiti da norme inderogabili - Rinuncia del lavoratore - Annullabilità - Ambito applicativo - Diritti controversi - Esclusione

La disciplina dell'annullabilità degli atti contenenti rinunce del lavoratore a diritti garantiti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, prevista dall'art. 2113 c.c., riguarda le ipotesi di rinuncia a un diritto già acquisito, mentre non trova applicazione qualora il diritto sia ancora controverso e pertanto non possa dirsi già acquisito nel patrimonio del rinunciante

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Sez. L - , **Sentenza n. 1861 del 21/01/2022** (Rv. **663603 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**.

Relatore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**. P.M. **FRESA MARIO**. (Diff.)

I. (SFERRAZZA MAURO) contro B. (PALOTTI ROBERTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/07/2019

103298 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE Intervento del Fondo di Garanzia - Presupposti - Diritto previdenziale autonomo e distinto dal credito nei confronti del datore di lavoro - Conseguenze in tema di vicende circolatorie dell'azienda - Responsabilità solidale, ex art. 2112 c.c., con il Fondo - Esclusione - Fondamento.

L'intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS per la corresponsione del t.f.r., nei casi di insolvenza del datore di lavoro, configura un diritto del lavoratore ad una prestazione previdenziale distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore, diritto che si perfeziona al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2, comma 1, della l. n. 297 del 1982. Pertanto, ai fini dell'agibilità della copertura assicurativa del Fondo di Garanzia nell'ambito della vicenda circolatoria dell'azienda, nel caso in cui la cessazione del rapporto sia avvenuta dopo la retrocessione dell'azienda dall'affittuario al concedente fallito, il datore di lavoro attuale insolvente, ai sensi del citato art. 2 della l. n. 297 del 1982, va individuato nel soggetto affittante retrocessionario poi fallito, dovendosi escludere - in ragione della predetta autonomia fra il credito vantato nei confronti del datore ed il diritto alla prestazione previdenziale - la configurabilità di una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2112 c.c. con il Fondo.

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 20/10/1980 num. 987, Direttive del Consiglio CEE 12/03/2001 num. 23

Massime precedenti Vedi: N. 17643 del 2020 Rv. 658937 - 02, N. 26021 del 2018 Rv. 651048 - 01, N. 16852 del 2020 Rv. 658580 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 1606 del 19/01/2022** (Rv. **663602 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **NEGRI DELLA TORRE PAOLO**. Relatore:

NEGRI DELLA TORRE PAOLO.

C. (PAOLETTI NICOLO') contro T. (BRUNI BRUNA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/04/2015

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 005284/2018 64747801

Massime precedenti Conformi: N. 5284 del 2018 Rv. 647478 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 1605 del 19/01/2022** (Rv. **663648 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **NICITA FRANCESCO PAOLO**. Relatore: **NEGRI DELLA TORRE PAOLO**.

I. (PATANELLA SILVANA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 05/12/2014

158078 SICILIA - LAVORO (RAPPORTO DI) E LEGISLAZIONE SOCIALE Progressione di carriera - Art. 51 del Regolamento dell'Assemblea regionale siciliana - Ambito applicativo - Riporto dell'anzianità - Limiti - Fondamento.

In tema di progressione di carriera dei dipendenti dell'Assemblea regionale siciliana, la regola del cd. riporto di anzianità, espressa nell'art. 51 del relativo Regolamento, ha una portata generale riferendosi a tutto il personale e non solo a quello con qualifica dirigenziale; essa, tuttavia, in quanto volta a salvaguardare le posizioni retributive maturate nella precedente posizione che possono essere pregiudicate nel passaggio di qualifica, trova applicazione solo quando all'atto della promozione il lavoratore godeva nella qualifica di provenienza di una posizione di stipendio superiore, uguale o immediatamente inferiore alla posizione stipendiale iniziale della nuova qualifica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/05/1946 num. 455 art. 4

Sez. L - , **Sentenza n. 1307 del 17/01/2022** (Rv. **663601 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **BELLE' ROBERTO**. Relatore: **BELLE' ROBERTO**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

C. (TAVERNITI ATTILIO) contro A. (CANCRINI ARTURO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/07/2020

098005 IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Procedura concorsuale - Illegittimità - Annullamento in autotutela - Contratto di lavoro - Nullità originaria - Rilevabilità d'ufficio - Domanda di prosecuzione del rapporto - Sindacato del giudice ordinario - Disapplicazione del provvedimento di annullamento - Limiti.

In tema di pubblico impiego privatizzato, l'annullamento di un concorso pubblico in autotutela, ai sensi dell'art. 21-novies della l. n. 241 del 1990, per vizi di legittimità riscontrati dalla P.A. rispetto agli atti della selezione, determina la nullità originaria, rilevabile d'ufficio, sebbene accertata successivamente, del contratto di lavoro stipulato in esito alla conclusione del concorso stesso; nel giudizio instaurato dal lavoratore per la tutela del diritto soggettivo alla prosecuzione del rapporto conseguente a tale contratto il giudice ordinario ha il potere di disapplicare il provvedimento di annullamento solo se, ed in quanto, si ravvisino rispetto ad esso i vizi di legittimità propri degli atti amministrativi.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 novies CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30992 del 2019 Rv. 655886 - 01, N. 4057 del 2021 Rv. 660534 - 02

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 183 del 05/01/2022** (Rv. **663504 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **SPAZIANI PAOLO**. Relatore: **SPAZIANI PAOLO**.

I. (TOSCHES LUIGI) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 06/02/2014

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Omissioni contributive - Riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo - Termini decadenziali - Ottemperanza - Necessità - Procedura prevista dalla l. n. 689 del 1981 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenza - Opposizione in sede amministrativa - Mancata risposta dell'organo competente - Irrilevanza.

In tema di omissioni contributive, l'art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 46 del 1999, nel prevedere espressamente che la riscossione dei contributi o premi dovuti agli enti previdenziali non versati dal debitore nei termini di legge ovvero di quelli dovuti a seguito di accertamento d'ufficio, ivi comprese le sanzioni e le somme aggiuntive, avviene mediante iscrizione a ruolo da effettuarsi entro i termini di decadenza previsti dall'art. 25 del citato d.lgs., esclude l'applicabilità della procedura di cui alla l. n. 689 del 1981 e la necessità di atti prodromici per la validità della riscossione. Ne consegue che, ove sia stata proposta opposizione in sede amministrativa contro l'atto di accertamento ispettivo, l'ente previdenziale deve procedere all'iscrizione a ruolo anche se non sia intervenuta alcuna decisione in sede di gravame, senza che la mancata risposta dell'organo competente configuri un tacito accoglimento dell'opposizione o determini l'impossibilità di dare corso alla riscossione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 25, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 1584 del 2010 Rv. 611956 - 01

GENNAIO 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione tributaria e sesta
tributaria



Sez. 5 - , **Sentenza n. 2857 del 31/01/2022** (Rv. **663764 - 01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **D'ORIANO MILENA**. Relatore: **D'ORIANO MILENA**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

L. (PIVA LUIGI) contro E. (RICCI SANTE)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 25/01/2013

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Fallimento - Crediti tributari - Notifica al solo curatore o al solo fallito - Ammissibilità - Cartella di pagamento notificata al solo curatore - Opponibilità al fallito rientrato in "bonis" - Esclusione - Conseguenze.

In tema di contenzioso tributario, sebbene l'ente impositore o il concessionario non siano obbligati, a pena di nullità, a notificare avvisi di accertamento e cartelle esattoriali sia al fallito che alla curatela fallimentare, tale scelta condiziona la futura opponibilità di tali atti o nell'ambito della procedura fallimentare o nei confronti del fallito tornato "in bonis", ai fini della legittima prosecuzione della procedura esattoriale; ciò nel senso che la cartella di pagamento notificata unicamente al curatore fallimentare non è opponibile al fallito tornato "in bonis" sicché, in caso di notifica a quest'ultimo di un preavviso di fermo che abbia tale cartella come atto presupposto, egli può sia limitarsi a far valere la nullità dell'atto successivo che gli è stato notificato, sia - qualora ne abbia ancora interesse - contestare anche la validità e fondatezza dell'atto prodromico che non gli è stato notificato, perché notificato al solo curatore in costanza di fallimento, e di cui sia venuto a conoscenza con l'atto successivo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18002 del 2016 Rv. 641129 - 01, N. 26127 del 2019 Rv. 655556 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 2847 del 31/01/2022** (Rv. **663763 - 01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **D'AQUINO FILIPPO**. Relatore: **D'AQUINO FILIPPO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (LEPORE LORENZO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/02/2014

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Accertamento nei confronti di soggetto dichiarato fallito - Richiesta al curatore fallimentare di dati e notizie tramite questionario - Ammissibilità - Fondamento.

Il curatore fallimentare, in quanto detentore delle scritture contabili dell'impresa assoggettata a fallimento, ha l'onere di fornire informazioni all'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 in risposta a questionari, ancorché precedentemente inviati all'imprenditore "in bonis", traendo tale onere fondamento nella disponibilità da parte del curatore delle indicate scritture, nonché in quello più generale di esibizione di quest'ultime a chi

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

ne abbia diritto, salvo che il curatore o l'imprenditore "in bonis" dimostrino di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici, nel termine concesso, per causa a loro non imputabile.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 86, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 11274 del 2003 Rv. 565273 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2677 del 28/01/2022 (Rv. 663752 - 01)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **D'ORIANO MILENA.** *Relatore:* **D'ORIANO MILENA.**

N. (TRIVOLI ALESSANDRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 08/04/2016

279103 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI Atti negoziali - Art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dalla l. n. 205 del 2017 - Portata - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di imposta di registro, l'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 - nella formulazione successiva alla l. n. 205 del 2017 cui, ai sensi dell'art. 1, comma 1084, della l. n. 145 del 2018, va riconosciuta efficacia retroattiva (norme ritenute esenti da profili di illegittimità dalla Corte costituzionale, rispettivamente, con sentenze n. 158 del 21 luglio 2020 e n. 39 del 16 marzo 2021) - deve essere inteso nel senso che l'Amministrazione finanziaria, nell'attività di qualificazione degli atti negoziali, deve attenersi alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extra-testuali e gli atti, pur collegati, ma privi di qualsiasi nesso testuale con l'atto medesimo, salve le diverse ipotesi espressamente regolate. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione fondato sulla riqualificazione giuridica di due atti giuridici collegati come operazione unitaria di cessione aziendale, sebbene realizzata previo conferimento del ramo aziendale in una società costituita "ad hoc" e la cessione ad altra delle quote sociali della conferitaria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 87 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 1084 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 9065 del 2021 Rv. 661164 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10688 del 2021 Rv. 661130 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 2614 del 28/01/2022 (Rv. 663681 - 01)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)*

P. (TONIOLO STEFANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 14/04/2015

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Attività artistica - Cospicui investimenti o ricorso ad un agente - Configurabilità dell'autonoma organizzazione - Insufficienza.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

In tema di IRAP, l'attività artistica costituisce elemento presuntivo idoneo a sorreggere l'apprezzamento secondo cui il contribuente conti solo sulle proprie capacità professionali, né tale presunzione, al fine del riconoscimento della soggettività passiva al tributo, è superabile per il mero concorso di cospicui investimenti alla produzione del reddito, seppure indispensabili all'esercizio dell'attività artistica, o per il solo fatto che l'esercente si sia avvalso di un agente o di una società organizzatrice di spettacoli, perché in ordine all'accertamento della esistenza di una autonoma organizzazione occorre una indagine estesa alla natura, alla struttura e alla funzione del rapporto collaborativo, indispensabile ad escludere un mero intento agevolativo delle modalità di svolgimento dell'attività professionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15453 del 2017 Rv. 644719 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 2732 del 28/01/2022 (Rv. 663745 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Relatore:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.**

C. (GUERRINI ELIDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 13/11/2012

279001 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
Compravendita - Corrispettivo costituito da rinuncia al credito - Imponibilità - Fondamento.

In tema di IVA, ove nell'ambito di una vendita l'acquirente rinunci al credito, derivante dal parziale pagamento del prezzo del bene già oggetto di analogo negozio concluso in precedenza tra le stesse parti, la rinuncia è soggetta all'applicazione dell'imposta, in quanto l'assunzione dell'obbligo di non fare corrisponde a uno spostamento patrimoniale negativo e si configura, pertanto, quale prestazione di servizi assoggettabile a imposizione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 11, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 15, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23668 del 2018 Rv. 650517 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 2726 del 28/01/2022 (Rv. 663753 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Relatore:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

C. (CIPOLLA GIUSEPPE MARIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 06/11/2012

177512 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE (DELIMITAZIONE TERRITORIALE) - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE Esenzione dall'ILOR ex art. 101 del d.P.R. n. 218 del 1978 - Spettanza - Condizioni - Costituzione in forma societaria dell'impresa - Insufficienza - Attivazione dell'opificio industriale entro il termine perentorio del 31 dicembre 1993 - Necessità - Onere della prova - A carico del contribuente.

In tema di agevolazioni tributarie, spetta al contribuente l'onere di provare tutti i presupposti dell'esenzione decennale dall'ILOR prevista dall'art. 101 del d.P.R. n. 218 del 1978 per gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che si impiantano nei territori del Mezzogiorno

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

e, quindi, non solo che l'impresa finalizzata alla realizzazione dell'iniziativa si sia costituita in forma societaria, ma anche che l'opificio sia divenuto atto all'uso entro il termine perentorio del 31 dicembre 1993, secondo la previsione dell'art. 18, comma 2, del d.l. n. 244 del 1995, conv. dalla l. n. 341 del 1995.

Riferimenti normativi: DPR 06/03/1978 num. 218 art. 101, Decreto Legge 23/06/1995 num. 244 art. 18, Legge 08/08/1995 num. 341

Massime precedenti Conformi: N. 18362 del 2015 Rv. 636532 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2702 del 28/01/2022 (Rv. 663683 - 01)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **TRISCARI GIANCARLO.**

Relatore: **TRISCARI GIANCARLO.**

B. (VALTULINI GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 18/09/2012

100144 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI Decisioni del giudice tributario - Sentenza d'inammissibilità dell'appello per mancato deposito dell'atto di gravame nella cancelleria della commissione tributaria di primo grado - Allegazione della mancata percezione, da parte del giudice d'appello, dell'avvenuto deposito del gravame - Ricorso per cassazione - Esclusione - Impugnazione per revocazione - Necessità.

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO In genere.

177379 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE In genere.

La verifica, da parte del giudice tributario di secondo grado, dell'avvenuto deposito dell'atto d'appello presso la segreteria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, quando il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario (ai sensi dell'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992), costituisce oggetto di un accertamento di fatto, e non di un'interpretazione degli atti processuali. Pertanto, la parte la quale lamenti che il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile il gravame, sull'erroneo presupposto che il suddetto deposito non fosse avvenuto, ha l'onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria, e non col ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 15227 del 2009 Rv. 608893 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 2631 del 28/01/2022 (Rv. 663682 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA A. P..** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA A. P..**

O. (GLENDEI CESARE FEDERICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 23/01/2012

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Indici presuntivi - Prova contraria - Contenuto.

In tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico, gli indici presuntivi di cui all'art. 1 del d.m. 10 settembre 1992, come stabilito dal successivo art. 2, sono superati se il contribuente dimostra che per lo specifico bene o servizio "sopporta" solo in parte le spese, dovendosi attribuire valenza, atteso il pregnante significato del verbo "sopportare", non alla situazione formale del pagamento, bensì alla prova concreta della provenienza delle somme impiegate.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DM min. EFI 10/09/1992

Massime precedenti Conformi: N. 21143 del 2016 Rv. 641451 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2619 del 28/01/2022 (Rv. 663751 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (FICARI VALERIO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SASSARI, 26/09/2014

178449 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE IRPEF - Bene acquistato in regime di comunione legale, ma rientrante nell'attività di impresa esclusiva di uno dei coniugi - Plusvalenza derivante da cessione - Regime dell'imputazione, per l'intero ammontare, al coniuge percipiente - Fondamento.

In tema di IRPEF, qualora un bene sia stato acquistato da un coniuge in regime di comunione legale, ma rientri nell'attività d'impresa esercitata separatamente, la plusvalenza conseguita dal maggior prezzo di cessione è fiscalmente imputata per l'intero al coniuge esercente l'impresa, costituendo esso il provento della propria attività e trovando la fattispecie regolazione nell'art. 4, lett. a), secondo periodo, del d.P.R. n. 917 del 1986 (periodo aggiunto dall'art. 26 del d.l. n. 69 del 1989, conv., con modif., nella l. n. 154 del 1989).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 178, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 4 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 4 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 3866 del 2005 Rv. 579581 - 01, N. 1034 del 2005 Rv. 579407 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2378 del 27/01/2022 (Rv. 663680 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

Z. (PETRALIA VINCENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 08/05/2015

279123 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 017512/2017 64490901

Massime precedenti Conformi: N. 17512 del 2017 Rv. 644909 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 2373 del 27/01/2022** (Rv. **663744 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **DE MASI ORONZO**. Relatore: **DE MASI ORONZO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

C. (LABBATE STEFANO) contro E.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 08/05/2018

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Tares - Debenza - Presupposti - Disponibilità dell'area produttrice di rifiuti - Presunzione di produttività di rifiuti - Prova contraria - Onere probatorio a carico del contribuente.

La TARES è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, atteso che il presupposto impositivo si identifica con l'espletamento, da parte dell'ente pubblico, di un servizio nei confronti dell'intera collettività e non già in relazione a prestazioni fornite ai singoli utenti, sicché la sola disponibilità dell'area produttrice di rifiuti determina la debenza del tributo, salvo deroghe, riduzioni di tariffe e agevolazioni, per le quali è onere del contribuente dedurre e provare la relativa sussistenza per vincere la presunzione legale di produttività.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 14, Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 704 CORTE COST., Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 705 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10634 del 2019 Rv. 653952 - 01, N. 10787 del 2016 Rv. 639990 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 2377 del 27/01/2022** (Rv. **663662 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**.

F. (MEZZETTI MAURO) contro C. (ROSSI DOMENICO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 31/03/2014

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Avvisi e altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente - Notifica ex art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973 - Consegna al portiere - Raccomandata informativa - Spedizione - Necessità - Con avviso di ricevimento - Esclusione - Fondamento.

La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legge 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. BBIS

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 27 lett. A CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2229 del 2020 Rv. 656732 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2372 del 27/01/2022 (Rv. 663750 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: SUCCIO ROBERTO. Relatore: SUCCIO ROBERTO. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

R. (ANGIOLELLI DANTE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara estinto il processo, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 30/01/2014

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 119 del 2018 - Provvedimento di diniego - Termine - Natura perentoria - Fondamento.

In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, il termine per l'espressione di diniego dell'istanza, fissato dall'art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, ha natura perentoria, in ossequio al principio di doverosità dell'azione amministrativa, che impone alla P.A. di esercitare i poteri conferiti in un lasso temporale ragionevole, e non richiedendo il citato d.l. n. 119, ai fini della estinzione del giudizio, il deposito da parte dell'Agenzia delle entrate dell'attestazione di regolarità della domanda di definizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6 com. 12, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 581 del 2016 Rv. 638733 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18298 del 2021 Rv. 661547 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 2038 del 25/01/2022 (Rv. 663743 - 01)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: MONDINI ANTONIO. Relatore: MONDINI ANTONIO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (BRUZZONE MARIAGRAZIA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 18/04/2016

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Mercato all'ingrosso - Inquadramento - Categoria "D/8" - Configurabilità - Categoria "E/9" - Esclusione - Fondamento.

In tema di classamento catastale, il mercato ortofrutticolo, essendo destinato allo scambio di merci all'ingrosso, non rientra nella categoria catastale E, prevista solo per gli immobili sostanzialmente considerati "extra commercium" e, quindi, improduttivi di reddito e non tassabili, ma va, invece, inquadrato nella categoria D/8, nella quale rientrano gli immobili (quali centri commerciali, mercati, fiere, spazi espositivi) costruiti per speciali esigenze di un'attività commerciale non suscettibili di altra destinazione senza radicali trasformazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2915 CORTE COST., Legge Reg. Liguria 02/01/2007 num. 1 art. 1, DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 6 com. 1, DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 61 com. 2, Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 40 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29381 del 2019 Rv. 655914 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 2033 del 25/01/2022** (Rv. **663749 - 01**)

Presidente: **DI IASI CAMILLA.** Estensore: **STALLA GIACOMO MARIA.** Relatore: **STALLA GIACOMO MARIA.** P.M. **BASILE TOMMASO.** (Conf.)

F. (CIPOLLA GIUSEPPE MARIA) contro E. (VIRGINTINO EMMANUELE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 20/05/2011

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Società di capitali - Rilascio della procura in calce o a margine da parte di "procuratore" della società - Indicazione degli estremi della procura notarile - Mancata produzione della stessa - Impossibilità di verificare i poteri rappresentativi e la correlazione tra rappresentanza processuale e rappresentanza sostanziale - Conseguenze - Inidoneità della procura ed inammissibilità del ricorso.

Non può ritenersi idonea la procura in calce al ricorso per cassazione - di cui deve quindi dichiararsi l'inammissibilità - qualora essa sia rilasciata, in nome e per conto di una società di capitali, da soggetto che, pur qualificandosi come legale rappresentante, specifichi di essere "procuratore" della persona giuridica, come da atto notarile di cui siano indicati gli estremi ma che non sia prodotto, con la conseguente impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto, in relazione anche all'esigenza che la rappresentanza processuale non sia conferita disgiuntamente da quella sostanziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Conformi: N. 3484 del 1999 Rv. 525139 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9091 del 2012 Rv. 622651 - 01, N. 24893 del 2021 Rv. 662207 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 2040 del 25/01/2022** (Rv. **663661 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO.** Estensore: **MELE MARIA ELENA.** Relatore: **MELE MARIA ELENA.** P.M. **DE MATTEIS STANISLAO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (MASARACCHIA ADRIANA)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 02/02/2016

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Arricchimento senza causa - Indennizzo attribuito con sentenza - Operazione imponibile a fini IVA - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

279377 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE In genere.

L'indennità dovuta a titolo di indebito arricchimento, prevista dall'art. 2042 c.c. e liquidata con sentenza, a seguito di azione ex art. 2041 c.c., nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dalla parte nell'erogazione della prestazione, esula dall'ambito di applicazione dell'I.V.A., per mancanza del presupposto oggettivo, non sussistendo un nesso diretto ed immediato tra la prestazione e l'indennizzo medesimo, il quale si pone fuori da un rapporto sinallagmatico ed ha, piuttosto, la funzione di compensare il pregiudizio economico di chi ha effettuato la prima, in tal

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

modo impoverendosi, con la reintegra del patrimonio nei limiti di tale impoverimento, riequilibrando, così, l'incremento patrimoniale dell'arricchito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 20884 del 2018 Rv. 650432 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 1897 del 24/01/2022 (Rv. 663676 - 01)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA A. P..**

Relatore: **CONDELLO PASQUALINA A. P.. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)**

P. (LAI GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 09/10/2014

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 023502/2018 65051501

Massime precedenti Conformi: N. 23502 del 2018 Rv. 650515 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1951 del 24/01/2022 (Rv. 663679 - 02)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:*

BALSAMO MILENA.

C. (FERRARI FABIO MARIA) contro S. (SOPRANO ENRICO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 06/11/2017

181291 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE In genere

181416 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - OGGETTO In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011673/2017 64412501

Massime precedenti Conformi: N. 11673 del 2017 Rv. 644125 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1951 del 24/01/2022 (Rv. 663679 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:*

BALSAMO MILENA.

C. (FERRARI FABIO MARIA) contro S. (SOPRANO ENRICO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 06/11/2017

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Sindacato sull'interpretazione, da parte del giudice del merito, di delibere e regolamenti comunali - Omessa trascrizione, nel ricorso, del testo di tali alti - Principio di autosufficienza del ricorso - Violazione - Deduzione dei criteri di ermeneutica violati - Necessità.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di delibere comunali, decreti sindacali e regolamenti comunali, è necessario - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso - che il testo di tali atti sia interamente trascritto e che siano, inoltre, dedotti i criteri di ermeneutica asseritamente violati, con l'indicazione delle modalità attraverso le quali il giudice di merito se ne sia discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza, in quanto l'interpretazione dell'atto amministrativo costituisce un accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1391 del 2014 Rv. 629725 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1949 del 24/01/2022 (Rv. 663678 - 01)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **ANTEZZA FABIO.** *Relatore:* **ANTEZZA FABIO.**

D. (GRANIERO VINCENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara improcedibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 11/04/2016

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Deposito di copia "uso studio" priva di conformità - Improcedibilità.

Il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell'art. 369, comma 2, c.p.c., qualora, in luogo della copia autentica, sia depositata una copia della sentenza impugnata "uso studio", priva del visto di conformità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16498 del 2016 Rv. 640779 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1955 del 24/01/2022 (Rv. 663660 - 01)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA A. P..**

Relatore: **CONDELLO PASQUALINA A. P.. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (LIGUORI GIOVANNI)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 14/12/2011

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Art. 12 della l. n. 289 del 2002 - Interpretazione costituzionalmente orientata - Proroga dal 16 aprile 2004 al 18 aprile 2005 del termine di pagamento della seconda rata del condono - Operatività - Contribuenti adempienti la prima rata anteriormente al d.l. n. 143 del 2003 - Inclusione - Destinatari della proroga dei termini - Contribuenti che all'entrata in vigore del d.l. n. 143 del 2003 non avevano effettuato versamenti "utili" previsti dall'art. 12 l. n. 289 del 2002 - Nozione - Versamenti immediatamente estintivi di detti obblighi, ossia effettuati in unica soluzione - Conseguenze.

In tema di condono fiscale, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, la disciplina di cui all'art. 12 della l. n. 289 del 2002 opera anche per coloro che avevano pagato la prima rata in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del d.l. n. 143 del 2003 (conv. nella l. n. 212 del 2003 e contenente un primo differimento); infatti, l'art. 1, comma 2, del d.l. n. 143 cit. e l'art. 1, comma 2, lett. g), del d.m. 8 aprile 2004 - che limita la platea dei destinatari della proroga dei termini a quei contribuenti che alla data di entrata in vigore del predetto d.l. n. 143

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui all'art. 12 (tra gli altri) della l. n. 289 del 2002 - vanno interpretati nel senso che per versamenti "utili" devono intendersi quelli immediatamente estintivi di detti obblighi, ossia quelli effettuati "in unica soluzione".

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/04/2003 num. 143 art. 1 CORTE COST., DM Finanze 08/04/2004 art. 1 com. 2, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 12 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/2003 num. 212 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 31073 del 2017 Rv. 646574 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1946 del 24/01/2022 (Rv. 663677 - 01)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **ANTEZZA FABIO.** *Relatore:* **ANTEZZA FABIO.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (QUERCIA LUIGI)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 26/06/2015

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Rimborso - Rinuncia al rimborso - Compensazione - Ammissibilità - Modalità.

In tema di IVA, il contribuente può modificare l'originaria richiesta di rimborso, optando per la compensazione del credito, solo mediante una dichiarazione integrativa, senza che sia configurabile una revoca implicita, da presentarsi entro l'anno successivo alla maturazione del credito medesimo, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, in quanto il principio di alternatività tra rimborso e detrazione esclude l'illimitata possibilità di revoca della scelta del rimborso, originariamente effettuata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5387 del 2017 Rv. 643293 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1950 del 24/01/2022 (Rv. 663746 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.**

M. (DI TELLA RAFFAELE) contro C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 10/11/2014

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Assenza di reciproca soccombenza - Compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale - Esplicita indicazione di gravi ed eccezionali ragioni - Necessità.

In materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15413 del 2011 Rv. 618644 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3977 del 2020 Rv. 656993 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 1690 del 20/01/2022** (Rv. **663659 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Relatore: **PERRINO ANGELINA MARIA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (ORSINI LUCA VINCENZO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 16/11/2011

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Acquisti intracomunitari - Regime dell'inversione contabile - Operazione trattata come fuori campo IVA - Omesse autofattura e detrazione - Violazione meramente formale - Esclusione - Fondamento.

In tema di inversione contabile (o "reverse charge"), la violazione consistente nel trattare l'operazione come se fosse fuori campo IVA, con omissione dell'autofattura e delle conseguenti registrazioni e dichiarazioni, non costituisce una violazione meramente formale, atteso che, determinando un "vulnus" all'azione di controllo, impedisce all'amministrazione finanziaria di verificare l'applicazione del regime dell'inversione contabile, esclude il tempestivo assolvimento dell'imposta, sia pure mediante il meccanismo di compensazione proprio dell'inversione contabile, ed incide sui tempi di esercizio del diritto alla detrazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 1, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 9, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 5 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 155 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 3, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28938 del 2020 Rv. 659970 - 02

Sez. 5 - , **Sentenza n. 1690 del 20/01/2022** (Rv. **663659 - 02**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Relatore: **PERRINO ANGELINA MARIA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (ORSINI LUCA VINCENZO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 16/11/2011

177212 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - RICORSI Art. 6, commi 9-bis, 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3, del d.lgs. n. 471 del 1997 - Fattispecie corrispondenti a criteri di progressività - Distinzione.

In tema di sanzioni per le violazioni degli obblighi relativi all'IVA, le fattispecie contemplate nei commi 9-bis, 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3 dell'art. 6 del d.lgs. n. 471 del 1997, rispondendo a criteri di progressività, in relazione all'effettivo pregiudizio subito dall'erario e alla pericolosità della condotta per l'esercizio di un'efficace azione di controllo, disciplinano: a) il comma 9-bis, l'inosservanza degli adempimenti dell'inversione contabile (o "reverse charge") da parte del cessionario o committente che agisca nell'esercizio di imprese, arti o professioni, distinguendo, a sua volta: a.1) sanzioni in misura fissa (primo periodo), riguardanti i casi di irregolare adempimento delle operazioni di "reverse charge"; a.2) sanzioni in misura proporzionale (secondo periodo), per l'omessa annotazione nei registri contabili ai fini delle imposte sui redditi; a.3) sanzioni, anch'esse proporzionali, derivanti dall'indebita detrazione e dichiarazione infedele (terzo periodo), per i casi in cui l'IVA non risulti detraibile, scaturenti dall'applicazione dell'art. 5, comma 4, e del comma 6, con riferimento all'imposta che non poteva detrarsi dal cessionario o committente, sanzioni tutte da applicarsi anche in caso di omessa autofatturazione e omessa

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

regolarizzazione della fattura ricevuta dal cedente; b) i commi 9-bis.1 e 9-bis.2, le due speculari ipotesi di "concorde errore", dovuto alla difficoltà di qualificare l'operazione ai fini della corretta scelta del regime applicabile, quali, rispettivamente, il caso in cui l'IVA sia assolta dal cedente, benché l'operazione fosse sottoposta al regime del "reverse charge" e, viceversa, il caso in cui l'IVA sia assolta dal cessionario mediante inversione contabile, sebbene l'operazione fosse sottoposta al regime ordinario, entrambi casi in cui l'acquirente/committente, godendo del diritto di detrazione, è sanzionato in misura fissa; c) il comma 9-bis.3, l'esclusione della sanzionabilità in caso di applicazione dell'inversione contabile a operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, per la mancanza, in sé, di danno per l'erario, disponendo l'espunzione sia del debito computato nella liquidazione dell'imposta, sia della corrispondente detrazione, laddove l'insidiosità insita nelle operazioni inesistenti comporta una sanzione irrogata nella misura compresa tra il cinque e il dieci per cento dell'imponibile, con un minimo di euro 1000,00.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 9, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 9, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 15 com. 1 lett. F

Sez. 5 - , **Sentenza n. 1689 del 20/01/2022** (Rv. **663658 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **TRISCARI GIANCARLO**. Relatore: **TRISCARI GIANCARLO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (MOLINARI MANUELE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 15/06/2015

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Cancellazione dal registro delle imprese di società - Sopravvenuto fallimento della stessa società - Soggettività passiva del socio e sua legittimazione processuale - Persistenza - Fondamento - Fattispecie.

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA In genere.

Il sopravvenuto fallimento della società estinta (nella specie, una s.r.l.) entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese non comporta il venire meno della soggettività passiva del socio di detta società e, quindi, della sua legittimazione processuale, considerato che egli è la "giusta parte" del processo instaurato avverso l'avviso di accertamento allo stesso correttamente notificato quale successore e che la previsione dell'art. 10 l.fall. non comporta una reviviscenza della medesima società.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Civ. art. 2312, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6070 del 2013 Rv. 625324 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 1546 del 19/01/2022** (Rv. **663657 - 01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **NICASTRO GIUSEPPE**. Relatore: **NICASTRO GIUSEPPE**.

C. (BLOISE GENEROSO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 07/07/2014

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

159292 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Amministratore di fatto - Presupposti - Inserimento nella gestione sociale - Caratteri - Sistematicità e completezza - Necessità - Fattispecie.

In tema di società, la persona che, benchè priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto amministratore di fatto colui che aveva aperto un conto corrente intestato alla società, aveva la disponibilità della documentazione riferibile alla stessa nonché delle password di accesso alla posta elettronica e dei recapiti dei fornitori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2380 bis, Cod. Civ. art. 2393 bis

Massime precedenti Conformi: N. 4045 del 2016 Rv. 638756 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2586 del 2014 Rv. 629290 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 1321 del 18/01/2022 (Rv. 663747 - 02)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: D'ANGIOLELLA ROSITA. Relatore: D'ANGIOLELLA ROSITA. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

Z. (MARINELLI MARINO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 07/05/2015

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Atto impositivo - Indicazione del responsabile del procedimento di accertamento - Indicazione anche di quelli di formazione dell'atto, del titolo esecutivo e del precetto - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di riscossione coattiva, alla luce della particolare struttura dell'atto "impositivo" di cui all'art. 29, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, per cui l'avviso di accertamento, prima solo impositivo, diventa titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica al contribuente, senza necessità dell'emissione di una successiva cartella di pagamento, e considerando che l'attribuzione della natura esecutiva agli atti impositivi emessi dall'Amministrazione finanziaria assolve alla precipua funzione di potenziare le attività di riscossione, è senz'altro sufficiente - per il principio dell'unitarietà del procedimento - l'indicazione del solo responsabile del procedimento dell'avviso di accertamento, e non anche di quello delle successive fasi.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 29, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 31/12/2007 num. 248 art. 36 com. 4 CORTE COST., Legge 28/02/2008 num. 31 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 5

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 1321 del 18/01/2022** (Rv. **663747 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **D'ANGIOLELLA ROSITA.** Relatore: **D'ANGIOLELLA ROSITA.** P.M. **MUCCI ROBERTO.** (Conf.)

Z. (MARINELLI MARINO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 07/05/2015

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Scudo fiscale - Diniego di opponibilità - Effetto preclusivo del potere di accertamento previsto dall'art. 14, comma 1, lett. a) del d.l. n. 350 del 2001 - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

In materia di scudo fiscale, la presentazione della dichiarazione riservata di cui all'art. 13-bis del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, non è preclusiva del potere di accertamento tributario ove il contribuente, alla data di presentazione della stessa, avesse già, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del d.l. n. 350 del 2001, conv. dalla l. n. 409 del 2001, "formale conoscenza" dell'avvio dell'attività di accertamento; tale condizione non si esaurisce nella "formale notifica" di un atto ma ricorre anche nel caso del compimento di attività - quali, tra l'altro, gli accessi, le ispezioni, le verifiche, la partecipazione al contraddittorio, l'invio e la risposta a questionari, le acquisizioni probatorie ed istruttorie - che abbiano coinvolto il contribuente e si siano tradotte in atti del procedimento specifici e di contenuto pertinente - la cui valutazione è di competenza del giudice di merito - all'accertamento medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato la "formale conoscenza" dell'attività di accertamento dell'Ufficio in capo al contribuente dalla perquisizione penale dallo stesso subita, fonte dell'accertamento tributario alla stregua dell'art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973).

Riferimenti normativi: Legge 03/08/2009 num. 102 art. 11, Legge 03/08/2009 num. 102 art. 13 bis, Legge 03/08/2009 num. 102 art. 14, Legge 03/08/2009 num. 102 art. 15, Legge 03/08/2009 num. 102 art. 16, Legge 03/08/2009 num. 102 art. 19, Legge 03/08/2009 num. 102 art. 20, Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 CORTE COST., Legge 23/11/2001 num. 409, Decreto Legge 25/09/2001 num. 350

Massime precedenti Conformi: N. 21697 del 2020 Rv. 659072 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 1446 del 18/01/2022** (Rv. **663656 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** Relatore: **FRACANZANI MARCELLO MARIA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (STASI ALESSANDRA)
Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 27/11/2012

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Appello principale - Deposito della sua copia nella segreteria della Commissione tributaria - Omissione - Inammissibilità - Appello incidentale tempestivo - Deposito della sua copia nella segreteria della Commissione tributaria - Omissione - Inammissibilità anche dell'atto di appello incidentale - Fondamento.

In tema di contenzioso tributario, qualora l'appello principale sia inammissibile per mancato deposito dell'atto d'impugnazione nella segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, è inammissibile anche l'appello incidentale egualmente non depositato, atteso che tale obbligo di deposito deve ritenersi imposto anche all'appellante incidentale, pur se tempestivo, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, vigente "ratione temporis", in quanto diretto ad evitare il rischio di un'erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza impugnata da parte della segreteria del giudice di primo grado.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 36

Massime precedenti Conformi: N. 15432 del 2015 Rv. 636040 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 1324 del 18/01/2022 (Rv. 663748 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: D'ANGIOLELLA ROSITA. Relatore: D'ANGIOLELLA ROSITA. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)

F. (LUCCHESI TIZIANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. VERONA, 18/05/2015

138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE Copia fotostatica - Disconoscimento della conformità all'originale - Modalità - Conseguenze.

In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verifica, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 215

Massime precedenti Conformi: N. 14950 del 2018 Rv. 649366 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 1318 del 18/01/2022 (Rv. 663654 - 01)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: D'ORIANO MILENA. Relatore: D'ORIANO MILENA. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)

D. (BERTOLI FIORELLA) contro E. (CLERICI LUCIANA)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 14/04/2014

082245 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 020998/2018 65044501

Massime precedenti Conformi: N. 20998 del 2018 Rv. 650445 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 1404 del 18/01/2022 (Rv. 663655 - 01)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: MELE MARIA ELENA. Relatore: MELE MARIA ELENA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 26/02/2016

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Terreno destinato ad attività estrattiva o cava - Unità immobiliare urbana - Accatastamento - Inclusione - Fondamento.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

In tema di classamento di immobili, il terreno destinato ad attività estrattiva o adibito a cava costituisce un'unità immobiliare urbana soggetta ad accatastamento, in quanto immobile connotato da autonoma funzionalità e redditività.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 3, Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 4, Legge 11/08/1939 num. 1249 CORTE COST., Regio Decr. 08/10/1931 num. 1572 art. 18, Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 336 CORTE COST., Decr. Minist. Finanze 02/01/1998 num. 28 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 14409 del 2017 Rv. 647679 - 01, N. 31079 del 2019 Rv. 656344 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 1324 del 18/01/2022 (Rv. 663748 - 02)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: D'ANGIOLELLA ROSITA. Relatore: D'ANGIOLELLA ROSITA. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)

F. (LUCCHESI TIZIANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. VERONA, 18/05/2015

178369 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE Omessa indicazione di redditi detenuti all'estero nel quadro RW - Presunzione di fruttuosità - Onere della prova contraria - A carico del contribuente.

In tema di attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, quando il contribuente non espone sul quadro RW del modello "Redditi" simili attività, che avrebbe dovuto dichiarare (come da circolare n. 38/2013 dell'Agenzia delle Entrate), diviene operativa la presunzione di fruttuosità delle stesse attività, salvo prova contraria da parte del contribuente.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 6, Legge 04/08/1990 num. 227 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15608 del 2018 Rv. 649222 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1210 del 17/01/2022 (Rv. 663653 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: MELE MARIA ELENA. Relatore: MELE MARIA ELENA.

C. (LO GIUDICE SALVATORE) contro R.
Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 09/02/2017

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Art. 8 della l. n. 890 del 1982 - Assenza del destinatario e mancanza o assenza delle altre persone abilitate a ricevere il piego - Formalità prescritte - Compilazione dell'avviso di ricevimento da restituire unitamente al piego al mittente - Mancata indicazione nell'avviso di ricevimento delle operazioni effettuate - Nullità della notificazione - Sussistenza.

In caso di notificazione a mezzo posta, l'ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, ai sensi degli artt. 8 e 9 della l. n. 890 del 1982, ha l'obbligo, dopo avere accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego, di rilasciare al notificando l'avviso del deposito del piego nell'ufficio postale e di provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

menzione di tutte le formalità eseguite, deve essere restituito con il piego al mittente, dopo la scadenza del termine di giacenza dei dieci giorni dal deposito; ne consegue che, ove l'avviso di ricevimento non contenga precisa menzione di tutte le descritte operazioni e in difetto di dimostrazione dell'attività svolta dall'ufficiale postale offerta "aliunde" dal notificante, la notifica é radicalmente nulla.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 9, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10998 del 2011 Rv. 617863 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15374 del 2018 Rv. 649056 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 998 del 14/01/2022 (Rv. 663611 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: CATALLOZZI PAOLO. Relatore: CATALLOZZI PAOLO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (SCARPA KATIA)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/09/2014

154100 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE Cartella esattoriale notificata al socio senza previa escussione della società - Impugnazione - Eccezione di violazione del "beneficium excussionis" - Ammissibilità - Società in concordato preventivo - Rilevanza - Limiti.

In tema di riscossione delle imposte nei confronti delle società di persone, a fronte della notifica della cartella di pagamento al socio illimitatamente responsabile per debito della società, l'ammissione della società debitrice del tributo alla procedura di concordato preventivo non costituisce, di per sé, prova dell'insufficienza del patrimonio sociale, tale da giustificare l'esecuzione nei confronti del socio che ha eccepito il "beneficium excussionis", essendo necessario che sia offerta la prova dell'impossibilità del soddisfacimento sul patrimonio sociale mediante la procedura concorsuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2313, Cod. Civ. art. 2304, Cod. Civ. art. 2315

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28709 del 2020 Rv. 659872 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1002 del 14/01/2022 (Rv. 663612 - 01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: NONNO GIACOMO MARIA.

Relatore: NONNO GIACOMO MARIA.

E. (TRICARICO GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 30/04/2014

279453 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE Compravendita immobiliare - Prezzo di cessione non inferiore al valore catastale ex art. 52, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Rettifica dell'imposta - Presupposti - Limiti.

In tema di IVA, in caso di cessione di beni immobili, ai fini della determinazione della base imponibile, l'art. 15 del d.l. n. 41 del 1995, conv. dalla l. n. 85 del 1995, applicabile "ratione temporis", deve essere interpretato nel senso che qualora il corrispettivo indicato nell'atto di compravendita sia uguale o superiore al valore indicato dall'art. 52, comma 4, del d.P.R. n. 131

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

del 1986, può essere emesso avviso di rettifica unicamente nel caso in cui il prezzo reale risulti da un documento scritto, non essendo ammissibile la prova per presunzioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 art. 15, Legge 22/03/1995 num. 85 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 com. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23379 del 2019 Rv. 655079 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 1026 del 14/01/2022 (Rv. 663613 - 01)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: BALSAMO MILENA. Relatore: BALSAMO MILENA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (TARGHINI MATTEO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 25/06/2015

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Rendita catastale - Area adibita a cava estrattiva - Iscrizione in catasto - Natura agricola - Esclusione - Potenzialità edificatoria - Rilevanza - Base imponibile - Determinazione - Valore venale

In tema di determinazione della rendita catastale di area adibita a cava estrattiva suscettibile di edificazione secondo lo strumento urbanistico vigente, non assume rilevanza l'originaria qualificazione agricola del bene, desumibile dalle risultanze dell'iscrizione in catasto, dovendosi avere riguardo alla potenzialità edificatoria del bene, sicché la base imponibile va determinata sulla base del valore venale.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 com. 1 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 com. 4 CORTE COST.

Sez. 5 - , Sentenza n. 987 del 14/01/2022 (Rv. 663610 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: TRISCARI GIANCARLO. Relatore: TRISCARI GIANCARLO. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

A. (NEBBIA GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 06/11/2013

279415 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI Attività agricola - Regime speciale ex art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Rapporto di soccida - Applicabilità - Fondamento.

In tema di IVA, il soccidante e il soccidario, in quanto coinvolti nell'attività di allevamento del bestiame, sono entrambi imprenditori agricoli e possono, pertanto, avvalersi dello speciale regime di detrazione, previsto nel campo dell'agricoltura dall'art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla cessione dei prodotti di cui alla tabella A, parte I, allegata al d.P.R. cit., derivanti dal comune esercizio dell'impresa di allevamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2170, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 34 com. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2178, Cod. Civ. art. 2135

Massime precedenti Vedi: N. 4913 del 2007 Rv. 595972 - 01, N. 5408 del 2016 Rv. 639124 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 871 del 13/01/2022** (Rv. **663609 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **MANZON ENRICO**. Relatore: **MANZON ENRICO**.

T. (CAPUNZO RAFFAELLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 17/10/2011

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Notificazione tramite il messo di cui all'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Omesso avviso dell'adempimento di cui all'art. 123, disp. att. c.p.c. - Inammissibilità dell'appello - Esclusione - Fondamento

In tema di contenzioso tributario, la notificazione dell'appello tramite il messo di cui all'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, equivale a quella effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario, di talché egli è onerato, ex art. 123, comma 1, disp. att. c.p.c., di dare immediato avviso scritto dell'avvenuta notifica al cancelliere del giudice che ha reso la sentenza impugnata; onere il cui inadempimento non è sanzionato con l'inammissibilità del gravame, essendo tale attività del tutto fuori dalle possibilità di verifica attiva e sostitutiva della parte appellante.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 123 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14273 del 2016 Rv. 640538 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 862 del 13/01/2022** (Rv. **663608 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **GORI PIERPAOLO**. Relatore: **GORI PIERPAOLO**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 19/10/2012

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni amministrative tributarie - Potere di disapplicazione del giudice - Obiettiva incertezza normativa - Abuso del diritto - Condotta antecedente alla sentenza CGUE 21 febbraio 2006 - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di IVA e sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, non essendovi incompatibilità strutturale e logica tra abuso del diritto e l'esimente di cui all'art. 8 d.lgs. n. 546 del 1992, non sussistono i presupposti per la disapplicazione - alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia UE (causa C-255/02, Halifax, del 21 febbraio 2006) - della previsione menzionata con riferimento alle sanzioni per la violazione di principio generale antielusivo il quale, sia pure espressamente delineato e codificato solo successivamente al compimento delle condotte oggetto di provvedimento sanzionatorio, è nondimeno principio immanente nell'ordinamento. (Fattispecie in tema d'IVA riferita a comportamento del contribuente risalente al 2004, antecedente alla giurisprudenza unionale in materia di divieto di abuso del diritto e all'introduzione dell'art. 10-bis st.contr. ad opera dell'art. 1 d.lgs. n. 128 del 2015).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 8, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis, Decreto Legisl. 05/08/2015 num. 128 art. 1, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 CORTE COST.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 3108 del 2019 Rv. 652716 - 01, N. 34750 del 2019 Rv. 656427 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 722 del 12/01/2022 (Rv. 663607 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: PEPE STEFANO. Relatore: PEPE STEFANO.

S. (D'ANDREA GIANFRANCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 18/03/2014

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO
Giudicato relativo ad avviso di liquidazione di imposta di registro - Qualificazione giuridica del negozio - Separato giudizio relativo ad imposta ipotecaria e catastale - Efficacia esterna del giudicato - Sussistenza - Fondamento

279001 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

In tema di imposta di registro, l'intervenuto giudicato afferente alla qualificazione giuridica del negozio è opponibile nel separato giudizio avente a oggetto la determinazione dell'imposta ipotecaria e catastale inerente al medesimo negozio, attesa la comunanza del presupposto impositivo per la determinazione delle imposte tra loro connesse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 14087 del 2007 Rv. 599286 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13916 del 2006 Rv. 589696 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 735 del 12/01/2022 (Rv. 663652 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: BALSAMO MILENA. Relatore: BALSAMO MILENA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (BUONO IOLANDA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 04/04/2017

279299 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE Art. 56-bis, comma 1, del d.lgs. n. 346 del 1990 - Liberalità atipiche - Sottoposizione a imposta - Condizioni - Fattispecie.

In tema di imposta sulle successioni e donazioni, reintrodotta dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006, conv. dalla l. n. 286 del 2006, l'art. 56 bis, comma 1, del d.lgs. n. 346 del 1990 va interpretato nel senso che le liberalità atipiche, cioè risultanti da atti di disposizione con i quali è realizzato un arricchimento del donatario correlato ad un impoverimento del donante, senza l'adozione della forma solenne di cui all'art. 769 c.c. (tra le quali rientra il bonifico sul conto corrente, da qualificare come donazione diretta), in quanto costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertate e sottoposte ad imposta in presenza di una dichiarazione della loro esistenza, resa dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi, e allorché sia superata la soglia di rilevanza fiscale.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769, Decreto Legisl. 21/10/1990 num. 346 art. 56 bis, Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 47 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27665 del 2020 Rv. 659967 - 01, N. 15144 del 2017 Rv. 644712 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18725 del 2017 Rv. 645125 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 734 del 12/01/2022 (Rv. 663643 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.**

M. (BARBIERI ALFREDO) contro A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA

279502 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE IPOTECARIE - IN GENERE Imposte di registro, ipotecaria e catastale - Contratti di locazione di immobili strumentali - Misura proporzionale anche se soggetti ad IVA - Contrasto con la direttiva 2006/112/CE - Esclusione - Fondamento.

Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura proporzionale anche se relative a contratti di locazione di beni strumentali, indipendentemente dall'assoggettamento di questi ultimi ad Iva, non ponendosi tale previsione in contrasto con la direttiva 2006/112/CE, dal momento che il diritto dell'Unione ammette l'esistenza di regimi fiscali in concorrenza con l'Iva (Corte di giustizia, ordinanza 2 ottobre 2017 in C-549/16).

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 401, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 35 com. 10 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17284 del 2017 Rv. 644907 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 603 del 11/01/2022 (Rv. 663606 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.**

P. (MURCIANO LUIGI PIERGIUSEPPE) contro C. (ABENIACAR FRANCESCA)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 27/03/2017

181413 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - IN GENERE Assoggettabilità ad imposta - Cartello collocato in area demaniale - Sussistenza - Fondamento.

In tema di imposta sulla pubblicità, è tassabile il cartello collocato in area portuale, in quanto la natura demaniale di un bene concesso in uso ai privati è del tutto irrilevante ai fini dell'assoggettamento di detta area all'imposizione fiscale del Comune.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 1, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3829 del 2009 Rv. 606853 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 386 del 10/01/2022** (Rv. **663605 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **RUSSO RITA**. Relatore: **RUSSO RITA**.

D. (SEBASTIO ATTILIO) contro A. (MACRI' ANTONIO VINCENZO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 17/07/2014

181291 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE Tosap - Esenzione di cui all'art. 49, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 507 del 1993 - Requisito oggettivo e soggettivo - Estensione all'Agenzia regionale per la casa (ex IACP) - Esclusione - Fondamento.

In tema di TOSAP, poiché ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui all'art. 49, del d.lgs. n. 507 del 1993, devono sussistere sia il requisito soggettivo, dato dalla natura di ente pubblico non economico del soggetto agente, sia il requisito oggettivo, costituito da un'occupazione effettuata nel perseguimento di una delle finalità tipiche indicate dalla norma stessa, tra cui quella di assistenza, detta esenzione non spetta all'Agenzia per la casa (ex IACP) in caso di occupazione di suolo pubblico al fine di mettere in sicurezza e mantenere un edificio di sua proprietà, le cui unità sono date in locazione a canone agevolato, dal momento che trattasi di attività posta in essere in adempimento di obblighi contrattuali ed extracontrattuali, in difetto del requisito oggettivo della immediata finalità assistenziale, restando irrilevanti le finalità statutarie dell'ente, che attengono invece alla definizione del requisito soggettivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 49 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 17617 del 2021 Rv. 661761 - 01, N. 2179 del 2020 Rv. 656779 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 381 del 10/01/2022** (Rv. **663604 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **D'ORIANO MILENA**. Relatore:

D'ORIANO MILENA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 21/10/2015

279146 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - DETERMINAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE Avviso di rettifica e di liquidazione di maggiore imposta - Comparazione con atti riguardanti valori accertati e non dichiarati di beni simili - Allegazione dei relativi atti di accertamento - Necessità - Esclusione.

In tema di imposta di registro, ai fini del rispetto dell'obbligo di motivazione dell'avviso di rettifica di cui all'art. 52, commi 2 e 2 bis, del d.P.R. n. 131 del 1986, è sufficiente la riproduzione del contenuto essenziale degli atti utilizzati come parametro di riferimento, con la specificazione che trattasi, per ciascun atto, di valori dichiarati o accertati, senza che da questo derivi un ulteriore obbligo di allegare o riportare eventuali avvisi di accertamento relativi agli atti oggetto di comparazione.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51

Massime precedenti Vedi: N. 3388 del 2019 Rv. 652637 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 140 del 05/01/2022** (Rv. **663595 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. Relatore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (ESCALAR GABRIELE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 23/05/2014

279412 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI Operazioni intracomunitarie - Sistema del "reverse charge" - Diritto alla detrazione - Inerenza dell'operazione - Necessità - Conseguenze.

In tema d'IVA, riguardo alle operazioni intracomunitarie ed al meccanismo del "reverse charge", come chiarito dalla giurisprudenza unionale, il diritto alla detrazione da parte del cessionario, derivante dall'annotazione nel registro degli acquisti, presuppone la sussistenza del requisito dell'inerenza dell'operazione all'attività d'impresa, sicché l'eventuale l'insussistenza di una connessione con l'attività d'impresa del soggetto passivo comporta la ripresa della somma portata in detrazione, ferma l'imposta dovuta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 17 com. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15143 del 2020 Rv. 658548 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 141 del 05/01/2022** (Rv. **663596 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. Relatore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

V. (NATOLI GIORGIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 08/10/2014

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Violazioni formali ex art. 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000 - Violazioni meramente formali ex art. 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472 del 1997 - Contrasto - Insussistenza - Fondamento.

In tema di sanzioni tributarie, non esiste alcuna distonia tra le violazioni formali ex art. 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000 e quelle meramente formali ex art. 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472 del 1997, atteso che quest'ultima disposizione precisa la portata della norma dello Statuto del contribuente disponendo che l'esclusione della punibilità sia limitata alle sole violazioni meramente formali, ossia a quelle che non arrecano pregiudizio all'esercizio dell'attività di controllo e che, contestualmente, non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28938 del 2020 Rv. 659970 - 02

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 268 del 05/01/2022** (Rv. **663598 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **D'ORAZIO LUIGI**. Relatore: **D'ORAZIO LUIGI**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 13/01/2015

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Proposizione del ricorso di primo grado - Sciopero del personale dell'Ufficio Postale - Conseguenze - Rimessione in termini - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di rimessione in termini di cui all'art. 153 c.p.c. (art. 184-bis c.p.c., prima della l. n. 69 del 2009), che trova applicazione anche al processo tributario, sempre che la richiesta sia tempestiva e corredata di una adeguata dimostrazione dell'assolutezza dell'impedimento, non sussistono i requisiti della causalità e della absolutezza dell'impedimento, tali da giustificare la tardività della proposizione del ricorso originario del contribuente, nell'ipotesi di chiusura dell'ufficio postale nell'ultimo giorno utile per effettuare la notifica, a causa dello sciopero del personale, poiché nel rito speciale tributario il contribuente può effettuare la notifica del ricorso di primo grado anche mediante consegna diretta alla Agenzia delle entrate, all'impiegato addetto, che ne rilascia ricevuta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17237 del 2021 Rv. 661473 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 143 del 05/01/2022** (Rv. **663597 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. Relatore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (LOGOZZO MAURIZIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/09/2016

279443 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - REGISTRAZIONE DELLE FATTURE - IN GENERE Detrazione di imposta - Violazione di obblighi formali di tenuta, registrazione e conservazione delle fatture - Diritto a detrazione - Sussistenza - Ragioni - Principio di neutralità fiscale - Sanzioni - Applicabilità - Fondamento.

In forza del principio di neutralità fiscale dell'IVA, pur in presenza di violazioni degli obblighi formali di tenuta, registrazione e conservazione delle fatture, per cui permane la possibilità di irrogare le relative sanzioni non potendosi qualificare le stesse come meramente formali, sussiste comunque il diritto alla detrazione purché tutti gli obblighi sostanziali siano soddisfatti, salvo che la parte abbia omesso di effettuare gli obblighi formali in vista di un intento fraudolento e di evasione, ovvero la violazione sia finalizzata ad impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, Decreto Legisl. 20/02/2004 num. 52 art. 26, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 41, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 44, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 45, Legge 29/10/1993 num. 423 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7576 del 2015 Rv. 635176 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 2 del 04/01/2022** (Rv. **663593 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **D'ANGIOLELLA ROSITA.** Relatore: **D'ANGIOLELLA ROSITA.** P.M. **BASILE TOMMASO.** (Parz. Diff.)

G. (GIUGLIANO ANTONELLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 07/05/2014

159364 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE Cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese - Estinzione - Effetti - Successione degli ex soci - Riscossione delle somme dovute in base al bilancio finale di liquidazione - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di contenzioso tributario, a seguito di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, alla definitiva estinzione dell'ente consegue la successione degli ex soci nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione, e ciò indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione; ne consegue l'interesse dell'Agenzia delle entrate a procurarsi un titolo nei confronti di quest'ultimi, potendovi essere la possibilità di sopravvenienze attive o di beni e diritti non contemplati nel bilancio. (Fattispecie in tema di ricavi occultati, non rilevabili documentalmente, ritenuti dalla S.C. presuntivamente distribuiti a favore dei soci).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15035 del 2017 Rv. 647545 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 619 del 2021 Rv. 660218 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 8 del 04/01/2022** (Rv. **663594 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **D'ANGIOLELLA ROSITA.** Relatore: **D'ANGIOLELLA ROSITA.** P.M. **MUCCI ROBERTO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 24/05/2018

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Detassazione degli investimenti in macchinari - Art. 5, comma 1, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009 - Presupposti - Strumentalità dell'investimento all'attività d'impresa - Necessità - Bene destinato a terzi - Applicabilità - Esclusione.

In tema di agevolazioni tributarie, l'art. 5, comma 1, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009 (cd. "Tremonti ter"), subordina la detassazione degli investimenti in macchinari alla contemporanea presenza di una duplice condizione: a) che si tratti di investimenti di "nuovi" macchinari e/o "nuove" apparecchiature, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, realizzati dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010; b) che siano strumentali all'attività d'impresa, correlandosi, pertanto, l'agevolazione ad un costo effettivamente rimasto a carico del contribuente, venendo meno, altrimenti, la funzione stessa del beneficio che è quella di incentivare gli investimenti in elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente nell'ambito dell'impresa, con la conseguenza che la detassazione in esame non può operare riguardo a beni destinati a terzi (cd. bene-merce).

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Legge 03/08/2009 num. 102 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5

Sez. 5 - , Sentenza n. 1 del 04/01/2022 (Rv. 663592 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **D'ANGIOLELLA ROSITA.** *Relatore:* **D'ANGIOLELLA ROSITA.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)*

S. (LINETTI ANTONELLO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 24/03/2011

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Costi relativi a veicoli aziendali - Deducibilità - Condizioni.

In tema di reddito d'impresa, ove il dipendente o il titolare di collaborazione continuata e coordinata sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà, ovvero noleggiato, la spesa deducibile - quale componente negativa ai sensi degli artt. 95 e 164, comma 1, T.U.I.R. - è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli con potenza non superiore a 17 cavalli, ovvero a 20 se con motore diesel, mentre per i veicoli non disciplinati dal T.U.I.R. trova applicazione il principio generale dell'inerenza ex art. 109, comma 5.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 95, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 164

Massime precedenti Vedi: N. 31031 del 2018 Rv. 651621 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2805 del 31/01/2022 (Rv. 663675 - 01)

Presidente: **ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.** *Estensore:* **CATALDI MICHELE.**

Relatore: **CATALDI MICHELE.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D.

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 04/04/2019

100191 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALI - CONDIZIONATO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 014039/2021 66139501

Massime precedenti Conformi: N. 14039 del 2021 Rv. 661395 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2805 del 31/01/2022 (Rv. 663675 - 02)

Presidente: **ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.** *Estensore:* **CATALDI MICHELE.**

Relatore: **CATALDI MICHELE.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D.

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 04/04/2019

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

100029 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018119/2021 66176701

Massime precedenti Conformi: N. 18119 del 2021 Rv. 661767 - 01

Sez. **6 - 5, Ordinanza n. 2642 del 28/01/2022** (Rv. **663666 - 01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**.

S. (AIELLO FRANCESCA) contro C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 22/10/2018

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Invito al pagamento del contributo unificato - Notifica - Forme di cui all'art. 137 c.p.c. - Trasmissione a mezzo telefax - Equipollenza - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

L'invito al pagamento del contributo unificato, anche se emanato senza la contestuale irrogazione di una sanzione, deve essere notificato al contribuente nelle forme di cui all'art. 137 c.p.c. presso il domicilio eletto, o altrimenti presso l'ufficio, non potendosi considerare equipollente a tali forme la trasmissione a mezzo telefax al difensore costituito, in assenza di una specifica disposizione che lo consenta; ne consegue che in tale ultima ipotesi trova applicazione il principio generale in tema di atti tributari per cui la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinandone la nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, DPR 29/05/2002 num. 115 art. 248 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31894 del 2018 Rv. 651896 - 01, N. 23919 del 2017 Rv. 646794 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14570 del 2007 Rv. 598037 - 01

Sez. **6 - 5, Ordinanza n. 2397 del 27/01/2022** (Rv. **663665 - 01**)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: . Relatore: **CATALDI MICHELE**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (DE LORENZI MAURIZIO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 23/09/2019

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO Scrittura privata - Disconoscimento e verificaione - Processo tributario - Applicabilità - Provenienza dalla parte - Mancato raggiungimento della prova - Conseguenze - Inutilizzabilità.

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

Nel processo tributario, in forza del rinvio operato dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 alle norme del codice di procedura civile, trova applicazione l'istituto di cui all'art. 214

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

c.p.c. e segg., con la conseguenza che, una volta avvenuto il disconoscimento della scrittura privata prodotta in giudizio, ove non sia raggiunta la prova della sua provenienza dalla parte che l'ha disconosciuta, il documento è inutilizzabile ai fini della decisione anche quale fonte di indizi, potendo, peraltro, la parte interessata dare prova del suo contenuto con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Civ. art. 2702, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 13333 del 2019 Rv. 653994 - 01, N. 33769 del 2019 Rv. 656333 - 02, N. 23155 del 2014 Rv. 633325 - 01, N. 20144 del 2005 Rv. 584567 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1980 del 24/01/2022 (Rv. 663664 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **CATALDI MICHELE.** *Relatore:* **CATALDI MICHELE.**

M. (URICCHIO ANTONIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 16/01/2020

127001 PRESCRIZIONE CIVILE - IN GENERE Prescrizione estintiva - Specifica indicazione del tipo legale e della durata - Omissione - Conseguenze - Interpretazione del giudice di merito della volontà delle parti - Necessità - Onere di allegazione e prova dei fatti interruttivi - A carico del creditore erariale.

Anche in materia tributaria trova applicazione il principio secondo cui, a fronte della natura estintiva della prescrizione eccepita dal contribuente, l'individuazione del termine legale applicabile è rimessa al giudice di merito, il quale, in difetto di specifica precisazione, è comunque tenuto ad interpretare la volontà della parte nella formulazione della relativa eccezione e a verificare la maturazione o meno della prescrizione, avuto riguardo agli atti di esercizio della potestà impositiva ed eventualmente interruttivi, il cui onere di allegazione e prova grava sul creditore erariale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 20 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 29822 del 2019 Rv. 656248 - 02, N. 30303 del 2021 Rv. 662611 - 01, N. 5413 del 2021 Rv. 660710 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1868 del 21/01/2022 (Rv. 663647 - 01)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **RAGONESI VITTORIO.** *Relatore:* **RAGONESI VITTORIO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 26/06/2018

187104 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - A RATE CON RISERVA DI PROPRIETA' - IN GENERE Vendita con riserva di proprietà di un immobile - Risoluzione - Relativo contratto - Imposta proporzionale - Assoggettabilità.

279117 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE In genere.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

In tema di imposta di registro, il contratto con il quale viene convenuta la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà di un immobile, comportando la retrocessione del bene oggetto del contratto risolto (cosa che per la legge di registro si verifica anche nella ipotesi di vendita con riserva di proprietà, dato che tale normativa considera detta vendita immediatamente produttiva dell'effetto traslativo), deve essere assoggettato alla imposta proporzionale da applicarsi con la aliquota prevista per i trasferimenti immobiliari.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 26, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 27, Cod. Civ. art. 1523

Massime precedenti Conformi: N. 5075 del 1998 Rv. 515652 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1199 del 17/01/2022 (Rv. 663646 - 01)

Presidente: LUCIOTTI LUCIO. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE.

C. (ORLANDO CAMILLO) contro A. (SERENA KATIA)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 27/06/2019

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come novellato dall'art. 4, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012 - Esenzione casa principale - Condizioni.

In tema di IMU, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, come novellato dall'art. 4, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012, la nozione di abitazione principale postula l'unicità dell'immobile e richiede la stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare, sicché non possono coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge sia nell'ambito dello stesso Comune che in Comuni diversi.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/06/2011 num. 201 art. 13 com. 2 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 4 com. 5 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4166 del 2020 Rv. 657312 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1198 del 17/01/2022 (Rv. 663617 - 01)

Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (LA ROSA SALVATORE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 12/12/2018

279410 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE Scissione parziale di società - Rapporti contrattuali trasferiti - Rivalsa della società scissa per le anticipazioni versate a titolo di corrispettivo delle prestazioni ricevute dalla beneficiaria - Art. 3, comma 3, ultimo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

In tema di IVA, la società scissa, nel caso di rivalsa per le anticipazioni versate a titolo di corrispettivo delle prestazioni ricevute dalla società beneficiaria in dipendenza di rapporti contrattuali trasferiti a quest'ultima per effetto di scissione parziale, non si configura quale

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

mandataria senza rappresentanza della società beneficiaria, con la conseguenza che va esclusa l'applicabilità dell'art. 3, comma 3, ultimo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, atteso che la responsabilità solidale della società scissa deriva da una forma particolare di accollo "ex lege" che, quale effetto legale della scissione, non richiede una specifica pattuizione tra le parti, fruendo, quindi, il rimborso delle suddette anticipazioni dell'esenzione dall'IVA, ai sensi dell'art. 15, comma 1, n. 3, del d.P.R. n. 633 del 1972.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 1720 com. 1, Cod. Civ. art. 2506 com. 1, Cod. Civ. art. 2506 quater, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 com. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 15 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 4455 del 2016 Rv. 639023 - 01, N. 13192 del 2019 Rv. 653851 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 895 del 13/01/2022 (Rv. 663616 - 01)

Presidente: LUCIOTTI LUCIO. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE.

G. (BENFATTO PIERLUIGI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 24/09/2018

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Sentenza dichiarativa di incompetenza - Appello - Ammissibilità - Regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Nel processo tributario, la sentenza con la quale la CTP dichiara la propria incompetenza è appellabile dalla parte che non voglia rendere incontestabile la relativa statuizione, come accadrebbe, ex art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, con la riassunzione del giudizio presso la CTP dichiarata competente; né sussiste, rispetto a tale pronuncia, l'obbligo o l'alternativa del ricorso al regolamento di competenza, le cui disposizioni del codice di rito sono inapplicabili al giudizio tributario. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso avverso la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la pronuncia con la quale il giudice di primo grado, sul presupposto dell'esistenza di un litisconsorzio necessario originario e in presenza di cause pendenti dinnanzi a diversi giudici, aveva dichiarato la propria incompetenza).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 5, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 59 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 29, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 50, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11140 del 2005 Rv. 581258 - 01, N. 29688 del 2017 Rv. 646979 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 773 del 12/01/2022 (Rv. 663615 - 01)

Presidente: LUCIOTTI LUCIO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (TARDELLA GIANMARCO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 31/10/2019

178496 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

DIPENDENTE - REDDITI ASSIMILATI Rimborso delle spese anticipate da ausiliario del giudice - Deducibilità - Condizioni - Fondamento.

In materia di IRPEF, limitatamente ai percettori di reddito da lavoro dipendente, le spese anticipate dagli ausiliari del magistrato e rimborsate dagli uffici giudiziari, giudicanti e requirenti, in sede di liquidazione dei compensi sono deducibili nei limiti in cui esse sono state sostenute nell'esclusivo interesse di questi ultimi, ai sensi dell'art. 56, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto non costituiscono "redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente" ex art. 50 (già 47), comma 1, lett. f), T.U.I.R.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 49 com. 1, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 56, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 50 com. 1 lett. F

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 717 del 12/01/2022 (Rv. 663614 - 01)

Presidente: LUCIOTTI LUCIO. Estensore: CROLLA COSMO. Relatore: CROLLA COSMO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (DI SIENA MARCO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/10/2019

279172 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE - COMUNICAZIONE DI ATTI E NOTIZIE - CONTRATTI VERBALI - LOCAZIONI O AFFITTI E CONTRATTI ASSIMILATI Contratto di locazione immobile uso abitativo di durata pluriennale - Ritardata registrazione - Sanzione - Determinazione - Pagamento annuale dell'imposta ex art. 17 d.P.R. n. 131 del 1986 - Rilevanza.

In tema di imposta di registro, la tardiva registrazione del contratto di locazione di immobile ad uso abitativo di durata pluriennale determina l'irrogazione della sanzione amministrativa, ex art. 69 del d.P.R. n. 131 del 1986, da computarsi sul corrispettivo relativo alla prima annualità del canone qualora il contribuente si sia avvalso, ex art. 17, comma 3, del d.P.R. cit., della facoltà del pagamento rateizzato dell'imposta.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 43, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 17 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 69

GENNAIO 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

questioni processuali e
comuni alle sezioni



QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

QUESTIONI PROCESSUALI

1. GIURISDIZIONE

Sez. U - , **Ordinanza n. 1083 del 14/01/2022** (Rv. **663590 - 01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **GIUSTI ALBERTO**. Relatore: **GIUSTI ALBERTO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

B. (DE MICHELE VINCENZO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE AMM. REGIONALE BOLOGNA

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 075 REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Regolamento preventivo di giurisdizione - Oggetto - Istanze di rimessione alla Corte di Giustizia UE o alla Corte costituzionale attinenti al merito - Irrilevanza - Conseguenze - Inammissibilità.

L'oggetto del regolamento preventivo di giurisdizione verte sulla individuazione del giudice al quale spetta la competenza giurisdizionale a decidere la controversia, risultando, di conseguenza, irrilevanti questioni di compatibilità con il diritto dell'Unione europea e questioni di costituzionalità riguardanti il merito e prive di influenza sulla attribuzione della giurisdizione; è, pertanto, inammissibile il suddetto regolamento se proposto al fine di sollecitare la risoluzione preventiva di questioni, che non sono di giurisdizione, ma attengono alla sussistenza o meno, secondo la disciplina sostanziale, dei diritti azionati dinanzi al giudice presso il quale la controversia è incardinata.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 41,

Sez. U - , **Ordinanza n. 1216 del 17/01/2022** (Rv. **663715 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **RUBINO LINA**. Relatore: **RUBINO LINA**.

L. (LORUSSO FELICE EUGENIO) contro S.

Regola giurisdizione

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 076 PREVENTIVO

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO In pendenza del processo di esecuzione - Inammissibilità - Ragioni - Nelle opposizioni ad esecuzione iniziata - Inammissibilità - Fondamento - Origine del titolo o P.A. quale debitore - Irrilevanza.

In pendenza di un processo di esecuzione è inammissibile la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, il cui ambito di applicazione è circoscritto al processo di cognizione ove soltanto è possibile riconoscere l'esistenza di un giudice istruttore e di un collegio ai sensi dell'art. 367 c.p.c.; né, conseguentemente, tale rimedio processuale è proponibile nei giudizi di opposizione incidentali all'esecuzione, atteso che esso potrebbe riguardare solo la giurisdizione a conoscere dell'opposizione, la quale, una volta che il processo esecutivo sia iniziato, non può che spettare al giudice ordinario, sicché tutte le questioni sull'esistenza del titolo esecutivo o sulla liquidità del credito riguardano la legittimità dell'esecuzione e non la giurisdizione, senza che assuma rilievo l'origine del titolo o la qualità soggettiva di P.A. del debitore

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 367, Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Proc. Civ. art. 617

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10320 del 2016 Rv. 639704 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **U** - , **Ordinanza n. 1086 del 14/01/2022** (Rv. **663591 - 01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **GIUSTI ALBERTO**. Relatore: **GIUSTI ALBERTO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

contro

Regola giurisdizione

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 065 PER RAGIONI DI GIURISDIZIONI

IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONI Regolamento di giurisdizione d'ufficio - Proposizione da parte del primo giudice - Inammissibilità - Fondamento.

Il giudice di primo grado, cui il giudice d'appello abbia rimesso la causa ai sensi dell'art. 353 c.p.c. per averne riformato la declinatoria di giurisdizione, non può proporre regolamento di giurisdizione d'ufficio, ma è tenuto a statuire sulla domanda, atteso che soltanto il giudice "ad quem", in presenza di "translatio" a seguito della declinatoria di giurisdizione pronunciata dal primo giudice adito ed appartenente ad un altro plesso giurisdizionale, può rimettere d'ufficio, sino alla prima udienza di trattazione, la questione di giurisdizione alle sezioni unite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST. Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST. Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 3025 del 2015 Rv. 634062 - 01

Sez. **U** - , **Sentenza n. 1599 del 19/01/2022** (Rv. **663733 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**.

Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

A. (GIORDANO MASSIMO) contro E. (FUMAGALLI ALBERTO)

Dichiara procedibile il ricorso e rimette alla sezione semplice

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 008 GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE Motivi attinenti alla giurisdizione - Ripartizione degli affari tra Sezioni Unite e Sezioni semplici - Criteri - Assegnazione alle Sezioni semplici - Ammissibilità - Condizioni.

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 011 DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE In genere.

L'art. 374 c.p.c. va interpretato nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale di riparto della giurisdizione "si sono già pronunciate le sezioni unite", ovvero sussistono ragioni di inammissibilità inerenti alla modalità di formulazione del motivo (ad esempio, per inosservanza dei requisiti di cui all'art. 366 c.p.c., difetto di specificità, di interesse etc.) ed all'esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno o interno, esplicito o implicito), costituendo questione di giurisdizione anche la verifica in ordine alla formazione del giudicato.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 374, Cod. Proc. Civ. art. 37

Massime precedenti Vedi: N. 12561 del 2004 Rv. 574327 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24883 del 2008 Rv. 604576 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 1996 del 24/01/2022 (Rv. 663726 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: CRUCITTI ROBERTA. Relatore: CRUCITTI ROBERTA. P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)

I. (GRANARA DANIELE) contro I. (TODARELLO FABIO)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 15/05/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 129 CONSIGLIO DI STATO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Sentenza resa dal Consiglio di Stato - Violazione del diritto dell'Unione europea - Sindacato di cassazione - Esclusione - Compatibilità tra la disciplina nazionale e quella europea - Sussistenza - Fondamento.

La non sindacabilità da parte della Corte di cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., delle violazioni del diritto dell'Unione europea e del mancato rinvio pregiudiziale ascrivibili alle sentenze pronunciate dagli organi di vertice delle magistrature speciali (nella specie, il Consiglio di Stato), è compatibile con il diritto dell'Unione, come interpretato della giurisprudenza costituzionale ed europea, in quanto correttamente ispirato ad esigenze di limitazione delle impugnazioni, oltre che conforme ai principi del giusto processo ed idoneo a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, tenuto conto che è rimessa ai singoli Stati l'individuazione degli strumenti processuali per assicurare tutela ai diritti riconosciuti dall'Unione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Costituzione art. 117 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 362

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 32622 del 2018 Rv. 652234 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 2849 del 31/01/2022 (Rv. 663784 - 01)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA. Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

F. (VACIRCA SERGIO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/02/2020

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 087 STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI NATO - Personale a statuto locale - Condotta antisindacale - Azione ex art. 28 st.lav. - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Fondamento.

175 TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - 008 N.A.T.O.

TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - N.A.T.O. In genere.

In tema di rapporti di lavoro prestatato in Italia da cittadini italiani in favore degli organi militari e degli uffici civili dei Paesi aderenti alla NATO, l'art. 9 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, resa esecutiva in Italia con l. n. 1355 del 1955, prevede che le

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

condizioni di impiego e di lavoro delle persone assunte per i bisogni locali di manodopera - in particolare per quanto riguarda il salario, gli accessori e le condizioni di protezione dei lavoratori - al fine del soddisfacimento di esigenze materiali (cd. personale a statuto locale), sono regolate conformemente alla legislazione in vigore nello Stato di soggiorno. Ne consegue che sussiste la giurisdizione del giudice italiano a conoscere dell'azione intrapresa dal sindacato ai sensi dell'art. 28 st.lav., considerato che le "condizioni di protezione" presidiate dall'art. 9 della Convenzione sono appunto garantite dalla presenza sindacale attiva nei luoghi di lavoro, in applicazione degli artt. 2 e 39 Cost., che riconoscono l'azione sindacale come proiezione del riconoscimento e delle garanzie dei diritti inviolabili dei lavoratori, a ciò non ostando né che all'epoca della sottoscrizione e ratifica della predetta Convenzione non esistesse ancora lo Statuto dei lavoratori (venendo in rilievo un rinvio formale e non recettizio) né la configurabilità della responsabilità penale per il caso di inottemperanza al decreto ex art. 28 st.lav. (ipotesi rientrante nella disciplina prevista dalla medesima Convenzione).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Costituzione art. 39, Tratt. Internaz. 19/06/1951, Legge 30/11/1955 num. 1335, Tratt. Internaz. 28/08/1952, Legge 30/11/1955 num. 1338, Tratt. Internaz. 26/07/1961, DPR 18/09/1962 num. 2083, Tratt. Internaz. 02/12/2004 art. 11 com. 2 lett. C, Legge 14/01/2013 num. 5, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8228 del 2019 Rv. 653282 - 01, N. 16248 del 2011 Rv. 618506 - 01, N. 29556 del 2021 Rv. 662539 - 01, N. 28180 del 2020 Rv. 659910 - 02, N. 6489 del 2012 Rv. 622216 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 1053 del 14/01/2022 (Rv. 663589 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO.

B. (MICHELATTI FABRIZIO) contro M.
Regola giurisdizione

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 019 GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Controversie in materia di acquisto della cittadinanza italiana - Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo - Criteri - Disposizioni processuali di cui al d.l. n. 13 del 2017 - Irrilevanza - Fattispecie.

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE In genere.

In tema di riparto di giurisdizione, in materia di acquisto della cittadinanza italiana, la richiesta del cittadino straniero fondata sulla residenza legale da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica ex art. 9 c.1 lettera f) l. n. 91 del 1992 è assoggettata alla giurisdizione del giudice amministrativo, dal momento che la determinazione spettante all'Amministrazione, oltre ad essere adottata con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato, non ha carattere vincolato ma implica una valutazione discrezionale non limitata al mero apprezzamento della sicurezza pubblica ma estesa ad un più complesso giudizio di opportunità legato a tutti i profili di integrazione scrutinabili. L'attribuzione della giurisdizione al giudice amministrativo non è scalfita dalle modifiche apportate dal d.l. n. 13 del 2017, conv., con modif., dalla l. n. 46 del 2017, che, nell'istituire le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, si è limitato ad individuare il giudice

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

competente per quelle attribuite alla giurisdizione ordinaria, nonché a dettare la normativa processuale ad esse applicabili.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 1, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 3, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 7, Legge 13/04/2017 num. 46, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19 bis, Legge 05/02/1992 num. 91 art. 9 com. 1 lett. F)

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 29297 del 2021 Rv. 662592 - 01

2. COMPETENZA

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 155 del 05/01/2022 (Rv. 663456 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.**

Relatore: **BESSO MARCHEIS CHIARA.**

B. (CATAVELLO GIANCARLO) contro C. (TEDOLDI ALBERTO)

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 003 COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE Art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 168 del 2003 sulla competenza funzionale delle sezioni specializzate - Portata generale e non riassuntiva - Conseguenze - Estensione all'azione di regresso della società verso i destinatari di sanzione pecuniaria conseguente al suo pagamento quale coobbligata solidale.

In materia societaria, la competenza funzionale delle sezioni specializzate, prevista dall'art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 168 del 2003, richiamando tutti i rapporti societari, ha portata generale, sicché vi rientra anche la controversia avente ad oggetto l'azione di regresso esercitata dalla società nei confronti dei destinatari di sanzione pecuniaria, per avere provveduto al suo pagamento in qualità di coobbligata solidale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 567 del 11/01/2022 (Rv. 663818 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:*

IANNELLO EMILIO. P.M. **FRESA MARIO.** (Conf.)

A. (MASCHERONI EMILIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Regola competenza

026 AVVOCATO E PROCURATORE - 031 OPPOSIZIONE

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE Avvocato - Procedimento di ingiunzione per il pagamento di competenze professionali - Foro di cui all'art. 637, comma 3, c.p.c. - Ambito di applicazione - Prestazioni rese in favore del Ministero dello Sviluppo economico quale componente di un comitato di esperti.

044 COMPETENZA CIVILE - 016 COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE In genere.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In tema di pagamento di compensi di avvocato, il foro speciale di cui all'art. 637, comma 3, c.p.c. trova applicazione solo se la domanda monitoria abbia ad oggetto l'onorario per prestazioni professionali rese dall'avvocato direttamente al cliente rappresentato e difeso in giudizio e non anche ove si riferisca al credito al compenso maturato dal medesimo professionista nei confronti del Ministero dello Sviluppo economico per l'attività da lui svolta quale componente di un comitato di esperti incaricati della valutazione di proposte progettuali, non venendo in rilievo un'attività prettamente difensiva per la quale sia richiesta l'iscrizione all'albo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 637

Massime precedenti Vedi: N. 7674 del 2019 Rv. 653152 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 1068 del 14/01/2022 (Rv. 663571 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

P. (GIANI MARCO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/04/2016

044 COMPETENZA CIVILE - 017 ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE Foro convenzionale stabilito dal regolamento di condominio - Ammissibilità - Ragioni - Regolamento condominiale - Natura e contenuto.

044 COMPETENZA CIVILE - 033 SOCI E CONDOMINI

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI In genere.

L'accordo con il quale i condòmini stabiliscono convenzionalmente il foro territorialmente competente a conoscere ogni controversia relativa al regolamento di condominio è applicabile a tutte le cause a qualsiasi titolo connesse con l'operatività del regolamento stesso, il quale, in senso proprio, è l'atto di autorganizzazione a contenuto tipico normativo, approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dall'art. 1136, comma 2 c.c., che contiene le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Proc. Civ. art. 23, Cod. Proc. Civ. art. 28

Massime precedenti Vedi: N. 17130 del 2015 Rv. 636140 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2120 del 25/01/2022 (Rv. 663859 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

2. (MANDRAS AMEDEO) contro U. (LUDINI ELIO)

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 017 ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE Foro convenzionale esclusivo - Inderogabilità - Esclusione - Conseguenze.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

044 COMPETENZA CIVILE - 067 RILEVABILITA' D'UFFICIO

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITA' D'UFFICIO In genere.

Il foro convenzionale stabilito dalle parti, benché dalle stesse indicato come esclusivo, dà luogo a un'ipotesi di competenza "derogata" e non inderogabile, con la conseguenza che, qualora l'eccezione d'incompetenza non sia stata proposta nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, il giudice non può rilevarla d'ufficio oltre la prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto intempestivo il rilievo d'ufficio effettuato nel corso di un'udienza successiva alla prima, alla quale il giudice aveva rinviato il processo, riservandosi di decidere in tale sede sulla questione dell'incompetenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28, Cod. Proc. Civ. art. 29, Cod. Proc. Civ. art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 183

Massime precedenti Vedi: N. 20478 del 2016 Rv. 641296 - 01, N. 27731 del 2019 Rv. 655646 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1848 del 21/01/2022 (Rv. 663857 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

S. (ORSELLI ALESSANDRO) contro M. (BIANCHINI MARCO)
Rigetta, TRIBUNALE LIVORNO, 25/01/2021

044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Competenza per territorio inderogabile - Ordinanza declinatoria della competenza - Omessa statuizione sulle spese - Mezzo d'impugnazione - Appello - Fondamento - Regolamento di competenza - Esclusione - Ragioni.

Avverso l'ordinanza che abbia accolto l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile e omesso di statuire sulle spese, la parte vittoriosa sulla questione di competenza, per censurare l'omessa statuizione sulle spese, deve proporre impugnazione con il rimedio ordinario dell'appello, esperibile in ragione della natura decisoria del provvedimento indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia aderito all'eccezione, non potendo far valere la predetta censura con il regolamento di competenza in quanto tale impugnazione non svolgerebbe la sua tipica funzione regolatoria ma sarebbe utilizzata per una finalità cui è tipicamente diretto l'ordinario mezzo impugnatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28, Cod. Proc. Civ. art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 91

Massime precedenti Vedi: N. 7010 del 2017 Rv. 643682 - 01, N. 28156 del 2013 Rv. 629187 - 01, N. 32003 del 2021 Rv. 662959 - 01, N. 17187 del 2019 Rv. 654377 - 01

3. ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE

Sez. 2 - , Sentenza n. 1624 del 19/01/2022 (Rv. 663574 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

M. (ZAULI CARLO) contro S. (MORGAGNI LUCA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 02/08/2016

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 140 RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE Istanza di ricusazione - Sospensione "ipso iure" del processo - Esclusione - Prosecuzione del giudizio in difetto di riassunzione - Fondamento - Fattispecie.

L'istanza di ricusazione non sospende automaticamente il processo quando il giudice "a quo" ne valuti l'inammissibilità per carenza "ictu oculi" dei requisiti formali, sicché esso può proseguire senza necessità di impulsi di parte o d'ufficio; ciò al fine di contemperare il diritto delle parti all'imparzialità di giudizio, assicurato dalla circostanza che la delibazione di inammissibilità del giudice "a quo" non può comunque assumere valore ostativo alla rimessione del ricorso al giudice competente, ed al contempo il dovere di impedire l'uso distorto dell'istituto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di proseguire il giudizio, in quanto l'istanza di ricusazione era stata formulata per contestare la mancata ammissione delle istanze istruttorie, e quindi palesemente al di fuori dei motivi di astensione obbligatoria previsti dall'art. 51, comma 1, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 52

Massime precedenti Conformi: N. 25709 del 2014 Rv. 633762 - 01

4. PROCURA ALLE LITI

Sez. 1 - , Ordinanza n. 190 del 05/01/2022 (Rv. 663552 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO.

L. (BELLOMI ALESSANDRO) contro B. (MACCARONE FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/05/2016

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 225 DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Ultrattività del mandato alla lite - Cancellazione di società dal registro delle imprese dopo il deposito della sentenza di appello ed in pendenza del termine ex art. 327 c.p.c. - Applicabilità - Conseguenze - Notificazione della impugnazione al difensore della società estinta.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 151 PERDITA DELLA CAPACITA' PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA' PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI In genere.

Il principio di ultrattività del mandato alla lite, in forza del quale il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento estintivo non si fosse verificato, si applica anche quando, avvenuta la cancellazione della società dal registro delle imprese in data successiva alla pubblicazione della sentenza di appello ed in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, non ne sia possibile, per tale ragione, la declaratoria, ed il procuratore della società estinta non abbia inteso notificare l'evento stesso alla controparte, sicché quest'ultima, legittimamente, può notificare alla società, pur cancellata ed estinta, il ricorso per cassazione presso il domicilio del suddetto difensore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300, Cod. Proc. Civ. art. 327, Cod. Civ. art. 2312

Massime precedenti Conformi: N. 15724 del 2015 Rv. 636189 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 15177 del 2016 Rv. 640969 - 01, N. 23563 del 2017 Rv. 645583 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21970 del 2021 Rv. 661864 - 01

5. SPESE

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1108 del 14/01/2022 (Rv. 663918 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA.

G. (SAMBATARO DELFO MARIA) contro R. (PATRIARCA PIER LUDOVICO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VELLETRI, 01/03/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 010 SECONDO EQUITA'

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - SECONDO EQUITA' Pronuncia secondo equità del giudice di pace - Violazione dell'art. 91 c.p.c. - Appello - Ammissibilità - Fondamento.

L'art. 91 c.p.c. è norma processuale che il giudice di pace è tenuto ad applicare anche quando decide secondo equità e la cui inosservanza può essere motivo di appello ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., costituendo violazione delle norme sul procedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339, Cod. Proc. Civ. art. 91

Massime precedenti Vedi: N. 10965 del 2006 Rv. 593726 - 01, N. 34524 del 2021 Rv. 663012 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1589 del 19/01/2022 (Rv. 663707 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

V. (SOMMARIO DOMENICO) contro P.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MODENA, 30/05/2018

160 SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - 007 CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - IN GENERE

SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - DURATA - CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - IN GENERE Intervento adesivo dipendente - Soccombenza dell'attore - Condanna alle spese in favore dell'interveniente - Ammissibilità - Fondamento.

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 021 INTERVENTO IN CAUSA

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA In genere.

L'interveniente adesivo dipendente (nella specie, l'Ente impositore intervenuto volontariamente nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione) ha diritto alla refusione delle spese di lite in caso di soccombenza dell'opponente, essendo sufficiente a tal fine la sua partecipazione al giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91, Cod. Proc. Civ. art. 105

Massime precedenti Conformi: N. 1105 del 2006 Rv. 587888 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **6 - 3**, **Ordinanza n. 1123 del 14/01/2022** (Rv. **663523 - 01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **FIECCONI FRANCESCA**. Relatore: **FIECCONI FRANCESCA**.

P. (*SALADINO FRANCESCO*) contro H. (*GIACONIA MAURIZIO*)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 11/08/2020

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 021 INTERVENTO IN CAUSA

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - Spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto - Giudizio di appello - Domanda di garanzia non riproposta in secondo grado - Soccombenza dell'attore - Condanna dell'attore anche alle spese sostenute dal chiamato nel giudizio di appello - Ammissibilità - Fondamento.

Allorché il convenuto chiami in causa un terzo ai fini di garanzia impropria - e tale iniziativa non si riveli palesemente arbitraria - legittimamente il giudice di appello, in caso di soccombenza dell'attore, pone a carico di quest'ultimo anche le spese giudiziali sostenute dal terzo, ancorché nel secondo grado del giudizio la domanda di garanzia non sia stata riproposta, in quanto, da un lato, la partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo del litisconsorzio processuale, e, dall'altro, l'onere della rivalsa delle spese discende non dalla soccombenza - mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l'attore ed il terzo - bensì dalla responsabilità del primo di avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91, Cod. Proc. Civ. art. 106

Massime precedenti Conformi: N. 5027 del 2008 Rv. 601982 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7401 del 2016 Rv. 639447 - 01

Sez. **1 -**, **Ordinanza n. 1650 del 19/01/2022** (Rv. **663943 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **NAZZICONE LOREDANA**. Relatore: **NAZZICONE LOREDANA**.

D. (*PINI ANDREA*) contro F.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/07/2017

026 AVVOCATO E PROCURATORE - 018 ONORARI - IN GENERE

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Processo - Spese processuali - Difesa di più parti in identica posizione - Compenso - Unicità - Artt. 4 e 8 d.m. n. 55 del 2014 - Aumento in caso di identiche posizioni processuali - Obbligo di motivazione - Sussiste.

Si palesa in violazione di legge la liquidazione di un doppio integrale compenso in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale, e costituite con lo stesso avvocato, essendo dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 d.m. n. 55 del 2014, salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate da detto art. 4 al comma 2, che, nella versione vigente "ratione temporis", prevedeva l'aumento del venti per cento per la seconda parte difesa, senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, prefigurandosi per il giudice l'onere di motivare, sia nell'evenienza in cui ritenga di riconoscere l'aumento, sia nell'evenienza contraria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 97 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 91, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 2, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 8

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 17215 del 2015 Rv. 636650 - 01, N. 461 del 2020 Rv. 656861 - 02

Sez. 2 - , Ordinanza n. 1474 del 18/01/2022 (Rv. 663630 - 01)

Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.

T. (VOSSI PIERLUIGI) contro C. (SPINA GIOVANNI)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 14/03/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 084 CONTRORICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE - Controricorso - Contenuto minimo di confutazione del ricorso avversario - Sussiste - Mero richiamo alle proprie difese senza indicazione dei motivi - Remunerabilità ai fini della liquidazione delle spese - Esclusione.

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 007 CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE In genere.

Non può essere considerato quale atto difensivo meritevole di remunerazione un atto contenente un generico richiamo alle proprie difese senza indicazione dei motivi che le sorreggono o comunque privo di una minima confutazione del ricorso avversario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91, Cod. Proc. Civ. art. 370

Massime precedenti Conformi: N. 12171 del 2009 Rv. 608245 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1950 del 24/01/2022 (Rv. 663746 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: BALSAMO MILENA. Relatore: BALSAMO MILENA.

M. (DI TELLA RAFFAELE) contro C.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 10/11/2014

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 003 COMPENSAZIONE - IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Assenza di reciproca soccombenza - Compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale - Esplicita indicazione di gravi ed eccezionali ragioni - Necessità.

In materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 15413 del 2011 Rv. 618644 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3977 del 2020 Rv. 656993 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 1650 del 19/01/2022** (Rv. **663943 - 02**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **NAZZICONE LOREDANA**.

Relatore: **NAZZICONE LOREDANA**.

D. (PINI ANDREA) contro F.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/07/2017

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 011 SOLIDARIETA'

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITA' DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETA' Processo - Pluralità di parti - Spese processuali - Condanna in solido - Condizioni - Attore ed interventori - Interventori autonomi - Coincidenza di interessi - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

In materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, ad esempio tra l'attore ed uno o più interventori, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria; ne consegue che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto, ma tanto non si verifica nei confronti della parte che abbia proposto un intervento autonomo nel processo. (Nella specie la S.C. ha rilevato che non sussisteva alcuna comunanza di interessi tra l'attore e gli interventori, tutti soccombenti, che potesse giustificare una loro condanna in solido al pagamento delle spese processuali, perché erano stati proposti soltanto interventi autonomi, introdotti nei confronti di tutte le parti originarie del processo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 97 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 27476 del 2018 Rv. 651335 - 01

6. INTERESSE AD AGIRE

Sez. 1 - , **Sentenza n. 604 del 11/01/2022** (Rv. **663899 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**. Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**.

(Conf.)

M. (BORGHESANI VALERIO) contro P.

Rigetta, TRIBUNALE PER I MINORENNI MILANO, 27/06/2019

037 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - 115 GIUDICE TUTELARE - IN GENERE

CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - POTESTA' DEI GENITORI (TITOLARITA') - GIUDICE TUTELARE - IN GENERE Autorizzazione al trattamento trasfusionale in occasione di accertamento diagnostico - Reclamo dei genitori - Effettuazione dell'accertamento senza necessità di trasfusioni - Interesse ad agire - Esclusione - Fondamento.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 102 INTERESSE AD AGIRE

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE In genere.

In tema di impugnazione del provvedimenti del giudice tutelare, ove quest'ultimo autorizzi i medici a praticare su un minore, contro la volontà di quest'ultimo e dei suoi genitori, testimoni di Geova, le trasfusioni ematiche eventualmente necessarie nel corso di un accertamento diagnostico (nella specie, una biopsia), non sussiste l'interesse dei genitori

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

a reclamare il relativo decreto, qualora l'accertamento risulti nel frattempo eseguito senza il ricorso a trasfusioni, dovendo l'interesse ad agire sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione o l'impugnazione, ma anche in quello in cui è assunta la decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 343, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 44, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 45, Cod. Civ. art. 344

7. PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO

Sez. 2 - , **Sentenza n. 2331 del 26/01/2022** (Rv. **663688 - 02**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

S. (BOTTINELLI MASSIMO) contro S. (SORRENTINI ALFONSO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/04/2017

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 090 NULLITA' - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - IN GENERE Pluralità di domande giudiziali - Proposizione alternativa o subordinata - Ammissibilità - Condizioni - Onere della domanda e dovere di chiarezza - Conseguenze - Accoglimento di una di esse - Vizio di ultrapetizione - Esclusione - Ragioni - Pertinenza di ciascuna al "petitum".

Nello stesso giudizio possono essere proposte, in forma alternativa o subordinata, due diverse richieste tra loro incompatibili, senza che con ciò venga meno l'onere della domanda ed il dovere di chiarezza che l'attore è tenuto ad osservare nelle proprie allegazioni; ne consegue che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che accolga una delle domande come sopra proposte, in quanto il rapporto di alternatività o di subordinazione tra esse esistente non esclude che ciascuna di esse rientri nel "petitum".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163

Massime precedenti Conformi: N. 16876 del 2010 Rv. 614082 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 651 del 11/01/2022** (Rv. **663540 - 01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **PARISE CLOTILDE**. Relatore: **PARISE CLOTILDE**.

E. (MAIELLARO MICHELE) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE CHIETI, 15/07/2020

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 064 OMESSA PRONUNCIA

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA - Spese di lite - Omessa statuizione - Conseguenze - Fattispecie.

L'omessa statuizione sulle spese di lite, integra una lesione del diritto costituzionale, di cui agli artt. 24 e 111 Cost., ad una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa che contenga una statuizione sulle spese di lite conseguente al "decisum". Infatti, gli artt. 91-98 c.p.c., stabilendo un obbligo officioso del giudice di provvedere sulle spese del procedimento, hanno natura inderogabile e, in correlazione con l'art. 112 c.p.c., esprimono il principio, che costituisce un cardine della tutela processuale civile, della corrispondenza, necessaria e doverosamente completa, tra le domande delle parti e le statuizioni giudiziali.(Nella specie la S.C. ha ritenuto sussistente il vizio di omessa pronuncia della

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

sentenza impugnata che, nell'accogliere integralmente la domanda di annullamento del decreto di espulsione, aveva omesso ogni statuizione sulle spese di lite).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 9263 del 2017 Rv. 643847 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28308 del 2017 Rv. 646428 - 01

8. MEZZI DI PROVA IN GENERALE

Sez. 5 - , Sentenza n. 1324 del 18/01/2022 (Rv. 663748 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: D'ANGIOLELLA ROSITA. Relatore: D'ANGIOLELLA ROSITA. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)

F. (LUCCHESI TIZIANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. VERONA, 18/05/2015

138 PROVA CIVILE - 080 FOTOGRAFICHE

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE Copia fotostatica - Disconoscimento della conformità all'originale - Modalità - Conseguenze.

In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verifica, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 215

Massime precedenti Conformi: N. 14950 del 2018 Rv. 649366 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 1742 del 20/01/2022 (Rv. 663575 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

G. (TOGNON SERGIO) contro O. (FARDIN BARBARA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/12/2016

138 PROVA CIVILE - 256 PATTI DEL DOCUMENTO - IN GENERE

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - PATTI DEL DOCUMENTO - IN GENERE Patti meramente chiarificatori del contenuto contrattuale - Ammissibilità della prova testimoniale - Fattispecie in tema di immobili venduti non a misura né a corpo - Prova testimoniale relativa all'esistenza di una pattuizione sulla misura e l'entità del bene - Ammissibilità.

Nel concetto di patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, in relazione ai quali opera il divieto di ammissione della prova testimoniale di cui all'art. 2722 c.c., non rientrano quelle pattuizioni il cui contenuto od oggetto non risulti in alcun modo previsto dal contratto e che non possono, perciò, ritenersi comprese nel negozio consacrato nell'atto scritto, ma che non siano in contrasto con la volontà contrattuale precisamente e

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

compiutamente espressa, così che la prova testimoniale deve ritenersi ammissibile quando essa non miri ad ampliare, modificare o alterare la disciplina obiettiva prevista nel contratto stipulato per iscritto ma abbia ad oggetto elementi di mera integrazione e chiarificazione del contenuto della volontà negoziale. Ne consegue che, in caso di vendita di un immobile, quando il bene sia stato contrattualmente individuato, nella sua localizzazione e struttura, in modo sufficientemente certo, ma non ne sia stata precisata la consistenza e siano da escludere sia la vendita a corpo che quella a misura oppure di specie, è ammissibile la prova testimoniale volta ad accertare l'intervenuta pattuizione circa la misura del bene e la sua entità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2723

Massime precedenti Conformi: N. 14024 del 2005 Rv. 582387 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28407 del 2018 Rv. 651044 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 1551 del 19/01/2022 (Rv. 663633 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: FALASCHI MILENA. Relatore: FALASCHI MILENA.

Z. (CAPONNETTO VINCENZO) contro A. (MAGAGNA BENITO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 20/10/2016

138 PROVA CIVILE - 158 DEL GIURAMENTO DECISORIO

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA' - DEL GIURAMENTO DECISORIO
Giuramento Decisorio - Decisorietà della formula - Necessità - Mancanza - Inammissibilità.

È inammissibile il deferimento del giuramento decisorio ove la formulazione delle circostanze, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, non conduca automaticamente all'accoglimento della domanda, ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice del merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 233

Massime precedenti Conformi: N. 39 del 2011 Rv. 616026 - 01

9. NOTIFICAZIONI

Sez. 1 - , Ordinanza n. 1383 del 18/01/2022 (Rv. 663623 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

P. (FLOCCO MARINA) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 24/08/2016

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 193 NOTIFICAZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazioni telematiche - Regime antecedente all'introduzione dell'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012 - Applicabilità dell'art. 147 c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

In tema di notificazione con modalità telematica, nel regime antecedente all'introduzione dell'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221 del 2012,

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

disposta dall'art. 45-bis, comma 2, lett. b), del d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. nella l. n. 114 del 2014, non trova applicazione l'art. 147 c.p.c. - secondo cui le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7.00 e dopo le ore 21.00 - trattandosi di disposizione da interpretare, alla luce della sentenza n. 75 del 2019 della Corte cost., in chiave funzionale alla tutela del diritto del riposo del destinatario, diritto che non è attinto dall'effettuazione di una notificazione telematica, con conseguente applicazione della regola generale sui termini per le impugnazioni e fissazione della scadenza alle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 147, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 septies, Legge 17/12/2012 num. 221, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 45 bis com. 2 lett. B, Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 29584 del 2021 Rv. 662706 - 01, N. 4712 del 2020 Rv. 657243 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1210 del 17/01/2022 (Rv. 663653 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. *Estensore:* **MELE MARIA ELENA**. *Relatore:* **MELE MARIA ELENA**.

C. () contro R.

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 09/02/2017

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 200 A MEZZO POSTA

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Art. 8 della l. n. 890 del 1982 - Assenza del destinatario e mancanza o assenza delle altre persone abilitate a ricevere il piego - Formalità prescritte - Compilazione dell'avviso di ricevimento da restituire unitamente al piego al mittente - Mancata indicazione nell'avviso di ricevimento delle operazioni effettuate - Nullità della notificazione - Sussistenza.

In caso di notificazione a mezzo posta, l'ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, ai sensi degli artt. 8 e 9 della l. n. 890 del 1982, ha l'obbligo, dopo avere accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego, di rilasciare al notificando l'avviso del deposito del piego nell'ufficio postale e di provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, deve essere restituito con il piego al mittente, dopo la scadenza del termine di giacenza dei dieci giorni dal deposito; ne consegue che, ove l'avviso di ricevimento non contenga precisa menzione di tutte le descritte operazioni e in difetto di dimostrazione dell'attività svolta dall'ufficiale postale offerta "aliunde" dal notificante, la notifica è radicalmente nulla.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 9, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8

Massime precedenti Conformi: N. 10998 del 2011 Rv. 617863 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15374 del 2018 Rv. 649056 - 01

10. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 2264 del 26/01/2022** (Rv. **663863 - 01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** Estensore: **GORGONI MARILENA.** Relatore: **GORGONI MARILENA.**

T. (*ESPOSITO CARMINE*) contro B.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 17/06/2020

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 126 RITIRO

PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - RITIRO Decisione della causa - Mancato deposito o reperimento del fascicolo di parte precedentemente ritirato - Rimessione della causa sul ruolo - Esclusione - Decisione allo stato degli atti - Necessità.

Il giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex art. 169 c.p.c., il proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest'ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169, Cod. Proc. Civ. art. 189, Cod. Proc. Civ. art. 190, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 77

Massime precedenti Conformi: N. 10741 del 2015 Rv. 635578 - 01

11. GIUDIZIO DINANZI AL GIUDICE DI PACE

Sez. U - , **Sentenza n. 758 del 12/01/2022** (Rv. **663582 - 02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.** Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)**

G. (*SARRACINO SALVATORE*) contro C. (*MARANGON MICHELA*)

Rigetta, TRIBUNALE RAVENNA, 24/10/2017

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 179 ISCRIZIONE A RUOLO

PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO Procedimento innanzi al giudice di pace - Costituzione della parte che provvede per prima - Presentazione di nota di iscrizione a ruolo - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Nel procedimento innanzi al giudice di pace, in assenza di una specifica previsione normativa che disponga diversamente, la costituzione della parte che vi provveda per prima non richiede la presentazione di un'apposita nota di iscrizione della causa a ruolo, essendo compito del cancelliere, integrate le condizioni previste dall'art. 319 c.p.c., provvedere agli adempimenti di sua competenza, ai sensi degli artt. 36 e 56 disp. att. c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 311, Cod. Proc. Civ. art. 319, Cod. Proc. Civ. art. 168, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 36, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 56, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 71, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 72

Massime precedenti Vedi: N. 25727 del 2008 Rv. 605112 - 01, N. 24974 del 2020 Rv. 659579 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 822 del 12/01/2022 (Rv. 663566 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

N. (PENNISI VINCENZO ALBERTO) contro P. (SILIPO FILOMENA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/07/2016

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 242 UDIENZA - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - IN GENERE Disposizione sull'ora contumaciale - Carattere generale - Esclusione - Fondamento.

In tema di disciplina delle udienze, l'art. 59 disp. att. c.p.c., per il quale la dichiarazione di contumacia della parte non costituita è fatta dal giudice di pace, a norma dell'art. 171, ultimo comma, c.p.c., "quando è decorsa almeno un'ora dall'apertura della udienza", detta una norma speciale per la prima udienza del procedimento davanti al giudice di pace, senza che possa desumersene un principio di carattere generale, valevole per tutte le udienze di trattazione e per tutti i giudizi, ostandovi il silenzio dell'art. 83 disp. att. c.p.c., che pure disciplina la trattazione delle cause, e la "ratio" della norma speciale, correlata al disposto dell'art. 171 c.p.c., il quale, nel consentire alla parte di costituirsi direttamente in prima udienza, ha inteso limitare l'onere dell'altra parte, tempestivamente costituitasi, di attendere la conclusione di tale udienza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 171, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 59, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 83

Massime precedenti Conformi: N. 18048 del 2012 Rv. 623925 - 01

12. APPELLO

Sez. U - , Sentenza n. 2258 del 26/01/2022 (Rv. 663727 - 01)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

P. (RINALDI EMILIO) contro C. (ARANGIO FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/07/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 011 CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Nullità della citazione per vizi della "vocatio in ius"- Poteri del giudice d'appello - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Rinnovazione degli atti compiuti in primo grado - Necessità - Compimento delle attività precluse - Rimessione in termini dell'appellante contumace - Condizioni - Fattispecie.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 056 RIMESMISSIONE IN TERMINI

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA COMPARIZIONE) - RIMESMISSIONE IN TERMINI In genere.

Nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla "vocatio in ius" (nella specie, per inosservanza del termine a comparire), ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e il processo sia proseguito in assenza di costituzione in giudizio del convenuto, alla deduzione della nullità come motivo di gravame consegue che il giudice di appello, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti nel grado precedente,

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

mentre l'appellante, già dichiarato contumace, può chiedere di essere rimesso in termini per il compimento delle attività precluse se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo, ai sensi dell'art. 294 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 159, Cod. Proc. Civ. art. 161, Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 294, Cod. Proc. Civ. art. 354

Massime precedenti Difformi: N. 12156 del 2016 Rv. 640296 - 01, N. 18168 del 2013 Rv. 627294 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15414 del 2016 Rv. 640945 - 01, N. 10744 del 2019 Rv. 653561 - 02

Massime precedenti Difformi Sezioni Unite: N. 122 del 2001 Rv. 544958 - 01

Sez. **U -** , **Sentenza n. 927 del 13/01/2022** (Rv. **663586 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Parz. Diff.)

A. (LI VIGNI GIORGIO) contro I. (TERMINI LUCIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/02/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 029 NON RIPROPOSTE (DECADENZA)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)
Opposizione a decreto ingiuntivo - Dichiarazione di inammissibilità - Motivi di appello - Oggetto - Riproposizione della domanda di merito non esaminata - Necessità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 021 OPPOSIZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE In genere.

Nell'ipotesi in cui la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione a decreto ingiuntivo, i motivi di appello - che a norma dell'art. 342 c.p.c. devono indicare la parte del provvedimento impugnato e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza i fini della decisione appellata - non possono concernere anche il merito della domanda, che non ha neppure formato oggetto della pronuncia, in quanto, in tale evenienza, l'impugnazione della statuizione sulla questione pregiudiziale inerente alla inammissibilità dell'opposizione costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, dovendo perciò il giudice di appello, che ritenga ammissibile l'opposizione, pronunciarsi nel merito delle questioni dedotte in primo grado, non rientrando tale ipotesi tra i casi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST. Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1322 del 2018 Rv. 646918 - 01, N. 33580 del 2019 Rv. 656393 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **6 - 2**, **Ordinanza n. 683 del 12/01/2022** (Rv. **663808 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**.

L. (*GRANDE ROSALIA*) contro M. (*MILANO PIETRO*)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 10/07/2020

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 033 CORREZIONE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Impugnazione della sentenza contenente errore materiale - Istanza di correzione - Forma e modo - Formulazione come motivo di gravame - Necessità - Esclusione - Istanza di correzione contenuta in appello incidentale dichiarato inammissibile - Decidibilità dell'istanza - Sussistenza.

Nell'ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale, l'istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello, con la conseguenza che, ove l'istanza di correzione sia stata espressa in un appello incidentale, la declaratoria di inammissibilità del suddetto appello incidentale non preclude la decisione in ordine alla suddetta istanza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 343

Massime precedenti Conformi: N. 10447 del 1998 Rv. 519939 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19284 del 2014 Rv. 632857 - 01

Sez. **1 -**, **Ordinanza n. 2129 del 25/01/2022** (Rv. **663947 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**.

S. (*GILI LUIGI*) contro C. (*PILIA FRANCO*)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 23/11/2015

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 031 FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO - Fascicolo di parte trasmesso con il fascicolo d'ufficio al giudice d'appello - Mancata costituzione in appello della parte - Documenti allegati al fascicolo di parte - Divieto per il giudice d'appello di tenerne conto.

Il fascicolo di parte che l'attore ed il convenuto debbono depositare nel costituirsi in giudizio dopo avervi inserito, tra l'altro, i documenti offerti in comunicazione, ai sensi dell'art. 165 comma 1 e 166 c.p.c., applicabili anche in appello a norma dell'art. 347 dello stesso codice, pur essendo custodito, a norma dell'art. 72 disp. att. c.p.c., con il fascicolo di ufficio formato dal cancelliere (art. 168 c.p.c.), conserva, rispetto a questo, una distinta funzione ed una propria autonomia che ne impedisce l'allegazione di ufficio nel giudizio di secondo grado ove, come in quello di primo grado, la produzione del fascicolo di parte presuppone la costituzione in giudizio di questa; ne consegue che il giudice di appello non può tenere conto dei documenti del fascicolo della parte, ancorché sia stato trasmesso dal cancelliere del giudice di primo grado con il fascicolo di ufficio, ove detta parte, già presente nel giudizio di primo grado, non si sia costituita in quello di appello.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 168, Cod. Proc. Civ. art. 347, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 71

Massime precedenti Conformi: N. 78 del 2007 Rv. 595644 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9498 del 2019 Rv. 653795 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1109 del 14/01/2022 (Rv. 663522 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: FIECCONI FRANCESCA. Relatore: FIECCONI FRANCESCA.

M. (MINESTRONI GIOVANNI) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 15/09/2020

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 034 PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE Data di perfezionamento dell'iscrizione a ruolo - Rilevanza - Esclusione - Data di presentazione della richiesta in cancelleria - Rilevanza - Ragioni.

In tema di giudizio d'appello, ai fini della procedibilità dell'impugnazione rileva non la data di perfezionamento dell'iscrizione a ruolo bensì quella di presentazione della relativa nota di iscrizione, non potendo imputarsi alla parte adempiente il ritardo nell'espletamento di un'attività di registrazione degli atti da parte dell'Ufficio di Cancelleria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 2165 del 2016 Rv. 639119 - 01, N. 1063 del 2018 Rv. 647350 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2498 del 27/01/2022 (Rv. 663864 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: FIECCONI FRANCESCA. Relatore: FIECCONI FRANCESCA.

D. (MORINI MATTEO) contro R.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE IMPERIA, 10/11/2020

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 039 DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE Giudizio d'appello - Sanatoria ex art. 182, comma 2, c.p.c. - Doveri del giudice - Sussistenza - Fattispecie in tema di amministrazione di sostegno.

La disposizione dell'art. 182, comma 2, c.p.c., secondo cui il giudice, quando rileva un vizio che determina la nullità della procura al difensore, assegna alle parti un termine perentorio per il rilascio della stessa o per la sua rinnovazione, si applica anche al giudizio d'appello e tale provvedimento può essere emesso all'udienza prevista dall'art. 350 c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di appello che aveva

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

respinto la domanda risarcitoria proposta dall'amministratore di sostegno, diretta ad ottenere il risarcimento del danno in favore della beneficiaria, sua ascendente, a causa delle lesioni da questa subite in conseguenza di una caduta occorsale quale trasportata su un autobus di linea, limitandosi al rilievo della mancata richiesta di autorizzazione del giudice tutelare, senza concedere termine per il rilascio delle necessarie autorizzazioni).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 13597 del 2021 Rv. 661415 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022 (Rv. 663641 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: PENTA ANDREA. Relatore: PENTA ANDREA.

M. (BALLARINI SERGIO) contro H. (MOSEFRANCESCO)
Rigetta, TRIBUNALE VERONA, 15/11/2016

138 PROVA CIVILE - 226 FATTI PACIFICI

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI Fatto non riferibile anche alla controparte e/o genericamente allegato e fatto riferibile alla controparte e/o specificamente allegato - Onere probatorio a carico del deducente - Differenze - Necessità di contestazione solo nella seconda ipotesi - Sussistenza - Conseguenze sulla facoltà di contestazione per la prima volta in grado di appello.

Il deducente è tenuto a provare il fatto genericamente dedotto e/o non rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte anche in assenza di contestazione specifica o generica o di non contestazione da parte di quest'ultima, mentre è tenuto a provare il fatto specificamente dedotto e/o rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte soltanto se specificamente contestato. In ragione di ciò, soltanto nella prima ipotesi è possibile formulare la contestazione per la prima volta anche in grado d'appello, senza che questo giustifichi la rimessione in termini per l'articolazione dei mezzi istruttori, stante l'onere probatorio gravante sul deducente in primo grado, mentre tale facoltà è preclusa nella seconda, avendo quest'ultimo fatto affidamento sulla "relevatio" dall'onere probatorio in ragione dell'assenza di contestazione, senza potervi più provvedere in sede di gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697, Cod. Proc. Civ. art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 461 del 2015 Rv. 634077 - 01, N. 20556 del 2021 Rv. 662054 - 02, N. 22461 del 2015 Rv. 637029 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 1614 del 19/01/2022 (Rv. 663635 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: ORILIA LORENZO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

B. (BONASIA NICOLA) contro D. (PETRAROTA VITO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 19/03/2015

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 077 NUOVE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Consulenza di parte - Natura - Mera allegazione difensiva a contenuto tecnico - Conseguenze - Produzione nel giudizio d'appello - Ammissibilità

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

138 PROVA CIVILE - 035 CONSULENTE DI PARTE - IN GENERE

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI PARTE - IN GENERE In genere.

La consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione, regolata dalle norme che disciplinano tali atti e perciò sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., deve ritenersi consentita anche in appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 20347 del 2017 Rv. 645101 - 01

13. GIUDICATO

Sez. 1 - , Sentenza n. 1252 del 17/01/2022 (Rv. 663558 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: FALABELLA MASSIMO.

Relatore: FALABELLA MASSIMO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

C. (D'ALESSANDRO PIETRO) contro F. (BACCARI ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/01/2015

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 004 EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Giudicato sostanziale - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

La preclusione per effetto di giudicato sostanziale può scaturire solo da una statuizione che abbia attribuito o negato "il bene della vita" preteso e non anche da una pronuncia che non contenga statuizioni al riguardo, pur se essa risolva questioni giuridiche strumentali rispetto all'attribuzione del bene controverso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che fosse insuscettibile di passare in giudicato l'enunciazione di puro diritto con cui il giudice del merito aveva escluso che l'inefficacia di una donazione, dichiarata ex art. 64 l. fall., impedisse l'estinzione per consolidazione del diritto di usufrutto che ne formava oggetto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 324, Legge Falliment. art. 64, Cod. Civ. art. 1014

Massime precedenti Conformi: N. 2038 del 1996 Rv. 496310 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9954 del 2017 Rv. 643856 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 48 del 04/01/2022 (Rv. 663479 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO.

B. (CASSINELLI ROBERTO NICOLA) contro F. (ESPOSITO MARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/03/2014

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 064 OMESSA PRONUNCIA

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA - Assorbimento
cd. improprio di una domanda - Nozione - Conseguenze in materia di impugnazione -
Fattispecie.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In tema di assorbimento cd. improprio, nel caso di rigetto di una domanda in base alla soluzione di una questione di carattere esaustivo che rende vano esaminare le altre, sul soccombente non grava l'onere di formulare sulla questione assorbita alcun motivo di impugnazione, ma è sufficiente, per evitare il giudicato interno, che censuri o la sola decisione sulla questione giudicata di carattere assorbente o la stessa statuizione di assorbimento, contestando i presupposti applicativi e la ricaduta sulla effettiva decisione della causa. (In applicazione del principio, la S.C. ha precisato che, a fronte di una decisione di primo grado che, decidendo sulla revocatoria di rimesse in conto corrente, ha rigettato la domanda per difetto di scientia decoctionis, senza nulla dire sulla revocabilità delle rimesse, l'appellante correttamente può limitarsi a sostenere, nel giudizio di impugnazione, che la banca fosse consapevole della situazione di decozione del correntista).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 324

Massime precedenti Conformi: N. 14190 del 2016 Rv. 640482 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28663 del 2013 Rv. 629570 - 01

14. IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 455 del 10/01/2022 (Rv. 663803 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA.

M. (BACCHETTA RAFFAELE) contro C. (CANALI MATTEO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE COMO, 14/10/2020

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 234 DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE - Notificazione eseguita personalmente alla parte costituita nel giudizio - Effetti - Inidoneità alla decorrenza del termine breve - Limiti.

La notificazione della sentenza eseguita alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito giusta gli artt. 170, comma 1, e 285, c.p.c., è inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario, salvo che si tratti di parte non costituita in giudizio secondo quanto risultante dalla stessa sentenza notificata o impugnata e, in quest'ultima ipotesi, anche ove si intenda contestare, in sede di gravame, la qualificazione della parte come costituita.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285

Massime precedenti Conformi: N. 4374 del 2017 Rv. 643126 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6478 del 2020 Rv. 657085 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 115 del 04/01/2022 (Rv. 663551 - 01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

T. (ARIETA GIOVANNI) contro A. (BREVEGLIERI LUCA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/02/2016

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 233 PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO Presso il domicilio effettivo - Esito negativo della notifica - Causa imputabile al richiedente - Conseguenze - Riattivazione della procedura notificatoria - Escusione

In tema di impugnazione, qualora la notifica presso il procuratore costituito abbia avuto esito negativo per circostanze imputabili al richiedente, non è data al notificante, una volta decorso il termine di impugnazione, la possibilità di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, affinché la notifica abbia effetto dalla data iniziale di attivazione dello stesso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, in quanto il ricorrente, in occasione della prima notifica, aveva colpevolmente ommesso di consultare l'albo professionale, peraltro ormai informatizzato ed accessibile telematicamente, affidandosi invece alle indicazioni, non più attuali, contenute nell'atto di appello e nella sentenza impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137, Cod. Proc. Civ. art. 148, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327, Cod. Proc. Civ. art. 330

Massime precedenti Vedi: N. 25339 del 2015 Rv. 638122 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 3818 del 2009 Rv. 607092 - 01

15. RICORSO PER CASSAZIONE

15.1. MOTIVI DI RICORSO

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 459 del 10/01/2022 (Rv. 663805 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.

C. (MANNO GIAN PAOLO) contro D. (ROMEO GIUSEPPE GIULIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE GENOVA, 09/11/2020

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 021 MOTIVAZIONE - IN GENERE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE Motivazione "per relationem" a provvedimento reso in altro processo - Validità della sentenza - Condizioni.

Nel processo civile, la validità della sentenza la cui motivazione sia redatta "per relationem" ad un provvedimento giudiziario reso in un altro processo, presuppone che essa resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica, mentre deve ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza che si limiti alla mera indicazione dell'esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte nell'altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così rendendo impossibile l'individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 22562 del 2016 Rv. 641641 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **6 - 1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022** (Rv. **663758 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **CARADONNA LUNELLA**. Relatore: **CARADONNA LUNELLA**.

S. (ODDONE ANNA ROSA) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 22/01/2021

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 146 VIZI DI MOTIVAZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nuova formulazione - Fatto decisivo - Nozione - Preciso accadimento o circostanza - Irrilevanza delle mere questioni o argomentazioni - Conseguente inammissibilità del motivo irrualmente formulato. Fattispecie.

L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'"omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irrualmente formulate. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso volto a censurare la decisione del giudice d'appello che aveva omesso di considerare la condizione di vulnerabilità del ricorrente, con riferimento alla sua integrazione sociale ed alla condizione di insicurezza del paese d'origine, invocata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, in quanto ritenute questioni non tali da portate ad un esito diverso della controversia.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40

Massime precedenti Conformi: N. 21152 del 2014 Rv. 632989 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8053 del 2014 Rv. 629830 - 01

15.2. RICORSO STRAORDINARIO

Sez. **6 - 2, Ordinanza n. 283 del 07/01/2022** (Rv. **663457 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

C. (ROSSI LEONARDO) contro A. (CECCHETTI FABRIZIO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FIRENZE, 10/09/2020

044 COMPETENZA CIVILE - 082 SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - Provvedimento di assunzione della prova per ragioni d'urgenza - Carattere ordinatorio - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.

Il provvedimento di assunzione della prova, disposto ai sensi dell'art. 48, comma 2, c.p.c., per ragioni d'urgenza, durante la sospensione del procedimento a seguito di proposizione di regolamento di competenza, ha carattere ordinatorio e non decisorio, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto avverso tale provvedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 48, Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 10043 del 2005 Rv. 581821 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 2331 del 26/01/2022 (Rv. 663688 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

S. (BOTTINELLI MASSIMO) contro S. (SORRENTINI ALFONSO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/04/2017

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 168 COMUNIONE DI CONTROVERSIE

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - COMUNIONE DI CONTROVERSIE Autorizzazione alla chiamata in causa di un terzo - Valutazione discrezionale del giudice - Incensurabilità in sede di appello e di legittimità.

Il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360

Massime precedenti Conformi: N. 25676 del 2014 Rv. 633471 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 614 del 11/01/2022 (Rv. 663555 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

G. (IOVANE CLAUDIO) contro B. (POZZAN FAUSTO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/01/2017

082 FAMIGLIA - 336 POTESTA' DEI GENITORI

FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Provvedimenti meramente attuativi dell'affidamento dei figli minori - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 171 PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

In materia di separazione personale, i provvedimenti aventi ad oggetto le modalità concrete del mero collocamento dei figli minori in regime di affidamento condiviso ovvero presso uno dei genitori affidatari non sono ricorribili per cassazione, non potendo riconoscersi alla relativa statuizione, priva di attitudine al giudicato in quanto modificabile in ogni momento a prescindere dalla sopravvenienza di fatti nuovi, i caratteri della decisorietà e definitività ai fini della proponibilità del mezzo di ricorso ex art. 111, comma 7, Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 337 quinquies, Cod. Civ. art. 2909

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 33609 del 2021 Rv. 663267 - 01, N. 28724 del 2020 Rv. 659934 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32359 del 2018 Rv. 651820 - 02

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 983 del 13/01/2022 (Rv. 663810 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.

B. (BELLON MONICA) contro D.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TREVISO, 26/10/2020

131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 001 IN GENERE

PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE Procedimento sommario di cognizione ex art. 702 ter c.p.c. - Erronea scelta del rito - Pronuncia di inammissibilità - Ricorso straordinario per cassazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La pronuncia di inammissibilità, adottata ai sensi dell'art. 702 ter, comma 2, c.p.c. per erronea scelta del rito, senza disporre il mutamento del rito da sommario ordinario ex art. 702 bis c.p.c. a sommario speciale (ex art. 14 d.lgs. 150 del 2011), non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento avente natura meramente processuale che non statuisce in modo definitivo su un diritto soggettivo e che non impedisce la riproposizione della domanda secondo il rito correttamente applicabile. (Principio enunciato con riferimento ad una fattispecie in cui il tribunale adito aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda, rilevando che la causa era stata proposta con il rito sommario di cui agli artt. 702 bis e ss. e che, trattandosi di controversia concernente la spettanza del compenso del difensore per il patrocinio civile, la controversia non rientrava tra quelle contemplate dall'art. 702 bis c.p.c. - cause a decisione collegiale -, dovendo trovare applicazione l'art. 14 d.lgs. 150/2011).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 702 ter, Costituzione art. 111, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 18331 del 2019 Rv. 654565 - 01, N. 17053 del 2011 Rv. 618866 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 1568 del 19/01/2022 (Rv. 663624 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: NAZZICONE LOREDANA. Relatore: NAZZICONE LOREDANA.

C. (CARNEVALI ANTONELLA) contro B. (MAGAUDDA PAOLA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MESSINA, 16/08/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 171 PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Provvedimenti meramente conformativi delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale - Impugnabilità con ricorso straordinario per cassazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In tema di ricorso ex art. 709 ter c.p.c. (inserito dall'art. 2 della l. n. 54 del 2006), i provvedimenti del giudice di merito volti alla mera conformazione delle modalità concrete di esercizio della responsabilità genitoriale e di affidamento della prole, in quanto privi del carattere di definitività e di contenuto decisorio, non sono ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da uno dei genitori avverso la decisione del giudice di merito che aveva autorizzato l'altro genitore ad iscrivere il minore presso una scuola nordamericana, con connesso trasferimento della residenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 709 ter, Cod. Proc. Civ. art. 710, Cod. Proc. Civ. art. 737, Costituzione art. 111 com. 7, Legge del 2006 num. 54 art. 2

Massime precedenti Conformi: N. 21718 del 2010 Rv. 615019 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 33612 del 2021 Rv. 663106 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2816 del 31/01/2022 (Rv. 663800 - 01)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: NAZZICONE LOREDANA. Relatore: NAZZICONE LOREDANA.

F. (CAPOROSSI CRISTINA) contro Z.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 08/09/2020

082 FAMIGLIA - 336 POTESTA' DEI GENITORI

FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Sospensione della responsabilità genitoriale - Reclamo - Declaratoria di inammissibilità - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 171 PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

In tema di misure convenienti nell'interesse dei minori, il decreto con cui la corte d'appello dichiara inammissibile il reclamo contro la statuizione del tribunale per i minorenni, che sospenda la responsabilità genitoriale, attiene a un provvedimento privo dei caratteri di decisorietà e definitività e, pertanto, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la declaratoria d'inammissibilità del reclamo proposto nei confronti di un provvedimento provvisorio e non definitivo di sospensione della responsabilità genitoriale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 330, Cod. Proc. Civ. art. 742, Cod. Proc. Civ. art. 739, Cod. Civ. art. 333, Cod. Civ. art. 336, Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 18149 del 2018 Rv. 649897 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 1668 del 2020 Rv. 656983 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28724 del 2020 Rv. 659934 - 01, N. 31902 del 2018 Rv. 651898 - 01, N. 24638 del 2021 Rv. 662541 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 1620 del 19/01/2022** (Rv. **663637 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**.

C. (ROSSI MAURO) contro C. (CAVAIOLI CESIDIO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VELLETRI, 29/11/2016

071 DIVISIONE - 097 PRONUNCIA

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - CONTESTAZIONI - PRONUNCIA Decreto di trasferimento emesso in seno ad un giudizio di divisione endoesecutivo di un bene indivisibile in natura – Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. – Inammissibilità – Fondamento.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 171 PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di divisione endoesecutivo, la vendita del bene comune, siccome indivisibile in natura, non comporta per sé stessa il compimento della divisione giudiziale, occorrendo a tal fine pur sempre l'approvazione del progetto di riparto del ricavato ai sensi dell'art. 789 c.p.c., la quale segna il momento conclusivo a partire dal quale decorre il termine per la riassunzione del processo esecutivo, sicché è inammissibile l'impugnazione straordinaria proposta, ex art. 111 Cost., contro il decreto di trasferimento, per difetto del requisito della definitività.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 789, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16727 del 2012 Rv. 623477 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 969 del 13/01/2022** (Rv. **663917 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**.

S. (SCARANO ANTONIO ANGELO) contro P. (PEPE ELENA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MASSA, 17/11/2020

168 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - 047 PRESCRIZIONE

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - PRESCRIZIONE "Actio interrogatoria" – Decreto pronunciato su reclamo avverso concessione di termine per l'accettazione dell'eredità - Ricorso straordinario per cassazione – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento.

In tema di accettazione dell'eredità, l'ordinanza emessa in sede di reclamo avverso l'ordinanza resa dal Tribunale, ai sensi degli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c., con cui si sia fissato un termine entro il quale il chiamato dichiara se accetta o rinuncia all'eredità stessa, non è ricorribile per cassazione, in quanto priva di decisorietà e definitività, attesa anche la sua revocabilità e modificabilità alla stregua dell'art. 742 c.p.c. (v. Cass., sez. 2, n. 751/70, Rv. 34602301; Cass., sez. 2, n. 4897/87, Rv. 45351801)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 481, Cod. Proc. Civ. art. 742, Cod. Proc. Civ. art. 749

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 1799 del 20/01/2022** (Rv. **663813 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **BERTUZZI MARIO**. Relatore: **BERTUZZI MARIO**.

D. (*PATERNO' RADDUSA PIETRO*) contro C. (*FONTANA FRANCESCA ROMANA*)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/12/2020

093 GIURISDIZIONE VOLONTARIA - 010 IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE

GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE
Amministratore di condominio - Nomina giudiziale - Procedimento di volontaria giurisdizione - Pronuncia sulle spese - Esclusione - Provvedimento su reclamo contenente regolamento delle spese - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. sul capo delle spese - Ammissibilità - Fondamento.

Il procedimento per la nomina giudiziale di un amministratore di condominio, appartenendo all'ambito della volontaria giurisdizione ed essendo di natura non contenziosa, sfocia in un provvedimento che non deve regolare le spese, con la conseguenza che il decreto della corte di appello, pronunciato in sede di reclamo, è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., in relazione alla parte in cui, regolando le spese, incide in maniera processualmente definitiva su situazioni di diritto soggettivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105, Cod. Civ. art. 1129, Cod. Proc. Civ. art. 91, Cod. Proc. Civ. art. 739, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 737, Cod. Proc. Civ. art. 93

Massime precedenti Vedi: N. 5194 del 2002 Rv. 553657 - 01

15.3. RICORSO (PROFILI PROCESSUALI)

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 1175 del 17/01/2022** (Rv. **663702 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **GRAZIOSI CHIARA**. Relatore: **GRAZIOSI CHIARA**.

A. (*BELLACOSA ADRIANO*) contro U. (*DE MARTINO SIMONE*)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 25/06/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 178 NON DEFINITIVE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - SENTENZE - NON DEFINITIVE - IN GENERE Ricorso per cassazione avverso sentenza non definitiva - Declaratoria di inammissibilità o improcedibilità - Successivo ricorso per cassazione avverso la sentenza non definitiva unitamente alla definitiva - Ammissibilità - Fondamento.

Il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza non definitiva, unitamente alla sentenza che definisce il giudizio, è ammissibile anche quando sia stato precedentemente dichiarato inammissibile o improcedibile il ricorso avverso la sola sentenza non definitiva, non vertendosi in un'ipotesi di riproposizione del ricorso originario e non essendo, pertanto, applicabile l'art. 387 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 387

Massime precedenti Vedi: N. 11916 del 2017 Rv. 644077 - 01, N. 18498 del 2015 Rv. 636809 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1165 del 17/01/2022 (Rv. 663699 - 01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

A. (CANNELLINI EDOARDO) contro F. (MANNUCCI LUIGI)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/12/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 135 MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Procura su foglio separato congiunto materialmente al ricorso - Omissione della data e del riferimento alla sentenza impugnata - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

Soddisfa il requisito della specialità di cui all'art. 365 c.p.c. la procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al ricorso, che, sebbene mancante della data e degli estremi della sentenza impugnata, risulti tuttavia idonea a fornire certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e della sua riferibilità al giudizio cui l'atto accede, nonché del suo rilascio in un momento successivo alla sentenza impugnata e anteriore rispetto alla notifica del ricorso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto validamente rilasciata la procura - apposta su foglio separato unito al ricorso e notificata unitamente a quest'ultimo - la quale, benché priva dell'indicazione della data e della sentenza impugnata, faceva espresso riferimento al "giudizio di cui all'antescritto atto dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 365, Legge 27/05/1997 num. 141

Massime precedenti Vedi: N. 28146 del 2018 Rv. 651515 - 01, N. 4069 del 2020 Rv. 657063 - 01, N. 34259 del 2019 Rv. 656419 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 2033 del 25/01/2022 (Rv. 663749 - 01)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: STALLA GIACOMO MARIA. Relatore: STALLA GIACOMO MARIA. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

F. (CIPOLLA GIUSEPPE MARIA) contro E. (VIRGINTINO EMMANUELE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 20/05/2011

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 136 CONTENUTO E FORMA

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Società di capitali - Rilascio della procura in calce o a margine da parte di "procuratore" della società - Indicazione degli estremi della procura notarile - Mancata produzione della stessa - Impossibilità di verificare i poteri rappresentativi e la correlazione tra rappresentanza processuale e rappresentanza sostanziale - Conseguenze - Inidoneità della procura ed inammissibilità del ricorso.

Non può ritenersi idonea la procura in calce al ricorso per cassazione - di cui deve quindi dichiararsi l'inammissibilità - qualora essa sia rilasciata, in nome e per conto di una società di capitali, da soggetto che, pur qualificandosi come legale rappresentante, specifichi di essere "procuratore" della persona giuridica, come da atto notarile di cui siano indicati gli estremi ma che non sia prodotto, con la conseguente impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto, in relazione anche all'esigenza che la rappresentanza processuale non sia conferita disgiuntamente da quella sostanziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75, Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Conformi: N. 3484 del 1999 Rv. 525139 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 9091 del 2012 Rv. 622651 - 01, N. 24893 del 2021 Rv. 662207 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1334 del 18/01/2022 (Rv. 663705 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.

P. (CAROLI CASAVOLA FRANCESCO) contro T.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 18/10/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 037 SOCIETA' ED ALTRI ENTI

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETA' ED ALTRI ENTI Legittimazione processuale - Conferimento - Presupposti - Rappresentanza sostanziale - Necessità - Mancata produzione della procura nel giudizio di legittimità - Conseguenze

Il potere di rappresentare la parte in giudizio mediante il conferimento della procura può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, sicché il ricorrente per cassazione che, in veste di parte formale, proponga il ricorso in qualità di procuratore speciale della parte sostanziale, deve produrre, con il ricorso ovvero ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i documenti che giustificano la sua qualità; in mancanza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 77 c.p.c., non essendo possibile valutare la sussistenza ed i limiti del potere rappresentativo ed, in particolare, la facoltà di proporre ricorso per cassazione. (Principio affermato nell'ambito di un giudizio di opposizione a precetto, con riferimento al ricorso per cassazione proposto da una società qualificatasi come rappresentante della cessionaria di crediti bancari, la quale nei gradi di merito era stata rappresentata da altra società).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 372, Cod. Proc. Civ. art. 360

Massime precedenti Conformi: N. 4924 del 2017 Rv. 643163 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16274 del 2015 Rv. 636619 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 2537 del 27/01/2022 (Rv. 663672 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.

Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

E. (PERULLI ADALBERTO) contro L. (FRATINI OSVALDO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE AREZZO, 28/09/2016

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 180 RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE Notifica di ricorso per cassazione mancante di alcune pagine - Natura del vizio - Conseguenze - Sanabilità - Condizioni - Modalità - Fattispecie.

La mancanza nella copia notificata del ricorso per cassazione, il cui originale risulti tempestivamente depositato, di una o più pagine non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma costituisce vizio della notifica sanabile, con efficacia "ex tunc", mediante nuova notifica di una copia integrale, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

dalla Corte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha rilevato che, nella fattispecie, la mancanza, nella copia notificata, dell'ultima pagina con le conclusioni non aveva pregiudicato l'intellegibilità del ricorso da parte del controricorrente, che aveva svolto difese nel merito esaurienti e pienamente consapevoli).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137, Cod. Proc. Civ. art. 148, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 18121 del 2016 Rv. 641080 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 1515 del 19/01/2022 (Rv. 663632 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

B. (SCARSELLI GIULIANO) contro A.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE AREZZO, 11/05/2016

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 180 RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE Notifica di ricorso per cassazione avverso un provvedimento diverso da quello che si intendeva impugnare - Deposito del ricorso per cassazione avverso il provvedimento che si intendeva impugnare - Successiva tardiva notificazione del ricorso avverso il provvedimento che si intendeva impugnare - Mancata costituzione della controparte - Inesistenza della notificazione - Fondamento - Conseguenze.

La notificazione di un ricorso per cassazione avverso un provvedimento diverso da quello che si intendeva impugnare, seguita dal tempestivo deposito del ricorso avverso il provvedimento che si intendeva impugnare e dalla sua tardiva notificazione, integra un'ipotesi di inesistenza della notificazione riconducibile a quella di totale mancanza materiale dell'atto, non suscettibile, in caso di mancata costituzione della controparte, di sanatoria "ex tunc" ai sensi dell'art. 291 c.p.c. mediante nuova notifica del ricorso, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 369, Cod. Proc. Civ. art. 291

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18121 del 2016 Rv. 641080 - 01, N. 14916 del 2016 Rv. 640603 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2234 del 26/01/2022 (Rv. 663755 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: CARADONNA LUNELLA. Relatore: CARADONNA LUNELLA.

contro

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PESARO, 16/03/2021

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 188 INDICAZIONE DELLE PARTI

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - Ricorso per cassazione - Mancanza di indicazione espressa

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

della parte resistente - Notificazione a due soggetti diversi - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Fondamento.

È inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c., quando manchi un'espressa indicazione della parte contro la quale è proposto e vi siano due notificazioni dirette a soggetti diversi, sicchè non è possibile al lettore individuare il destinatario del ricorso, neppure nel soggetto cui l'atto sia stato notificato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 1

Massime precedenti Conformi: N. 13952 del 2014 Rv. 631728 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1951 del 24/01/2022 (Rv. 663679 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: BALSAMO MILENA. Relatore: BALSAMO MILENA.

C. (FERRARI FABIO MARIA) contro S. (SOPRANO ENRICO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 06/11/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Sindacato sull'interpretazione, da parte del giudice del merito, di delibere e regolamenti comunali - Omessa trascrizione, nel ricorso, del testo di tali atti - Principio di autosufficienza del ricorso - Violazione - Deduzione dei criteri di ermeneutica violati - Necessità.

Qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di delibere comunali, decreti sindacali e regolamenti comunali, è necessario - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso - che il testo di tali atti sia interamente trascritto e che siano, inoltre, dedotti i criteri di ermeneutica asseritamente violati, con l'indicazione delle modalità attraverso le quali il giudice di merito se ne sia discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza, in quanto l'interpretazione dell'atto amministrativo costituisce un accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360

Massime precedenti Conformi: N. 1391 del 2014 Rv. 629725 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1949 del 24/01/2022 (Rv. 663678 - 01)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO.

D. (GRANIERO VINCENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Dichiara improcedibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 11/04/2016

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 090 DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Deposito di copia "uso studio" priva di conformità - Improcedibilità.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell'art. 369, comma 2, c.p.c., qualora, in luogo della copia autentica, sia depositata una copia della sentenza impugnata "uso studio", priva del visto di conformità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369

Massime precedenti Conformi: N. 16498 del 2016 Rv. 640779 - 01

15.4. CONTRORICORSO

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 1784 del 20/01/2022** (Rv. **663708 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **GRAZIOSI CHIARA**. Relatore: **GRAZIOSI CHIARA**.

L. (RENZO GIANPIERO) contro E.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/12/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 086 TERMINE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - TERMINE
Notificazione del controricorso - Mancato perfezionamento imputabile all'erronea indicazione, in ricorso, del luogo del domicilio del ricorrente - Rinnovazione immediata - Inosservanza del termine di legge - Decadenza - Esclusione - Ammissibilità - Sussistenza - Ragioni.

Nell'ipotesi in cui la notifica del controricorso per cassazione, effettuata nel termine ex art. 370 c.p.c., non sia andata a buon fine a causa dell'erronea indicazione (meramente colposa ovvero consapevolmente ingannevole) del proprio domicilio da parte del ricorrente, il successivo perfezionamento della stessa oltre il suddetto termine, a seguito di immediata rinnovazione, non determina l'inammissibilità del controricorso medesimo, vertendosi in una fattispecie assimilabile a un'oggettiva e automatica rimessione in termini, in forza della regola espressa dall'art. 153 c.p.c. e altresì evincibile dal principio costituzionale del diritto di difesa e da quello sovranazionale di effettività della tutela giurisdizionale (artt. 19 TUE, 263 TFUE e 6 CEDU), oltre che dell'obbligo delle parti di conformare la loro condotta al principio della leale collaborazione processuale (art. 88 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST. Cod. Proc. Civ. art. 88, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. Tratt. Internaz. 01/02/1992 art. 19, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 263, Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST. Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 17577 del 2020 Rv. 658886 - 01, N. 1666 del 2004 Rv. 569791 - 01

16. GIUDIZIO DI RINVIO

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 1754 del 20/01/2022** (Rv. **663856 - 01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

S. (TINAGLIA FRANCESCO) contro M. (CAPUTO PIETRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 01/04/2020

089 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - 001 IN GENERE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Giudizio di rinvio innanzi alla corte d'appello civile a seguito di annullamento disposto dalla S.C. in sede penale ai soli effetti civili - Effetti - Piena "translatio" - Conseguenze in tema di onere della prova - Posizione rivestita dalle parti nel giudizio penale - Rilevanza - Esclusione.

Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena "translatio" del giudizio sulla domanda, sicché la Corte di appello competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, è tenuta ad applicare le regole processuali e probatorie proprie del processo civile, con la conseguenza che, in ossequio all'art. 2697 c.c., la parte civile assume la veste di attore-danneggiato e l'imputato quella di convenuto-danneggiante.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Cod. Proc. Civ. art. 394 com. 2, Cod. Civ. art. 2697

Massime precedenti Vedi: N. 16916 del 2019 Rv. 654433 - 01, N. 517 del 2020 Rv. 656811 - 03 Rv. 656811 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 605 del 11/01/2022 (Rv. 663539 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: MARULLI MARCO. Relatore: MARULLI MARCO.

S. (DISCEPOLO MAURIZIO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 127 GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Notifica del ricorso in riassunzione non eseguita alla parte personalmente - Nullità - Ordine di rinnovazione - Ammissibilità - Prosecuzione del giudizio nonostante la nullità - Deduzione della questione in cassazione - Nuovo rinvio della causa - Obbligatorietà - Decorso del termine perentorio ex art. 393 c.p.c. nelle precorse fasi processuali - Irrilevanza.

La riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio, con notificazione eseguita presso il domiciliatario o al difensore costituito nelle fasi di merito, anziché alla parte personalmente, è nulla ma non inesistente, stante la possibilità di ricollegare tali soggetti a precedenti designazioni della stessa parte. Pertanto, in applicazione dell'art. 291 c.p.c., il giudice del rinvio non potrà dichiarare, in tale ipotesi, l'estinzione del processo, ma dovrà ordinare la rinnovazione della notificazione, salvo che la parte intimata si sia costituita, così sanando la nullità. Qualora, nonostante l'invalidità, il giudizio sia proseguito, davanti alla Corte di Cassazione a cui la relativa questione venga dedotta, dovrà essere dichiarata la nullità e cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche se nelle more delle precorse fasi processuali sia decorso il termine perentorio ex art. 393 c.p.c., potendo la nullità essere sanata con effetto retroattivo dalla riassunzione della causa dinanzi al giudice del rinvio, ritualmente eseguita dall'una o dall'altra parte, con le forme prescritte dall'art. 392, comma 2, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291, Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393

Massime precedenti Conformi: N. 27094 del 2013 Rv. 629458 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

17. REVOCAZIONE

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 2236 del 26/01/2022** (Rv. **663756 - 01**)

Presidente: **MELONI MARINA**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**.

P. (DI MONTE VINCENZO) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 10/09/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 287 ERRORE DI FATTO

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Revocazione (Giudizio di) - Motivi di Revocazione - Errore di fatto - Nozione - Fattispecie.

L'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali. (Nella specie, a fronte della prospettazione della ricorrente che aveva lamentato la mancanza nel carteggio processuale del contratto cd. di servicing e l'insufficienza dell'ulteriore documentazione prodotta per dimostrare la legittimazione attiva della società incaricata di riscuotere un credito cd. a sofferenza, la S.C. ha escluso l'esistenza di un vizio revocatorio, evidenziando trattarsi di fatti oggetto di controversia ed implicanti un'attività valutativa del giudice).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. N. 4

Massime precedenti Conformi: N. 26890 del 2019 Rv. 655451 - 01

18. OPPOSIZIONE DI TERZO

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 1441 del 18/01/2022** (Rv. **663627 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **BERTUZZI MARIO**. Relatore: **BERTUZZI MARIO**.

C. (PASQUADIBISCEGLIE ANNA) contro C. (GAGLIARDI VINCENZO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 23/05/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 258 OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE Sentenza di appello - Pretermissione dal primo grado di litisconsorti necessari - Esperibilità da parte dei litisconsorti pretermessi dell'opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c. - Deducibilità del solo vizio processuale della non integrità del contraddittorio - Ammissibilità - Fondamento.

È ammissibile la proposizione dell'opposizione di terzo avverso una sentenza di appello da parte dei litisconsorti necessari pretermessi fin dal primo grado, anche ove questi abbiano dedotto esclusivamente la violazione dell'integrità del contraddittorio; il giudizio su tale impugnazione si esaurisce, infatti, nella sola fase rescindente trovando applicazione, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 406 c.p.c., l'art. 354 c.p.c., che per la violazione del contraddittorio preclude al giudice di secondo grado di decidere la controversia nel merito, prevedendo la rimessione delle parti davanti al primo giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102, Cod. Proc. Civ. art. 354, Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 406

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 5656 del 2012 Rv. 622337 - 01, N. 402 del 2019 Rv. 652572 - 01

19. ESECUZIONE FORZATA

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 77 del 04/01/2022 (Rv. 663521 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

L. (STARVAGGI PAOLO) contro A.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MESSINA, 27/03/2019

045 COMUNE - 045 MANDATI DI PAGAMENTO

COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - CONTABILITA' - MANDATI DI PAGAMENTO - Pubblica amministrazione debitrice - Enti locali - Modalità di pagamento - Emissione e trasmissione del mandato al tesoriere - Avvenuta comunicazione al creditore - Sufficienza - Legittimità dell'azione esecutiva e della notifica del precetto - Esclusione.

079 ESECUZIONE FORZATA - 196 NOTIFICAZIONE

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - NOTIFICAZIONE In genere.

In tema di esecuzione forzata nei confronti della P.A., la comunicazione dell'ente locale con cui viene portata a conoscenza del creditore l'avvenuta emissione del mandato di pagamento, ancorché senza trasmettere copia del mandato, esclude che il creditore possa fare ricorso all'azione esecutiva e intimare il precetto, atteso che i pagamenti dell'ente locale vengono eseguiti attraverso il tesoriere e nella sede di questo, sicché non v'è luogo per l'attuazione coattiva del diritto allorquando il debitore abbia già proceduto alla liquidazione della spesa, alla emissione e trasmissione del mandato al tesoriere, così facendo quanto dovuto per adempiere, mentre è il creditore a dover, a questo punto, collaborare per ricevere il pagamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 23084 del 2005 Rv. 585557 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 1170 del 17/01/2022 (Rv. 663700 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

B. (D'ERRICO CARLO) contro A. (ALLEGRO PONTANI MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/09/2018

079 ESECUZIONE FORZATA - 087 ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI

ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI Limite ex art. 546, comma 1, c.p.c. - Incidenza sull'oggetto del processo esecutivo - Conseguenze - Intervento successivo del creditore procedente in pendenza del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo - Modificazione dell'oggetto di tale giudizio - Condizioni.

Nell'espropriazione presso terzi, il limite dell'importo del credito precettato aumentato della metà, previsto dall'art. 546, comma 1, c.p.c., individua anche l'oggetto del processo esecutivo, sicché, in difetto di rituale estensione del pignoramento, un intervento

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

successivo, pur se del medesimo precedente, non consente il superamento del detto limite e l'assegnazione di crediti in misura maggiore; pertanto, nell'ipotesi di intervento del creditore precedente nel processo esecutivo, in base a nuovi titoli ed in pendenza del processo di accertamento dell'obbligo del terzo, l'oggetto di tale giudizio, circoscritto dalla misura del pignoramento, può essere modificato solo a condizione che il creditore abbia ritualmente esteso il pignoramento, notificando l'atto di intervento al debitore e al terzo, e che, nella sua qualità di attore nel predetto giudizio, abbia formulato rituale istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. per modificare la domanda, sempre che ne ricorrano i presupposti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 546 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548, Cod. Proc. Civ. art. 551, Cod. Proc. Civ. art. 153

Massime precedenti Vedi: N. 15595 del 2019 Rv. 654473 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 2347 del 26/01/2022 (Rv. 663710 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

B. (FIORETTI ANDREA) contro S. (ARIETA GIOVANNI)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE VELLETRI, 17/09/2018

079 ESECUZIONE FORZATA - 150 OPPOSIZIONI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione a precetto – Sospensione del termine di efficacia del precetto – Impossibilità di iniziare l'esecuzione oltre il termine di cui all'art. 481 c.p.c. – Esclusione – Ragioni.

L'opposizione a precetto determina la sospensione del termine di efficacia dello stesso ma non impedisce al creditore di procedere all'esecuzione forzata, anche dopo il decorso del termine di cui all'art. 481 c.p.c. e senza necessità di attendere la definizione del giudizio di opposizione, in tal modo bilanciandosi il vantaggio di poter avviare l'esecuzione in qualsiasi momento con il rischio connesso all'eventuale accoglimento dell'opposizione medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 481, Cod. Proc. Civ. art. 627

Massime precedenti Vedi: N. 8465 del 2011 Rv. 616652 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2882 del 31/01/2022 (Rv. 663867 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: FIECCONI FRANCESCA. Relatore: FIECCONI FRANCESCA. P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)

F. (BERARDI DANIELE) contro G.

Regola competenza

079 ESECUZIONE FORZATA - 035 OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART 615

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER VALORE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART 615 Opposizione all'esecuzione - "Credito per cui si procede" ex art. 17 c.p.c. - Importo indicato nell'atto di intimazione - Titolo esecutivo formato contro il condominio e precetto nei confronti dei singoli condomini "pro quota" - Irrilevanza.

Ai fini della competenza nei giudizi di opposizione all'esecuzione, il valore della controversia si determina, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., in base all'importo indicato nell'atto di intimazione

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

(nella specie, rivolto "pro quota" millesimale nei confronti dei singoli condomini di un condominio, contro cui si era formato il titolo), non assumendo rilevanza che il titolo esecutivo tragga origine da un'unica obbligazione e che l'opposizione sia stata spiegata congiuntamente dai singoli debitori.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 615

Massime precedenti Vedi: N. 16920 del 2018 Rv. 649438 - 01

20. PROCEDIMENTI CAUTELARI

Sez. 2 - , Ordinanza n. 2222 del 25/01/2022 (Rv. 663687 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: PENTA ANDREA. Relatore: PENTA ANDREA.

T. (MILETO SALVATORE) contro D. (DELL'ATTI DAVID)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 16/01/2017

130 PROCEDIMENTI CAUTELARI - 025 PROCEDIMENTO

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO
Instaurazione del cautelare in pendenza della causa di merito e costituzione del convenuto con due separate comparse - Proposizione dell'eccezione in quella cautelare anteriore e omessa proposizione in quella successiva - Decadenza dall'eccezione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 113 ECCEZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di procedimento cautelare instaurato in pendenza della causa di merito, ove il convenuto si sia costituito con due separate comparse, proponendo un'eccezione in quella cautelare senza reiterarla nella successiva, non si verifica la decadenza dall'eccezione, in quanto essa incide sul "thema decidendum" ed è, dunque, esaminabile dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 167, Cod. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 696

Massime precedenti Vedi: N. 12193 del 2001 Rv. 549466 - 01, N. 5904 del 2005 Rv. 580364 - 01

21. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI INGIUNZIONE

Sez. U - , Sentenza n. 927 del 13/01/2022 (Rv. 663586 - 02)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Parz. Diff.)

A. (LI VIGNI GIORGIO) contro I. (TERMINI LUCIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/02/2018

131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 021 OPPOSIZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Opposizione a decreto ingiuntivo - Natura di giudizio d'impugnazione - Esclusione - Fase ulteriore del procedimento - Configurabilità.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

L'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633, Cod. Proc. Civ. art. 645

Massime precedenti Vedi: N. 7071 del 2019 Rv. 653442 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20604 del 2008 Rv. 604555 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 927 del 13/01/2022 (Rv. 663586 - 03)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Parz. Diff.)

A. (LI VIGNI GIORGIO) contro I. (TERMINI LUCIANO)

Rigetia, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/02/2018

131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 022 FORMA

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - FORMA
Controversie in materia di locazione - Proposizione dell'opposizione con citazione in luogo di ricorso - Disciplina ex art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Esclusione - Principio di conversione dell'atto introduttivo irrituale - Applicabilità - Condizioni.

Nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 447 bis, Cod. Proc. Civ. art. 641, Cod. Proc. Civ. art. 426, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 7071 del 2019 Rv. 653442 - 01, N. 13072 del 2018 Rv. 648710 - 01, N. 21671 del 2017 Rv. 645711 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1121 del 14/01/2022 (Rv. 663541 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO.

C. (PUSTORINO ELENA) contro B. (LUCONI MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 01/10/2020

131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 026 COMPETENZA

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA
Opposizione a decreto ingiuntivo - Sola declinatoria di competenza territoriale ad opera del giudice dell'opposizione - Conseguenze - Riassunzione della causa - Chiamata del terzo non richiesta in precedenza - Ammissibilità - Fondamento.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 223 RIASSUNZIONE, IN GENERE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE In genere.

La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice "ad quem" non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio. In tale giudizio riassunto è, pertanto, ammissibile l'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo, seppur non avanzata in precedenza, potendo la riassunzione cumulare in sé anche la funzione introduttiva di un nuovo giudizio e non traducendosi ciò in una violazione del contraddittorio, in quanto il chiamato non resta assoggettato alle preclusioni e alle decadenze eventualmente già maturate nella precedente fase del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 50, Cod. Proc. Civ. art. 633, Cod. Proc. Civ. art. 645

Massime precedenti Conformi: N. 1372 del 2016 Rv. 638491 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15753 del 2014 Rv. 632112 - 01

22. ARBITRATO

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2666 del 28/01/2022 (Rv. 663866 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA. Relatore: SCRIMA ANTONIETTA. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)

D. (RANIERI RAFFAELE) contro B. (DELLA CASA GIUSEPPE)

Regola competenza

058 CONTRATTI IN GENERE - 129 ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE Produzione in giudizio di scrittura privata a cura della parte che non la aveva sottoscritta - Equipollenza al consenso - Sussistenza - Limiti - Volontà di avvalersi della clausola compromissoria - Esclusione - Ragioni.

La produzione in giudizio, ad opera della parte che non l'ha sottoscritta, di una scrittura privata, costituisce equipollente della sottoscrizione, e pertanto perfeziona, sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto, ma solo in relazione all'intenzione di avvalersi del relativo contenuto negoziale, e non già con riferimento alla clausola compromissoria "ivi" eventualmente presente, dal momento che la produzione in giudizio della scrittura, effettuata per far valere davanti al giudice ordinario i diritti da essa derivanti, è incompatibile con l'intento di attivare la competenza arbitrale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325, Cod. Civ. art. 1326, Cod. Proc. Civ. art. 808

Massime precedenti Vedi: N. 5906 del 2015 Rv. 634904 - 01, N. 1525 del 2018 Rv. 647076 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 2066 del 25/01/2022** (Rv. **663944 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **SCALIA LAURA**. Relatore: **SCALIA LAURA**.

T. (VIANI ANDREA) contro T. (PANGRAZI LIBERATI ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 30/12/2016

013 ARBITRATO - 020 COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Inesistenza della clausola compromissoria - Sanabilità della carenza di potere degli arbitri in relazione al successivo comportamento delle parti - Esclusione - Fondamento.

In tema di arbitrato rituale, in caso di clausola compromissoria inesistente il successivo comportamento delle parti non vale a sanare il vizio di carenza di potere degli arbitri, senza che, in contrario, possa essere invocato il disposto dell'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 817 c.p.c., atteso che tale disposizione si riferisce al superamento, da parte degli arbitri, dei limiti loro imposti dal compromesso e non alla diversa ipotesi di originaria e totale carenza di potere, e dovendo escludersi la possibilità di una sua applicazione analogica, ponendosi la competenza arbitrale come derogatoria alla competenza del giudice naturale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 807, Cod. Proc. Civ. art. 808, Cod. Proc. Civ. art. 817, Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 12175 del 2000 Rv. 540185 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23495 del 2021 Rv. 662186 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 2066 del 25/01/2022** (Rv. **663944 - 02**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **SCALIA LAURA**. Relatore: **SCALIA LAURA**.

T. (VIANI ANDREA) contro T. (PANGRAZI LIBERATI ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 30/12/2016

013 ARBITRATO - 035 LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Questioni relative alla natura rituale o irrituale dell'arbitrato - Prospettazione per la prima volta in sede di impugnazione - Inammissibilità.

È inammissibile l'impugnazione di un lodo fondata su questioni relative alla natura rituale o irrituale dell'arbitrato qualora le questioni medesime risultino prospettate per la prima volta in sede di impugnazione, non essendo state mai sollevate in precedenza nel corso del giudizio arbitrale ex art. 817 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 817, Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 2184 del 2000 Rv. 534446 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 789 del 12/01/2022** (Rv. **663625 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO.** Estensore: **FORTUNATO GIUSEPPE.** Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE.**

B. (*BARZELLONI STEFANO*) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/02/2017

127 PRESCRIZIONE CIVILE - 044 PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE Arbitri - Diritto al rimborso delle spese e all'onorario - Prescrizione presuntiva - Esclusione - Fondamento.

Le prescrizioni presuntive trovano applicazione solo con riferimento ai rapporti che si svolgono senza formalità. Ne consegue che il diritto degli arbitri al rimborso delle spese e all'onorario non è assoggettato alla prescrizione prevista dall'art. 2956, comma 1, n. 2), c.c., in quanto la costituzione del collegio e l'investitura dei suoi componenti non ha luogo in via informale ma all'esito di una particolare procedura (artt. 810 e 813 c.c.) che richiede uno scambio di atti redatti per iscritto a pena di nullità e che può implicare, al pari della procedura di liquidazione diretta da parte degli arbitri, anche l'intervento suppletivo dell'autorità giudiziaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2956 com. 1 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 810, Cod. Proc. Civ. art. 813, Cod. Proc. Civ. art. 814

Massime precedenti Vedi: N. 7772 del 2017 Rv. 644831 - 01, N. 34639 del 2021 Rv. 663014 - 01

23. RITI SEMPLIFICATI EX D.LGS. N. 150 del 2011

Sez. U - , **Sentenza n. 758 del 12/01/2022** (Rv. **663582 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.**

Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.** P.M. **TRONCONE FULVIO.** (*Diff.*)

G. (*SARRACINO SALVATORE*) contro C. (*MARANGON MICHELA*)

Rigetta, TRIBUNALE RAVENNA, 24/10/2017

132 PROCEDIMENTI SPECIALI - 149 PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE Controversie disciplinate dal d.lgs. n. 150 del 2011 - Erronea introduzione con citazione anziché con ricorso - Salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda ex art. 4 del decreto cit. - Sussistenza - Condizioni - Emissione dell'ordinanza di mutamento del rito - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione. (Nella specie, la

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

S.C. ha ritenuto tempestiva l'opposizione cd. recuperatoria avverso una cartella di pagamento per sanzioni amministrative conseguenti a contravvenzioni stradali, proposta con citazione - anziché con ricorso, come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 - tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della cartella medesima).


Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 4, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7, Cod. Proc. Civ. art. 426, Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 9847 del 2020 Rv. 657717 - 01, N. 24069 del 2019 Rv. 655359 - 01, N. 7696 del 2021 Rv. 660798 - 01

GENNAIO 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

rassegna tematica in tema di
protezione internazionale



Sez. L - , **Ordinanza n. 2716 del 28/01/2022** (Rv. **663741 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** Estensore: **CINQUE GUGLIELMO.** Relatore: **CINQUE GUGLIELMO.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Conf.)

M. (GONZO MONICA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/11/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Permesso di soggiorno per motivi umanitari - Diniego del questore - Impugnazione dinanzi al giudice ordinario - Mancanza del pregresso iter amministrativo dinanzi alla commissione territoriale - Irrilevanza - Ragioni.

In tema di permesso di soggiorno per motivi umanitari, per la cui adozione, nella disciplina applicabile "ratione temporis", sussiste la competenza diretta del questore, ai sensi degli artt. 5, comma 6, del d.lgs. n.286 del 1998 e 11, comma 1, lett. c-ter, del d.p.r. n. 394 del 1999, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario tutti i giudizi aventi ad oggetto il provvedimento di diniego, e ciò anche quando la commissione territoriale non abbia espresso alcun parere, la cui mancanza non influisce sul riparto di giurisdizione, in quanto il diritto alla protezione umanitaria ha consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, come tali dotati di un grado di tutela assoluta e non degradabili ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, a cui è rimesso solo l'accertamento dei presupposti di fatto che ne legittimano il riconoscimento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., DPR 31/08/1999 num. 394 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 30658 del 2018 Rv. 651814 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 2717 del 28/01/2022** (Rv. **663742 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** Estensore: **CINQUE GUGLIELMO.** Relatore: **CINQUE GUGLIELMO.**

A. (CIPRIANI MICHELE) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FIRENZE, 05/12/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Domanda reiterata - Elementi e risultanze nuovi o presentati per la prima volta - Valutazione - Necessità.

In tema di protezione internazionale, in base alle statuizioni della sentenza del 9 settembre 2021 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, resa nella causa C-18/20, una domanda reiterata, ai sensi dell'art. 40, par. 2 e 3 della Direttiva 2013/32/CE, può essere fondata su elementi o risultanze nuove, sia in quanto emersi dopo l'audizione di una decisione relativa alla domanda precedente, sia in quanto presentati per la prima volta dal richiedente, considerato che, operando in materia un giudicato debole, ovvero "rebus sic stantibus", non è preclusa una nuova rivisitazione della situazione in presenza di nuovi elementi.

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 29, Direttive Commissione CEE 26/06/2013 num. 32 art. 40

Massime precedenti Vedi: N. 2453 del 2021 Rv. 660500 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 2456 del 27/01/2022 (Rv. 663674 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: AMENDOLA FABRIZIO. Relatore: AMENDOLA FABRIZIO.

I. (MANDRO LUCA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 01/08/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Principio della c.d. "internal relocation" - Art. 8 della Direttiva 2004/83/CE - Recepimento ex l. n. 132 del 2018 - Irretroattività - Conseguenze.

Il principio della "internal relocation", desumibile dall'art. 8 della direttiva 2004/83/CE, è stato recepito nell'ordinamento italiano solo con la modifica dell'art. 32, comma 1, lett. b-ter, del d.lgs. n. 25 del 2008 ad opera della l. n. 132 del 2018, sicché, in quanto insuscettibile di applicazione retroattiva, è conseguentemente inutilizzabile per le domande di protezione internazionale formulate prima dell'entrata in vigore di detta legge.

Riferimenti normativi: Direttive Commissione CEE del 2004 num. 83 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 1, Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2265 del 26/01/2022 (Rv. 663757 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: CARADONNA LUNELLA. Relatore: CARADONNA LUNELLA.

O. (MARUCCO IRENE) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 22/01/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 025312/2020 65957701

Massime precedenti Conformi: N. 25312 del 2020 Rv. 659577 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 677 del 12/01/2022 (Rv. 663488 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: RUSSO RITA. Relatore: RUSSO RITA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

E. (RINA COSIMO ANTONIO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 03/06/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Forte radicamento nel territorio del richiedente - Giudizio di comparazione attenuato - Contenuto - Fattispecie.

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, se vi è un forte radicamento sul territorio del richiedente asilo, nel giudizio di comparazione tra le condizioni di vita nel paese d'accoglienza e quelle nel paese d'origine, queste ultime assumono una rilevanza proporzionalmente minore: segnatamente, non rileva se le condizioni del paese d'origine siano tali da determinare oggettivamente la lesione dei diritti fondamentali, ma se tale effetto si produca con il rimpatrio, in relazione al divario tra ciò che il migrante ha conseguito in Italia e ciò che irrimediabilmente perderebbe ritornando nel paese natio. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza della corte d'appello che aveva revocato il permesso umanitario ad una cittadina nigeriana senza considerare che era madre di bimbo in età scolare, frequentante l'asilo in Italia, e che la stessa aveva svolto un tirocinio formativo restando ospite della struttura di accoglienza per donne sole con minori, assistita dai servizi sociali).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4455 del 2018 Rv. 647298 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 02, N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 676 del 12/01/2022 (Rv. 663487 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: RUSSO RITA. Relatore: RUSSO RITA.

P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

J. (GIAMPA' FRANCESCO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 26/09/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Tratta ai fini dell'avvio alla prostituzione - Onere di allegazione - Sussistenza - Onere di qualificazione dei fatti allegati - Esclusione - Cooperazione istruttoria del giudice - Contenuto - Consultazione di specifiche fonti informative internazionali sul fenomeno della tratta e delle Linee guida redatte dall'UNHCR - Necessità.

In tema di protezione umanitaria e con riguardo alla tratta ai fini di avvio alla prostituzione, il richiedente asilo ha l'onere di allegare i fatti, ma non di qualificarli, compito questo del giudice che deve, in adempimento del dovere di cooperazione, a tal fine analizzare i fatti allegati, senza modificarli né integrali, comparandoli con le informazioni disponibili, pertinenti e aggiornate sul Paese di origine e sui Paesi di transito, nonché sulla struttura del fenomeno, come descritto dalle fonti convenzionali ed internazionali, e dalle Linee guida per la identificazione delle vittime di tratta redatte dall'UNHCR e dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Legge 27/06/2013 num. 77

Massime precedenti Vedi: N. 24010 del 2020 Rv. 659524 - 01, N. 29056 del 2019 Rv. 655634 - 01, N. 6738 del 2021 Rv. 660736 - 01, N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 05

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 676 del 12/01/2022** (Rv. **663487 - 03**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **RUSSO RITA**. Relatore: **RUSSO RITA**.

P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

J. (GIAMPA' FRANCESCO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 26/09/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Richiedente vittima di tratta - Esclusione di atti persecutori - Valutazione della ricorrenza dei presupposti della protezione umanitaria - Necessità - Contenuto.

In tema di protezione internazionale, ove si accerti la vicenda storica della tratta ma si escluda il rischio attuale di atti persecutori, si dovrà valutare, nel caso in cui la persona non abbia ricevuto il permesso di soggiorno ex art. 18 del d.lgs. n. 286 del 1998, la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria (nella formulazione dell'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 286 del 1998 applicabile "ratione temporis"), comparando la situazione soggettiva e oggettiva della richiedente con riferimento al Paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, ponendo particolare attenzione al fatto che le violenze subite possono essere state fortemente traumatiche e idonee ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona, nonché sulla sua capacità di reinserirsi socialmente in caso di rimpatrio, preservando le inalienabili condizioni di dignità umana.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 18, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 25734 del 2021 Rv. 662407 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 676 del 12/01/2022** (Rv. **663487 - 02**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **RUSSO RITA**. Relatore: **RUSSO RITA**.

P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

J. (GIAMPA' FRANCESCO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 26/09/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Vittime di tratta - Riconoscimento dello status di rifugiato - Condizioni - Onere di cooperazione istruttoria - Contenuto.

In tema di protezione internazionale, alle vittime di tratta può essere riconosciuto lo status di rifugiato purché siano soddisfatti tutti gli elementi contenuti nella definizione datane dagli artt. 2 e segg. del d.lgs. n. 251 del 2007 e in particolare, qualora la tratta abbia come vittime le donne, specie ove siano giovani, prive di validi legami familiari e provenienti da zone povere, essa può considerarsi atto persecutorio in quanto riconducibile alla appartenenza ad un «particolare gruppo sociale» costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata e cioè l'appartenenza al genere femminile. È compito del giudice accertare nel singolo caso, tramite informazioni pertinenti ed aggiornate sul paese di origine, il rischio attuale di ulteriori atti lesivi, dello stesso tipo di quelli già subiti, ovvero anche diversi ma che possono comunque qualificarsi come atti persecutori, quali atti discriminatori fondati sul genere.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8 lett. D

Massime precedenti Vedi: N. 24573 del 2020 Rv. 659572 - 01, N. 9090 del 2019 Rv. 653697 - 01, N. 6738 del 2021 Rv. 660736 - 01

Sez. **6 - 1**, **Ordinanza n. 610 del 11/01/2022** (Rv. **663963 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **MARULLI MARCO**. Relatore: **MARULLI MARCO**.

contro

Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE TORINO, 18/12/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Espulsione del cittadino straniero - Trattenimento presso il CPR - Ennesima proroga - Convalida - Motivazione - Contenuto necessario - Fondamento.

In tema di espulsione del cittadino straniero, il decreto con il quale il giudice di pace convalidi l'ulteriore proroga del trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) non può limitarsi a richiamare le informative dell'autorità di polizia, senza riprodurne il contenuto e, in particolare, senza spiegare in base a quali concreti elementi sia ritenuta probabile l'identificazione dello straniero, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, poiché la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all'art. 13 Cost., e la motivazione "per relationem", pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 29758 del 2020 Rv. 659963 - 02, N. 25875 del 2021 Rv. 662481 - 01, N. 6064 del 2019 Rv. 653101 - 01

Sez. **1 -**, **Ordinanza n. 467 del 10/01/2022** (Rv. **663898 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**.

Relatore: **PAZZI ALBERTO**.

A. (GORI ANDREA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 03/10/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Figlio minore non convivente residente in Italia - Rilevanza - Fondamento.

Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, deve essere valutata la significativa relazione affettiva del richiedente con il figlio minore residente in Italia, ancorché non convivente, restando escluso che tale situazione possa avere rilievo solo per l'ottenimento dell'autorizzazione a permanere nel territorio nazionale ex art. 31 d.lgs. n. 286 del 1998, poiché questa norma, posta a tutela dell'interesse del minore, non preclude la valorizzazione delle medesime circostanze in una prospettiva di tutela della condizione del genitore, alla luce degli artt. 2 e 3 Cost., in relazione al rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive con il figlio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Costituzione art. 10, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1347 del 2021 Rv. 660369 - 01, N. 5506 del 2021 Rv. 660543 - 01, N. 32237 del 2021 Rv. 662954 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 465 del 10/01/2022** (Rv. **663485 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.**

Relatore: **PAZZI ALBERTO.**

A. (ASCARI DAVIDE) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/07/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Accertata integrazione lavorativa del richiedente - Verifica della compromissione dei diritti fondamentali nel paese di origine - Necessità - Esclusione - Accertamento della probabilità dello scadimento delle condizioni di vita privata o familiare del richiedente in caso di rimpatrio - Sufficienza - Fondamento.

In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che egli dimostri di aver raggiunto nella società italiana, sicché, ove si accerti che è stato raggiunto un apprezzabile livello di integrazione lavorativa del migrante, non è necessaria la verifica che il rimpatrio possa comportare una compromissione dei diritti fondamentali, essendo sufficiente la constatazione che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle sue condizioni di vita privata e/o familiare, tale da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, così integrandosi un serio motivo di carattere umanitario che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, esclude il rifiuto del permesso di soggiorno.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 241 del 05/01/2022** (Rv. **663481 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **FALABELLA MASSIMO.** Relatore:

FALABELLA MASSIMO.

E. (DALLA BONA ROBERTO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/01/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Art. 3 del d.l. n. 13 del 2017 - Testo previgente all'art. 1 del d.l. n. 113 del 2018 - Diniego di asilo della Commissione territoriale - Azione giudiziale - Richiesta della sola protezione umanitaria - Competenza della sezione specializzata in composizione collegiale - Sussistenza - Disciplina.

In tema di immigrazione, durante la vigenza dell'art. 3 del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, e prima delle modifiche introdotte dall'art. 1 del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2018, anche se, a seguito del diniego di asilo da parte della Commissione territoriale, è proposta esclusivamente domanda di protezione umanitaria, la competente sezione specializzata del tribunale giudica in composizione collegiale, secondo il rito speciale di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, pronunciando decreto non impugnabile, ma ricorribile per cassazione.

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 3 CORTE COST., Legge 13/04/2017 num. 46, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 1, Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis CORTE COST., Costituzione art. 10

Massime precedenti Conformi: N. 14681 del 2020 Rv. 658389 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 16458 del 2019 Rv. 654637 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2120 del 2020 Rv. 656808 - 01, N. 13575 del 2020 Rv. 658236 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 65 del 04/01/2022 (Rv. 663896 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO.

S. (VITALE GIANLUCA) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 04/02/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Cittadino dell'Unione europea - Allontanamento ai sensi dell'art. 20, comma 9, d.lgs. n. 30 del 2007 - Autorità competente - Ministero dell'Interno - Decreto emesso dal Prefetto - Nullità - Esclusione - Incompetenza relativa - Sussistenza - Conseguenze.

In applicazione dell'art. 20, comma 9, d.lgs. n. 30 del 2007, il decreto di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza del cittadino dell'Unione europea, che abbia soggiornato nei precedenti dieci anni nel territorio dello Stato, deve essere adottato dal Ministro dell'Interno ma, se viene emanato dal Prefetto, è viziato da semplice incompetenza relativa, e non da nullità, essendo il Prefetto un'articolazione del Ministero dell'Interno, che ha competenze in questa materia, tant'è che, una volta instaurato il giudizio di impugnazione nei confronti del Ministero, unico soggetto processualmente legittimato, l'eventuale vizio d'incompetenza resta privo di rilievo, dovendosi solo valutare la sussistenza o meno del diritto del ricorrente di permanere in Italia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 20 com. 7, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 20 com. 9

Sez. 1 - , Ordinanza n. 43 del 04/01/2022 (Rv. 663478 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

S. (BORSALINO MASSIMILIANO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 28/04/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Violazione dei termini a comparire - Sanatoria ai sensi dell'art. 291 c.p.c. - Applicabilità.

Nel giudizio di appello nel rito della protezione internazionale, alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza oltre il termine stabilito dal giudice, in mancanza di costituzione dell'appellato, consegue non già l'improcedibilità dell'appello, bensì la nullità della notificazione

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

suscettibile, perciò, di essere rinnovata, previa fissazione di una successiva udienza e concessione di un nuovo termine per la notifica, in applicazione dell'art. 291 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12691 del 2019 Rv. 654014 - 01, N. 11549 del 2019 Rv. 653767 - 01, N. 13128 del 2010 Rv. 613312 - 01